

133.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LUCIFREDI E LUZZATTO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	8241	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380)	8243	
PRESIDENTE	8243, 8246, 8258	
ANDREOTTI	8344	
BENEDETTI	8250, 8251, 8253, 8266 8268, 8274, 8276, 8279 8326, 8327, 8334, 8336	
BIONDI	8265, 8287, 8289, 8336, 8347	
BOZZI	8257, 8289	
BRIZIOLI	8296, 8303, 8309	
CACCIATORE	8266, 8267, 8271 8274, 8275, 8301	
CARRARA SUTOUR	8253, 8293, 8302, 8303 8308, 8315, 8318, 8337	
CATALDO	8300, 8301, 8304 8307, 8308, 8310	
		COCCIA 8248, 8330, 8333 8337, 8338, 8339
		DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 8249, 8261, 8264 8278, 8281, 8285, 8288, 8290, 8292 8293, 8295, 8298, 8301, 8302 8303, 8307, 8318, 8327, 8328 8330, 8332, 8333, 8334, 8335 8337, 8338, 8339, 8342, 8347
		DI PRIMIO 8326
		FORTUNA, <i>Relatore per la maggioranza</i> 8292 8303, 8317, 8342, 8343
		GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . 8249 8253, 8269, 8273, 8309, 8310, 8311 8312, 8314, 8325, 8335, 8343
		GRANZOTTO 8251, 8257, 8264 8265, 8276, 8279, 8280, 8282, 8285 8290, 8292, 8293, 8294, 8295, 8298 8301, 8302, 8305, 8307, 8315, 8328
		GUARRA 8246, 8265, 8274, 8293
		GUIDI 8254, 8263
		GULLO 8347
		LATTANZI 8291, 8293, 8346
		LENOCI 8311, 8331, 8333

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

	PAG.		PAG.
LUCIFREDI	8320	TOZZI CONDIVI	8247
LUZZATTO	8254	TUCCARI	8321, 8325
MAMMÌ	8344	VALIANTE, <i>Relatore per la maggioranza</i>	8245
MANCO	8249, 8250, 8254	8248, 8249, 8252, 8259, 8265	
	8265, 8277, 8279, 8281, 8288	8266, 8271, 8278, 8281, 8285	
	8296, 8298, 8305, 8307, 8309	8288, 8290, 8294, 8297, 8299	
	8310, 8311, 8312, 8320, 8325	8300, 8301, 8302, 8307, 8309	
	8329, 8330, 8338, 8343, 8344	8310, 8311, 8312, 8314, 8324	
MORVIDI	8322, 8325	8327, 8328, 8329, 8332, 8333	
PADULA	8270, 8310, 8315	8334, 8335, 8336, 8337, 8338	
	8318, 8342, 8347	8339, 8341, 8347	
PAPA	8283	VASSALLI	8247, 8262, 8270, 8313
PELLEGRINO	8269, 8274, 8323, 8326	8314, 8319, 8334	
REVELLI	8248, 8249, 8277, 8280		
	8281, 8282, 8285, 8295	Proposte di legge:	
	8298, 8309, 8317, 8326	(Annunzio)	8241, 8275
	8327, 8331, 8333, 8344	(Deferimento a Commissione)	8242, 8350
RICCIO	8254, 8261, 8265, 8286	(Svolgimento)	8242
	8289, 8311, 8312, 8314, 8316		
	8318, 8333, 8334, 8335, 8338	Interrogazioni, interpellanza e mozione (An-	
RIZ	8255, 8261, 8265, 8267	<i>nunzio</i>)	8350
	8274, 8277, 8280, 8290, 8296		
	8298, 8306, 8307, 8309, 8312	Convalida di deputati	8241
	8315, 8318, 8330, 8333, 8341		
SABADINI	8283, 8290, 8293	Votazione per schede per la elezione di un Se-	
	8295, 8298, 8299	<i>gretario di Presidenza</i>	8348
SANTAGATI	8258, 8279, 8285, 8314, 8318		
	8327, 8329, 8337, 8342, 8346	Votazione segreta	8348
SKERK	8339, 8342		
TAORMINA	8275, 8327, 8344	Ordine del giorno della seduta di domani	8350

La seduta comincia alle 10,30.

PIGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bartesaghi, Bucciarelli Ducci, Cascio, Mattarella e Molè.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

IOZZELLI: « Estensione delle norme delle registrazioni concernenti le professioni sanitarie ausiliarie ai terapisti della riabilitazione » (1470);

FELICI ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli » (1471);

BIMA: « Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi » (1472);

GIORDANO ed altri: « Trasformazione del servizio geologico della direzione generale delle miniere in " Istituto geologico d'Italia " » (1473).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta di ieri, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio I (Torino-Novara-Vercelli):

Allera Pier Giorgio, Amodè Fausto, Abelli Tullio;

Collegio II (Cuneo-Alessandria-Asti):

Canestri Giorgio, Abbiati Amaele;

Collegio III (Genova-Imperia-La Spezia-Savona):

Carrara Sutour Ezequiel Stefano, Revelli Emidio, Santi Ermido;

Collegio IV (Milano-Pavia):

Romeo Nicola, Bucalossi Pietro;

Collegio VI (Brescia-Bergamo):

Corti Bruno;

Collegio VII (Mantova-Cremona):

Zaffanella Renzo;

Collegio VIII (Trento-Bolzano):

Scotoni Carlo;

Collegio IX (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo):

Franchi Franco;

Collegio X (Venezia-Treviso):

Ballarin Renato, Cavallari Nerino, Alesi Massimo;

Collegio XI (Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone):

Bortot Giovanni, Protti Carlo, Granzotto Giorgio;

Collegio XIV (Firenze-Pistoia):

Niccolai Cesarino, Pucci di Barsento Emilio;

Collegio XV (Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara):

Di Puccio Marcello, Zucchini Arnaldo, Niccolai Giuseppe;

Collegio XVII (Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno):

Reale Oronzo, Lattanzi Giangiacomo;

Collegio XVIII (Perugia-Terni-Rieti):

Cecati Vittorio, Brizioli Antonio, Menicacci Stefano;

Collegio XIX (Roma-Viterbo-Latina-Frosinone):

Alessandrini Giuseppe, Pennacchini Erminio;

Collegio XX (L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo):

Delfino Raffaele, Di Primio Raffaele;

Collegio XXI (Campobasso):

Palmiotti Tomaso, Di Lisa Eny Nicola;

Collegio XXIII (Benevento-Avellino-Salerno):

Cacciatore Francesco, Covelli Alfredo, Pica Domenico;

Collegio XXIV (Bari-Foggia):

Cassandro Manlio Livio;

Collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto):

Sponziello Pietro, Bonea Ennio;

Collegio XXVI (Potenza-Matera):

Marotta Michele;

Collegio XXVII (Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria):

Frasca Salvatore, Capua Antonio, Terrana Emanuele;

Collegio XXVIII (Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna):

Barberi Salvatore;

Collegio XXIX (Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta):

Cuttitta Antonino, La Loggia Giuseppe, Gunnella Aristide, Nicosia Angelo;

Collegio XXX (Cagliari-Sassari-Nuoro):

Morgana Sergio, Milia Raimondo, Pazzaglia Alfredo, Camba Raffaele.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa dei senatori

CORRIAS ed altri: « Cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza » (*approvata dalla V Commissione del Senato*) (1221), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VII Commissione (Difesa), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa dei senatori DARÈ ed altri: « Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario » (*approvata dalla IV Commissione del Senato*) (1102), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte ed alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

GIOMO: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » (48);

GIOMO, BADINI CONFALONIERI, CASSANDRO e BONEA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività e il funzionamento dei Centri didattici » (459);

GIOMO, ALESI e MONACO: « Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 263, riguardante il riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 ed alle guerre precedenti » (587);

ZAFFANELLA: « Modifiche alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, per la concessione dell'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto » (1184);

TOZZI CONDIVI: « Autorizzazione alla spesa di lire 600 milioni per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti che hanno colpito la regione marchigiana dal 1943 al 1962 » (1324);

GIORDANO, PASTORE, BODRATO, DONAT-CATTIN, BOTTA, MIROGLIO, SISTO, CURTI, ARNAUD, GI-RAUDI, TRAVERSA, STELLA, BALDI e SCALFARO: « Ulteriori provvedimenti in favore delle zone del Piemonte colpite dalle alluvioni del novembre 1968 in aggiunta a quelli previsti dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7 » (1329).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione, per la parte che rimane ancora da esaminare, è del seguente tenore:

« 18) concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui al punto 17);

19) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

20) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

21) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

22) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

23) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

24) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi ove occorra

della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

25) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

26) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione del capo di imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

27) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

28) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

29) attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

30) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

31) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

32) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

33) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle risognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

34) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

35) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

36) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

37) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

38) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di caerzione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

39) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia, fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i due anni;

40) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

41) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

42) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

43) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

44) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa;

45) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee

ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità;

46) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a scarico;

47) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al n. 33 e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

48) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

49) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

50) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova;

51) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

52) ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

53) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti della stessa indicati; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

54) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

55) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

56) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

57) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

58) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

59) riparazione dell'errore giudiziario;

60) adeguamento al mutato valore della moneta nei limiti di valore, previsti nel vigente codice ».

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza onorevole Valiante, per riferire sulle conclusioni alle quali è giunto il Comitato dei nove in merito alle questioni insorte a proposito del n. 18 dell'articolo 2.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza.
Signor Presidente, seguendo la sua preziosa raccomandazione, il Comitato dei nove si è riunito per esaminare la questione che era stata sollevata ieri sera. Devo dire con soddisfazione che all'unanimità, compreso perciò anche il collega Manco, esso ha riconosciuto che la questione sollevata del contrasto tra le nostre decisioni e la presunzione di non colpevolezza è infondata.

La presunzione di non colpevolezza è una regola costituzionale che attiene esclusivamente alla fase penale del processo. La liquidazione del danno in sede di esercizio della azione civile nel processo penale non può avere nessun collegamento con il principio della presunzione di non colpevolezza.

Sono grato, in modo particolare, all'onorevole Manco, che ha riconosciuto, insieme con gli altri colleghi del Comitato dei nove, che la questione non si pone in questi termini. Abbiamo riesaminato tutta la regolamentazione che la Commissione giustizia e poi la maggioranza del Comitato dei nove avevano dato al problema. Sostanzialmente, noi sostenevamo innanzi tutto che la sentenza di primo grado del giudice penale possa, quando il giudice abbia acquisito gli elementi del caso, liquidare anche totalmente il danno alla parte civile costituitasi. E, questo, il principio affermato nel n. 16, che la Camera ha ieri sera approvato.

La Camera ha affermato, inoltre, ieri sera, approvando il n. 17, che quando non ha possibilità di liquidare il danno, perché gli elementi acquisiti non glielo consentono, il giudice penale può concedere una provvisoria, non per la parte corrispondente al danno limitatamente provato, ma in conto della liquidazione futura.

Tutto il Comitato dei nove, compreso lo onorevole Manco, condivide integralmente le regole che abbiamo approvato al n. 16 e al n. 17, cioè la possibilità della liquidazione totale del danno e la possibilità della provvisoria. È sorto, però, il problema di cui al n. 18, vale a dire quello relativo alla possibilità di concedere la provvisoria esecuzione sia al provvedimento di cui al n. 16 (sentenza di liquidazione totale del danno), sia al provvedimento di cui al n. 17 (sentenza di liquidazione della provvisoria).

A questo riguardo, l'onorevole Manco — e soltanto lui — conferma la sua contrarietà a dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza di primo grado che liquida il danno, mentre è d'accordo con noi sulla possibilità di dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza che liquida la provvisoria.

In sostanza, signor Presidente, il Comitato dei nove, all'unanimità, è convinto della necessità di concedere al giudice penale il potere di dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza, per la parte che attiene alla concessione della provvisoria, e all'unanimità, tranne l'onorevole Manco, è convinto della opportunità di concedere al giudice penale la possibilità di dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza per la parte in cui liquida tutto intero il danno.

Noi riteniamo di dover insistere, con tutto il riguardo per la posizione dell'onorevole Manco, nel chiedere che il giudice penale abbia la possibilità di concedere la provvisoria esecuzione e all'uno e all'altro provvedimento. Proprio perché si è sottolineato da parte della Camera che i giudizi civili di liquidazione del danno sono lunghissimi, noi riteniamo in questo modo di andare incontro in larghissima parte a questo problema tanto sentito. Riteniamo inoltre che proprio concedendo la provvisoria esecuzione di questi provvedimenti, noi scoraggeremo gli appelli delle sentenze penali che molto frequentemente, specialmente quando sono in gioco interessi civili rilevanti, vengono prodotti unicamente per ritardare il pagamento il più possibile. È il caso, per esempio — non svelo alcun segreto — delle assicurazioni per la responsabilità civile, le quali naturalmente fanno di poter utilizzare molto meglio i loro capitali ritardando il più a lungo possibile il pagamento del danno. Quindi il Comitato dei nove, pur avendo preso atto di questa riserva dell'onorevole Manco, alla unanimità, salvo lo stesso onorevole Manco, conferma questa regola che noi abbiamo proposto di fissare con l'emendamento della Commissione

interamente sostitutivo del numero 18. Tanto più ci sembra utile questa regola perché un emendamento Revelli 2. 119, aggiuntivo di un n. 18-*bis* e non ancora svolto, ha il parere favorevole di tutta la Commissione, quindi anche dell'onorevole Manco: esso contiene la regola dell'inibitoria, cioè della possibilità per il giudice di appello di sospendere l'esecuzione e della sentenza che liquida il danno e della sentenza che liquida la provvisoria.

GUIDI, *Relatore di minoranza*. Sulla inibitoria però noi non ci siamo espressi.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo scusa: mi sembrava che foste d'accordo. In ogni modo la maggioranza della Commissione è favorevole alla inibitoria.

Confermiamo la nostra accettazione dell'emendamento Coccia 2. 72, aggiuntivo di un n. 18-*bis*, che prevede la obbligatorietà della concessione della provvisoria esecuzione per la sentenza emessa in grado di appello: lo condividiamo totalmente, anche il collega Manco; solamente, per evitare l'equivoco che esso si riferisca soltanto alla sentenza liquidativa del danno e non anche alla sentenza liquidativa della provvisoria, noi proponiamo all'unanimità che l'emendamento Coccia sia modificato nel modo seguente: « 18-*bis*) Concessione obbligatoria, a richiesta dalla parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in grado di appello ». In questo modo non si fa più questione se trattasi di sentenza che liquida il danno o di sentenza che liquida la provvisoria, e si chiarisce che si tratta della sentenza emessa in grado di appello.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro e sono comunque pronto a fornire alla Camera tutti gli altri chiarimenti che saranno ritenuti necessari. Ribadisco però che noi siamo convinti — e di questi credo che ci dia atto anche l'onorevole Manco, nonostante la sua avversione alla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che liquida il danno — di non aver proposto alla Camera nessuna soluzione errata o cervellotica (non voglio usare espressioni che sono state adoperate da diverse parti ieri sera). Noi abbiamo ritenuto di trasportare, almeno in larga parte, la disciplina civilistica nel processo penale in questa fase che attiene ad un mero e semplice esercizio dell'azione civile. Debbo dire, per concretezza, che si è sollevato nel Comitato dei nove anche il problema di rendere obbligatoria in ogni caso la provvisoria esecuzione della sentenza che liquida la provvisoria.

Abbiamo constatato che la procedura civile consente di ottenere l'esecuzione provvisoria della provvisoria (mi riferisco alla regola di cui al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile), salvo quando ricorrano particolari motivi per rifiutarla. Noi riteniamo di non dover accedere a questa regola dell'obbligatorietà in ogni caso, non soltanto per non fare una diversa disciplina, com'è contenuta nel codice di procedura civile, tra la sentenza liquidativa del danno e la sentenza liquidativa della provvisoria, ma anche e soprattutto per una ragione pratica, cioè perché ci potremmo trovare di fronte alla preferenza della parte civile per questo tipo di provvisoria e non anche per la liquidazione totale del danno: infatti, la provvisoria, essendo obbligatoriamente subito eseguibile, sarebbe più conveniente della sentenza liquidativa del danno non obbligatoriamente subito eseguibile. E allora andremmo contro un principio che noi ci siamo prefissi (scoraggiare processi non utili), perché automaticamente metteremmo in condizioni la parte civile di fare, in sede civile, il processo civile non per la liquidazione totale del danno, ma per la semplice liquidazione della provvisoria. Siamo quindi contrari a stabilire l'obbligatorietà in ogni caso della provvisoria esecuzione della provvisoria, però riteniamo che il giudice non abbia alcuna ragione di negare la provvisoria esecuzione della provvisoria quando esistano le condizioni previste dal codice di procedura civile.

In conclusione, signor Presidente, il Comitato dei nove, all'unanimità per la parte di impostazione (cioè per il problema della presunzione di innocenza, che attiene esclusivamente alla parte penale e non ha alcun riferimento all'esercizio dell'azione civile), e a larghissima maggioranza, con la sola avversione ora dell'onorevole Manco ora dell'onorevole Guidi, ribadisce la posizione che ieri sera ha avuto l'onore di prospettare alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Valiante, mi rallegro per il lavoro che il Comitato dei nove ha condotto. Ciò conferma l'opportunità della decisione della Presidenza di rinviare ieri le questioni insorte all'esame dello stesso Comitato.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Vi sono state dichiarazioni del relatore, e io debbo dire che, nonostante l'una-

nimità della Commissione su alcuni giudizi, siccome qui non siamo in sede di dichiarazioni politiche che leghino i gruppi ad una determinata disciplina, ma dobbiamo portare — questa volta singolarmente — ognuno il proprio contributo, ritengo di dover mantenere le riserve già espresse ieri, per un semplice motivo, che intendo ora ribadire. L'onorevole Valiante afferma che qui ci troviamo dinanzi all'esercizio dell'azione civile, e quindi debbono valere tutte le regole del giudizio civile. Io ritengo invece che questa sia una forma particolare di giudizio civile, che si inserisce nel giudizio penale e pertanto deve seguire le regole del giudizio penale.

Quando si chiede il risarcimento del danno come conseguenza di un reato, non si può condannare al risarcimento se prima il reato non è stato definitivamente accertato.

Ritengo pertanto di dover riaffermare che contrasta con i principi del nostro ordinamento giuridico il voler dare una provvisoria esecuzione sia ad una provvisoria, sia ad una condanna al risarcimento del danno. Per quanto attiene al correttivo che sarebbe stato escogitato attraverso l'annunciato emendamento Revelli 2. 119, credo che di questo si potrebbe anche fare a meno perché, una volta accettato il principio della regola del giudizio civile, cioè la provvisoria esecuzione, nel sistema della provvisoria esecuzione vi è anche la possibilità per il giudice di appello di revocare la provvisoria esecuzione stessa.

Non sono certamente contrario a quell'emendamento, ma credo che sia superfluo.

VASSALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Due sole parole, signor Presidente. Mi sia consentito in questa circostanza, anche a nome dei colleghi del gruppo socialista al quale ho l'onore di appartenere, di dire che noi consideriamo queste modifiche testè proposte al n. 18 dell'articolo 2 del provvedimento in corso di esame, così come già le innovazioni apportate in sede di Commissione al sistema vigente e alle quali questi emendamenti si ricollegano, come uno dei punti più qualificanti e più coraggiosi dell'attuale riforma del codice di procedura penale. Siamo d'accordo tutti, credo, o quasi tutti, sul fatto che non si tratta di intaccare la presunzione di innocenza o di non colpevolezza, che è problema squisitamente attinente — come il relatore onorevole Valiante ha testè ricordato — alla situazione penale del-

l'imputato. Riconosciamo, come ora detto dall'onorevole Guarra, che l'azione civile nel processo penale ha suoi profili particolari rispetto ai giudizi civili in generale. Sappiamo anche, però, che proprio questa particolare considerazione è stata nel codice vigente la base di una disciplina difforme da quella che è stata data nel codice di procedura civile per la provvisoria esecuzione dei provvedimenti civili. Questa disciplina difforme si è rivelata, a nostro avviso, socialmente dannosa, sia perché ha agevolato enormemente impugnative infondate (in grado di appello e in Cassazione), sia perché ha ingiustamente e gravemente ritardato la soddisfazione — che possiamo qualificare, almeno in linea presuntiva, legittima — dei diritti al risarcimento del danno da parte di molte persone danneggiate e soprattutto da parte delle persone meno protette. Noi riteniamo, dunque, di aver compiuto una scelta responsabile; in essa abbiamo indubbiamente considerato i motivi che avevano militato a favore di questa difformità del codice vigente dal sistema della procedura civile, al quale viceversa con la riforma sostanzialmente ci allineiamo; abbiamo però considerato che l'esperienza negativa che se ne fa ogni giorno dovesse indurci a dare la prevalenza ai motivi che sono alla base della riforma e che, ripeto, noi consideriamo un punto grandemente qualificante della riforma stessa e destinato a raccogliere larghi consensi nell'opinione pubblica.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Vorrei chiedere al relatore se, nel contesto della normativa proposta dalla Commissione, non sia possibile una condanna al risarcimento del danno anche nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non è stato commesso.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. No, onorevole Tozzi Condivi, questa sarebbe follia !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il n. 18 dell'articolo 2, nel nuovo testo della Commissione, di cui do nuovamente lettura:

« 18) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 16 e 17 ».

(È approvato).

Gli emendamenti Revelli 2. 118 e Fracanzani 2. 132 sono pertanto assorbiti. Onorevole Coccia, accetta la modifica oggi proposta dal relatore al suo emendamento 2. 72 ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia 2. 72, nel testo modificato, aggiuntivo di un n. 18-bis.

(E approvato).

Sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti aggiuntivi dopo il n. 18 dell'articolo 2:

Dopo il n. 18), aggiungere il seguente:

18-bis) Facoltà del giudice d'appello di sospendere, in attesa del processo, la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del comma 18.

2. 119.

Revelli.

Dopo il n. 18-bis), aggiungere il seguente:

18-ter) I provvedimenti di liquidazione del danno previsti dai commi 16 e 17 divengono comunque titolo esecutivo — anche in pendenza di ricorso in Cassazione — dopo la sentenza del giudice di appello.

2. 120.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerli.

REVELLI. La discussione di ieri sera mi ha indotto a rimeditare sugli emendamenti presentati relativamente al punto concernente la liquidazione del danno alla parte civile nel processo penale. Debbo dire che, superata la questione di fondo sull'ammissibilità dell'azione civile nel processo penale, non mi pare che possano essere avanzate obiezioni valide ad un sistema quale quello previsto, analogo a quello del procedimento civile.

In particolare, mi pare opportuno richiamare l'attenzione di tutti sulle profonde ragioni di giustizia a cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Vassalli, che ci hanno spinto non solo a confermare la possibilità di liquidazione del danno, totale o parziale, attraverso la concessione della provvisoria, ma ad innovare al sistema vigente, prevedendo la potestà del giudice di concedere, quando ne ravvisi la necessità, la provvisoria esecuzione di tale provvedimento.

Ciò premesso, ho ritenuto opportuno proporre con l'emendamento 2. 119 che, analogamente a quanto previsto per il procedi-

mento civile e a tutela dei diritti dell'imputato, sia prevista la possibilità, con un sollecito intervento del giudice di appello, nelle forme e nei modi che si riterranno opportuni, prima che abbia inizio il processo di appello, o anche nel corso di questo, di sospendere la provvisoria esecutorietà dei provvedimenti di liquidazione del danno concessi dal giudice di primo grado.

Con ciò ritengo che possa configurarsi nella sua interezza e nella sua logica un sistema nuovo che meglio risponde alle esigenze della società.

In questo quadro mi permetto di fare solo un'osservazione relativa all'emendamento 2. 120 che è stato praticamente assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2. 72 dell'onorevole Coccia nel testo modificato, e che pertanto ritiro. Mi pareva più logica, rispetto a quella prevista nell'emendamento Coccia, la formulazione da me proposta, perché non comprendo il motivo per cui si debba prevedere un'ulteriore istanza della parte civile ed un altro provvedimento per ottenere la provvisoria esecuzione da parte del giudice di appello, quando l'obbligatorietà di questa è prevista e quando, secondo la formulazione proposta, resta poi sempre affidata alla valutazione della parte l'esecuzione effettiva della sentenza in pendenza del ricorso in Cassazione.

Richiamo ancora l'attenzione dei colleghi sul fatto che molto probabilmente questo nuovo sistema di liquidazione del danno subito dalla parte civile eliminerà appelli e soprattutto ricorsi in Cassazione presentati molte volte non tanto a tutela di interessi dell'imputato realmente attinenti al rapporto penale, ma a fini esclusivamente defatigatori, non di rado connessi soltanto agli interessi di carattere civile.

Concludendo, penso di potere affermare che questa serie di norme valga a consentire una piena tutela della parte danneggiata dal reato, assicuri strumenti idonei di difesa anche in questo campo all'imputato e, insieme, il mantenimento al giudice del suo diritto di libera valutazione delle diverse fattispecie, anche in relazione agli interessi di natura civile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Revelli 2. 119 ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Sono favorevole all'emendamento Revelli 2. 119 a condizione che venga eliminato l'inciso « in attesa del processo ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Revelli, accetta di sopprimere dal suo emendamento 2. 119 l'inciso: « in attesa del processo », come richiesto dalla Commissione ?

REVELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Revelli 2. 119, aggiuntivo dopo il n. 18 dell'articolo 2 di un n. 18-*bis*, che diverrà 18-*ter* a seguito della precedente votazione, con la modifica richiesta dalla Commissione, accettato dalla Commissione stessa e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al n. 19. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: e subordinazione funzionale, amministrativa e disciplinare della polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria.

2. 24.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Esprimo innanzi tutto la mia meraviglia per il fatto che su un numero così importante sia stato presentato soltanto un emendamento, il mio, specie se si considera la battaglia che su questo punto è stata condotta in Commissione e in aula anche da parte dei comunisti, oltre che di altri gruppi di sinistra, i quali hanno sostenuto una certa tesi che poi non è stata tradotta nemmeno in un emendamento. Si tratta in sostanza di correggere il principio previsto dal n. 19, il quale stabilisce la diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Il testo approvato dalla Commissione in definitiva non innova nulla rispetto al codice vigente, perché si sa perfettamente che attualmente la polizia giudiziaria è, dal punto di vista funzionale, alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria. Perciò il testo formulato dalla Commissione appare senz'altro superfluo.

Con l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare si intende invece stabilire un principio diverso, di subordinazione totale — quindi anche sotto i profili amministrativo e

disciplinare — e non solo funzionale della polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria. La polizia giudiziaria non dovrebbe essere, nell'esercizio della sua attività, né alle dipendenze del prefetto, né del questore, né di altri organi dell'esecutivo ai quali invece sarà sempre sottoposta se si mantiene la dizione proposta dalla Commissione.

Non so se i comunisti voteranno a favore di questo emendamento, ma evidentemente, se voteranno contro, lo faranno soltanto per ragioni politiche, cioè soltanto perché l'emendamento è stato presentato da un « missino », anche se l'emendamento stesso esprime tesi da essi sostenute e per le quali essi hanno sempre detto di volersi battere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Manco 2. 24 ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, è contraria all'emendamento 2. 24 dell'onorevole Manco. Non mi riferisco tanto al fatto che la Camera non ha accettato, a conclusione della discussione generale, un ordine del giorno Luzzatto, se ben ricordo, che impegnava il Governo a predisporre un progetto di organizzazione autonoma del corpo di polizia giudiziaria; mi riferisco soprattutto ad un problema concreto: nell'esercizio delle sue funzioni, già oggi la polizia giudiziaria dipende — funzionalmente, amministrativamente e disciplinarmente — dall'autorità giudiziaria (non ho bisogno di ricordare all'onorevole Manco la regola dello articolo 220 del codice di procedura penale e le disposizioni di attuazione contenute nella legge 25 ottobre 1955, n. 932).

Sicché l'emendamento dell'onorevole Manco o chiede di organizzare la polizia giudiziaria come corpo autonomo, distinto dalla polizia di sicurezza e su questo non siamo d'accordo, non per ragioni di merito, ma di opportunità, che la Commissione ha largamente esaminato; oppure vuole confermare la stessa regola che oggi già esiste, e lo riteniamo superfluo perché, ripeto, dal punto di vista funzionale, amministrativo e disciplinare, la polizia giudiziaria, quando svolge funzioni, appunto, di polizia giudiziaria, dipende esclusivamente dall'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Manco. Ha osservato esattamente l'onorevole relatore che, se l'emendamento dell'onorevole Manco

intende pervenire alla costituzione di un corpo autonomo di polizia giudiziaria...

MANCO. È evidente !

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. ...le difficoltà attuali che si frappongono a tale costituzione sono a tutti note e, vorrei dire, evidenti.

Vorrei anche ricordare all'onorevole Manco che alla Costituente vi fu una discussione molto interessante a questo proposito. L'onorevole Persico, mi sembra, aveva proposto che la polizia fosse alla « diretta ed esclusiva dipendenza » dell'autorità giudiziaria; ma questo emendamento fu respinto: fu soppresso l'aggettivo « esclusiva » e la « diretta dipendenza » diventò una « disponibilità diretta »; il che indica che la Costituente intendeva che vi fosse, da parte dell'autorità giudiziaria, una disponibilità funzionale, e non una dipendenza gerarchica, disciplinare ed amministrativa. D'altra parte, se si dovesse pervenire alla costituzione di un corpo di polizia giudiziaria, esso non potrebbe mai essere posto alle dipendenze dirette, dal punto di vista gerarchico ed amministrativo, dell'autorità giudiziaria, perché l'onorevole Manco sa che i servizi inerenti alla giustizia, ossia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi ausiliari, in base all'articolo 110 della Costituzione sono di competenza del ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 24, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione il n. 19 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al punto 20.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Attribuzione al giudice istruttore e conseguente divieto per la polizia giudiziaria di procedere con la partecipazione del difensore ad interrogatorio dell'indiziato, dell'imputato e dei testimoni, nonché a ispezioni, perquisizioni, ricognizioni e confronti.

Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e della facoltà di assicurare le fonti di prova nei soli casi in cui esistono oggettive condizioni di necessità e di urgenza, comprovate e motivate.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tenere alcun conto qualora siano viziati per difetto degli oggettivi requisiti di necessità e di urgenza, comprovati e motivati.

Facoltà per la polizia giudiziaria di arrestare chi è sorpreso in flagranza di delitto punibile con pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione quando sia comprovato che possa darsi alla fuga.

Facoltà di fermare l'indiziato fuori dei casi di flagranza per i soli delitti punibili con pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione qualora sia comprovato che l'indiziato stesso possa darsi alla fuga.

2. 73. **Benedetti, Guidi, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Benedetti ha facoltà di svolgerlo.

BENEDETTI. Con questo emendamento noi proponiamo una scelta di fondo, che va pertanto considerata non tanto alla luce della situazione attuale, quanto in vista delle modificazioni che devono riguardare, oltre che il codice di procedura penale, l'intero ordinamento ed in particolar modo l'ordinamento giudiziario.

L'attività per assicurare le fonti di prova, anche se ha carattere essenzialmente strumentale, comporta necessariamente un processo di revisione critica che si inquadra in una scelta, la quale, pertanto, presuppone, richiede inevitabilmente l'opera del giudice istruttore. Le stesse osservazioni che vengono rivolte al nostro emendamento ne confermano, del resto, la bontà e la sostanziale giustizia; si obietta in particolar modo l'impossibilità pratica attuale, per i magistrati italiani, di operare nei termini che sono richiesti dal nostro emendamento. Noi diciamo che una riforma che vuole essere tale presuppone inevitabilmente la necessità di molte altre riforme; e qui si apre un discorso che si allarga alla considerazione del numero dei magistrati. Ricordo, a questo proposito, che fu proprio il Capo dello Stato circa tre anni fa, dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, a rilevare che l'Italia ha un corpo giudiziario più numeroso persino di quello della Fran-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

cia, considerata il paese col più alto numero di magistrati. Il discorso riguarda poi la distribuzione dei magistrati in relazione anche alla distribuzione delle sedi giudiziarie e alla collocazione dei magistrati stessi negli organi collegiali.

Poste queste premesse è inevitabile, a nostro giudizio, la conseguenza secondo la quale l'intervento della polizia giudiziaria nell'opera di assicurazione e di conservazione strumentale delle fonti della prova, opera che noi vogliamo compiuta alla luce di un obiettivo e motivato riscontro garantito da sanzione di nullità, ha carattere eccezionale.

Sul problema dell'arresto e del fermo riteniamo che il semplice riferimento alla gravità del delitto, contenuto nel testo della Commissione, possa consentire una eccessiva valutazione discrezionale, che vogliamo appunto evitare con il preciso riferimento ai termini edittali della pena, a garanzia effettiva della libertà dei cittadini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei fatti che possono costituire reato, di svolgere le indagini strettamente indilazionabili subito dopo la commissione del fatto che può costituire reato per acquisire fonti di prova reali e segnalare la esistenza di fonti di prova personale, di arrestare, colui che è colto nella flagranza di un delitto punibile con la pena edittale massima non inferiore a 10 anni di reclusione, diritto di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un delitto punibile come sopra e vi sia fondato sospetto di fuga; nullità assoluta degli atti eventualmente compiuti al di fuori delle precedenti attribuzioni.

2. 147. Carrara Sutour, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

Aggiungere alla fine le seguenti parole:

divieto comunque di compiere interrogatori del sospettato di reato, di esaminare testimoni, di compiere perquisizioni, ispezioni e confronti.

2. 148. Luzzatto, Carrara Sutour, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Dobbiamo anzitutto precisare che il secondo emendamento è da considerarsi subordinato al primo. Con i nostri emendamenti proponiamo un diverso modello di processo. La polizia giudiziaria, con la formulazione delle nostre proposte, è ricondotta ai suoi poteri di pronto intervento per assicurare le fonti di prova reali (le tracce, le orme, i rilievi e così via) e le fonti di prova personali (individuazione della persona che ha commesso il fatto che si ritiene reato e delle generalità dei testimoni). Successivamente constateremo come il pubblico ministero abbia la possibilità di fare qualcosa di più, cioè un ulteriore intervento per sentire l'indiziato di reato e i testimoni, che viceversa — con l'emendamento 2. 148 — proponiamo non possano essere interrogati o comunque sentiti dalla polizia giudiziaria. Ci pare di dover fissare con termini precisi la facoltà data alla polizia di provvedere all'arresto o al fermo. La dizione del disegno di legge di delega, che attribuisce alla polizia l'arresto o il fermo nel caso di gravi delitti, costituisce uno di quei vuoti nei criteri direttivi che noi non possiamo assolutamente approvare. Ci pare che l'indicazione che la polizia possa intervenire per l'arresto ed il fermo quando si tratti di un fatto che dia luogo a un delitto punibile con una pena edittale massima non inferiore a 10 anni sia sufficiente senz'altro a tutelare quelle ragioni di difesa sociale di cui si è parlato negli interventi in relazione ai provvedimenti di coercizione della libertà. Riteniamo anche di fissare in modo preciso che gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria al di fuori di queste sue attribuzioni danno luogo a nullità assoluta degli stessi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: per assicurare le fonti di prova, *aggiungere le seguenti:* con la partecipazione del difensore, salvo casi di impossibilità assoluta.

2. 74. Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

BENEDETTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. L'emendamento Guidi 2. 74 è da considerarsi subordinato al mio emenda-

mento 2. 73. Il nostro convincimento, per cui l'opera di assicurazione delle fonti di prova attiene a una matrice critica tale che essa può influire sulla maturazione dialettica delle prove quale si determina al dibattimento, ci induce a insistere sull'emendamento subordinato, nel senso che l'esercizio dei diritti della difesa sia garantito nei limiti del possibile — ben si intende — e delle possibilità pratiche, quindi, anche ove debba essere approvato il testo governativo e respinto il nostro emendamento principale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 20 dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, mi consentirà, prima di esprimere il parere della maggioranza della Commissione su questi emendamenti, di ricordare la regola che la Commissione giustizia propone alla Camera. Si è data attribuzione alla polizia giudiziaria del potere « di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari e urgenti per assicurare le fonti di prova », del potere « di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga ». Con questa regola, abbiamo voluto affermare alcune esigenze. La polizia giudiziaria non può compiere una specie di istruttoria, come praticamente oggi ad essa è consentito, non tanto dalle disposizioni scritte del vigente codice quanto dalla prassi che si è ormai da lunghissimo tempo instaurata. È una specie di preprocesso che giustamente viene qualificato processo di polizia e che altrettanto giustamente la Corte costituzionale ritiene che incida qualche volta in maniera definitiva sul risultato del processo, di talché pretende che l'imputato sia garantito attraverso la partecipazione del difensore già in sede di indagini di polizia giudiziaria.

Come è stato ripetutamente detto nel corso della discussione generale e come abbiamo più ancora specificato nelle relazioni per la maggioranza Fortuna e Valiante, abbiamo voluto attribuire alla polizia giudiziaria un compito autonomo in questa fase, di collaborazione con il pubblico ministero esclusivamente ai fini dell'esercizio dell'azione penale. L'azione che svolge la polizia, cioè, in questa sede non è volta a determinare le decisioni del giudice del dibattimento: è finalizzata esclusivamente all'esercizio dell'azione penale che dovrà svolgere il pubblico ministero, cioè deve

offrire al pubblico ministero quegli elementi relativi al reato che gli devono consentire di convincersi che la notizia del reato non è infondata e che perciò può, anzi deve, a norma della Costituzione, esercitare l'azione penale. Di qui le limitazioni, anzi le delimitazioni che abbiamo stabilito per gli atti della polizia: essa può intervenire soltanto per raccogliere gli atti necessari ed urgenti per assicurare non le prove del reato, ma le fonti di prova.

Fatta questa precisazione, mi pare di poter più facilmente esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione, che è contrario a tutti quanti gli emendamenti. Noi non riteniamo che possa logicamente intervenire il giudice istruttore con la partecipazione del difensore ad atti che si compiono prima del procedimento penale, quando cioè ancora non si è esercitata l'azione penale. Riteniamo che non sia logico prevedere la partecipazione di un giudice prima che il pubblico ministero lo abbia potuto chiamare in causa, cioè prima che abbia potuto esercitare l'azione penale. La regola della giurisdizione nel nostro ordinamento costituzionale è che il giudice non si muove se non chiamato: in sede civile è chiamato dall'attore; in sede penale è chiamato dal pubblico ministero. Non è possibile prevedere, senza urtare con i principi della nostra sistematica costituzionale, l'intervento del giudice istruttore prima ancora che sia stato chiamato in causa dal pubblico ministero, cioè prima che sia stata esercitata l'azione penale.

Noi non siamo d'accordo — ma questo è un dettaglio — sul fatto che si parli di imputato in questa fase, quando ancora non c'è esercizio di azione penale; quanto meno, sarebbe una erronea prevenzione. Per altro, non riteniamo neppure che si debba prevedere espressamente che la polizia giudiziaria non debba procedere a ricognizioni e confronti, perché la nostra tesi è che le ricognizioni e i confronti debbono essere fatti soltanto dall'autorità giudiziaria. Quindi, prevedere che essi possano essere fatti ad opera del giudice istruttore, in questa sede, sia pure con l'assistenza del difensore, è, a nostro avviso, oltre che superfluo, del tutto inopportuno. Per altro, non possiamo limitarci ad attribuire alla polizia giudiziaria la facoltà di assicurare le fonti di prova, perché questo è un suo preciso dovere, e non una facoltà.

Quanto al problema delle nullità, è stato già chiarito negli interventi dell'onorevole ministro e dei relatori che di nullità non è il caso di parlare, perché questi atti, nel

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

processo, a parte gli atti di constatazione obiettiva, non hanno efficacia diretta. Può essere dichiarato nullo un atto a cui venga attribuita una certa funzione successivamente alla fase in cui è stato raccolto e per la quale è stato finalizzato; ma, stabilire una nullità assoluta di questi atti, secondo noi, è del tutto fuori luogo, perché, ripeto, nel processo non possono avere efficacia diretta.

Ci sorprende anche il penultimo comma dell'emendamento Benedetti 2. 73, nel quale si lega l'arresto in flagranza al pericolo della fuga. La flagranza consiste nell'attualità della commissione del reato, indipendentemente dal pericolo o meno di fuga. L'arresto in flagranza è consentito per la gravità del reato e anche per evitare che colui che lo ha commesso possa, subito dopo, in preda alla stessa eccitazione o per l'interesse che ha di sottrarsi all'arresto, commettere altri reati.

Secondo noi, quindi, non è conforme al nostro sistema legare il pericolo della fuga all'arresto in flagranza.

Siamo ugualmente contrari, come ho detto, all'emendamento Carrara Sutour 2. 147, innanzitutto perché restringe l'attività della polizia giudiziaria soltanto all'acquisizione delle fonti di prova reali, mentre non le consente di provvedere all'acquisizione delle fonti di prova personali. Voglio qui ricordare, anche in riferimento all'emendamento Luzzatto 2. 148, che l'interrogatorio dell'indiziato di reato, qualche volta, anzi frequentemente, giova allo stesso indiziato di reato perché se alcune opinioni della polizia giudiziaria fanno concentrare i sospetti su un determinato individuo e questo individuo potrà dimostrare — è il problema degli alibi — che in quel luogo, in quell'ora, in quella circostanza egli faceva altra cosa, è ovvio che l'indiziato resta liberato dai sospetti.

Quindi non condividiamo questa opinione dei colleghi di sinistra circa i pericoli dell'interrogatorio dell'indiziato di reato. Non condividiamo neanche l'espressione: « diritto di fermare »; non è un diritto quello della polizia: è un vero e proprio potere. Anche in questo caso, poi, per quanto riguarda la nullità assoluta, diciamo le stesse cose che abbiamo detto in ordine all'emendamento Benedetti 2. 73.

Non condividiamo neanche l'opportunità di stabilire il termine della pena edittale massima, non perché riteniamo che non debba essere specificato nel nuovo codice di procedura penale, ma perché crediamo che sia sufficiente la previsione di un grave delitto. La gravità sarà stabilita dal legislatore delegato

sulla base di tutta l'economia del nuovo codice: dieci anni potrebbero essere molti, ma potrebbero essere anche pochi. Noi riteniamo di dover confermare soltanto il criterio della gravità del delitto.

Siamo ugualmente contrari all'emendamento subordinato 2. 74 Guidi, inteso ad aggiungere soltanto: « con la partecipazione del difensore, salvo casi di impossibilità assoluta », perché riteniamo che la fase di polizia giudiziaria sia precedente al procedimento penale, che potrà, come succede in numerosissimi casi, anche non preparare necessariamente il procedimento penale; quindi non vediamo l'opportunità della partecipazione del difensore, tanto più che la polizia giudiziaria, dovendo raccogliere gli atti necessari ed urgenti, non sempre avrà la possibilità di assicurare la presenza del difensore.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo aderisce in pieno alle dichiarazioni che sono state fatte dall'onorevole Valiante. Qui ha inizio uno dei punti discriminanti fra il tipo di processo che è stato proposto dalla Commissione nel suo testo e il tipo di processo che viceversa vanno delineando gli onorevoli deputati comunisti e del gruppo socialista di unità proletaria. Ieri abbiamo discusso ampiamente su questo punto e abbiamo dichiarato la nostra posizione. Oggi questa posizione è stata ribadita e chiarita con ulteriori ragioni da parte del relatore onorevole Valiante. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti ed è viceversa favorevole al testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 73, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Carrara Sutour, mantiene il suo emendamento 2. 147, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARRARA SUTOUR. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Guidi, mantiene il suo emendamento 2. 74, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Luzzatto, mantiene il suo emendamento 2. 148, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione il n. 20 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 21. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 42.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Signor Presidente, questa norma mi sembra assai pericolosa perché, anziché eliminare, accresce i pericoli di eventuali abusi che hanno sempre carattere eccezionale e che vanno, comunque, severamente repressi e per di più espone il cittadino ai rischi ulteriori di dimenticanze, di sovrapposizioni di ricordi, di inesattezze, in tutti i casi di indagine di polizia giudiziaria ed anche nei casi normali. Inoltre la norma, che certamente è ispirata allo scopo di accordare una maggiore tutela ai diritti irrinunciabili della persona umana, in realtà finisce per raggiungere lo scopo opposto. A me sembra che la verbalizzazione sia l'unico modo per assicurare la fonte di prova e la genuinità. Giacché nel n. 20 abbiamo affermato che alla polizia giudiziaria è attribuito il potere « di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova », a me sembra che vi siano atti necessari ed urgenti anche per raccogliere le dichiarazioni dei testimoni.

Farò un esempio: furto con destrezza. Vi è chi ha visto che il compendio del reato è passato dalle mani di chi ha sottratto a quelle di chi porta via — il cosiddetto « cavallo » nell'organizzazione dell'associazione per furto — e vi è chi ha visto e indica il colpevole

alla polizia che interviene. Abbiamo, cioè, una dichiarazione immediata in rapporto al soggetto che ha operato il furto, e che viene individuato. Si deve verbalizzare o no? È un atto urgente e necessario.

C'è il cittadino che, anche per evitare che rimanga impunito colui che ha sottratto e che si possa pensare che a sottrarre sia stato soltanto colui che porta via il compendio del reato, indica un dato di fatto.

Questo è un esempio. Altro esempio: un omicidio di notte. Nella notte si sente un grido di dolore; si corre; un pietoso vede scappare colui che ha ucciso. Arriva la polizia ed egli indica chi è fuggito. Si tratta di una dichiarazione testimoniale, un atto urgente e necessario.

Rimaniamo sulla posizione che la polizia deve soltanto compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova, ma dobbiamo anche pensare che tra le fonti di prova vi è la testimonianza, e che è interesse dello stesso imputato che queste fonti di prova siano verbalizzate, perché soltanto attraverso questa via si può evitare, diciamo così, la tentazione, nel momento in cui l'agente di polizia è interrogato, di dire: « Mi ha detto così », oppure, non ricordando bene, di ribadire un'accusa.

Ripeto ancora una volta che soltanto la verbalizzazione rimane una garanzia della genuinità delle fonti di prova. Per questo insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Subordinatamente, sostituirlo con il seguente:

divieto per la polizia giudiziaria di interrogare i sospettati di reato ed i testimoni.

Subordinatamente ancora, sostituirlo con il seguente:

Obbligo — per la polizia giudiziaria — di verbalizzare gli eventuali interrogatori dei sospettati di reato e dei testimoni.

2 23.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Questo emendamento ha soprattutto la caratteristica di una coerenza in rapporto a quello che poi l'Assemblea deciderà. Esso si articola in tre punti. Il primo punto propone la soppressione per i motivi testé

esposti dall'onorevole Riccio: cioè, lasciamo le cose come stanno e come sono già previste dalla delega per quel che riguarda le funzioni e l'attività della polizia giudiziaria.

Il secondo punto dell'emendamento stabilisce un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad interrogatori. Io posso anche comprendere che la polizia giudiziaria non debba interrogare le parti, gli imputati o i testimoni. La polizia deve solo preoccuparsi di raccogliere le tracce del reato, di avere le prove generiche del reato, di fare le cose indispensabili che nella delega sono previste; però non si può avvicinare né all'imputato né ai testimoni per interrogarli.

Se però vogliamo che la polizia giudiziaria interroghi (punto terzo dell'emendamento), che cioè raccolga le dichiarazioni delle parti e degli imputati, è evidente che a questo punto non può che formalizzare l'interrogatorio. Io voglio ricordare un'espressione usata poco fa dall'onorevole Valante nella replica ad un emendamento. Egli diceva: voi non dovete vedere i pericoli dell'interrogatorio, anzi — diceva — l'interrogatorio, e quindi la verbalizzazione, molte volte costituisce elemento di vantaggio proprio per l'imputato, il quale, interrogato, offre alla polizia giudiziaria la teoria degli alibi, quelle giustificazioni che sono poi necessarie alla difesa. Quindi, una delle due: o la polizia giudiziaria non fa nulla (mi pare che sia la posizione della sinistra, e io la condivido), cioè lasciamo alla polizia giudiziaria solo la funzione di raccogliere le prove generiche e basta; o, se la polizia giudiziaria interroga, non può non interrogare formalmente: cioè deve avere dagli interrogati la firma a garanzia di quello che hanno detto. Se no, la polizia giudiziaria può dire tutto quello che vuole e non abbiamo più alcun presidio di garanzia e di sicurezza per gli interessi stessi della difesa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato e l'esito di eventuali confronti; divieto per gli organi di polizia giudiziaria di deporre su quanto è stato dichiarato dai testimoni e dai sospettati del reato.

2. 56.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Signor Presidente, mi consenta di dilungarmi su questa tematica che mi sem-

bra di grande importanza. Il disegno di legge prevede già il divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reato. Il nostro emendamento aggiunge a questa disposizione il divieto per gli organi di polizia giudiziaria di deporre su quanto è stato dichiarato dai testimoni o dai sospettati di reato.

Come ha detto ieri l'onorevole ministro, per altro contrario, la nostra è una conclusione conseguente.

Il ragionamento che sta a fondamento del nostro emendamento è il seguente: se gli indiziati ed i testimoni saranno sottoposti senza verbalizzazione a quello che non viene più definito interrogatorio, ma semplice esame, si avrà la traccia di quanto essi hanno dichiarato solo nelle dichiarazioni di polizia giudiziaria, anzi solo nella testimonianza che gli organi di polizia giudiziaria renderanno al dibattimento.

Loro sanno meglio di me che tale testimonianza, in pratica, avrà un grande peso sulla decisione perché sulla verità del fatto attestato essa costituirà prova.

Si obietta che ciò non importa, dato che una delle acquisizioni più moderne del diritto processuale penale sarebbe quella del libero convincimento del giudice. È certamente vero, possiamo darne atto, ma resta il fatto — di cui ho già parlato in sede di discussione generale — che in questo modo noi torniamo indietro al sistema medievale: sistema che non prevedeva il verbale di interrogatorio firmato, ma la testimonianza della polizia giudiziaria su ciò che l'imputato aveva confessato. L'imputato stesso si trovava così dinanzi al giudice inchiodato da una testimonianza della polizia giudiziaria di cui non esisteva neppure la consacrazione in un verbale.

Con il nostro nuovo sistema noi avremo la stessa situazione di allora. Quando si prevede che gli organi di polizia giudiziaria saranno sentiti dal giudicante sotto il vincolo del giuramento, la loro testimonianza che — ad esempio — l'imputato ha confessato in loro presenza, avrà una portata decisiva, senza che negli atti vi sia un riscontro obiettivo di tale cosiddetta confessione.

La tendenza del legislatore negli ultimi secoli è stata quella di arrivare alla verbalizzazione e alla firma dell'interrogatorio, così che non sia più possibile trovarsi di fronte ad una testimonianza, nella quale venga affermato che l'imputato ha ammesso circostanze determinanti o addirittura confessato, sen-

za alcun riscontro obiettivo se ciò sia vero o meno.

Quanto ho affermato in ordine al valore della verbalizzazione, non vuol dire che io sono contrario all'impostazione della Commissione; anzi, io sono favorevole al nuovo sistema prescelto. Solo ritengo che sia assolutamente necessario integrare questa nuova disposizione che fa divieto alla polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei sospettati di reato o dei testimoni, aggiungendo per coerenza il correlativo divieto di testimoniare su quanto è stato dichiarato dai sospettati di reato o dai testimoni stessi.

Si obietta: dato che non si prevede la verbalizzazione, l'organo della polizia giudiziaria non è più teste qualificato, ma è un teste come ogni altro. Così almeno ha detto il relatore nelle sue osservazioni a chiusura della discussione generale. Permettetemi di dire che un'impostazione del genere non è accettabile. Il testimone depone su fatti determinati da lui percepiti, deposizione che può anche consistere nel riferire una narrazione altrui. Nel caso dell'organo di polizia giudiziaria, signori relatori, il tema della testimonianza è tutto diverso. Esso, quando riferisce sulla confessione non verbalizzata del sospettato di reato non depone su fatti uditi, ma depone su quanto esso stesso ha preconstituito, su quanto, forse con eccesso di zelo, è riuscito a strappare all'imputato e al teste. In questo sta la differenza, e ciò nell'ipotesi più favorevole di una imparziale, obiettiva e serena deposizione. Non parliamo poi degli altri casi.

Non è chi non veda che così non può andare.

Quale garanzia avete inoltre che la frase detta non sia il risultato di domanda suggestiva o di astuzia che possa altrimenti nuocere alla spontaneità e sincerità della risposta? Quale garanzia avete che la frase non verbalizzata riportata con il peso della testimonianza, non sia tolta dal contesto di una dichiarazione che nel suo insieme ha tutt'altro senso? E quale garanzia avete poi che quanto riferito sullo interrogatorio corrisponda alla reale verità dei fatti?

C'è il pericolo grave secondo noi, non solo di dispersione, ma anche di alterazione della prova.

Si è anche detto in quest'aula che sarebbe impossibile e impensabile non sentire, quale teste, l'organo di polizia giudiziaria. Ma anche noi vogliamo, onorevole ministro, che sia sentito sulle indagini preliminari svolte, con una sola preclusione: preclusione su quanto si afferma essere stato dichiarato dai sospet-

tati di reato o dai testimoni. Ora ella, onorevole ministro guardasigilli, che è un giurista di grande valore e di grande intuito, ha visto che non è possibile far testimoniare l'organo di polizia giudiziaria su una eventuale confessione non verbalizzata, questo è stato il filo logico del suo intervento di ieri su questa particolare questione. Di ciò le rendo atto e la ringrazio.

E così ella, onorevole ministro, ha ripiegato sulla opportunità di ripristinare l'attuale sistema della verbalizzazione. Noi non siamo molto d'accordo su questa soluzione, ma le dobbiamo dare atto che si tratta di una scelta precisa.

A nostro modesto parere, la Camera non ha altra possibilità che scegliere tra due soluzioni: o si esclude che l'organo di polizia giudiziaria possa deporre quale teste sull'interrogatorio (o esame) non verbalizzato che è stato reso dal sospettato o dai testimoni, accettando quindi il nostro emendamento, oppure si lasciano le cose come stanno, consentendo l'interrogatorio e la verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria e permettendo però, per ovvie ragioni di garanzia della difesa, che esse possano avvenire solo in presenza del difensore. Decidendo altrimenti faremmo un passo indietro, andando incontro alle lamentate difficoltà relative alla lesione dei diritti della difesa, difficoltà che è stata una delle ragioni che ha indotto la Commissione ad operare la scelta del divieto di verbalizzazione.

Su questo punto non concordo con gli onorevoli Riccio e Manco, che scelgono la via della verbalizzazione, ma si dimenticano di prevedere della necessità di salvaguardare i diritti della difesa.

MANCO. C'è un mio emendamento che nel caso di verbalizzazione riguarda proprio i diritti della difesa.

RIZ. Onorevole Manco, si tratta di due sistemi diversi, in tutt'e due i casi bisogna fare una piccola aggiunta: nel primo vietare che gli organi di polizia giudiziaria possano testimoniare in udienza su quanto è stato dichiarato sotto interrogatorio dai sospettati e testimoni; nel secondo dare piena libertà di interrogatorio e di verbalizzazione però solo alla presenza di difensori.

Altra possibilità non esiste. In ogni caso la strada costituita da un interrogatorio non verbalizzato, anche se fatto sotto l'etichetta di un semplice esame suffragato poi da testimonianza, è quanto di peggio vi possa essere.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

Significa distruggere tutto quanto è stato fatto finora a difesa dei diritti dell'imputato.

Perciò insisto sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato, *con le seguenti:* riferire con rapporto scritto gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato.

2. 149. Carrara Sutour, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Noi riteniamo che il nostro emendamento completi, in fin dei conti, lo emendamento Riz, sulle cui motivazioni noi siamo perfettamente d'accordo. Se la legge-delega prevede il divieto di verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria, ma poi non prevede l'impossibilità o per meglio dire il divieto che nel rapporto venga trascritto quanto è stato detto dall'indiziato o dai testimoni o, peggio ancora, prevede che la polizia giudiziaria possa essere sentita come testimone nell'istruttoria o nel dibattimento, tutto viene vanificato. Cioè non è possibile che rimanga solo il divieto di verbalizzazione: se resta la possibilità che il rapporto in pratica sostituisca il verbale e che poi questo rapporto venga confermato come testimonianza da coloro che lo hanno redatto, si reintroduce nel processo la ripugnante situazione attuale del « confermo » davanti al giudice da parte della polizia giudiziaria.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza.* Ma c'è proprio il divieto! Ed è assai strano che voi continuiate a dire queste cose che non figurano nel testo. Dove sono scritte le cose che voi affermate?

GRANZOTTO. Bisogna che quello che noi diciamo risulti in modo positivo e non per esclusione. Non essendoci un divieto esplicito di redigere il rapporto, in pratica esso sarà sicuramente fatto. Immaginate se la polizia giudiziaria non redigerà il rapporto per consegnare in forma scritta quanto ha raccolto! Perciò noi vogliamo che queste cose siano dette chiaramente per eliminare qualsiasi fonte di equivoco nella formulazione della legge-delega.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, devo dichiarare che ho molte perplessità su questo principio del divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare l'esame dei testimoni e dei sospettati del reato. Ho infatti l'impressione che si affermi un certo ordine di principi, mentre poi ci si distacca da essi, con qualche contaminazione.

Innanzitutto, noi abbiamo già votato il punto 20, nel quale si afferma, come ha giustamente sottolineato il relatore, onorevole Valiante, il dovere per la polizia giudiziaria di « assicurare le fonti di prova ». Io richiamo l'attenzione della Camera su questo verbo « assicurare ». Vedremo tra poco, nel punto 22, che la polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero; e il modo di riferire non può che essere orale o scritto; non credo che si possa trovare un'altra via.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* A gesti!

BOZZI. Sì, a gesti, ma, insomma, questo modo non è ancora riconosciuto; forse lo ammetteremo nel nuovo codice di procedura penale.

È presumibile — direi quasi che è augurabile — che queste comunicazioni avvengano per iscritto. In ogni caso, se anche l'atto del riferimento dovesse essere orale, ovviamente quelle dichiarazioni verranno recepite in un documento scritto dal pubblico ministero, il quale le riceverà e ne farà un verbale.

Quindi, se anche nasce orale, in definitiva questo atto del riferire si conclude con un documento scritto, che sarà poi sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria. Come ripeto, si tratterà sempre, in definitiva, di un atto scritto, o perché nasce tale originariamente, o perché viene così registrato dal pubblico ministero.

Sappiamo anche che queste attività della polizia giudiziaria non hanno rilevanza ufficiale di prova; dico « ufficiale » perché, naturalmente, nella formazione del convincimento, giuocano un loro ruolo; ma nella sentenza, evidentemente, non può essere fatto riferimento come atto di prova a questa dichiarazione della polizia giudiziaria, perché ciò potrebbe costituire una ragione di nullità assoluta del procedimento e della sentenza che lo conclude.

Mi domando, e ho un dubbio molto serio, se sia preferibile, ai fini di quella tale assicurazione delle fonti di prova, che l'escusazione dei testimoni e dei sospettati, che l'autorità di polizia giudiziaria può fare, e deve anzi fare, abbia una registrazione, o se sia invece preferibile, per la garanzia dell'imputato e per la garanzia degli stessi testimoni, che questa verbalizzazione non ci sia.

Un altro discorso, sul quale torneremo successivamente, è quello che ha fatto l'onorevole Riz per quanto riguarda la partecipazione del difensore, una volta ammessa la verbalizzazione; su questo punto, comunque, torneremo tra poco. Ora esaminiamo la fase iniziale, e vediamo quale sistema possa offrire maggiori garanzie: quello secondo il quale il testimone, o il sospettato, non può prendere lettura di ciò che gli si attribuisce da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, senza quindi poter sottoscrivere eventualmente una sua dichiarazione (sottoscrizione che naturalmente dovrebbe rifiutare qualora questa non corrisponda alla verità), ed affidandosi all'ufficiale di polizia giudiziaria oralmente; o quello in base al quale si redige una dichiarazione che può essere sottoscritta da colui che la rende, e che quindi si può controllare? Questo è un dubbio che io credo sia nella coscienza di ognuno di noi. Ho l'impressione che i relatori e la maggioranza della Commissione abbiano ceduto a malincuore per quanto riguarda l'attività della polizia giudiziaria, e dopo aver ceduto abbiamo cercato di prevedere tali e tante limitazioni, per cui c'è da domandarsi se in definitiva tali attività della polizia giudiziaria siano utili o meno. Se si ritiene indispensabile che la polizia giudiziaria, nelle circostanze descritte dal n. 20, debba compiere una certa attività, non si può circondare tale attività di un alone di sfiducia; la polizia giudiziaria deve compiere quelle attività godendo di piena fiducia, e con tutte le garanzie indispensabili. In caso contrario ci dovremmo indirizzare verso un sistema completamente diverso, un sistema che abolisse la polizia giudiziaria. Una volta che ci siamo indirizzati verso una certa logica, noi dobbiamo restare entro i confini di questa stessa logica. Personalmente, tutto sommato (intendo tuttavia ascoltare prima le opinioni del relatore e del ministro), propenderei per la soppressione del n. 21; e devo dire che l'emendamento dell'onorevole Riz ha una sua logica, mentre voi della maggioranza dimostrale di non averla una simile logica, poiché negate la verbalizzazione ma poi non negate che la polizia giudiziaria possa rendere

testimonianza. Sono da un'altra parte dello schieramento politico, ma debbo riconoscere che il sistema proposto dall'onorevole Riz è logico, non vi è una contaminazione. Voi, viceversa, ripeto, ammettete che non si verbalizzi, che questo ufficiale di polizia giudiziaria racconti un fatterello che gli ha detto il signor Bozzi, il quale domani, essendo sentito come testimone, può dire: Ma io ho detto un'altra cosa; oppure: Io parlo un linguaggio aulico, quello non lo parla; oppure: Quello è siciliano e io sono milanese, non ci siamo capiti. Tutte queste cose, che non sono frutto di fantasia ma che potrebbero succedere, sarebbero evitate probabilmente con una verbalizzazione iniziale, che richiede la firma dell'interessato e quindi il riconoscimento della veridicità delle sue dichiarazioni. Voi quindi siete in contraddizione. Se negate la verbalizzazione dovete anche entrare nella logica dell'emendamento Riz di vietare che si renda testimonianza su queste dichiarazioni; altrimenti ne viene fuori una cosa contraddittoria e contaminata.

Si aggraverebbe poi la situazione se nel rapporto scritto si dovesse descrivere nella interpretazione soggettiva della polizia giudiziaria, ciò che il testimone o addirittura l'imputato ha detto senza che un testimone o l'imputato sappia di questo rapporto. Questa veramente costituirebbe una menomazione della garanzia dello stesso sospettato o dello stesso imputato.

Quanto al punto che, ammesso il principio della verbalizzazione, debba assistervi un difensore (e dico assistervi e non intervenire; l'assistenza è già una forma sufficiente di garanzia in questa fase iniziale) io, anche a nome del gruppo liberale dichiaro di essere favorevole.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di darle la facoltà di parlare, onorevole Santagati, desidero raccomandare a lei ad a tutti gli onorevoli colleghi, di tenere presente che, considerata la particolare procedura che stiamo seguendo per l'esame dei vari punti del provvedimento, è quanto mai opportuno non aprire un dibattito di carattere generale su ciascun numero del progetto di delega.

L'onorevole Santagati ha facoltà di parlare.

SANTAGATI. Signor Presidente, raccolgo subito il suo invito e sarò molto breve.

Io ritengo che il punto 21 finisca con il costituire una specie di superfetazione rispet-

to ai punti 16 e 17 originari del testo governativo — che poi sono diventati 20 e 22 dell'attuale testo approvato dalla Commissione — perché sono contro la logica da essi prevista e finiscono con il provocare, secondo la mia modesta opinione, risultati proprio opposti a quelli che lo stesso legislatore si proporrebbe con il n. 21. Infatti, a parte le giuste considerazioni già rese dai colleghi Riccio e Manco circa la inopportunità di togliere alla polizia giudiziaria la possibilità di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato, noi dobbiamo rilevare che già con il punto 20, prima approvato, e poi — se sarà approvato dalla Camera — con il punto 22 risulterà delineato un certo sistema nei confronti di quelli che dovrebbero essere, secondo questo nuovo codice, i compiti della polizia.

Si è detto che non bisogna dare più alla polizia l'ampia facoltà di formulare i rapporti; si è detto che la polizia si deve preoccupare soprattutto di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari e urgenti per assicurare le fonti di prova (neanche le prove in se stesse). Ora, io non vorrei che con questo punto 21 si finisse addirittura con il marciare in direzione opposta. Infatti, se noi diciamo che esiste il divieto di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato, vuol dire che non c'è il divieto di altre cose. Quindi, si dovrebbe arrivare alla conclusione che praticamente tutto ciò che non è vietato dal punto 21 è consentito; e allora sarà possibile fare tante altre cose, il che penso non sia nello spirito del punto 20 né del punto 22.

Ciò si rileva guardando le cose da un certo punto di vista. Che se poi le guardiamo da un altro punto di vista, ossia da quello della esperienza professionale, non si può fare a meno di chiedersi: ma insomma, se alla polizia non fosse permesso (e non credo che si possa consentire questo) di raccogliere quelli che sono gli elementi immediati per poi consentire al giudice di arrivare a determinate pronunzie giudiziarie, a che serve allora la polizia giudiziaria? Le si potrebbe togliere una inutile attività che finirebbe con l'intralcio l'azione della giustizia.

Circa l'osservazione fatta dall'onorevole Riz sulla eventuale presenza del difensore a questi atti, bisogna tenere presente la logica del sistema. Tutti questi atti sono considerati preprozessuali: non siamo che a una vaga *notitia criminis*, si parla genericamente di sospetto, senza possibilità di imputazione.

Come si può allora giustificare la presenza di un difensore? Tutto questo ci riporterebbe automaticamente su posizioni che con questo sistema si dice di voler superare. Io affermo che sopprimendo il n. 21 non si ritorna al vecchio sistema, ma tutt'al più si delineano in certo qual modo le caratteristiche della polizia giudiziaria. Mi pare, dunque, che per una ragione logica esso dovrebbe essere soppresso. Se poi fosse mantenuto, le conseguenze che deriveranno saranno tante e tali che dovremo per lo meno proporre un'analisi specifica di tutto ciò che è o non è consentito di fare alla polizia giudiziaria. Ma questo ci porterebbe al di là dei termini sintetici di una delega.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 21 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Il n. 21 dell'articolo 2 nasce da una duplice esigenza. Innanzi tutto dall'avversione piena al sistema di redazione dei processi verbali sul quale oggi si basa il nostro codice di procedura penale. Come la Camera sa, gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria vengono registrati in un processo verbale. Il codice del 1930 (e in precedenza quello del 1913) attribuisce a tali verbali il valore di piena prova fino a querela di falso. Ovviamente, questo ha portato e porta alla conclusione che, di fronte al rapporto della polizia giudiziaria, il giudice è tenuto ad accettarne il contenuto, appunto perché fa piena prova fino a querela di falso. E noi riteniamo che ciò non sia più ammissibile nel nuovo sistema.

Il punto 21 dell'articolo 2 risponde anche a una seconda esigenza: quella di delimitare, non di limitare, i compiti della polizia giudiziaria. Non si tratta di sfiducia, onorevole Bozzi: ripetutamente, nella discussione generale, anche da parte di noi relatori per la maggioranza, si è dato volentieri atto dell'importanza del lavoro svolto dalla polizia giudiziaria al servizio della collettività, un lavoro utile, anzi vorrei dire indispensabile, soprattutto nei momenti iniziali del processo.

Non si tratta di sfiducia, e tengo a dichiararlo ancora una volta ed in maniera solenne. Si intende soltanto procedere ad una delimitazione di compiti, indispensabile in uno Stato civile e di diritto; è un problema di delimitazione di funzioni. Noi non vogliamo che la polizia, nella fase delle prime indagini, debba preoccuparsi del risultato del processo.

E a questo proposito si è espresso molto bene il collega Vassalli: la polizia, nella fase delle prime indagini, deve preoccuparsi soltanto di offrire al pubblico ministero gli elementi indispensabili per consentirgli di convalidare la notizia del reato e perciò di esercitare l'azione penale.

Alla polizia giudiziaria non deve interessare di sapere quali siano poi i risultati del processo, perché non è questione di sua competenza.

Quindi, è problema di delimitazione di compiti, e per questo riteniamo che alla polizia giudiziaria debba essere unicamente attribuita la funzione di collaborare per quanto attiene al promovimento dell'azione penale, senza che debba preoccuparsi dell'esito del processo.

Fatte queste premesse, era inevitabile che noi non ritenessimo opportuno che fosse data forma scritta alle deposizioni degli indiziati di reato e dei testimoni raccolte dalla polizia giudiziaria. Questo è un sistema che è stato raggiunto come punto di incontro di diverse posizioni politiche, che la Commissione ha dovuto esaminare e doverosamente mediare. È ovvio che, se viene eliminato questo punto, contrassegnato col n. 21, il sistema viene infirmato e probabilmente, anzi sicuramente, saremmo costretti a stabilire altre cautele, come, per esempio, quella della presenza dei difensori già nella fase delle prime indagini di polizia giudiziaria.

In questo caso, è ovvio che la regola che si desume dalla recente sentenza della Corte costituzionale sopravviene prepotente, e allora tutta la polemica che abbiamo fatto contro i colleghi comunisti, che ancor oggi vorrebbero richiamarsi, pur nel nuovo sistema, a questa sentenza della Corte costituzionale, non avrebbe ragion d'essere. In tanto noi abbiamo preso parte a questa polemica e riteniamo che sia valida la nostra tesi, in quanto rimane fermo questo sistema che noi abbiamo approvato.

Ora, gli emendamenti presentati al n. 21 propongono tre soluzioni subordinate. Vi è la prima, sostenuta dal collega Riccio e dal collega Manco (emendamento 2. 42 e prima parte dell'emendamento 2. 23) che postula l'abolizione pura e semplice del n. 21, che vuole cioè che non ci si pronunci sulla possibilità per la polizia di verbalizzare o meno. Vi è la seconda soluzione, condivisa dai colleghi Riz (emendamento 2. 56 per la prima parte) e Manco (in via subordinata, con la seconda parte dell'emendamento 2. 23): divieto per la

polizia giudiziaria di interrogare i sospettati di reato e i testimoni. A questo proposito io mi permetto sommessamente di ritenere che questi emendamenti siano preclusi a seguito del rigetto dell'emendamento 2. 148 del collega Luzzatto al n. 20. Poi vi è la terza soluzione, ancora in via subordinata, sostenuta dall'onorevole Manco: esplicita previsione dell'obbligo per la polizia giudiziaria di verbalizzare. Quindi, si colloca la proposta formulata nella seconda parte dell'emendamento 2. 56 Riz: divieto per gli ufficiali di polizia giudiziaria di deporre su quanto sia stato dichiarato dai testimoni e dai sospettati del reato.

Noi siamo contrari — parlo a nome della maggioranza della Commissione, ovviamente — a tutti questi emendamenti. Non siamo per la soppressione del divieto di verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria perché, come ho già detto avanti, questo precetto rappresenta il punto d'incontro di diverse esigenze e una struttura portante nel nuovo sistema. Non siamo favorevoli all'approvazione dell'emendamento Riz 2. 56 e alla seconda parte dell'emendamento Manco 2. 23, che propongono una soluzione che è già stata respinta dalla Camera, come ho detto. E siamo altresì contrari a che si stabilisca l'obbligo della verbalizzazione, perché questa soluzione sarebbe addirittura peggiore, vorrei dire, di quella adottata dal codice vigente, nel senso che la polizia giudiziaria sarebbe in ogni caso obbligata a redigere un rapporto.

Perché riteniamo che le preoccupazioni espresse dai colleghi presentatori degli emendamenti al n. 21 non debbano sussistere? Riteniamo che non debbano sussistere perché, come ho detto un momento fa, le indagini di polizia giudiziaria restano limitate esclusivamente alla fase di esercizio dell'azione penale. Oggi è vero che vi è la possibilità, anzi la necessità di controllare le dichiarazioni della polizia, perché i processi verbali redatti dalla polizia vanno a finire non soltanto nelle mani del pubblico ministero e del giudice istruttore, ma pervengono anche al giudice del dibattimento. Nel nuovo sistema questo non potrà avvenire.

Vi è una preoccupazione di controllo eventuale, dice qualcuno: cioè come si farà a stabilire se quello che dice la polizia è esatto, qualora la polizia affermi di avere interrogato, mettiamo, l'onorevole Bozzi, e l'onorevole Bozzi, da parte sua, sostenga che ciò non è vero? Onorevoli colleghi, il problema della testimonianza *de auditu* non è nuovo nel nostro ordinamento. Non si tratta della testimonianza di un fatto, cioè resa da colui

che ha assistito al fatto, ma della testimonianza di colui che riferisce soltanto una notizia che gli è stata data.

BIONDI. Ma partecipa alla formazione della dichiarazione attraverso la sua iniziativa.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Quindi si tratta di una testimonianza che non può avere la stessa credibilità di quella resa da chi è stato testimone del fatto. Si distingue la testimonianza *de visu* da quella *de auditu* proprio perché mentre all'una può essere attribuito un valore determinante, all'altra va attribuito soltanto un valore concorrente, cioè deve essere necessariamente integrata da altri elementi di testimonianza diretta.

Premesso questo, non è vero che l'ufficiale di polizia giudiziaria, nel momento in cui rende testimonianza di avere udito dal testimone o dall'indiziato di reato una certa notizia, venga a determinare la decisione del giudice. Niente affatto. La libera convinzione del giudice darà a questa testimonianza *de auditu* il valore critico e problematico che necessariamente deve attribuirgli, non un valore assoluto e determinante.

Ma si dice: è la testimonianza di una notizia che lo stesso organo della polizia giudiziaria ha contribuito a formare, relativa a dichiarazioni che addirittura, come afferma l'onorevole Riz, qualche volta sono state estorte. Questo è un modo di agire o di porsi nei confronti della polizia giudiziaria che noi non accettiamo nel modo più assoluto. A parte l'auspicio ed anzi la necessità che si crei, soprattutto sulla base del nuovo sistema, un costume diverso, a parte la delimitazione delle funzioni della polizia giudiziaria, che non dovrà, per altro, più preoccuparsi del risultato del processo, noi riteniamo che la polizia giudiziaria non possa essere giudicata soltanto in relazione a qualche fenomeno eccezionale, per cui si possa dire che usa violenza o estorce determinate dichiarazioni.

Oltre tutto, onorevole Riz, se si riferisce ad episodi avvenuti nella sua provincia, ella sa che i giudici hanno sempre accertato che i carabinieri non hanno estorto o usato torture nei confronti degli alto-atesini.

RIZ. Non ho mai usato la parola « estorto ». Ella mi fa dire cose che non ho mai detto. Ho affermato infatti che le dichiarazioni a volte per eccesso di zelo possono non corrispondere alla verità. Il che è cosa completa-

mente diversa. Non le permetto di dire cose che sono diverse dalle mie parole.

BOZZI. Questa è la migliore prova di come si fanno i rapporti di polizia.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Riz, prendo atto che ella non ha usato la parola « estorcere ». Prendo atto della sua precisazione; a me sembrava comunque che si trattasse dello stesso concetto. Per tutti questi motivi siamo contrari agli emendamenti proposti al punto 21.

RICCIO. Onorevole Valiante, io non ho posto un problema di competenza, ma ho chiesto se, posto che la polizia compie atti necessari ed urgenti, solo per questi atti, quando si riferiscano a testimoni, essa debba redigere un verbale o no. Non mi riferisco a tutte le altre questioni da lei trattate.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Dovevo per necessità di cose rispondere a tutte le questioni esposte. La questione della testimonianza *de auditu* non è stata trattata in relazione ai problemi da lei avanzati. Se è necessaria ancora una precisazione per lei, onorevole Riccio, voglio confermare che la sua impostazione, secondo la quale gli atti della polizia giudiziaria si riferiscono soltanto alla fase iniziale, rende superflua la verbalizzazione.

Devo inoltre precisare che l'emendamento Carrara Sutour 2. 149 si presterebbe ad un equivoco: in effetti, l'espressione usata lascia intendere che i colleghi Carrara Sutour ed altri vogliono vietare alla polizia giudiziaria di riferire anche con rapporto scritto sullo esame dei testimoni e dei sospettati di reato. Lo consideriamo comunque superfluo, perché non riteniamo di dover continuare col sistema del rapporto scritto. Riferire è termine che si attaglia alle comunicazioni orali; altrimenti avremmo detto « rapportare ». Riteniamo quindi del tutto superfluo l'emendamento, perché la polizia non soltanto non deve necessariamente riferire per iscritto in ordine agli esami dei testimoni e dei sospettati di reato, ma anche in relazione a tutte le notizie concernenti l'attività da essa espletata.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati al n. 21 dell'articolo 2 ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'ac-

cordo con la maggioranza della Commissione, nel senso dell'abolizione dell'attuale sistema, che attribuisce valore determinante al verbale della polizia giudiziaria. Deve però porsi il problema di essere coerenti con il n. 20 già votato, nel quale è stabilito che la polizia giudiziaria, oltre ad avere il potere di prendere notizia dei reati, ha quello di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova. Ora, come è possibile assicurare le fonti di prova senza la verbalizzazione degli esami dei testimoni e dei sospettati dei reati? Il Governo deve sottolineare a questo punto che il verbale della polizia non ha valore di prova, assolutamente! Qualora avesse valore di prova, potrebbe sorgere un dubbio sulla ammissibilità della verbalizzazione; ma non avendo alcun valore di prova, non potendo essere allegata agli atti del fascicolo per il dibattimento, non vede il Governo perché non debba essere consentita questa verbalizzazione, tenuto conto poi che essa si rivela mezzo indispensabile di controllo del pubblico ministero sulle deposizioni testimoniali rese in dibattimento. Altrimenti, come potrebbe il pubblico ministero controllare l'esattezza e l'obiettività delle deposizioni dibattimentali rese dai testimoni? Allora è chiaro che il Governo, in base a queste considerazioni, e non pensando a sfiducia verso la polizia giudiziaria o ad altre cose di questo genere, ritiene che, anche tenuto conto del fatto che si tratta di una garanzia maggiore per l'imputato (e sottolineo anche quest'ultimo punto), sia da esprimere parere favorevole all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Riccio, identico a quello principale Manco.

Per quanto attiene alla seconda parte dell'emendamento Manco, mi sembra preclusa dal rigetto dell'emendamento Luzzatto 2.148. La terza parte corrisponde più o meno allo emendamento Riccio, che il Governo comunque preferisce.

Per quanto attiene all'emendamento Riz, riconosciamo che esso è coerente perché, se si dovesse non ammettere la verbalizzazione, conseguentemente bisognerebbe porre un divieto per gli organi di polizia giudiziaria di deporre su quanto è stato dichiarato dai testimoni e dai sospettati del reato. E tuttavia proprio quest'ultima conclusione, coerente ove si accogliesse la premessa della maggioranza della Commissione, mi induce a confermarvi nel parere positivo sull'emendamento soppressivo Riccio e negativo sullo emendamento Riz; perché, in realtà, come si fa ad assicurare poi le fonti di prova? Tutto

ciò, nientemeno, che è dichiarato dai testimoni o dai sospettati alla polizia giudiziaria non dovrebbe mai fornire elemento di prova, neppure indirettamente attraverso la testimonianza degli organi di polizia giudiziaria. A questo si dovrebbe giungere. Come ho detto, io ammiro la coerenza dell'onorevole Riz, ma proprio questa coerenza mi porta a riguardare l'enormità delle conseguenze e, quindi, a confermarvi favorevole all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Riccio.

Il Governo, naturalmente, è contrario anche all'emendamento Carrara Sutour 2. 149, avendo già aderito all'emendamento soppressivo dell'onorevole Riccio.

VASSALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace, ma già attraverso le sedute della Commissione e poi attraverso le chiare e leali affermazioni del ministro si era profilata questa divergenza tra le posizioni assunte dalla maggioranza della Commissione, in particolare dal gruppo al quale appartengo, in relazione a questo delicato punto della riforma, e quella che è la posizione del Governo ribadita testé dall'onorevole sottosegretario.

Non credo che si tratti di divergenza di carattere drammatico, anche perché siamo qui per gettare le linee fondamentali al legislatore delegato di un futuro codice di procedura penale che avrà luce, auspichiamo, nel più rapido e anche nel più conseguente dei modi, ma certamente questa divergenza non può non essere anche da parte nostra raccolta e sottolineata.

Per noi questo divieto della verbalizzazione, di cui oggi si tratta, è un punto cardine della riforma. Ognuno di noi che è abituato come tanti altri in quest'aula, ad un sistema completamente diverso e che trova, anzi, egli stesso delle facilitazioni nella pratica di questo sistema sul quale tutti, anche se critici, ci siamo più volte adagiati, sente il peso di una scelta come quella che noi invitiamo la Camera a fare, nel senso, cioè, di mantenere il principio stabilito dalla Commissione e quindi di respingere l'emendamento soppressivo dell'onorevole Riccio. Ne conosciamo i pesi, ne conosciamo i motivi, che possiamo intuire con lo stesso scrupolo con il quale li avverte il Governo, il quale viceversa, aderisce all'emendamento soppressivo. Se pensiamo, però, soprattutto a quelle che sono

state le critiche della dottrina più qualificata, per decenni e decenni, contro il rapporto di polizia giudiziaria, contro la verbalizzazione, contro il peso che tutto questo fatalmente porta come autentico pregiudizio di quello che è poi il raggiungimento di un libero convincimento da parte del nostro giudice penale, non possiamo assolutamente rinunciare a questo punto di vista e condividere, neanche in minima parte, quanto prospettato dal Governo.

Noi vogliamo andare ad un giudizio svelto, ad un giudizio il più possibile semplice. Non vogliamo impedire che l'ufficiale di polizia giudiziaria raccolga le indicazioni di quelli che sono i testimoni del reato, che li ascolti. Ma tutta la sua azione si convertirà esclusivamente in questo, nel segnalare cioè all'autorità giudiziaria, alla quale dovrà portare queste fonti di prova del reato, quelli che sono i nominativi, quello che gli è stato riferito; e su questo il giudice valuterà con ben diversa libertà, con ben diverso approfondimento quando si troverà in presenza esclusivamente di queste indicazioni, quando sarà tenuto ovviamente ad assumere questi, che saranno presumibilmente i testimoni dell'accusa (pensiamo a questa che è l'ipotesi più frequente a cui corre la nostra mente quando sentiamo dibattere questi problemi); ma se lo vogliamo legare al verbale solo per dire che esso consacra quella che è l'indicazione delle fonti di prova, come ha fatto testé l'onorevole sottosegretario, noi vediamo fatalmente riprodursi tutti gli inconvenienti del sistema vigente. Noi vediamo proprio, come ha detto testualmente l'onorevole sottosegretario adesso, che questi verbali — così mi sembra di avere raccolto — serviranno come punto di confronto per il magistrato per valutare l'attendibilità di un testimone...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se permette, è proprio il contrario.

SABADINI. Il Governo vuole ricostituire esattamente il sistema inquisitorio come è attualmente. Questa è la realtà.

VASSALLI. Ne prendo atto, onorevole Dell'Andro e sono lieto di poterne prendere atto. Mi fa molto piacere sentire che abbiamo gli stessi fini, che vogliamo arrivare allo stesso obiettivo. Noi riteniamo per altro che per arrivare a questo obiettivo, nonostante che ci rendiamo conto dell'importanza di questo passo che chiamiamo il Parlamento a compiere, meglio vi si arrivi conservando alla polizia

giudiziaria il compito di raccogliere queste indicazioni concernenti la *notitia criminis*, il dovere di portarle a conoscenza del magistrato inquirente o del magistrato del dibattimento, ma senza legarle a quella verbalizzazione, che del resto è un istituto sconosciuto in materia istruttoria a moltissimi ordinamenti processuali penali, i quali funzionano certo in modo non peggiore di quello in cui funziona attualmente il nostro.

Queste le ragioni per cui noi dobbiamo insistere perché sia respinto l'emendamento proposto dall'onorevole Riccio, il cui accoglimento, a nostro sommo avviso, pregiudicherebbe notevolmente quella che è la struttura complessiva del disegno di legge-delega che ci apprestiamo a votare.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Brevemente, per dare ragione della nostra posizione di avversione all'emendamento Riccio e per ricapitolare le ragioni che ci hanno egualmente condotto alla critica del sistema proposto. Certo noi riconosciamo la esistenza di una contraddizione nel sistema presentato dalla Commissione; tuttavia dobbiamo anche rilevare che le soluzioni proposte da parte del gruppo liberale e da altri tendono praticamente a tornare al vecchio sistema inquisitorio. La stessa soluzione suggerita dal Governo si muove in questa direzione.

Ci sembra doveroso cogliere la gravità di questo atteggiamento, perché addirittura si sostiene la necessità di tornare alla verbalizzazione, ignorando anche la sentenza della Corte costituzionale (sentenza ricordata da alcuni colleghi in questa sede) che impone delle garanzie reali che voi rifiutate, avendo fra l'altro presentato una proposta di legge in cui il difensore riveste il ruolo di una presenza meramente apparente nel processo. Voi in pratica tendete a ripresentare un tipo di indagine preliminare di marca prettamente inquisitoria: questo è l'aspetto più grave della situazione. Ecco perché noi, pur affermando che si esce dalla contraddizione soltanto portando subito il giudice istruttore a contatto con la prova, riconosciamo comunque che questa che ci propone il testo della Commissione è una breccia aperta nelle vecchie strutture anche se presenta delle contraddizioni che dovranno indubbiamente essere colmate.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

Accettare che sia depennato il divieto della verbalizzazione, significherebbe invece veramente tornare indietro, e costruire sì una logica, ma la logica del sistema inquisitorio. Ecco perché noi, pur sostenendo i nostri emendamenti, difenderemo anche il divieto della verbalizzazione dell'indagine preliminare.

GRANZOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Desidero ricordare brevemente che quando il relatore Valiante ci ha accusato di non apprezzare i lati positivi di questa legge-delega, abbiamo risposto che le nostre convinzioni sull'intero processo ci portavano a delle particolari considerazioni.

Da ieri, dopo la replica del Governo, è chiaramente iniziata un'opera di demolizione di alcuni principi che certamente, se non soddisfano la nostra parte, tuttavia possono costituire dei punti positivi all'interno del processo che va delineandosi con questa riforma.

In questa situazione, dopo che ci è stato rimproverato di non avere aderito ai punti positivi della legge delega, noi faremo opera concreta di difesa della parte valida di questo provvedimento votando non solo, naturalmente, a favore dei nostri emendamenti, ma anche a favore del numero 21 in discussione così come è formulato nel testo della Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Vassalli vorrei precisare brevemente, se ce ne fosse bisogno, che non ho mai pensato di sostenere che il verbale degli esami da parte della polizia giudiziaria debba servire al magistrato come controllo. Ho anzi affermato esattamente il contrario e cioè che i verbali di questi esami da parte della polizia giudiziaria non sono in alcun modo, nel sistema delineato dal disegno di legge che conferisce la delega al Governo, mezzo di prova. In alcun modo! Infatti questi esami non possono neppure essere allegati al fascicolo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

SABADINI. Queste sono parole, onorevole Dell'Andro.

PRESIDENTE. Onorevole Sabadini!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io desidero fare questa precisazione all'onorevole Vassalli. Ho sottolineato che questi esami non solo non costituiscono mezzi di prova, ma non possono nemmeno essere allegati al fascicolo. Quindi, poiché non hanno valore di prova e poiché non hanno validità formale, mi sembra che per il resto la verbalizzazione possa servire al pubblico ministero per controllare gli esami testimoniali nel corso del dibattimento. Mi dispiace quindi di non essermi bene spiegato e mi dispiace soprattutto che questo sia accaduto nei confronti dell'onorevole Vassalli al quale sono legato da devozione e stima profonde.

Questo dovevo dire perché sia chiaro a tutta la Camera che quei verbali non costituiscono in alcun modo mezzo di prova.

Per quanto riguarda poi la dichiarazione dell'onorevole Guidi devo riconoscere onestamente che egli ha sottolineato ancora una volta la contraddizione che viene a profilarsi ove non si accolga l'emendamento Riccio. Egli però sostiene che in tal modo si torna al processo inquisitorio, cioè si lasciano le cose come stanno. Questo debbo contestarlo in modo assoluto, perché si ritornerebbe al sistema inquisitorio, o per meglio dire al sistema misto attuale, qualora quei verbali avessero funzione di prova o costituissero fonte di prova. Ma poiché questo non è, non si può dire che si torna al sistema inquisitorio.

Perciò debbo riconoscere onestamente che l'onorevole Guidi ha ragione nel rilevare la contraddizione, ma non posso consentire con lui quando egli dice che in tal modo torneremo al sistema inquisitorio; anzi, siamo in pieno nel sistema voluto, per il quale tutti gli esami della polizia giudiziaria non hanno valore, non solo di mezzi di prova, ma neppure di fonti di prova.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte costituzionale, alla quale ha accennato l'onorevole Guidi, io la conosco perfettamente; ma è chiaro che essa si riferiva all'attuale sistema, nel quale quei verbali hanno valore di prova; nel nuovo sistema, invece, essi non avranno più tale valore. È proprio questo il punto, che volevo sottolineare ancora una volta in questa dichiarazione, perché sia chiaro alla Camera su che cosa si vota.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riccio. mantiene il suo emendamento

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

2. 42, non accettato dalla Commissione ed accettato dal Governo ?

RICCIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riccio 2. 42, identico all'emendamento principale Manco 2. 23, inteso a sopprimere il n. 21 dell'articolo 2.

(*E respinto*).

L'emendamento Manco 2. 23, prima subordinata, risulta precluso dalla reiezione dell'emendamento Luzzatto 2. 148 al n. 20 dell'articolo 2.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 23, seconda subordinata, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 2. 23, seconda subordinata.

(*E respinto*).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 56, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Riz, il quale ha una sua logica nell'affermazione del diritto di difesa dell'imputato. Dal momento che è stato respinto l'emendamento soppressivo dell'onorevole Riccio, per cui la polizia non potrà più verbalizzare l'interrogatorio dell'imputato e dei testimoni, si è verificata una situazione per cui noi lasceremo l'imputato in balia della polizia giudiziaria nel momento in cui la polizia giudiziaria testimonierà dinanzi al giudice. E questo perché non ci sarà più alcun riferimento, non ci sarà più alcuna possibilità di controllo, in difesa dell'imputato, per vedere se quello che afferma in dibattimento la polizia giudiziaria risponde o meno a quello che è stato effettivamente detto dall'imputato, o a quello che è stato effettivamente detto dal testimone. Riteniamo quindi che, nella logica del sistema, una volta affermato il principio che la polizia giudiziaria non possa verbalizzare, occorra anche stabili-

re che la stessa polizia giudiziaria non può testimoniare in dibattimento.

BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. La situazione nella quale ci troviamo dopo che è stato bocciato l'emendamento Riccio rivaluta il concetto che è alla base dell'emendamento Riz 2. 56, cioè di non consentire, attraverso l'interrogatorio in sede dibattimentale degli agenti della polizia giudiziaria, che tutto quello che non è consegnato né in un rapporto né in documento d'altro tipo, venga riferito oralmente dagli stessi agenti, che potrebbero in questo modo rendere dichiarazioni sottratte a qualsiasi possibilità di controllo.

Questo significa reinserire dalla finestra quello che è stato respinto dalla porta togliendo qualsiasi certezza, qualsiasi possibilità di raffronto. Ecco perché diamo all'interpretazione dell'onorevole Riz il valore di una coerenza che sentiamo il dovere di segnalare all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 2. 56.

(*E respinto*).

Onorevole Granzotto, mantiene l'emendamento Carrara Sutour 2. 149, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il n. 21 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Passiamo al n. 22.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, propongo di rinviare al momento in cui discuteremo il n. 26 l'esame della seconda parte dell'emendamento Benedetti 2. 75, nonché degli emendamenti Cacciatori 2. 150, Riz 2. 58, Benedetti 2. 76, Vas-

salli 2. 133 e Cacciatore 2. 151, in modo che essi possano essere discussi unitamente all'emendamento Padula 2. 176, aggiuntivo di un n. 26-bis, ad essi connesso per ragioni di argomento.

Si potrà così trattare tutta la questione riguardante la convalida del fermo e dell'arresto in quella che è, a nostro avviso, la sua sede più logica.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. La richiesta del collega Valiante non è, a mio giudizio, accettabile: infatti se venisse subito esaminato ed approvato il mio emendamento 2. 151, l'emendamento Padula 2. 176 diverrebbe superfluo.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la verità è che vi sono due problemi diversi: il problema della relazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero e il problema della convalida del fermo e dell'arresto.

Noi qui nel n. 22 prevediamo soltanto la relazione della polizia giudiziaria e la messa a disposizione del pubblico ministero delle persone arrestate o fermate. Vorremmo limitare l'esame del n. 22 a questi casi. In altra sede poi vorremmo affrontare il problema della convalida del fermo e dell'arresto e l'eventuale intervento a questo fine — principio che la Commissione condivide — del giudice istruttore. Il fatto di differirne la trattazione non significa sfuggire il problema.

Comunque, se è difficile per l'onorevole Cacciatore rendersi conto delle esigenze prospettate dalla Commissione, allora chiederemo di trattare in questa sede anche l'emendamento Padula 2. 176, aggiuntivo di un n. 26-bis; restando però inteso che in sede di coordinamento si dovrà dare vita a due numeri diversi, uno riguardante la materia di cui all'attuale n. 22 e l'altro concernente la convalida del fermo e dell'arresto.

CACCIATORE. Vedo che la maggioranza non ci vuole dare nemmeno la piccola soddisfazione di vedere approvato un nostro emendamento. Comunque, sono d'accordo su quest'ultima proposta del relatore Valiante.

PRESIDENTE. Esamineremo allora in questa sede anche l'emendamento Padula 2. 176, aggiuntivo di un numero 26-bis, con riserva di collocazione in sede di coordinamento, come testé proposto dal relatore onorevole Valiante.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Obbligo della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e di porre a disposizione del giudice istruttore o del pretore le persone fermate o arrestate, subito e comunque entro e non oltre il termine perentorio sancito dall'articolo 13 della Costituzione.

Previsione di un giudizio di convalida del fermo o dell'arresto, da parte del giudice istruttore, con instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore, dinanzi al tribunale, nel contraddittorio delle parti e con pubblicità.

2. 75. **Benedetti, Guidi, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Benedetti ha facoltà di svolgerlo.

BENEDETTI. Signor Presidente, noi non avremmo avuto alcuna difficoltà ad aderire alla proposta dell'onorevole Valiante, comunque illustrerò anche la seconda parte del nostro emendamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

BENEDETTI. La linea generale del nostro gruppo è già stata ampiamente illustrata in sede di discussione generale. Essa tende a una configurazione del pubblico ministero che ne fa, in attuazione del principio costituzionale, un organo di esercizio dell'azione penale, destinatario della notizia del reato, ma gli sottrae nello stesso tempo ogni potere istruttorio, e quindi ogni potere di disposizione in merito alla libertà del cittadino.

Ecco perché chiediamo che la persona arrestate o fermata sia posta a disposizione del giudice istruttore e non del pubblico ministero. D'altra parte, la migliore tutela

della libertà del cittadino arrestato o fermato comporta la necessità di un procedimento di controllo giurisdizionale sul provvedimento del fermo o dell'arresto. In questo procedimento o giudizio di convalida, cioè di giurisdizionalità, si caratterizzano, come elementi idonei alla migliore e più efficace tutela della libertà del cittadino, l'introduzione del contraddittorio, la possibilità dell'impugnazione e l'adozione del principio di pubblicità.

Questi elementi, che noi tendiamo ad introdurre con il nostro emendamento, rappresentano la più idonea garanzia del diritto di difesa, a tutela della libertà del cittadino, denotando fra l'altro quanto debba essere eccezionale la restrizione della libertà stessa.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: e di porre a sua disposizione, *con le seguenti:* e di porre a disposizione del giudice istruttore.

2. 150. Cacciatore, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Carrara Sutour, Minasi.

Subordinatamente, aggiungere le parole: contemporaneamente all'eventuale convalida dell'arresto e del fermo il pubblico ministero deve richiedere l'istruzione.

2. 151. Cacciatore, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Carrara Sutour, Minasi.

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. Il primo emendamento è semplicissimo e sorge dalla necessità di essere coerenti con la nuova struttura del processo, in quanto stabilisce l'obbligo della polizia giudiziaria di porre le persone arrestate o fermate a disposizione del giudice istruttore e non del pubblico ministero.

Avrei sentito io stesso il dovere di richiamare l'attenzione della Presidenza sull'emendamento Padula 2. 176. L'onorevole Valiante ha detto che quest'ultimo emendamento potrebbe sostituire benissimo il nostro emendamento. Ciò non è esatto, perché mentre il nostro emendamento non fa altro che riportarsi al n. 22, dove si parla della garanzia del termine, in riferimento cioè all'articolo 13 della Costituzione, l'emendamento Padula 2. 176, invece, non dà questa garanzia. Secondo me, quindi, dovremmo approvare prima il n. 22, con il nostro emendamento (che chiede soltanto di sostituire le parole: « e di porre a sua disposizione », con le pa-

role: « e di porre a disposizione del giudice istruttore »), e poi, se del caso, trattare separatamente, come articolo aggiuntivo, la prima parte dell'emendamento 2. 176.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere le seguenti parole: qualora la polizia giudiziaria dovesse riferire per iscritto, non potrà essere fatto, a pena di nullità, alcun accenno a confronti, deposizioni di testimoni o dichiarazioni della persona sospettata; questa relazione, comunque, non potrà essere acquisita agli atti del giudice.

2. 57

Riz.

Dopo il n. 22), aggiungere il seguente:

22-bis) impugnabilità del fermo o dell'arresto dinnanzi al tribunale in camera di consiglio che, nel contraddittorio delle parti, deciderà entro cinque giorni.

2. 58.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerli.

RIZ. Il secondo emendamento, signor Presidente, si illustra da sè; d'altra parte ho già trattato a sufficienza questo tema in sede di discussione generale.

Passo quindi allo svolgimento del primo emendamento. Secondo noi, quando al n. 22 si legge: « obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione », si può dedurre che è implicitamente stabilito che la polizia farà una relazione o rapporto che dir si voglia. Ed è ovvio per noi che sia così, perché un rapporto è necessario, se non altro per trasmettere i corpi di reato, per riferire le notizie del reato, e per comunicare gli atti necessari compiuti al fine di assicurare le fonti di prova. Ora, in ordine a questa previsione, si impone, secondo noi, una aggiunta, che stabilisca che qualora la polizia giudiziaria riferisca per iscritto non potrà essere fatto, a pena di nullità, alcun accenno a confronti, deposizioni di testimoni o dichiarazioni della persona sospettata; e che questa relazione comunque non potrà essere acquisita agli atti del giudizio.

Osserva l'onorevole Valiante che è implicito che questa relazione o questo rapporto non saranno mai acquisiti agli atti del giudizio. Però io pregherei proprio di voler ac-

mettere la precisazione di questo principio affinché sia ben chiaro e ben delimitato il divieto di acquisire agli atti del giudizio il rapporto o la relazione della polizia giudiziaria.

In questa delicata materia dobbiamo cercare di fare un passo coraggioso in avanti: o mantenere il sistema attuale del verbale di interrogatorio regolarmente firmato, ovvero lasciare che la polizia giudiziaria possa procedere all'esame dell'imputato, che possa eventualmente fare anche il confronto, ma stabilire che essa non potrà mai relazionare per iscritto su questa attività, così come, secondo noi, non dovrebbe poter testimoniare in ordine ad essa. Quest'ultima questione è caduta, in quanto il nostro emendamento inerente a tale punto non è stato approvato dalla Camera nella votazione sul precedente punto 21.

Devo dire però, con tutto il rispetto per la maggioranza, che a me dispiace che sia andata così. Proprio poco fa, qui in aula, ho avuto una ulteriore conferma dell'opportunità di prevedere il divieto di deporre sulle dichiarazioni non verbalizzate. Tanto vero che, se l'onorevole Valiante, relatore, fosse organo di polizia giudiziaria e loro fossero giudici, io sarei già incriminato per aver detto « estorsione », parola invece da me non usata. *Verba volant.*

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 22 aggiungere il seguente:

22-bis) Esclusione dell'ipotesi di flagranza quando ufficiali o agenti di polizia giudiziaria siano parti offese nel processo.

2. 76. Benedetti, Guidi, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabinini, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Benedetti ha facoltà di svolgerlo.

BENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento ha il suo precedente in altro che, proposto in Commissione giustizia da noi quando si discuteva il tema dell'istruttoria sommaria, in esito alla sentenza n. 117 del 1968 della Corte costituzionale, ha raccolto adesioni, consensi e voti anche in seno alla maggioranza.

La nozione di flagranza non può non presupporre un distacco obiettivo, una separazione, tra gli organi di polizia e l'indiziato del reato. Il reato che si commette attualmente deve cioè porsi rispetto all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, chiamato a constatare la sua attualità e a rilevare quindi

la flagranza, in una condizione di autonomia tale da caratterizzare l'intervento soltanto alla luce e in ragione di un interesse, che sia quello di prendere notizia dei reati e di prevenirne la consumazione, rimanendo esclusa quindi la possibilità di sussistenza di qualsiasi altro interesse. Quando cioè il reato che si commette attualmente ha al termine della sua proiezione dinamica, del procedimento volitivo, che poi si realizza nell'evento, l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria, è molto difficile escludere del tutto, anche se in pratica sotto il profilo tecnico-giuridico viene esclusa, l'esistenza di una esimente o di una attenuante, che il comportamento della polizia — della polizia di sicurezza o della polizia giudiziaria che dir si voglia — possa avere comunque contribuito alla commissione del fatto ed influito, anche se sotto l'aspetto esclusivamente psicologico, alla consumazione del reato, cioè al manifestarsi di quell'attualità del reato nella quale la flagranza si riassume. E l'importanza del problema si misura soprattutto nelle manifestazioni politiche e sindacali in cui siano interessati i lavoratori e nelle quali vi sia l'intervento della polizia. In questi casi la carica aggressiva delle forze poliziesche può divenire una inevitabile componente dei reati, che spesso poi si contestano, in ipotesi di flagranza, ai lavoratori interessati alle manifestazioni.

Vorrei richiamare brevemente quanto ha scritto recentemente una rivista cattolica, nella quale si afferma che « la presenza della polizia armata, soprattutto quando la manifestazione è motivata da giuste rivendicazioni, può contribuire ad esasperare le masse e a spingerle verso atti di violenza che altrimenti avrebbero evitato ». Ora, noi ci domandiamo: se in questi casi vengono commessi e contestati i reati in ipotesi di flagranza, è giusto parlare di flagranza quando coloro che debbono accertarla hanno finito per contribuire, se non altro sotto l'aspetto di una pressione psicologica generale, alla consumazione dei reati stessi?

In sintesi, affermiamo che la qualità di parte offesa nell'ufficiale o nell'agente di polizia giudiziaria gli conferisce un interesse sostanziale e processuale ad un tempo, che non è assolutamente compatibile con la constatazione dell'attualità del reato, a lui demandata.

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. La rivista da lei citata è *Civiltà cattolica*?

BENEDETTI. La rivista è *Aggiornamenti sociali*.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. No, è *Civiltà cattolica*.

BENEDETTI. Prendo atto di quanto ella afferma, ossia che anche *Civiltà cattolica* ha trattato questo argomento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 22-bis aggiungere il seguente:

22-ter) Previsione della facoltà del cittadino di esercitare l'azione penale per ogni delitto perseguibile d'ufficio in difetto di attività dell'ufficio del pubblico ministero, dando notizia del reato all'autorità giudiziaria e richiedendo eventualmente al giudice istruttore o al pretore indagini preliminari limitatamente all'imputazione; necessità che all'esercizio dell'azione popolare siano garantite le condizioni per una fondata contestazione del reato e sia prevista la surroga del pubblico ministero negli atti d'ufficio di sua competenza.

A chi abbia promosso azione popolare debbono essere assicurate la partecipazione alla istruttoria, la comunicazione e la conoscenza degli atti per la eventuale impugnativa, la possibilità dell'esercizio dell'accusa al dibattimento; qualora, a seguito dell'esercizio dell'azione popolare, l'ufficio del pubblico ministero ritenga di non potersi estraniare, dovrà essere prevista la congiunta partecipazione del cittadino che abbia promosso l'azione penale e del pubblico ministero.

Previsione della esclusione della capacità di esercizio dell'azione popolare limitatamente ai delinquenti abituali o professionali; salvo casi di calunnia o di simulazione di reato dovranno essere previste adeguate sanzioni penali e civili in caso di temerarietà nell'esercizio dell'azione penale popolare.

2 77. **Pellegrino, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgerlo.

PELLEGRINO. Il nostro emendamento riguarda la facoltà del cittadino di esercitare l'azione penale per assenza o in carenza degli uffici del pubblico ministero. Questo tema è già stato dibattuto in Commissione, e poi più ampiamente in aula, nel corso della discussione generale. Mi pare opportuno rilevare che due sono essenzialmente gli argomenti dei nostri illustri contraddittori, quando hanno

voluto contrastarci: uno di carattere giuridico costituzionale, che però non è stato l'argomento prevalente (almeno da quanto ho potuto comprendere), e l'altro, a cui, per loro stessa valutazione, hanno dato maggiore importanza, che riguarda il costume del nostro paese.

Per quanto riguarda l'argomento giuridico costituzionale, ha detto prima l'onorevole Valiante e ha ripetuto poi il ministro, rifacendosi a interventi svolti nel corso di questa discussione dagli onorevoli Musotto e Vassalli, poiché nel nostro ordinamento costituzionale vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, non possono verificarsi distrazioni da parte dell'ufficio del pubblico ministero, e perciò la nostra proposta sarebbe ultronea.

Ma la domanda che poniamo è questa: e se ciò si verifica? Credo che una risposta bisogna darla. Infatti, a me è apparso molto perplesso l'onorevole Valiante, relatore per la maggioranza. Difatti, trattando questo argomento, egli ha detto: « Quanto all'azione popolare, neanch'io mi faccio spaventare molto dalle implicazioni dell'articolo 112 circa l'obbligo del pubblico ministero di esercitare la azione penale ». Il che significa (almeno io vorrei dare questa interpretazione che forse l'onorevole Valiante considererà benevola) che anche il nostro relatore è alla ricerca di qualche cosa, di un *quid*, di un istituto che possa colmare questo vuoto: il vuoto cioè delle distrazioni, che di fatto sono avvenute (lo sappiamo benissimo), del pubblico ministero, per esempio dinanzi a reati di peculatori, malversatori, bancarottieri tipo Riva, usurpatori del potere politico, gestione di ammasso, Federconsorzi, ecc. Allora, di fronte a questi fatti, a queste carenze, a queste distrazioni, come si provvede? Rimane, onorevole ministro e onorevole relatore per la maggioranza, il problema qualificante della partecipazione popolare al processo penale del nostro paese, che è un preciso principio solennemente sancito nella Carta costituzionale repubblicana all'articolo 102.

Ma per queste ragioni mi sembra che non sia prevalente nella loro argomentazione la ragione giuridico costituzionale. Quello che prevale, o è prevalso, è sembrato invece l'argomento che si riferisce al costume della nostra società. Noi saremmo un paese incline a penalizzare tutto (esprimo il concetto e non le parole dei nostri avversari evidentemente), a raccogliere anche le vociferazioni e a presentarle al magistrato penale.

L'onorevole Vassalli ha detto che la lotta civile e sociale si conduce con molta asprezza,

e che quindi questo istituto potrebbe trasformarsi in uno strumento di persecuzione privata, eccetera. Se le cose stessero effettivamente così, se noi avessimo un costume così deterioro, avremmo il dovere di intervenire, di adottare gli strumenti necessari per contenere, limitare questo costume e superarlo. Uno degli strumenti essenziali potrebbe essere appunto questo: responsabilizzare il cittadino dandogli il potere penale perché possa direttamente intervenire nel processo penale.

Per altro, io desidero ricordare che noi non proponiamo di abrogare i reati di diffamazione, di calunnia, eccetera. Forse vi è qualcosa che è sfuggita all'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore; si tratta dell'ultima parte del nostro emendamento, sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione di tutti per una valutazione serena ed obiettiva di esso. Quest'ultima parte del nostro emendamento dice: « ... salvo casi di calunnia o di simulazione di reato dovranno essere previste adeguate sanzioni penali e civili in caso di temerarietà nell'esercizio dell'azione penale popolare ». A questo punto, con il correttivo, così importante, che noi introduciamo, viene a cadere tutto l'argomento che si riferisce al costume.

Ritengo che questo sia stato un qualcosa che sia sfuggito all'onorevole ministro, al relatore ed agli altri colleghi che sono intervenuti per avversarci. Io mi sono permesso di richiamare l'attenzione su questa ultima parte del nostro emendamento sperando vivamente che nella replica non vengano ripetuti gli argomenti che, modestamente, ritengo siano superati dalle cose che ho detto in questo momento. Confidiamo quindi in un esame positivo da parte della Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 22, aggiungere il seguente:

22-bis) Convalida da parte del giudice delle restrizioni di libertà personale compiute a' sensi del numero precedente.

2. 133.

Vassalli.

L'onorevole Vassalli ha facoltà di svolgerlo.

VASSALLI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 2. 133 perché esso è assorbito da una più vasta disciplina contenuta nell'emendamento Padula 2. 176.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, già aggiuntivo dopo il

n. 26 e qui trasferito con la riserva di coordinamento già detta:

Dopo il n. 22), aggiungere il seguente:

22-bis) Obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore.

2. 176. Padula, De Poli, Bosco, Marocco, Galli, Granelli, Musotto, Di Lisa, Pennacchini, Revelli.

L'onorevole Padula ha facoltà di svolgerlo.

PADULA. Signor Presidente, questo emendamento, concordato con la maggioranza della Commissione, tende a risolvere il problema, più volte sottolineato, del momento in cui il pubblico ministero deve trasmettere gli atti e mettere a disposizione del giudice istruttore le persone fermate o arrestate; famoso problema che poi troveremo al punto 25 circa il periodo che è lasciato al pubblico ministero per svolgere quelle indagini necessarie per formulare l'imputazione.

Mi pare che con l'emendamento presentato vengano assorbite anche le esigenze prospettate dai due emendamenti dell'onorevole Cacciatore, perché nel momento in cui tanto viene convalidato da parte del pubblico ministero (lo stesso onorevole Cacciatore riconosce che è opportuno affidare al pubblico ministero questo potere) viene immediatamente però disposta la messa a disposizione del giudice istruttore degli arrestati o dei fermati e immediatamente viene esercitata l'azione penale.

È un tema strettamente connesso con quello appunto del termine a disposizione del pubblico ministero e in questa forma, a parte la prima parte che è ovvia (cioè che il pubblico ministero deve esercitare un controllo sulla legittimità dell'arresto e del fermo e qualora constatati l'illegittimità degli stessi deve immediatamente liberare gli arrestati o i fermati), nella seconda parte appunto si dice che, qualora ci sia provvedimento di restrizione della libertà personale, nel caso dell'arresto immediatamente e, nel caso del fermo, entro i termini di validità del fermo, deve essere esercitata l'azione penale e quindi deve essere costituito il contraddittorio davanti al

giudice istruttore, con tutte le garanzie per le persone interessate.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Io sarei disposto ad accettare l'emendamento Padula. Semplicemente vorrei che si ripettesse la formulazione del n. 22 e cioè il richiamo all'articolo 13 della Costituzione. Per noi non è garanzia dire: prima che scada la validità del provvedimento; in questo modo potremmo arrivare anche ai sette giorni dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

Se nell'articolo 22 abbiamo fatto richiamo all'articolo 13 della Costituzione, io preghe- rei di esaminare il subemendamento che ho presentato all'emendamento del collega Padula.

PRESIDENTE. Si tratta del seguente emendamento all'emendamento Padula 2. 176, presentato dai deputati Cacciatore ed altri nel prescritto numero:

Sostituire alle parole: validità del provvedimento, *le altre:* il termine di cui all'articolo 13 della Costituzione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 22 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, credo che la discussione abbia confermato la presenza di almeno due o tre argomenti diversi in tutti questi emendamenti, e che non era peregrina l'idea della Commissione (idea che mi ero permesso di suggerire), violentemente contrastata dall'onorevole Cacciatore, di discuterne separatamente.

C'è un primo problema che riguarda il testo dell'attuale n. 22 della Commissione: « Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate subito e comunque entro i termini previsti dall'articolo 13 della Costituzione ». Su questo problema solamente l'onorevole Cacciatore, con il suo emendamento 2. 150, propone una modifica, mentre tutti gli altri, anche i colleghi comunisti, che hanno presentato un emendamento sostitutivo della prima parte, confermano integralmente il testo della Commissione.

L'onorevole Cacciatore propone di porre a disposizione non del pubblico ministero, ma

del giudice istruttore, le persone arrestate o fermate. Perché non intendiamo accettare questo emendamento? Perché nel nostro sistema il giudizio di convalida consiste unicamente nel dichiarare che l'arresto o il fermo sono avvenuti nei casi previsti dalla legge. Al di fuori dei casi previsti dalla legge l'arrestato o il fermato vanno immediatamente liberati. Noi riteniamo pericoloso, oltre che contrario al sistema, attribuire il giudizio di convalida al giudice istruttore, anzitutto perché lo si attribuirebbe ad un organo estraneo alle indagini preliminari, ed in secondo luogo perché si perderebbe tempo. Vogliamo, o no, lasciare al giudice istruttore il tempo materiale indispensabile per rendersi esattamente conto del fatto di fronte al quale si trova? L'eventuale liberazione dell'arrestato o del fermato fuori dei casi previsti dalla legge ritarderebbe almeno di quel tanto che occorrerà al giudice istruttore per rendersi conto delle circostanze.

Noi riteniamo quindi più conforme al sistema e più conveniente all'imputato attribuire il giudizio di convalida, così come è oggi, al pubblico ministero, il quale nella sua responsabilità di dirigente della polizia giudiziaria, nel momento in cui si accorge che un arrestato o un fermato è stato privato della libertà fuori dei casi previsti dalla legge, immediatamente deve liberarlo.

Per questo siamo contrari all'emendamento Cacciatore ed insistiamo sul testo della Commissione.

Resta il secondo problema che è stato largamente dibattuto nel corso della discussione generale e per il quale io stesso ho preannunciato la disponibilità della Commissione in una certa direzione, che poi è stata integralmente recepita dall'emendamento Vassalli e da altri colleghi socialisti e credo anche repubblicani. Cosa faremo dell'arrestato o del fermato dopo che il pubblico ministero avrà convalidato il provvedimento, cioè avrà dichiarato che esso è avvenuto secondo quanto prescrive la legge? Nel testo della Commissione non esiste una disciplina di questo problema. Ci eravamo posta soltanto successivamente la domanda di cosa si sarebbe dovuto fare, auspicando che la Camera fornisse indicazioni sufficienti. Per altro noi abbiamo ritenuto opportuno, già in sede di maggioranza della Commissione, di prospettare un sistema che non mi sembra affatto artificioso, ma anzi armonico ed efficace.

L'arrestato nella flagranza di reato è una persona in relazione alla quale può essere facilmente elevata l'imputazione perché, se è stato arrestato nel momento in cui commet-

teva il reato o subito dopo, è ovvio che il reato è già, nelle sue grandi linee, presente non soltanto davanti alla polizia giudiziaria, ma anche davanti al pubblico ministero. Nei confronti dell'arrestato ritengo che il pubblico ministero possa immediatamente esercitare l'azione penale; e perciò stabiliamo — accettando con questo l'emendamento Padula 2. 176 — che il pubblico ministero debba porre immediatamente l'arrestato a disposizione del giudice istruttore, dopo aver convalidato l'arresto, esercitando contestualmente l'azione penale.

La situazione del fermato invece è diversa perché chi è fermato non è necessariamente in una situazione di costanza di reato. Egli può essere fermato anche unicamente per il sospetto di fuga e per questo è necessario consentire al pubblico ministero un minimo di tempo che gli consenta di accertare la fondatezza dell'ipotesi di reato. Per questo noi riteniamo — accettando, ripeto, l'emendamento Padula 2. 176 — che debba essere consentito al pubblico ministero di trattenere il fermato per il termine di durata del fermo e di svolgere prima della scadenza di questo termine le indagini preliminari che riterrà indispensabili. Entro e non oltre tale termine dovrà porlo a disposizione del giudice istruttore, esercitando contemporaneamente l'azione penale. Cioè vogliamo che nel caso del fermato il pubblico ministero abbia il tempo indispensabile per accertare la fondatezza della *notitia criminis*.

E per questo motivo che riteniamo di non poter accettare il subemendamento Cacciatore, che vorrebbe limitare questo tempo alle 48 ore previste dall'articolo 13 della Costituzione. Se il legislatore ha ritenuto che il fermo possa essere prorogato fino a sette giorni, per esigenze di ricerca degli elementi che convalidino l'ipotesi di reato, riteniamo di dover continuare a consentirlo.

Quindi accettiamo integralmente l'emendamento Padula che, a nostro avviso, rimane nel sistema, lo svolge armonicamente ed è più efficace a conservare e garantire la libertà del fermato e dell'arrestato. Siamo invece contrari a tutti gli altri emendamenti.

E vengo agli altri emendamenti. L'emendamento Riz, n. 2. 57, è intanto un po' come mettere il carro avanti ai buoi: perché precisare necessariamente che la polizia giudiziaria può riferire per iscritto? Lasciamo invece questa decisione alla discrezione del pubblico ministero, nel caso contingente. Se egli volesse chiedere di essere informato solo oralmente, perché dovremmo prevedere invece

la relazione scritta? Per altro, poiché la polizia giudiziaria è un organo dell'ufficio del pubblico ministero, essa non può fare a meno — anzi, lo deve fare — di riferire, per iscritto o oralmente, le notizie relative alle deposizioni dei testimoni e alle dichiarazioni del sospettato; altrimenti come utilizza il pubblico ministero la polizia giudiziaria?

La seconda parte dell'emendamento — « questa relazione, comunque, non potrà essere acquisita agli atti dal giudice » — è una questione del tutto pacifica: un fascicolo del pubblico ministero, e tanto meno della polizia giudiziaria, non arriverà mai dinanzi al giudice. Quindi riteniamo pericolosa questa specificazione, e siamo contrari all'emendamento.

Quanto all'emendamento 2. 58, dell'onorevole Riz, riteniamo che esso sia largamente superato dalla previsione Padula, che accettiamo, perché il giudizio di convalida deve essere emesso immediatamente dal pubblico ministero; ove sia stato convalidato, sarà poi il giudice istruttore, eventualmente, a trasformare il fermo o l'arresto in un'altra delle misure di coercizione personale previste dal progetto.

C'è poi l'emendamento subordinato Cacciatore 2. 51. A questo proposito, noi non diciamo « contemporaneamente alla eventuale convalida », ma: contemporaneamente all'affidamento dell'imputato, arrestato o fermato, al giudice istruttore. Su questo concetto siamo d'accordo, lo abbiamo già fatto nostro; e non ci dica l'onorevole Cacciatore che siamo gelosi, che non vogliamo accettare i suoi emendamenti, perché la maggioranza della Commissione si è dimostrata largamente disposta ad accettare gli emendamenti dei colleghi comunisti (e credo che di questo ci si possa dare atto), gli emendamenti dei colleghi del Movimento sociale e quelli dell'onorevole Riz, gli emendamenti, comunque, presentati da colleghi dell'opposizione. Quando i colleghi del gruppo socialista di unità proletaria presenteranno un emendamento che la maggioranza della Commissione riterrà valido, noi saremo lieti di accettarlo.

Resta ancora un ultimo punto, che è poi il terzo argomento che a nostro parere dovrebbe essere votato separatamente; mi riferisco al problema sollevato dall'emendamento Pellegrino 2. 77, relativo all'introduzione dell'azione penale popolare. Onorevoli colleghi, noi abbiamo già detto nel corso della discussione generale e nel corso delle repliche, che, pur rimanendo molto sensibili a questo problema dell'azione penale popolare, riteniamo che non sia questo il momento, né soprattutto

quello suggerito il modo di risolvere il problema stesso. L'onorevole Pellegrino ha ricordato che io non mi sento del tutto tranquillo nel ritenere incostituzionale il provvedimento (e questo non ho difficoltà a ribadirlo), ma non ha ricordato anche che sono molto preoccupato per quanto riguarda le conseguenze pratiche, che prima di me, ed in maniera certo migliore della mia, ha illustrato il collega Vassalli. Sul piano pratico, cioè, noi riteniamo impossibile rinunciare ad un filtro politicamente responsabile e tecnicamente competente quale è il pubblico ministero. In una società come la nostra, nella quale i cittadini sono frequentemente tentati dall'iniziare azioni penali, noi non potremmo porre a disposizione, non soltanto dei cittadini avveduti, ma anche dei cittadini politicamente sprovveduti e moralmente non all'altezza delle loro responsabilità, uno strumento così delicato come quello dell'azione popolare. Peraltro, onorevoli colleghi comunisti, in questo emendamento voi avete previsto tutta una serie di disposizioni che sovvertono letteralmente il nostro sistema. Chi esercita l'azione penale popolare dovrebbe divenire un altro pubblico ministero, fino al punto da surrogarlo negli atti di ufficio di sua competenza, chiedendo al giudice istruttore od al pretore ulteriori indagini, ed addirittura esercitando in dibattimento al posto del pubblico ministero le funzioni dell'accusa. Perfino nel caso in cui il pubblico ministero aderisse all'azione penale popolare, dovrebbe agire non più da solo ma sempre congiunto al cittadino che ha esercitato l'azione penale popolare.

Nell'ultimo comma, poi, probabilmente vi siete espressi male perché con la frase: « salvo casi di calunnia o di simulazione di reato dovranno essere previste adeguate sanzioni penali e civili in caso di temerarietà nell'esercizio dell'azione penale popolare » sembrerebbe, colleghi comunisti, che vorreste esonerare da responsabilità penale i calunniatori e i simulatori.

COCCIA. Vi è un errore, evidentemente.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Allora, correggetevi prima. Probabilmente, ho detto, questa ultima sarà un'espressione non felice, ma tutto il complesso sostanziale di ragioni che ho ricordate non consente alla maggioranza della Commissione di aderire all'emendamento Pellegrino 2. 77.

PELLEGRINO. Mi pare che ella ne avesse accolto qualche parte.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. No, perché sono contrario all'introduzione dell'azione penale popolare.

In conclusione, signor Presidente, la Commissione si permette di sottoporre alla sua attenzione l'opportunità di far votare anzitutto il n. 22 nel testo della Commissione (essendo contraria all'emendamento Cacciatore 2. 150); di votare a parte l'emendamento Padula 2. 176 come comprensivo di tutte le soluzioni accolte dalla Commissione per il problema del fermato e dell'arrestato; di votare a parte lo emendamento Pellegrino 2. 77 relativo alla azione popolare, per il quale la Commissione è ugualmente contraria, come è contraria a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo con la Commissione. L'emendamento Benedetti 2. 75 sviluppa la posizione del gruppo comunista in ordine al tipo di processo che è contrario radicalmente all'ordine di sviluppo del tipo proposto dalla Commissione. È logico che il gruppo comunista, come del resto il gruppo socialista di unità proletaria, presentino questi emendamenti, ed è logico che il Governo esprima, d'accordo con la Commissione, parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Riz 2. 57, aderisco in pieno alle dichiarazioni dell'onorevole Valiante, come pure per l'emendamento Riz 2. 58. Per quanto riguarda l'emendamento Padula, io in verità avrei preferito che l'onorevole Vassalli non avesse ritirato il suo emendamento, che mi sembrava più conforme ad una certa posizione di difesa della società, specialmente nei confronti dei reati più gravi. Ma, avendo l'onorevole Vassalli ritirato il suo emendamento, non resta che approvare l'emendamento Padula, essendo noi tutti d'accordo sul principio che la posizione di libertà dell'individuo debba essere salvaguardata in ogni caso, senza remora alcuna.

Per quanto riguarda l'emendamento Pellegrino 2. 77, siamo radicalmente contrari, per le ragioni che abbiamo detto ieri e che vengono qui fortemente, vorrei dire esasperatamente convalidate, poiché l'emendamento in questione non solo prevede l'azione penale popolare, ma prevede un assiduo e continuo controllo sull'ufficio del pubblico ministero, e addirittura la surroga e la sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio dell'azione penale...

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

COCCIA. Il ministro vuole il rafforzamento del pubblico ministero, secondo la sua struttura gerarchica.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. ...il che davvero sovvertirebbe e sconvolgerebbe tutta l'impostazione e la tradizione giuridica e processuale italiana. Per questa ragione, siamo recisamente contrari.

PELLEGRINO. Comprendo questa posizione da parte sua, onorevole ministro.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è infine contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento 2. 150, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 75, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il numero 22 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 57, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente. L'altro mio emendamento 2. 58 ha le stesse finalità dello emendamento Padula 2. 176 e lo ritiro, associandomi a quello del collega.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Riz 2. 57.

(È respinto).

Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 76, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Dichiaro di votare contro questo emendamento per motivi strettamente giuridici. A me sembra che la flagranza sia un concetto di carattere temporale. Qui invece si vorrebbe far derivare la presenza della flagranza da un concetto di qualificazione soggettiva della parte offesa. Se la parte offesa è un agente di pubblica sicurezza non si sarebbe più nel caso della flagranza e quindi non ci potrebbe essere più l'arresto. E non vi è più neppure una limitazione di pena.

Se si dovesse approvare questo emendamento, nel caso che un agente di pubblica sicurezza dovesse, non dico essere ucciso, ma comunque morire, non si potrebbe più arrestare in caso di flagranza, appunto perché parte offesa è stato l'agente. Ora, a me questa sembra un'aberrazione di carattere giuridico, anche se vi sarebbe una specie di « repubblica conciliare », come ho sentito dire al collega onorevole Benedetti, in quanto i gesuiti di *Civiltà cattolica* avrebbero portato degli argomenti a favore di questa tesi.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Per fare la « repubblica conciliare », dovremmo essere d'accordo noi, che invece siamo contrari. (*Commenti*).

GUARRA. Per fortuna, noi qui dobbiamo fare il codice di procedura penale italiano.

In conclusione, voto contro l'emendamento, proprio perché la sua approvazione costituirebbe una aberrazione di carattere giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Benedetti 2. 76.

(È respinto).

Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 2. 77, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente. Chiedo la votazione per divisione, nel senso di votare il primo comma separatamente dagli altri due.

TAORMINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

TAORMINA. L'onorevole Valiante e l'onorevole ministro, fra i vari argomenti portati per giustificare il loro dissenso da questo emendamento, hanno accennato alla sicurezza sociale che consegue all'obbligatorietà dell'azione penale. Assumo che l'azione popolare a sostegno di questa obbligatorietà (aspetto fondamentale in uno Stato di diritto) garantisce la società che effettivamente l'azione penale è inderogabile.

Ma un aspetto particolare delle dichiarazioni dell'onorevole Valiante suscita in noi una certa preoccupazione, perché è un'argomentazione che — come noi diciamo in gergo forense — prova troppo. Egli ha detto, infatti, che se fosse possibile che l'azione popolare venisse svolta da cittadini provveduti ideologicamente e socialmente, orbene, potremmo anche essere tranquilli nel dare al popolo questa facoltà: in seguito cioè ad una selezione di idoneità che potrebbe essere morale, ma che si potrebbe tentare di portare anche sul piano sociale.

Questa è l'argomentazione che veramente turba le nostre coscienze perché da questa affermazione deriverebbero altre possibilità: perché, per esempio, mantenere la idoneità al giudizio di uomini del popolo chiamati in corte di assise per giudicare dei più gravi reati? E perché, in definitiva non considerare che cittadini sprovveduti politicamente, ideologicamente, moralmente e socialmente non dovrebbero avere diritto al voto?

Il mio intervento che vuole avere, superando la modestia della mia persona, un carattere di solennità, nasce appunto da queste considerazioni, cioè dal tentativo di selezionare i cittadini e quindi impedire l'esercizio dell'azione popolare in base alla previsione della non idoneità del cittadino ad esercitarla.

Per queste ragioni io dichiaro di votare a favore dell'emendamento Pellegrino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Pellegrino 2. 77.

(È respinto).

Pongo in votazione gli ultimi due commi dello stesso emendamento.

(Sono respinti).

Onorevole Cacciatore, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Ritiro l'emendamento allo emendamento Padula 2. 176 perché si è già

votato su questo argomento. Quanto all'emendamento 2. 151, esso già si presentava come un emendamento subordinato, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Padula 2. 176, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Sospendo la seduta fino alle 16.

(La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 16).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

GRANELLI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali » (1474);

ZACCAGNINI ed altri: « Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (1475);

ACHILLI ed altri: « Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilità comunale e provinciale » (1476);

DE MEO: « Modifiche al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 » (1477);

QUARANTA: « Inquadramento del personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici nelle categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte » (1478);

QUARANTA: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1479);

NAHOUM ed altri: « Norme per l'alienazione ed il rinnovamento degli immobili della "Amministrazione militare" » (1480).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo i proponenti rinunciato allo

svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al n. 23. A questo numero non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 24. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Facoltà del pubblico ministero di richiedere esclusivamente al giudice istruttore il compimento delle indagini necessarie alla formulazione del capo d'imputazione, con le garanzie dei diritti della difesa e sempre con divieto di verbalizzazione.

2. 78. Benedetti, Guidi, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

Dopo le parole: potere del pubblico ministero di compiere, *inserire le seguenti:* con la partecipazione del difensore e con divieto di verbalizzazione degli interrogatori.

2. 79. Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

BENEDETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Il nostro pensiero sul pubblico ministero è noto ed è stato ampiamente dibattuto in sede di discussione generale. Il pubblico ministero — noi diciamo — organo di esercizio dell'azione penale, destinatario della denuncia di reato, deve formulare il capo d'imputazione. Può darsi che non possa farlo non appena gli perviene la *notitia criminis* per difetto di conoscenza di elementi sufficienti e si profili quindi la necessità di compiere indagini di carattere preliminare. Questo non significa però che debba egli compiere tali indagini necessariamente ai fini della formulazione del capo di imputazione. Il suo è infatti — secondo noi — soltanto un potere di iniziativa e di richiesta; pertanto il pubblico ministero deve chiedere al giudice istruttore il compimento di queste indagini,

dato che esse, è evidente, assumono inevitabilmente un carattere istruttorio. Può darsi che nel corso di tali indagini si debbano compiere atti irripetibili o può darsi anche (ed è questa la casistica più frequente) che si debbano compiere atti ripetibili, i quali però, quand'anche siano ripetibili materialmente, promanano da un processo conoscitivo e volitivo, il che li rende irripetibili psicologicamente. Ecco perché pensiamo che si tratti sempre di indagini di carattere istruttorio e che quindi debbano essere demandate al giudice istruttore e non al pubblico ministero.

L'altro emendamento, 2. 79, è subordinato e si illustra con le stesse argomentazioni che ho esposto per l'emendamento principale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Obbligo del pubblico ministero di promuovere l'azione penale in relazione alle notizie sul reato raccolte dalla polizia giudiziaria o da lui stesso, provvedendo a sentire, eventualmente, l'indiziato di reato e i testimoni, ed eseguendo atti di perquisizione, sequestro o ricognizione solo su istanza dell'indiziato del reato o della parte lesa, con diritto dell'indiziato del reato o della parte lesa all'assistenza del difensore in tutti gli atti predetti.

2. 152. Granzotto, Luzzatto, Lattanzi, Carrara Sutour, Minasi, Cacciatore.

Subordinatamente, alla fine aggiungere le seguenti parole: ed esame dei testimoni.

2. 153. Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. L'emendamento 2. 152 configura ancora una volta il pubblico ministero come organo d'impulso dell'attività processuale. È stato detto dallo stesso relatore per la maggioranza onorevole Valiante che questa fase, relativa alle attività di indagine e di accertamento svolte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, appartiene al pre-processo, è al di fuori cioè del processo. Allora, se il pubblico ministero ha un rapporto col sospettato e con i testimoni, riteniamo che questo rapporto non possa andare al di là del « sentire » (che non può concretarsi quindi in un vero e proprio interrogatorio) l'indiziato e i testimoni, naturalmente con il con-

seguito divieto — che risulta implicito — di verbalizzazione. Nella fase delle indagini compiute dal pubblico ministero, tuttavia, si comincia ad andare più in là della fase in cui opera soltanto la polizia giudiziaria ed a costruire in modo più preciso la tesi di accusa. Non vediamo quindi perché in questa fase non debba essere prevista una maggiore tutela dell'imputato, attraverso l'assistenza del difensore a tutti gli atti che compia il pubblico ministero.

Il significato dell'emendamento 2. 153 è questo: il punto 24 stabilisce che la polizia giudiziaria non può essere delegata dal pubblico ministero a compiere interrogatori o confronti del sospettato, il che significa che il pubblico ministero deve compiere egli stesso l'interrogatorio. Ora, se la polizia non può essere delegata a compiere l'interrogatorio dell'imputato, non si comprende perché debba essere delegata a compiere l'esame dei testimoni e la conseguente verbalizzazione. L'esame dei testimoni costituisce una fase delicata del processo; riteniamo quindi che, proprio muovendoci nella logica della legge-delega, neppure l'esame dei testimoni possa essere delegato alla polizia giudiziaria, ma debba essere compiuto invece dallo stesso pubblico ministero.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le seguenti parole: che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti.

2. 26.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Questo emendamento si pone in relazione con i precedenti emendamenti che sono stati respinti (un primo emendamento sosteneva la necessità che la polizia non dovesse neppure interrogare; il secondo emendamento sosteneva l'esigenza, una volta concesso alla polizia il potere di interrogare, che l'interrogatorio dovesse essere verbalizzato). L'emendamento in esame intende sopprimere il divieto di delegare da parte del pubblico ministero alla polizia giudiziaria l'effettuazione di interrogatori e di confronti. Se alla polizia giudiziaria avete lasciato la possibilità di fare accertamenti e di raccogliere le dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni, non si vede perché non dovrebbe poter essere delegata dal pubblico ministero a raccogliere interrogatori e fare confronti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: sotto la sua guida e controllo diretto e costante.

2. 121.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerlo.

REVELLI. L'emendamento era collegato con un altro, non più presentato, attinente alla delega alla polizia per determinati atti, e vuole esprimere soltanto la esigenza che tutta l'attività della polizia giudiziaria avvenga sotto la guida, il controllo, la partecipazione effettiva, diretta e costante del pubblico ministero. Desidererei cioè si evitasse il rischio che nella pratica, magari attraverso moduli *standard*, avvenisse una delega generale del pubblico ministero alla polizia giudiziaria, e che l'attività del pubblico ministero si limitasse a trarre le conclusioni esaminando soltanto in fase finale gli accertamenti e gli elementi autonomamente raccolti dalla polizia giudiziaria.

Se per altro relatore e Governo forniranno adeguate assicurazioni sulla chiara affermazione del principio dell'obbligatorietà per il pubblico ministero di partecipare e dirigere attivamente l'attività degli ausiliari, potrà anche rimettermi alla loro valutazione sull'opportunità di mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: obbligo del pubblico ministero di procedere all'interrogatorio della persona sospettata di reato ed al confronto solo alla presenza del difensore.

2. 59.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Noi riteniamo che sia inopportuno che il pubblico ministero possa sentire l'imputato senza le garanzie della difesa e rispettivamente senza la presenza del difensore. Per questa ragione abbiamo presentato l'emendamento.

In tema di interrogatorio della persona sospettata da parte del pubblico ministero, si ripete più o meno lo stesso fatto già lamentato sotto il codice vigente e cioè che l'imputato rimarrà esposto per 40 giorni agli interrogatori del pubblico ministero, senza che sia stata prevista e considerata nemmeno la necessità della presenza del difensore agli in-

terrogatori. Così, a nostro giudizio, si violano i principi sanciti dalla Costituzione e riaffermati nella sentenza n. 86 del 1968 della Corte costituzionale.

Si è obiettato che ciò non sarebbe più necessario perché davanti al pubblico ministero non si ha più una fase istruttoria, dal momento che è stata eliminata l'istruzione sommaria. Noi dobbiamo però tenere conto della realtà delle cose e cioè che per 40 giorni il pubblico ministero dispone della persona sospettata. Non è conforme ai principi della Costituzione lasciare quest'ultima per tutto questo tempo in balia degli interrogatori del pubblico ministero senza la presenza del difensore, alla quale per la Costituzione egli avrebbe diritto.

Si deve tener conto inoltre che quanto la persona sospettata dichiara al pubblico ministero resterà consacrato se non altro nell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione penale. È vero che, secondo la concezione del disegno di legge che stiamo esaminando, gli atti non devono passare dal pubblico ministero al giudice istruttore, ma una cosa rimane certa: della eventuale confessione che senza l'assistenza del difensore sarà stata resa, qualcosa resterà consacrato nella azione penale che il pubblico ministero promuoverà e questo qualcosa avrà un'importanza rilevante sulla decisione. E noi riteniamo che non sia opportuno seguire un sistema del genere!

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, abbiamo parlato molto a lungo di questi problemi, per cui spero mi sarà consentito non addentrarmi nei particolari. Siamo contrari a tutti gli emendamenti perché in contrasto con il sistema adottato, sul quale abbiamo già ampiamente discusso.

Desidero soltanto precisare al collega Manco che non è vero che siamo in contraddizione con quanto detto in precedenza a proposito della delega alla polizia che, tra l'altro, non potrebbe compiere interrogatori del sospettato e confronti. Prima ci siamo riferiti alla fase di autonoma iniziativa della polizia giudiziaria, mentre ora ci riferiamo alla fase dominata già dalla presenza del pubblico ministero il quale deve riservare necessariamente a sé, come atti di maggiore rilevanza e responsabilità, l'interrogatorio del sospettato ed i confronti.

MANCO. La fase autonoma della polizia giudiziaria è sempre stata sotto il controllo del pubblico ministero.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. No, la fase autonoma è precedente al momento in cui la polizia giudiziaria riferisce al pubblico ministero.

Al collega Revelli voglio dire che il concetto di guida e di controllo diretto e costante del pubblico ministero è già stato preso in considerazione, perché abbiamo scritto al punto 24 che il pubblico ministero può avvalersi, ove occorra, della polizia, il che significa che essa è in posizione subordinata e di collaborazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è del parere di respingere tutti gli emendamenti. La scelta operata dal disegno di legge è, in effetti, molto chiara. Si parla infatti, al n. 24, del potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione. È quindi chiaramente abolito ogni residuo di istruzione sommaria, e si parla invece di un'autonoma fase che serve al pubblico ministero unicamente per formulare l'imputazione.

Detto questo non può essere accolto l'emendamento Granzotto 2. 152 che, addirittura, chiede che i sequestri, le perquisizioni, le ricognizioni si compiano solo su istanza dello indiziato del reato o della parte lesa. Non si comprende, infatti, come il pubblico ministero potrebbe elevare la imputazione quando dovesse operare, nel settore in questione, soltanto su istanza dell'indiziato o della parte lesa. Né può accogliersi la richiesta, sempre contenuta nell'emendamento 2. 152, relativa all'assistenza del difensore negli atti che in esso si indicano, in quanto siamo in una fase che concerne unicamente la formazione dell'imputazione. Nulla trapelerà nella fase successiva di quanto si è acquisito in questo momento.

Per le identiche ragioni il Governo si dichiara contrario all'emendamento Guidi 2. 79. Parere contrario esprime pure per l'emendamento Manco 2. 26. Già il relatore ha chiarito che una cosa sono le indagini autonomamente svolte dalla polizia giudiziaria, altra cosa la fase che attiene alla formulazione della imputazione, la quale deve essere di esclusiva competenza del pubblico ministero.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

Parere contrario si esprime anche nei confronti dell'emendamento Revelli 2. 121. È chiaro, infatti, che se il pubblico ministero deve riservare a sé determinate competenze non può delegare ad altri gli atti ad esse relativi; ed anche ove li delegasse, questo accadrebbe sempre sotto la sua guida ed il suo controllo.

Il Governo è altresì contrario all'emendamento Riz 2. 59, per le ragioni innanzi esposte. Essendo stata abolita la istruzione sommaria, si tratta unicamente di formulare la imputazione. Mi paiono, invece, fondate le ragioni addotte dall'onorevole Riz nel respingere l'obiezione che si era sollevata. Rimarrà, infatti, quel tanto dichiarato al pubblico ministero che è valido ai fini dell'imputazione. Sarà rilevante? Questo dipenderà dal giudice del dibattimento. Quel che è certo è che nulla resterà delle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi al pubblico ministero stesso.

Il Governo è contrario all'emendamento Luzzatto 2. 153 per le ragioni innanzi accennate.

In conclusione, è contrario ad ogni emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 78 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2. 152, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granzotto 2. 152.
(È respinto).

Onorevole Benedetti, mantiene l'emendamento Guidi 2. 79, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

MANCO. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento Guidi chiedo la votazione per divisione del testo; vorrei che fosse prima votata la parte in cui si dice « con

la partecipazione del difensore » e successivamente la parte in cui si dice « e con divieto di verbalizzazione degli interrogatori ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Guidi 2. 79, ove si dice « con la partecipazione del difensore ».

(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Guidi 2. 79, ove si dice « e con divieto di verbalizzazione degli interrogatori ».

(È respinta).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 26, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di insistere affinché la Assemblea voglia accogliere l'emendamento dell'onorevole Manco, dal momento che questo emendamento rappresenta un giusto punto di equilibrio tra quanto è stato già approvato dall'Assemblea e quanto l'Assemblea stessa si appresta ad approvare. In via preliminare, solo per un ricordo storico, desidero far presente che questo emendamento non fa che riprodurre il punto 24 quale era nel testo originario del Governo, testo originario che, con un certo senso logico, non conteneva l'inciso secondo il quale la polizia giudiziaria non può essere delegata da parte del pubblico ministero a compiere interrogatori del sospettato o confronti. E questo per un evidente principio di economia processuale ed anche di buon senso, oserei dire, perché se noi non consentiamo al pubblico ministero di delegare gli organi di polizia giudiziaria neppure per l'interrogatorio del sospettato, noi dobbiamo presumere che esista una tale abbondanza di pubblici ministeri nell'ordinamento giudiziario italiano, da consentire loro di compiere tutti gli atti possibili. Nello stesso tempo dimostriamo una sfiducia nei confronti di quest'organo in quanto non gli si dà la possibilità di poter delegare, neanche sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, l'interrogatorio di un sospettato o un confronto tra sospettati.

Occorre considerare anche un'altra conseguenza che nascerebbe dall'approvazione di questa parte del n. 24. Poiché questa parte prevede soltanto il divieto al pubblico ministero di rivolgersi alla polizia giudiziaria per compiere interrogatori del sospettato e per compiere confronti, non essendovi altro espresso divieto, si può presumere che egli possa delegare invece la polizia giudiziaria per altre incombenze. Se poi si obietta, come sul piano della logica potrebbe anche apparire, che questo divieto concerne alcuni ulteriori atti, allora si può rispondere che non si vede come sia possibile coordinare questo inciso con quanto abbiamo approvato stamane con il n. 21, dove si parla di un divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reato. Praticamente si avrebbe con questa appendice il risultato che, alla polizia giudiziaria sarebbe tolta la possibilità di verbalizzare gli esami dei sospettati di reato, sia sotto il profilo dell'esame diretto, sia sotto il profilo di un'eventuale delega da parte del pubblico ministero. Ma non essendovi un divieto in altro senso si dovrebbe presumere che la polizia giudiziaria possa essere delegata dal pubblico ministero a compiere esami dei testimoni. E allora sembrerebbe che ciò che era uscito dalla porta con il n. 21 stamane, rientrerebbe dalla finestra con il n. 24.

Ho voluto sottolineare ciò per dire che con questa appendice si determina una discriminazione e si turba l'equilibrio che, bene o male, attraverso la formulazione del testo originario del Governo, sembrava essere stato raggiunto su questo punto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 2. 26.

(*È respinto*).

Onorevole Revelli, mantiene il suo emendamento 2. 121, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

REVELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 59, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Granzotto, mantiene l'emendamento Luzzatto 2. 153, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il n. 24 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 24) aggiungere il seguente:

24-bis) Obbligo del pubblico ministero, prima delle sue istanze di archiviazione, istruzione o giudizio immediato, di richiedere l'intervento del giudice istruttore qualora sia necessario procedere ad atti istruttori non rinviabili, con le facoltà, per il difensore del sospettato previste dal n. 33).

2. 122.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerlo.

REVELLI. Questo emendamento ha creato in qualche collega delle perplessità, ma ritengo di doverlo mantenere perché non sono convinto della affermazione che il pubblico ministero durante il periodo in cui sta svolgendo le indagini preliminari - e qualora si rendano necessari atti istruttori non rinviabili o non ripetibili - debba, ancor prima di essere convinto che si verta in ipotesi di reato, ancor prima di potere con una certa sicurezza configurarne la natura, elevare imputazioni (e far quindi assumere concretamente e pubblicamente ad un libero cittadino la figura di imputato) solo perché gli è vietato di procedere a determinati accertamenti che valgano a convincerlo sulla natura di un fatto.

Mi pare più logico che nel caso in cui si debba provvedere ad atti istruttori non rinviabili o non ripetibili, durante il periodo di indagine preliminare del pubblico ministero, questi possa provocare l'intervento del giudice istruttore per l'espletamento di quegli atti, assicurando al sospettato l'intervento della difesa con le facoltà previste dal comma n. 33. Con ciò il pubblico ministero potrebbe completare convenientemente la sua indagine che - anche sulla base di quegli atti istruttori -

potrebbe concludersi con la richiesta di archiviazione senza neppure che sia elevata nei confronti di un libero cittadino formale imputazione; il che, riconosciamolo, non è mai una cosa piacevole.

Nello stesso tempo il sospettato sarebbe pienamente tutelato, attraverso la presenza del difensore a tali atti urgenti, così come sarebbe garantito il principio che le prove nella fase pre-dibattimentale possano riguardare solo gli atti urgenti, non rinviabili e non ripetibili e possano essere assunte soltanto dal giudice istruttore con la salvaguardia dei diritti di difesa.

In caso contrario temo che, per adesione ad una determinata impostazione scientifica, andremo incontro a inconvenienti pratici di non poco rilievo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento Revelli per le ragioni che abbiamo ripetutamente espresso. Nel sistema da noi proposto non è previsto l'intervento del giudice istruttore prima che sia esercitata l'azione penale. Fino a quel momento il giudice istruttore è un estraneo, che nulla conosce del procedimento. Una ipotesi del genere, per la verità, non è nuova: era prevista nello schema del progetto Carnelutti, sotto forma di incidente procedurale. Noi riteniamo che il pubblico ministero debba procedere autonomamente, limitatamente alle esigenze della formulazione delle imputazioni. Non prevediamo che esso possa procedere a perizie o ad altri accertamenti generici che abbiano influenza diretta ai fini del processo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Revelli 2. 122. Come ha chiarito il relatore Valiante, noi non ammettiamo che il pubblico ministero possa compiere accertamenti generici, proprio perché riteniamo che la sua attività debba essere in questa fase, preordinata soltanto alla formulazione delle imputazioni. Conseguentemente, non riteniamo che il giudice istruttore possa intervenire in detta fase, anche e soprattutto perché egli non è a conoscenza della situazione e non può, quindi, decidere con cognizione.

PRESIDENTE. Onorevole Revelli, mantiene il suo emendamento 2. 122, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REVELLI. Sì, signor Presidente.

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Revelli 2. 122, perché esso contiene un concetto che, se questo emendamento non verrà approvato, il legislatore delegato non recepirà, dal momento che, almeno fino a questo momento, il Parlamento lo ha sempre respinto: cioè, la presenza del difensore durante questa fase preliminare dell'attività del pubblico ministero. È vero che l'onorevole Revelli richiede l'intervento del giudice istruttore quando ricorrano certe condizioni e impone al pubblico ministero di agire in una certa maniera; però è anche vero che l'onorevole Revelli in questa circostanza stabilisce la necessità comunque della presenza della difesa, sia pure limitatamente a quanto è previsto al n. 33 della legge di delega.

Si proclama da tutte le parti che si sta facendo il codice della libertà; il ministro lo ha affermato più volte, e il relatore anche, sostenendo che vengono ampliati i diritti della difesa. Di fatto, i diritti della difesa vengono maggiormente sacrificati, perché avremo una lunga — comunque non certo breve — fase di attività del pubblico ministero, durante la quale il difensore non avrà alcuna possibilità di interloquire, di assistere e di vedere materialmente in che cosa consistano gli elementi raccolti dallo stesso pubblico ministero anche relativamente alla formulazione dell'accusa. Ora, io nego che il difensore di un indiziato di reato debba intervenire solo quando vi è una formulazione dell'accusa. Il difensore avrebbe il diritto di intervenire anche prima che vi sia una contestazione, una formulazione dell'accusa. Infatti, se il difensore deve potersi fare parte diligente, può soccorrere l'indiziato del reato al fine di evitare la mera possibilità della nascita di una contestazione; si tratta di una esigenza di difesa che appare quanto mai legittima.

Io interpreto l'emendamento Revelli 2. 122 ponendomi da questo punto di vista; ritengo cioè che esso miri a rappresentare la necessità della presenza del difensore durante le indagini del pubblico ministero.

Questi sono i motivi per i quali voterò a favore dell'emendamento Revelli 2. 122.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Revelli 2. 122.

(È respinto).

Passiamo al n. 25.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Obbligo del pubblico ministero di richiedere entro e non oltre 30 giorni dalla notizia del reato o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela, istanza o l'istruzione.

2. 154. Carrara Sutour, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Questo emendamento contiene due istanze. La prima riguarda il termine a disposizione del pubblico ministero, che nel testo della Commissione è di 40 giorni e che noi proponiamo di ridurre a 30 giorni, allo scopo di contenere i tempi del processo.

La seconda istanza riguarda l'eliminazione delle parole « il giudizio immediato ». Su questo problema abbiamo già espresso il nostro pensiero nel corso del dibattito.

La prima parte del nostro emendamento è uguale all'emendamento Papa, per cui si pone il problema dell'abbinamento. La seconda parte (abolizione del giudizio immediato) nella sua sostanza è conforme all'emendamento Sabadini 2. 80.

PRESIDENTE. L'emendamento che ella ha testé illustrato, onorevole Granzotto, in realtà è diviso in due parti: vi è una prima parte che propone di sostituire le parole « 30 giorni » con le altre « 40 giorni » e una seconda parte soppressiva dell'inciso: « oppure il giudizio immediato ».

Se ella è d'accordo, metteremo in votazione le due parti separate, abbinandole ai rispettivi emendamenti analoghi.

GRANZOTTO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato.

2. 123.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerlo.

REVELLI. Questo emendamento è legato, in parte, ad alcune considerazioni che ho già svolto illustrando il mio precedente emendamento 2. 122.

Premesso che per i fermati e gli arrestati, valgono altre norme, oggetto di altro emendamento pure da me sottoscritto, e precisamente l'emendamento 2. 176, mi pare che non vi sia alcuna ragione di porre al pubblico ministero un termine nello svolgimento di indagini, a volte lunghe e difficili, con il rischio di indurlo ad una superficialità che può portare a conclusioni erronee e comunque ad imputazioni affrettate, mortificando oltretutto inutilmente la funzione del pubblico ministero, che è pur sempre colui che chiede l'applicazione e il rispetto della legge, e con grave nocimento per una condotta seria ed equilibrata delle indagini.

In particolare, non comprendo perché, qualora non ci si trovi di fronte a provvedimenti di fermo o di arresto — nel qual caso è evidente che è facile la configurazione del reato e quindi la possibilità di accertarne gli elementi principali, e in cui, comunque, i diritti del cittadino, collegati con la presunzione di innocenza, stabilita dalla Costituzione e applicata dal nostro nuovo codice, hanno la precedenza su ogni altra pur valida considerazione — si voglia imporre al pubblico ministero un termine del genere.

Pensiamo all'infinita mole di reati perseguibili a querela, per cui in effetti il termine per il pubblico ministero farà sì che, senza alcuna indagine, si formuli l'imputazione sulla base esclusiva della querela. Ritengo in conclusione che sia opportuno eliminare tale termine, sostituendolo con una formula più generica, come ad esempio la seguente: « nel più breve tempo possibile ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: entro e non oltre 40 giorni, *con le seguenti:* entro e non oltre i 30 giorni.

2. 111.

Papa, Biondi, Camba.

L'onorevole Papa ha facoltà di svolgerlo.

PAPA. Il nostro emendamento tende a ridurre quello che l'amico e collega onorevole Biondi ha chiamato il « termine nero » affidato al pubblico ministero.

Colgo l'occasione per dichiarare che siamo d'accordo con l'emendamento Sabadini 2. 80, che vuole sopprimere le parole: « oppure il giudizio immediato », in quanto una simile dizione equivale ad una violazione della condizione di parità degli imputati: infatti, mentre alcuni imputati avrebbero la possibilità di far valere la propria innocenza davanti al giudice istruttore, altri, per i quali insindacabilmente il pubblico ministero decreta il rinvio a giudizio, dovrebbero affrontare invece il dibattimento.

Con questo, signor Presidente, oltre che avere svolto l'emendamento, intendiamo di aver fatto anche una dichiarazione di voto sull'emendamento Sabadini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: oppure il giudizio immediato.

2. 80. Sabadini, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Sabadini ha facoltà di svolgerlo.

SABADINI. Alcuni degli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare con la mia firma per il gruppo comunista, e precisamente il 2. 80, il 2. 81 e il 2. 83, possono essere argomento di un'unica illustrazione perché, pur appartenendo a punti diversi, sono strettamente collegati.

Sarà molto breve, anche se questo è uno dei punti nevralgici del processo, perché il problema è stato oggetto di ampia trattazione nella relazione di nostra parte e negli interventi svolti in sede di discussione generale. Il termine base di raffronto è il dibattimento. L'onorevole Valiante nella sua relazione ha voluto forzatamente dare del nostro atteggiamento un giudizio preconcepito, come se da parte comunista, quasi per preconstituita scelta di opposizione, non si fosse in grado di cogliere e valutare gli elementi che compongono il processo.

Tale giudizio non è esatto e non corrisponde a quanto noi abbiamo detto e scritto, tanto che, parlando del dibattimento, lo stesso onorevole Valiante ha dovuto riconoscere che la opposizione su questo punto è venuta dalla

destra, è venuta cioè da coloro che vorrebbero che le figure del presidente e del pretore rappresentassero la continuazione, nella fase del dibattimento, di quelle funzioni autoritarie che rendono inquisitorio il processo secondo il codice attuale.

Però non basta trasformare questo momento e ammettere l'interrogatorio diretto dell'imputato per ritenere di aver costruito un sistema accusatorio. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Bisogna, insieme con altri punti, adeguare l'istruttoria a questo fine, per farne il mezzo attraverso il quale si deve solo asseverare se esiste o non esiste la necessità del rinvio a giudizio, senza compromettere in alcun modo l'autenticità del dibattimento. In questo punto deve situarsi il centro nuovo del processo, che invece il codice attuale concentra nelle diverse forme di istruttoria e nelle indagini preliminari, lunghe, segrete e scritte. Nel dibattimento deve essere garantita l'immediatezza e l'oralità della prova e il confronto tra le diverse tesi dell'accusa e della difesa, se non si vuole alla fine portare in campo dei personaggi privi di vita perché la loro storia è già stata scritta.

Perciò sbaglia chi insiste nella difesa puramente verbale di una legge che invece, così come è ancora concepita — e noi ci auguriamo che la Camera la cambi e la corregga — lascia tanto campo a forme diverse di istruttoria ed ai verbali, che formeranno pertanto nel processo di domani quel cumulo di atti preconstituiti che già rendono vuoto il dibattimento secondo il codice vigente.

Non c'è ancora, nel disegno di legge in discussione, la scelta politica e l'intenzione di voler spostare decisamente il momento di accertamento della verità dall'istruttoria al dibattimento; anzi, in concreto, lo si concentra nella fase istruttoria. E questa è una delle ragioni per le quali abbiamo detto e confermiamo che, così com'è, la legge è divisa in due tronconi contrastanti, e quanto c'è di vecchio e di reativo minaccia e svuota quanto si dice di voler costruire.

Perciò noi proponiamo di sopprimere questa parte del punto 25), il punto 27), il quale prevede che il pubblico ministero possa fare richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato, e con altro emendamento, sostitutivo del punto 29, proponiamo di attribuire al giudice istruttore il potere di disporre un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria. In sostanza noi togliamo i poteri istruttori al pubblico ministero per consegnarli al giudice istruttore.

Molti argomenti ci hanno indotto a ritenere che questa sia la scelta più logica e più giusta. Il primo — ed insisterò brevemente nella polemica — è che non può essere accettata la tesi del Governo, ripresa dalle relazioni di maggioranza, per cui le indagini preliminari del pubblico ministero sarebbero un pre-processo — e lo abbiamo sentito affermare anche testé dall'onorevole rappresentante del Governo — ai soli fini della formulazione del capo di imputazione e senza influenza sul corso della causa e sugli atti successivi.

Il confronto ravvicinato dei punti che definiscono i poteri del pubblico ministero dimostra esattamente il contrario. Si dice al punto 24 che il pubblico ministero ha potere di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione del capo di imputazione, ma poi si aggiunge, al punto 27, la previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato, il quale vuol dire che, in sostanza, il pubblico ministero, sotto le mentite spoglie delle indagini preliminari, avrà condotto vere e proprie indagini istruttorie, sì da vincere la presunzione di non colpevolezza e ritenere necessario il dibattimento, con gli stessi poteri attribuiti al giudice istruttore e con le medesime conseguenze. Avremo ancora, così come oggi, due istruttorie, precedute sempre da quelle di polizia, la sommaria e la formale, con la sola differenza che la sommaria di oggi sarà chiamata domani indagine preliminare.

Avremo ancora, come oggi, le istruttorie ripetute, perché certamente in molti casi il giudice istruttore riterrà di dovere compiere ulteriori indagini, con appesantimento del tempo e della prova. Ma soprattutto avremo, onorevoli colleghi, — e mi permetto cortesemente di richiamare la vostra attenzione — due tipi diversi di istruttoria, che metteranno i cittadini davanti a profonde diversità di trattamento, sì da far pensare, anche da questo punto di vista, all'incostituzionalità dei poteri istruttori del pubblico ministero, davanti al quale l'indagine è segreta ed è sottratta ad ogni garanzia per la difesa. Così avremo cittadini con garanzie costituzionali davanti al giudice istruttore ed altri cittadini senza alcuna garanzia costituzionale davanti al pubblico ministero, in una situazione di gravità estrema che non rappresenta un progresso, onorevoli colleghi e onorevoli rappresentanti del Governo, ma che ci porta indietro ed annulla di un solo colpo i risultati di una lunga battaglia, che portò nel 1963 la Corte costituzionale ad estendere, in conflitto con le pro-

cure e con la Corte di cassazione, le garanzie dell'istruttoria formale alla sommaria.

Se poi ci viene ancora obiettato da parte della maggioranza, nonostante le nostre critiche argomentate, che non ci troviamo di fronte a indagini istruttorie ma a indagini preliminari, che ci troviamo di fronte ad un pre-processo e non al processo, allora noi risponderemo non più con argomento nostro, ma con quelli della sentenza della Corte costituzionale 5 luglio 1968, la quale estende perfino alle indagini preliminari della polizia giudiziaria le garanzie della difesa. E a maggior ragione, ovviamente, vi dovrebbero andare incluse le indagini preliminari compiute dal pubblico ministero, per la stessa natura di questo organo.

Quando abbiamo discusso in Commissione i diritti della difesa, questo punto è stato da tutti ritenuto valido, e particolarmente dall'onorevole Vassalli, che parlò espressamente di « distinzione puramente nominalistica ». Riprendo le sue parole e affermo che la distinzione tra processo e pre-processo a questo fine è puramente nominale. La contraddizione va risolta, e perciò noi proponiamo — ecco il senso dei tre emendamenti che illustro contemporaneamente — la concentrazione di ogni indagine e di ogni istruttoria presso il giudice istruttore, che è certo l'organo più idoneo, per le sue funzioni, a dare anche le maggiori garanzie di libertà e di obiettività.

Ben poco devo ancora aggiungere per l'altra parte dell'emendamento, in cui si parla del divieto di verbalizzare gli interrogatori, senza specificare quali, nell'intento di comprendervi tutti gli atti che abbiano questo contenuto, come ad esempio i confronti. Semplice e chiara è la ragione, e guarda al dibattimento, alla prova orale ed immediata, al libero confronto delle tesi d'accusa e di difesa, alla sostanza del processo accusatorio. Se avremo dei verbali, anche se non varranno come prova fino a querela di falso come adesso, ecco formarsi la verità nell'istruttoria; e così avremo ancora due modi ben distinti e contrastanti di accertamento dei fatti e delle responsabilità: uno accusatorio al dibattimento e l'altro, vecchio e sorpassato, inquisitorio, ereditato dal codice attuale, da una tradizione con la quale non si vuol rompere, e che renderà vano ogni tentativo di rinnovamento. Perciò proponiamo di abolire i verbali di interrogatorio, facendo sì che l'istruttoria diventi veramente quel momento nel quale il giudice accerta solamente la necessità di rinvio a giudizio, lasciando e rimettendo

al dibattimento il momento di ricerca e di accertamento della verità.

Il processo accusatorio è inconciliabile con i compromessi che in questa legge si sono venuti preparando; perciò invitiamo l'Assemblea a votare questi nostri emendamenti, tutti conformi a quanto ho esposto in brevissima sintesi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 25 ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Siamo contrari a tutti questi emendamenti. Innanzi tutto non condividiamo l'opinione che si debba sopprimere il giudizio immediato. Ci sembra che questa sarebbe una rinuncia troppo grave, visto che non regoliamo neanche il giudizio direttissimo. Per altro, tutte le preoccupazioni d'ordine costituzionale di cui ha parlato l'onorevole Benedetti non le comprendiamo. Che differenza c'è tra mandare l'imputato dinanzi al giudice istruttore per sottoporlo ad un'istruttoria non necessaria e, invece, mandarlo davanti al giudice del dibattimento, dando cioè immediato inizio a quella fase del giudizio nella quale tutte quante le garanzie sono presenti ?

D'altra parte non siamo neppure d'accordo sull'abolizione del termine finale fissato per l'espletamento di queste attività preliminari da parte del pubblico ministero e neanche sulla riduzione del termine stesso da 40 a 30 giorni, sia nella discussione generale abbiamo detto che qui non è questione di 30 o 40 giorni, qui è questione di costume. Quando il pubblico ministero dovrà effettuare soltanto gli atti indispensabili per formulare l'imputazione, non c'è da preoccuparsi che adempia a questo compito in 15 invece che in 30 o in 40 giorni.

Ripeto, la Commissione è contraria a tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati al n. 25. Non ritiene che allo stato vi siano ragioni valide per abolire il giudizio immediato, proprio nel momento nel quale con questo disegno di legge si intende incentrare il processo nel dibattimento al fine di apprestare le maggiori garanzie per tutte le parti. Né ritiene, il Governo, di eliminare il termine assegnato al pubblico ministero, di 40 giorni, o di ri-

durlo a 30 giorni, perché occorre ad un certo momento non scendere al di sotto di un determinato limite. Questo limite non può essere né eliminato né ridotto, perché in Commissione abbiamo a lungo discusso questo punto e, come giustamente ha detto il relatore, non si tratta di valutare l'opportunità di accorciare di 10 giorni un termine, bensì di stabilire un limite oltre il quale non sia possibile che da parte del pubblico ministero siano effettuati gli accertamenti preliminari.

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, mantiene l'emendamento Carrara Sutour 2. 154, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Carrara Sutour 2. 154, coincidente con l'emendamento Papa 2. 111.

(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Carrara Sutour 2. 154, coincidente con l'emendamento Sabadini 2. 80.

(È respinta).

Onorevole Revelli, mantiene il suo emendamento 2. 123, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REVELLI. Sì, signor Presidente.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, non riesco a comprendere perché si debba costringere l'attività del pubblico ministero entro la camicia di Nesso dei quaranta giorni. A parte il fatto che in una legge-delega non mi pare del tutto ortodosso scendere addirittura al dosaggio delle settimane o dei giorni, rilevo che, mentre con l'esistenza dell'istituto dell'istruttoria sommaria il famoso termine dei quaranta giorni aveva un significato e, soprattutto, un carattere perentorio (anche se l'esperienza professionale ci ha dimostrato che spesso questo termine ha provocato notevoli inconvenienti), di fronte al nuovo tipo di processo che la riforma prevede questa preoccupazione è fuori luogo. Non vorrei infatti che, per un mal inteso senso di celerità o, peggio ancora,

di fretta — quella fretta che, come diceva Dante, « l'onestade a ogni atto dismaga », o, in termini meno poetici, quella fretta che è cattiva consigliera — si arrivasse a risultati negativi. Non vorrei cioè che, per un mal inteso senso di fretta giudiziaria, si finisca con il compiere una sostanziale ingiustizia. Infatti molte volte accadrà che per un processo complesso per il quale il pubblico ministero, se non fosse strettamente legato ad esigenze temporali, impiegherebbe quarantacinque o cinquanta giorni per promuovere l'archiviazione degli atti, e quindi liberare le persone sospettate dall'incubo di un provvedimento e dalle torture di un'istruttoria, una volta costretto ad osservare il termine di quaranta giorni, il pubblico ministero dovrà richiedere il giudizio immediato o inviare gli atti al giudice istruttore. Otterremmo allora questo risultato: da un lato solleveremo il pubblico ministero dal fastidio di pronunciare la sentenza di archiviazione, dall'altro costringeremo le persone sospettate di un reato a seguire la faticosa *via crucis* di un processo.

Per questi motivi ritengo opportuno che si approvi l'emendamento Revelli, magari inserendovi il seguente inciso: « con la massima sollecitudine possibile ».

Tra l'altro, auspico che al pubblico ministero o si dia un po' di credito o non glielo si dia. Posso comprendere qualche diffidenza nei confronti della polizia giudiziaria, ma non si deve arrivare al punto di considerare il pubblico ministero quasi come un organo che intralcia l'*iter* della giustizia o che abbia il gusto di prendere o di perdere tempo. Oltretutto la dizione « con la massima sollecitudine possibile » sarebbe analoga al testo originario del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, le faccio presente che nessun emendamento nel senso da lei indicato è stato presentato.

SANTAGATI. In tal caso il Governo, che in qualsiasi momento può presentare emendamenti, potrebbe presentare un siffatto emendamento, coerentemente — ripeto — al testo originario dallo stesso Governo proposto su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, poiché la Camera si accinge a votare l'ultimo emendamento al n. 25, nessuno più, e nemmeno il Governo, può presentare emendamenti.

SANTAGATI. Comunque, l'Assemblea può benissimo approvare l'emendamento Revelli

e implicitamente intendere questo emendamento concettualmente comprensivo di una sollecita attività del pubblico ministero, coerentemente per altro al testo originario del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Revelli 2. 123 non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il punto 25 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo al punto 26. Il seguente emendamento è precluso dalle precedenti votazioni:

Sopprimere le parole: di giudizio immediato.

2. 155. Carrara Sutour, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: del capo di imputazione, *con le seguenti:* della formulazione dell'accusa.

2. 44. **Riccio.**

Sopprimere l'ultimo periodo: obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione.

2. 45. **Riccio.**

Aggiungere le seguenti parole: obbligo del pubblico ministero della citazione per procedimento direttissimo nei casi stabiliti dalla legge.

2. 43. **Riccio.**

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO. Il primo emendamento è solo di forma. Magari si può usare la migliore formula « della imputazione ». In questo senso modifico l'emendamento.

Con il secondo emendamento io chiedo si chiarisca una certa posizione: è posto l'obbligo al pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione. Siamo ancora al di fuori del processo, anche se la decisione di archiviazione da parte del giudice istruttore rappresenta una garanzia. Allora bisogna scegliere: o diciamo che deve essere notificata la richiesta di archiviazione all'im-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

putato e all'offeso dal reato, ed io allora potrei accettare questa posizione aderendo all'emendamento dell'onorevole Manco, oppure, il che per me sarebbe più corretto, non disponiamo che avvenga la notifica alla persona offesa dell'avviso di richiesta di archiviazione. Mi sembrerebbe infatti di incitare l'offeso dal reato a correre davanti al giudice istruttore per portare nuovi elementi al fine di evitare l'archiviazione, e ciò potrebbe sembrare un atto in un certo senso persecutorio nei confronti dell'imputato, soprattutto in rapporto al principio da noi tante volte affermato della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.

Ritengo quindi che le possibili soluzioni siano due: o viene accolto il mio emendamento o, subordinatamente, aggiungiamo la notifica all'imputato. Quindi, in via subordinata, io aderisco all'emendamento Manco.

Il mio terzo emendamento ha un semplice valore di chiarimento e sarei disposto ad abbandonarlo se la Commissione mi desse atto della validità del principio che, nel caso in cui è previsto il giudizio per direttissima, non si debba necessariamente far scattare la decorrenza dei termini previsti, ma immediatamente e appena esso si rivela necessario, — indipendentemente dagli altri giorni che possono decorrere — vi sia l'obbligo a carico del pubblico ministero di rimettere gli atti al tribunale. Se questo principio è contenuto nel sistema, mi dichiaro disposto a ritirare l'emendamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Biondi ed altri nel prescritto numero, il seguente emendamento all'emendamento Riccio 2. 44:

« *aggiungere le parole:* Le notificazioni degli atti con i quali si formano accuse, debbono essere effettuate in maniera che terzi estranei non possano venirne a conoscenza ».

L'onorevole Biondi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIONDI. Insieme con i colleghi Bozzi, Camba e Papa abbiamo presentato questo emendamento che si inquadra in una esigenza da molti sentita, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Se è vero che questo codice si ripromette (e noi accettiamo queste valutazioni) di tutelare la personalità del giudicabile prima del giudizio, uno di questi modi di tutela è proprio quello di assicurare

che terzi estranei non vengano a conoscenza di quella *notitia criminis* che è veramente un modo per infliggere una prima sanzione a chi è indicato come destinatario di un procedimento penale.

Se le notifiche che la legge attualmente prevede non appagano, strumenti idonei potranno essere studiati in seguito. Quello che conta è stabilire, fin da questo momento, che il sistema delle notifiche, da ora in avanti, sia tale da preservare il principio della riservatezza che, con strumenti acconci, potrebbe essere anche trovato sicuramente escogitato. Per esempio si potrebbe procedere con il sistema della busta chiusa cui corrisponda un numero relativo ad altro numero, realizzando un sistema di parallelismo tra documento notificato e originale che rimane al notificante per la realizzazione del necessario accertamento.

D'altra parte in questo sono confortato dalle parole dello stesso ministro Gava il quale, rispondendo ad una interrogazione presentata dai nostri colleghi nell'altro ramo del Parlamento, esaminando con la sua solita precisione questo problema, ha fatto una chiara promessa. Egli ha detto: « La questione per altro verrà tenuta presente nell'elaborazione del testo del codice di procedura penale che avrà inizio non appena sarà approvata dal Parlamento la legge di delega attualmente in discussione alla Camera dei deputati ».

Ora questo è il momento in cui, nei principi e negli indirizzi che si danno a coloro che dovranno formare concretamente la legge che regolerà la procedura penale, appare più opportuno tracciare la falsariga di quello che dovrà essere lo strumento della notifica. Perciò invito la Camera, il Governo e la stessa Commissione a considerare questo aspetto che ripeto, rispecchia un'esigenza di tutela della personalità dell'imputato, la quale non emerge soltanto nel corso del procedimento ma, vorrei dire, è coeva al sorgere del procedimento fin dall'inizio, se vogliamo davvero che la presunzione di innocenza diventi credibile anche agli occhi del portinaio che, tradizionalmente, è tra quelli che ci crede di meno.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: di notificare immediatamente, *inserire le seguenti:* alla persona indiziata di reato ed.

2. 25.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Onorevole Presidente, preferirei che la Commissione accettasse, ancora più del mio, l'emendamento dell'onorevole Riccio, relativo alla soppressione dell'obbligo da parte del pubblico ministero alla notifica dell'avviso di archiviazione anche alla parte lesa. Non vedo, infatti, per quali ragioni la parte lesa debba essere messa al corrente di un atto che riguarda proprio la ufficialità della funzione del pubblico ministero.

Comunque, se la Commissione insistesse — ma penso che ci debba essere stato un errore — sull'obbligo della notifica in questione, sarebbe a maggior ragione necessario notificare l'avviso di archiviazione all'imputato. Se la parte lesa, infatti, si deve muovere nel senso di impedire l'archiviazione, è logico che l'imputato si muova in senso contrario per la conferma dell'archiviazione stessa.

Quindi il mio emendamento ha valore subordinato rispetto a quello Riccio 2. 45.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al comma 26 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è disposta ad accettare l'emendamento 2. 44, dell'onorevole Riccio, così come è stato modificato, relativo alla sostituzione delle parole « capo di imputazione », con le altre « della imputazione ». Si dichiara, invece, contraria all'emendamento dell'onorevole Riccio medesimo relativo alla soppressione dell'obbligo del pubblico ministero di notifica dell'avviso di richiesta di archiviazione.

La Commissione, all'unanimità si dichiara d'accordo sull'emendamento 2. 25 dell'onorevole Manco stesso, concernente l'obbligo di notifica dell'avviso di archiviazione anche alla persona indiziata di reato. Ciò sembra a noi un utile completamento.

La Commissione esprime, invece, parere contrario all'emendamento 2. 43 dell'onorevole Riccio. Si è voluto, infatti, non più ammettere il giudizio direttissimo e sostituirlo con quello immediato, che è sostanzialmente diverso, anche se risponde ad analoghe esigenze. Per lo stesso non esiste istruttoria, e può essere tenuto al di fuori dei casi di arresto in flagranza. Per quanto riguarda l'emendamento Biondi all'emendamento Riccio 2. 44, noi ci rendiamo conto che il problema è di una certa rilevanza; non posso per altro non rilevare che il portiere, per esempio, è persona abilitata dalla legge sulle notificazioni a ricevere le notificazioni degli atti.

Ad ogni modo ci pare che l'argomento sia di così modesta portata da non poter costituire oggetto di un principio o criterio direttivo nella legge delega. La Commissione, a maggioranza, per la parte che le compete, fa voti perché il ministro in sede di legge sulle notificazioni, eventualmente anche in sede di legge delega, faccia propria questa richiesta dei colleghi liberali.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prendo atto che l'emendamento Carrara Sutour 2. 155 risulta precluso.

Per quanto riguarda l'emendamento Riccio 2. 44, il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione nel senso di sostituire le parole « del capo di imputazione » con le parole « dell'imputazione »; e questo anche tenendo conto del fatto che i capi possono essere diversi, e quindi se fosse accettato il principio di dire « del capo di imputazione », sarebbe necessario dire « del capo dei capi di imputazione ». Il Governo non riteneva del resto accettabile l'espressione « della formulazione dell'accusa », come proponeva in un primo tempo l'emendamento Riccio.

Per quanto riguarda l'emendamento Riccio 2. 45, il Governo esprime parere contrario, mentre parere favorevole esprime nei confronti dell'emendamento Manco 2. 25, affinché sia effettuata la notifica immediatamente anche alla persona indiziata di reato. Il Governo accetta quindi l'emendamento Manco, che è stato accettato del resto anche dalla Commissione.

Il Governo è contrario all'emendamento Riccio 2. 43, in quanto, come ha detto il collega Valiante, si potrebbe in sede di legge delega lasciare il giudizio immediato e non quello direttissimo.

Per quanto riguarda il subemendamento Biondi, che si riferisce all'emendamento Riccio 2. 44, il Governo indubbiamente prende atto del fatto che si tratti di un'esigenza degna della massima considerazione; effettivamente deve essere garantita la riservatezza di tutto il procedimento, e questo è un principio inerente al sistema che andiamo a formulare. Il Governo accoglie come raccomandazione lo spirito di questo emendamento (nel senso che nella formulazione della legge il Governo pensa di studiare, non solo per la notifica, ma in genere anche per altri atti, la possibilità di stabilire quella tutela della riservatezza, che rientra nel quadro di rispetto nei confronti

della personalità dell'indiziato), ma non ritiene di poter accettare il *sub*-emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riccio 2. 44, accettato dalla Commissione e dal Governo nella nuova formulazione, tendente a sostituire le parole: « del capo di imputazione » con le altre: « della imputazione ».

(È approvato).

Onorevole Biondi, mantiene il suo emendamento all'emendamento Riccio 2. 44, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo ?

BIONDI. No, signor Presidente, accetto l'assicurazione fatta dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, mantiene il suo emendamento 2. 45, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RICCIO. Sì, signor Presidente.

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Voterò l'emendamento Riccio 2. 45 e, se fosse respinto, voterò quello dell'onorevole Manco 2. 25.

A mio avviso, questo obbligo di notificare immediatamente alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione, stride con la procedura di archiviazione per lo meno quale è e quale immagino sarà anche recepita nel nuovo codice. La procedura di archiviazione, infatti, è un fatto unilaterale che si svolge tra il pubblico ministero che richiede e il giudice istruttore. Una volta, nel vecchio codice era addirittura il pubblico ministero che emanava il decreto; oggi vi è la maggiore garanzia dell'intervento del giudice. Si può avere una archiviazione, come tutti sanno (non ho il codice sottomano ma ricordo i principi) quando si ha la prova immediata, lampante, *prima facie* della non sussistenza del fatto, della estraneità dell'indiziato, per manifesta infondatezza.

Ora io domando: quale rilevanza giuridica e processuale ha questa notificazione? Se non si fa, per esempio, l'ordinanza del giudice istruttore è inficiata? Credo di no. Allora, perché si deve fare? Quale potere giuridico attribuisce al destinatario della notifi-

cazione, alla parte offesa o eventualmente anche all'imputato? Nessun potere giuridico; non vi è possibilità di una para-impugnazione. Vi è la possibilità di far arrivare sottomano al giudice istruttore una memoria, o di farsi presentare con una lettera in cui si caldeggia una certa situazione. Ma tutto questo esula dal diritto. Il peggio è che con questa norma noi sollecitiamo interventi non garantiti dal diritto. Perché far questo? Perché questa notificazione? Non se ne vede la necessità, non ha alcuna rilevanza, non si stabilisce un onere successivo, non ne deriva un potere, non c'è una sanzione. È un fatto di educazione, per così dire. Si dice: te lo notifico. Ma allora meglio dire: apprenderai la notificazione dall'ordinanza del giudice. Quest'ultima io capisco che si possa e debba avere, ma non quell'atto preliminare dal quale non scaturisce alcuna situazione processualmente rilevante. Per queste ragioni io voterò (come credo faranno anche i miei colleghi) prima l'emendamento Riccio e, se quest'ultimo, come sospetto, sarà bocciato, per una logica di parità di situazione voterò l'emendamento Manco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riccio 2. 45.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 2. 25.

(È approvato).

Onorevole Riccio, mantiene l'emendamento 2. 43 ?

RICCIO. Lo ritiro, signor Presidente, perché credo di aver capito (anche se ciò non è stato detto espressamente) che il concetto in esso contenuto è stato accettato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 26 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo al n. 27.

L'emendamento 2. 81 Sabadini ed altri soppressivo totale è precluso.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria, *con le seguenti:* ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

2. 60.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Le ragioni che stanno a fondamento di questo emendamento sono già state esposte nella discussione generale. Perciò mi riporto alle stesse.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Siamo favorevoli all'emendamento Riz.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 2. 60.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 27, così modificato.

(È approvato).

Passiamo al n. 28.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 156. Carrara Sutour, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

GRANZOTTO. Signor Presidente, questo emendamento noi non lo abbiamo presentato. Evidentemente è stato confuso l'analogo emendamento riferito al n. 27.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: ordinare, inserire la seguente: motivatamente.

2. 82. Sabadini, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Sabadini ha facoltà di svolgerlo.

SABADINI. Il nostro emendamento tende a far sì che, allorché viene disposta da parte del giudice istruttore l'archiviazione di un processo, ne sia data motivazione. Infatti, accade che il giudice istruttore, mentre motiva con ordinanza il rinvio a giudizio o la decisione di non doversi procedere, non motiva affatto un provvedimento tanto importante quale quello dell'archiviazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato al n. 28 dell'articolo 2 ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria per il fatto che tutti i provvedimenti giudiziari sono motivati. Noi auspichiamo, per altro, che non siano emessi eventualmente decreti di archiviazione su moduli già stampati. Se questa è la ragione che ha spinto l'onorevole Sabadini a presentare l'emendamento, siamo lieti di dire che siamo d'accordo con lui, anche se siamo costretti ad esprimere parere contrario al suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È un obbligo costituzionale quello della motivazione di tutti i provvedimenti. D'altra parte, la decisione dell'archiviazione, che prima avveniva per decreto, ora avverrà per ordinanza, per cui, se in precedenza vi erano dubbi sull'esistenza dell'obbligo di una motivazione, oggi tali dubbi non possono più sussistere.

L'emendamento, pertanto, mi sembra superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SABADINI. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 28 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 29.

L'emendamento Lattanzi 2. 158 è precluso per effetto di precedenti votazioni.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i nn. 29) e 30) con il seguente:

Svolgimento della fase pre-dibattimentale in pubblica udienza preliminare davanti al giudice istruttore:

a) per verificare la legittimità degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero;

b) per accertare l'evidenza dell'innocenza dell'imputato.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

A tal fine il giudice istruttore deve:

1) ascoltare l'imputato e i testi presentati o indicati dalla difesa;

2) acquisire su istanza della difesa dell'imputato gli elementi a discarico e ogni elemento utile ai fini dell'evidenza dell'innocenza dell'imputato;

3) compiere su istanza delle parti gli atti irripetibili o non rinviabili al dibattimento.

2. 157. Lattanzi, Granzotto, Luzzatto, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgerlo.

LATTANZI. Questo emendamento investe un elemento di fondo del tipo di processo che dovrebbe essere introdotto con questa riforma. Noi sosteniamo l'opportunità che davanti al giudice istruttore la fase pre-dibattimentale si svolga in pubblica udienza preliminare. In tale udienza i poteri del giudice istruttore, secondo noi, dovrebbero risultare notevolmente limitati, in quanto l'udienza dovrebbe servire a verificare la legittimità degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e ad accertare l'evidenza dell'innocenza dell'imputato.

Le attività del giudice istruttore sono finalizzate verso queste due direzioni: la verifica della legittimità degli atti compiuti nella fase precedente dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, e la raccolta degli elementi che possono giovare alla dimostrazione della evidenza dell'innocenza dell'imputato. A tal fine il giudice istruttore deve ascoltare l'imputato e i testi presentati o indicati dalla difesa. Diciamo « ascoltare » e non « interrogare » in quanto riteniamo che gli atti acquisiti in questa fase non debbano poi pesare nella fase dibattimentale: siamo orientati, cioè, a considerare la fase dibattimentale come il vero processo penale, e quindi non vogliamo che essa sia preceduta dal doppio dell'udienza preliminare davanti al giudice istruttore. Da qui la proposta limitazione dei poteri del giudice istruttore.

Il giudice istruttore deve in secondo luogo acquisire, su istanza della difesa dell'imputato, gli elementi a discarico ed ogni elemento utile a dimostrare l'eventuale innocenza dell'imputato (è un potere di iniziativa che compete alla difesa) e compiere, su istanza delle parti, gli atti irripetibili o non rinviabili al dibattimento.

In sostanza riteniamo che il contraddittorio debba essere instaurato già nella fase pre-dibattimentale dell'udienza preliminare,

ma limitatamente al fine di verificare la legittimità degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e di accertare eventualmente l'evidenza dell'innocenza dell'imputato. Se questa evidenza non emerge, il giudice istruttore rinvia al dibattimento l'imputato. Ho così illustrato molto sinteticamente un emendamento che a nostro giudizio è fondamentale nel quadro della impostazione che vorremmo fosse data al processo penale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Attribuzione al giudice istruttore del potere di disporre per un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria o di compiere l'istruttoria al fine di accertare la possibilità di prosciogliere l'imputato o la necessità del dibattimento.

Divieto di verbalizzazione degli interrogatori e previsione che il giudice vi proceda soltanto in ipotesi di assoluzione.

2. 83. Sabadini, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sacchi, Traina, Tuccari.

Questo emendamento è già stato svolto dall'onorevole Sabadini nel suo precedente intervento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il n. 29-bis) aggiungere il seguente:

29-ter) Divieto di trasmissione al giudice del dibattimento del fascicolo del giudice istruttore presso il quale esso deve restare, salvo diritto di estrarre copia per gli atti irripetibili e per ordine del giudice del dibattimento.

2. 159. Carrara Sutour, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

Dopo il n. 29-ter aggiungere il seguente:

29-quater) Attribuzione al giudice istruttore dell'istruttoria per tutti i reati, e, a conclusione dell'udienza preliminare, rimessione per il dibattimento al giudice competente per materia.

2. 160. Granzotto, Luzzatto, Lattanzi, Cacciatore, Carrara Sutour, Minasi.

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Con l'emendamento 2. 159, signor Presidente, vogliamo dare concretezza ad uno dei temi che hanno suscitato discussioni vivaci tra minoranza e maggioranza in Commissione e in Assemblea. Più volte abbiamo detto che paventiamo in questa strutturazione della delega il pericolo che giungano davanti al giudice del dibattimento degli atti, un fascicolo, degli scritti, che verrebbero a costituire elementi in grado di impedire o quanto meno di condizionare, anche se in maniera meno penetrante di quanto oggi accade, la formazione del libero convincimento del giudice. Non ci sarà più — è vero — l'atto che vale come prova fino a querela di falso. Ma il problema è questo: se davanti al giudice del dibattimento vi sono degli scritti che riguardano la fase precedente, e vi è d'altra parte nel dibattimento l'assunzione della prova (per esempio, testimonianza), nessun motivo vi è perché il giudice del dibattimento non possa ritenere prova più convincente quella assunta nella fase precedente piuttosto che quella assunta nel dibattimento. Oggi — vale la pena di ricordarlo — di fronte ad un verbale, ad un rapporto che giunge davanti al giudice del dibattimento, spesso accade che la convinzione del giudice si formi sulla base di tale documento (perché, si dice, nel dibattimento vi sono i suggerimenti della difesa e così via, e perché l'interrogatorio, il verbale assunto, ad esempio, dinanzi alla polizia giudiziaria, sarebbe più genuino in quanto raccolto nella sincerità del primo momento).

Vogliamo evitare tutto questo, e pertanto proponiamo che sia stabilito in modo specifico che davanti al giudice del dibattimento non debba giungere alcun fascicolo processuale. Se un fascicolo processuale vi è, del pubblico ministero o del giudice istruttore, questo rimane presso di loro. Potranno essere portati al dibattimento, su decisione delle parti o dello stesso giudice del dibattimento, soltanto quegli atti che siano da considerarsi irripetibili.

Con l'emendamento 2. 160 riteniamo di dare una impostazione concreta al problema, sorto nel corso della discussione, se il tipo di processo che la legge-delega delinea debba tenersi anche dinanzi al pretore (problema rimasto insoluto per anni). Noi chiediamo venga stabilito che per i reati, qualunque sia il giudice competente, si svolga sempre l'istruttoria dinanzi al giudice istruttore (nell'udienza preliminare). Alla fine dell'istruttoria, il giudice istruttore, secondo le competenze per materia che verranno stabilite, invierà la ri-

chiesta di udienza dibattimentale al giudice che risulterà competente. Ci pare che in tal modo sia risolto (sia pure imperfettamente, lo riconosciamo) un problema che è stato posto in particolare dall'onorevole Vassalli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 29 ?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei anzitutto dire che la Commissione intende proporre una modificazione del numero 29: anziché dire: « attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione », dire: « attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione ». Questa formulazione ci è stata opportunamente suggerita dall'onorevole Bozzi e la Commissione intende sottoporla all'approvazione della Camera.

Quanto agli altri emendamenti, non riteniamo opportuno che siano approvati. Infatti, nella ipotesi prospettata con l'emendamento Lattanzi 2. 157, che riguarda il n. 30 oltre che il n. 29, si dà praticamente una struttura diversa a quella procedura rapida e snella che riteniamo debba invece caratterizzare questa fase istruttoria. Altrimenti questo « pre-dibattimento » di fatto diventa un primo dibattimento. Non siamo quindi favorevoli all'impostazione propugnata dai colleghi Lattanzi ed altri.

Del pari contrari siamo all'emendamento Sabadini 2. 83.

Quanto all'emendamento Carrara Sutour 2. 159, vorremmo dire che ci pare non necessario il divieto di trasmissione al giudice del dibattimento del fascicolo del giudice istruttore. In un altro punto si è infatti stabilito il divieto di lettura di determinati atti che non siano irripetibili e si è sancito che di norma tutte le prove vanno assunte nel corso del dibattimento. Dunque, questa esigenza di carattere amministrativo, di vietare, cioè, al giudice istruttore di trasmettere il fascicolo da lui formato al giudice del dibattimento, non ci sembra sussistere nemmeno sul piano tecnico-giuridico.

Altrettanto dicasi per l'emendamento Granzotto 2. 160: anche a questo emendamento siamo contrari.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Lattanzi 2. 157 perché, come

ha rilevato il relatore per la maggioranza Fortuna, contrasta con la procedura rapida e snella che si era pensato di adottare per questa fase predibattimentale.

Il Governo è contrario all'emendamento Sabadini 2. 83, anzi, lo ritiene precluso, avendo la Camera già stabilito, approvando il n. 27, che spetta al pubblico ministero richiedere il giudizio immediato; non possiamo quindi porci in contrasto con quanto è stato già deciso approvando un emendamento tendente ad attribuire al giudice istruttore tale potere.

Il Governo è contrario agli emendamenti Carrara Sutour 2. 159 e Granzotto 2. 160, che contrastano con i principi già accolti dal disegno di legge di delega, nonché per le ragioni espresse in ordine agli altri emendamenti. Il Governo accetta invece la modifica proposta dalla Commissione, tendente a sostituire le parole: « compimento di » con le altre: « potere di compiere ».

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene il suo emendamento 2. 157, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 2. 83, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SABADINI. Signor Presidente, vorrei far osservare all'onorevole sottosegretario che non sussiste preclusione in ordine a questo mio emendamento, in quanto si tratta di due questioni assolutamente diverse. I punti che sono già stati votati riguardavano esclusivamente il potere del pubblico ministero. Il n. 29 riguarda invece il potere che riconosciamo al giudice istruttore. In altri termini, nei punti precedenti si è stabilito che il pubblico ministero può richiedere al giudice istruttore che si dia luogo ad un giudizio immediato; a questo proposito i miei emendamenti sono stati respinti. Ora ci stiamo invece occupando dei poteri del giudice istruttore. Questi, come conserva il potere di decidere che si addivenga al giudizio immediato, così potrebbe adottare tale decisione anche di sua iniziativa. Si tratta quindi, come si vede, di due cose diverse e completamente distinte.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo questo chiarimento

dell'onorevole Sabadini, desidero rilevare che egli prospetta una ipotesi di inizio del procedimento senza previa proposizione dell'azione penale da parte del pubblico ministero; e questo non è possibile.

SABADINI. Si tratta di una questione di merito, non di principio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sabadini 2. 83.

(È respinto).

Onorevole Carrara Sutour, mantiene il suo emendamento 2. 159, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARRARA SUTOUR. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2. 160, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Questo emendamento pone il dito su una delle piaghe più purulente di questa riforma, cioè quella del processo pretorile. Io non so come si sia potuto lasciare in disparte tutti i problemi relativi al processo che si svolge dinanzi al pretore, soprattutto dal momento che si è affermato il principio che non debba mai lo stesso magistrato essere preposto tanto alla istruttoria che al dibattimento.

L'onorevole Granzotto ci offre, attraverso il suo emendamento 2. 160, una via d'uscita; però non so come si potrebbe inquadrare questa norma nell'attuale sistema di competenze, che non pare sia modificato da questo progetto di riforma del codice di procedura penale.

La soluzione proposta dall'onorevole Granzotto è questa: il giudice istruttore dovrebbe istruire tutti i processi: quelli di competenza della corte d'assise, quelli di competenza del tribunale, quelli di competenza del pretore. Indubbiamente, nel silenzio della riforma per quanto riguarda la struttura del giudizio pretorile, questa è l'unica soluzione che

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

può essere data. Però a me pare una soluzione che cozza con il sistema delle competenze. Il giudice istruttore è istituito presso il tribunale, non è competente anche per i reati attribuiti alla cognizione del pretore. In questo modo noi violeremmo il principio costituzionale della inderogabilità della competenza del giudice naturale precostituito con legge per i reati di competenza del pretore, sicché l'attività istruttoria non potrebbe essere demandata al giudice istruttore.

Pertanto io voterò contro l'emendamento Granzotto 2. 160 soltanto per questi motivi di carattere sistematico; però ritengo che prima di varare definitivamente la riforma, bisognerà provvedere alla ristrutturazione del giudizio che si svolge dinanzi al pretore.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Mi sono permesso di chiedere la parola dopo la dichiarazione di voto dell'onorevole Guarra unicamente per sottolineare come i nostri amici oppositori, tutte le volte che si trovano di fronte ad una soluzione che non condividono, sollevino eccezioni di terribile gravità. Non riteniamo affatto pregiudicata da queste norme la soluzione del problema relativo al giudice istruttore; oltre tutto, poi, anche se questo organo fosse istituito presso il tribunale o la corte di appello, potrebbe essere ugualmente competente anche per tutti i reati attribuiti al pretore; io personalmente auspico che il nuovo giudice istruttore sia il pretore, perché questi è il magistrato più vicino al luogo in cui è stato commesso il reato e meglio a conoscenza dell'ambiente.

GUARRA. Ma questo è ridicolo.

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Sottopongo all'attenzione della Camera e della Presidenza la possibilità di ritenere precluso questo emendamento, che è solo una conseguenza dell'emendamento Lattanzi 2. 157, già svolto e respinto. Il suddetto emendamento prevedeva una fase pre-dibattimentale in pubblica udienza preliminare presso il giudice istruttore, e l'emendamento Granzotto 2. 160, sul quale stiamo per votare, è direttamente connesso all'istituzione di una udienza pre-dibattimentale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granzotto 2. 160.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il n. 29, nel testo della Commissione, con la modifica proposta dall'onorevole Fortuna tendente a sostituire le parole « compimento di » con « potere di compiere ».

(*E approvato*).

Passiamo al n. 30 dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: chiesti dall'imputato, *inscrivere le seguenti:* dal pubblico ministero e dalla parte civile.

2. 27.

Manco.

Poiché l'onorevole Manco non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

Pongo in votazione il n. 30 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Passiamo al n. 31 dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola indagini aggiungere le seguenti: con divieto di delegare l'interrogatorio dell'imputato, i confronti, l'esame dei testimoni.

2. 161. **Granzotto, Cacciatore, Luzzatto, Lattanzi, Carrara Sutour, Minasi.**

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svolgerlo.

GRANZOTTO. Avevamo proposto un emendamento con il quale si vietava al pubblico ministero di delegare alla polizia giudiziaria l'esame dei testimoni e questo emendamento rappresenta l'estensione al giudice istruttore dello stesso concetto. Noi desideriamo sia stabilito che la polizia non può essere delegata dal giudice istruttore ad interrogare l'imputato, ad esaminare i testimoni, ad eseguire i confronti. Deve farlo unicamente il giudice istruttore.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato al numero 31 dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2. 161, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione il n. 31 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Poiché al n. 32 dell'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 33 dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: facoltà degli stessi, *fino alla fine con le seguenti:* diritto degli stessi di intervenire in tutti gli atti istruttori, nessuno escluso.

2. 163. **Cacciatore, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Carrara Sutour, Minasi.**

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Con questo emendamento intendiamo riproporre il problema della difesa durante l'istruttoria. La legge delega prevede, nella fase di cui ci stiamo occupando, che nel corso degli interrogatori e dell'esame dei testimoni vi sia la sola assistenza del difensore. Noi abbiamo cercato, con i precedenti emendamenti, di contenere i poteri della polizia e del pubblico ministero, di dare, insomma, una diversa configurazione all'istruttoria la quale rimane, in definitiva, con il testo della Commissione, quella di oggi; una istruttoria, cioè, dove il giudice è contemporaneamente l'inquisitore e il difensore. Proprio per questo riteniamo sia quanto meno necessario assicurare la presenza del difensore in modo pieno.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: non ripetibili - salvo i casi di assoluta urgenza.

2. 30. **Manco.**

Poiché l'onorevole Manco non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la parola: ripetibili, *con la seguente:* rinviabili.

2. 124. **Revelli.**

Dopo le parole: salvo i casi di assoluta urgenza, *inserire le seguenti:* da motivarsi esaurientemente.

2. 125. **Revelli.**

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerli.

REVELLI. Per il primo emendamento, mi rimetto a quanto dirà il relatore. Il secondo emendamento tende ad evitare che, con una semplice frase - « ritenuta l'urgenza » -, si possano eludere i limiti stabiliti dalla legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: salvo i casi di assoluta urgenza.

2. 84. **Sabadini, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sacchi, Traina, Tuccari.**

Dopo la parola: assistere, *inserire le seguenti:* e partecipare.

2. 85. **Sabadini, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Sabadini ha facoltà di svolgerli.

SABADINI. L'emendamento 2. 84, in sostanza, si preoccupa di far salvi i diritti della difesa davanti al giudice istruttore. Siccome si tratta di una fase del processo nella quale praticamente non vi sono casi che potrebbero essere considerati assolutamente urgenti, riteniamo che tale assoluta urgenza non sia prevedibile, e che perciò non possa essere ammessa alcuna limitazione di un diritto fondamentale.

Con l'altro nostro emendamento, proponiamo di sostituire la parola « assistere » con

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

la parola « partecipare ». Mi rimetto a quanto è stato testé esposto dall'onorevole Granzotto; anche noi ci preoccupiamo di fare in modo che la difesa possa essere praticamente attiva. L'assistere, onorevoli colleghi, è un dato puramente passivo, mentre noi riteniamo che la presenza del difensore possa contribuire efficacemente non a distorcere la verità, ma a ricercarla. Il giudice istruttore, nel corso delle sue indagini, può anche lasciare ampie lacune, può non conoscere o non ritrovare le strade migliori per la ricerca della verità. In questi casi, il difensore può portare, noi riteniamo, un efficace ed utile contributo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: salvo i casi di assoluta urgenza.

2 108.

Brizioli.

L'onorevole Brizioli ha facoltà di svolgerlo.

BRIZIOLI. Sono perfettamente cosciente che, in casi eccezionali, il giudice istruttore debba compiere immediatamente determinati atti per non pregiudicarne i risultati; l'emendamento da me proposto a titolo personale nasce dalla preoccupazione, che la prassi giudiziaria circa l'applicazione dell'articolo 304-ter, introdotto dalla novella del 18 giugno 1955, per quanto concerne l'avviso ai difensori, ha dimostrato fondata; la preoccupazione cioè di non frustrare, con questa eccezione, la partecipazione dell'avvocato a determinati atti istruttori.

Già la dottrina ha avvertito questa esigenza, che non potrebbe essere soddisfatta che con la previsione di un controllo dell'esistenza dell'urgenza, il che comporterebbe ulteriori organismi che ritarderebbero l'iter processuale, o con la soppressione di qualsiasi eccezione alla partecipazione del difensore. Io propendo per questa seconda ipotesi; né vale obiettare che questa facoltà può essere esercitata in casi di assoluta urgenza, o con idonea motivazione, perché appunto l'articolo 304-ter, che ha dato risultati così scarsi e contraddittori, prevedeva, all'ultimo comma, il caso dell'assoluta urgenza e la necessità di indicare i motivi che avevano consigliato di derogare alla procedura ordinaria. Ecco perché insisto sull'emendamento, non per vanificare o ridurre quello che ritengo sia uno dei capisaldi delle garanzie defensionali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali.

2. 46.

Riccio.

Poiché l'onorevole Riccio non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: assistere, con la seguente: partecipare.

2. 61.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Già in Commissione ebbi a insistere su questo emendamento. Con il sistema da noi scelto per le prove irripetibili, alcune prove assunte in istruttoria resteranno definitivamente acquisite agli atti; ma, mentre per l'acquisizione di prove in dibattimento abbiamo non soltanto la partecipazione, ma molto di più, cioè la *cross examination*, in istruttoria invece per le prove irripetibili abbiamo la semplice assistenza. Per l'assunzione di prove che in quanto irripetibili possono diventare definitive ci sembra troppo poco prevedere la sola assistenza del difensore. Queste le ragioni del mio emendamento, che vorrebbe introdurre la partecipazione del difensore agli atti istruttori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: All'interrogatorio dell'imputato le parti che assistano potranno rivolgere domande sotto il controllo del giudice.

2. 31.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Riteniamo il nostro emendamento fondamentale per gli scopi che il legislatore vuole raggiungere. In sostanza col n. 33 dell'articolo 2 si stabilisce (non è certamente una novità) la partecipazione del difensore agli atti generici che si svolgono davanti al pubblico ministero con la presenza del giudice istruttore.

Il collega Riz giustamente ritiene che da parte della difesa non vi sia assistenza ma partecipazione alle perizie, ai sequestri, alle acquisizioni ed a tutti gli atti istruttori, par-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

tecipazione che comporta, non soltanto maggior attività e presa di coscienza, ma un impegno più gravoso per la difesa. Circa gli interrogatori dell'imputato si precisa che si tratta di semplice assistenza da parte della difesa. Vorrei domandare alla Commissione e al Governo: quale funzione ha il difensore, quando assiste all'interrogatorio e non può porre le domande all'imputato? Quando il difensore partecipa alle perizie, alle ricognizioni ha la possibilità di fare verbalizzare le questioni su cui non è d'accordo o i quesiti che pone ai periti o i rilievi che, dalla ricognizione, a suo parere, non vengono fatti; cioè, ha una possibilità di verbalizzazione. Ma, a questo punto, che verbalizzazione potrebbe farsi sull'attività del difensore presente all'istruttoria del pubblico ministero, se il difensore non può nemmeno porre una domanda all'imputato? Vorrei capire questo concetto. L'onorevole Valiante dice: ha sempre la facoltà di verbalizzare. Ma in realtà non si verbalizzerà nulla, perché, se io difensore pongo una domanda all'imputato, ma non la posso porre a norma di legge, evidentemente tale domanda non potrà nemmeno essere verbalizzata, dal momento che la legge mi proibisce persino di porla. Pertanto, anche lo scopo della verbalizzazione come fatto oggettivo non viene raggiunto. Quindi, il difensore dovrebbe essere presente agli atti del pubblico ministero per controllare che cosa? Che il giudice istruttore non bastoni l'imputato, o non faccia domande suggestive? E anche se egli dovesse fare una domanda suggestiva, il difensore non potrà neanche contestarla al giudice istruttore, non potendo egli stesso porre quesiti. Allora è perfettamente inutile questo punto, che comporta la inesistenza del difensore — si badi bene — nella fase più impegnativa del processo, che è quella dell'istruttoria del giudice istruttore, quando cioè il difensore deve partecipare a tutto quello che accade nel processo. Ecco perché insisto sulla votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 33 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di far rilevare alla Camera che con questo n. 33 noi abbiamo posto uno dei pilastri fondamentali della partecipazione della difesa a tutte le fasi del procedimento penale.

MANCO. Partecipazione passiva!

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Niente affatto. Tutte le parti, a parità di condizioni con il pubblico ministero, non solo hanno il diritto di presentare memorie e di indicare elementi di prova, ma hanno la facoltà di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e in tutti gli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — e inoltre negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; poi, hanno il diritto di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato ed escluse soltanto, per ovvi motivi, le ispezioni corporali. Quindi, la partecipazione che noi consentiamo alla difesa, a parità di condizioni con il pubblico ministero, e la sostituzione della regola attuale secondo cui il pubblico ministero può essere sempre presente mentre la difesa non può essere presente altro che a pochi, limitati atti, è assoluta. Pertanto, siamo veramente sorpresi della richiesta di allargare ancora i confini del sistema, fino ad un punto che non riteniamo sia tollerabile. Il « diritto degli stessi » di intervenire — di cui all'emendamento Cacciatore 2. 163 — non è qualcosa di diverso dalla « facoltà degli stessi », da questo punto di vista. Però il dire « intervenire in tutti gli atti istruttori, nessuno escluso » ci sembra assolutamente esagerato.

Il potere di intervenire anche nei casi di assoluta urgenza vanifica questa espressione. Se l'urgenza è assoluta, vuol dire che non ammette la possibilità di rinviare l'atto; non è possibile per garantire questo, che pure è un diritto costituzionale, perdere la possibilità di realizzare quell'atto. Passato quel determinato momento, certi atti non si possono più ripetere. Siamo perciò contrari all'emendamento Manco 2. 30. Contrari pure all'emendamento Revelli 2. 124 perché il senso di « rinviabili » è diverso da quello di « ripetibili ». Noi riteniamo di dover insistere sul termine « ripetibili ».

Non siamo d'accordo di sopprimere « i casi di assoluta urgenza » e perciò siamo contrari all'emendamento Sabadini 2. 84, e all'emendamento Brizioli 2. 108. Siamo inoltre contrari all'emendamento Revelli 2. 125 perché, a nostro parere, la motivazione del caso di assoluta urgenza non è soltanto una formalità, ma un atto indispensabile, come abbiamo ricordato, per tutti i provvedimenti giudiziari.

Siamo contrari all'emendamento Riccio 2. 46 e all'emendamento Riz 2. 61, che vuol sostituire il termine « assistere » con « partecipare ». Ugualmente siamo contrari all'emendamento Sabadini 2. 85 che vuole non sol-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

tanto fare « assistere », ma anche « partecipare ».

Al collega Manco, al cui emendamento 2. 31 siamo contrari, voglio ricordare che la funzione dell'assistenza del difensore in occasione dell'interrogatorio dell'imputato e comunque mentre si compiono tutti gli altri atti è soprattutto una funzione di garanzia, una funzione psicologica. L'imputato non è più solo davanti al giudice istruttore, ai suoi collaboratori, cancellieri, interpreti, testimoni che sono messi a confronto con lui; non è più solo a difendersi contro tutti. Certamente, l'imputato che sa di avere a fianco il suo difensore è in una situazione psicologica diversa da quella dell'imputato abbandonato a se stesso. Per altro il nostro sistema non esclude che l'imputato al termine dell'interrogatorio possa far segnare a verbale eventuali denunce di violazione delle regole processuali.

Voglio comunque, a conclusione e anche a maggiore spiegazione del nostro atteggiamento ribadire che noi auspichiamo che si formi un costume diverso negli uffici giudiziari.

Noi abbiamo solennemente affermato che i principi di questo nuovo codice devono fare scomparire le tentazioni autoritarie che spesso permangono anche nell'ambiente giudiziario. Se questo costume non si modificherà, come conseguenza della nostra volontà politica, allora non basterà nessuna disposizione di legge, per quanto particolare essa possa essere.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, perché ritiene che non sia possibile fare intervenire gli interessati in tutti gli atti istruttori; che non sia possibile sopprimere o cambiare la parola: « ripetibili »; che non sia possibile escludere i casi di assoluta urgenza; e perché la motivazione è anch'essa implicita.

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, mantiene l'emendamento Cacciatore 2. 163, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 30, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Revelli, mantiene il suo emendamento 2. 124, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REVELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 2. 84, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione insieme con quello Brizioli 2. 108, identico.

(È respinto).

Onorevole Revelli, mantiene il suo emendamento 2. 125, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REVELLI. Lo ritiro, signor Presidente, perché, pur rimanendo della mia opinione, non vorrei che una votazione contraria della Camera volesse significare che non devono essere modificati quei provvedimenti del giudice.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Riccio non è presente, l'emendamento 2. 46 si intende ritirato.

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 61, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 2. 85, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione il n. 33 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 34.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: nonché dell'intero fascicolo processuale.

2. 86. **Sabadini, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Sabadini ha facoltà di svolgerlo.

SABADINI. Brevissime considerazioni perché effettivamente mi pare che al punto 34, con il quale si riconosce la facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio, sia una incongruenza non concedere poi ai difensori di poter prendere visione anche dell'intero fascicolo processuale e di tutti gli altri atti.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è il punto 35.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Questo è implicito appunto nel n. 35.

SABADINI. Ma a me pare che lì si parli di cose ben diverse. Al n. 35 si intende evidentemente fare riferimento al deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, e questo è scritto apertamente, ma al termine dell'istruttoria. Noi chiediamo invece che gli atti dell'intero fascicolo processuale possano essere esaminati nel corso della istruttoria. Ora, onorevoli colleghi, che durante l'istruttoria si possano vedere i verbali che sono il centro fondamentale dell'istruttoria, gli interrogatori, e non si possa invece prendere visione degli altri atti, degli altri documenti precedentemente acquisiti, a me pare semplicemente assurdo. Non vorrei che il mio richiamo fosse eccessivo o potesse essere malamente inteso. Faccio appello al buon senso perché si convenga che quando si possono vedere i verbali di interrogatorio si possano ugualmente vedere quegli atti che obiettivamente sono stati raccolti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, in ogni caso

quelle altre indagini che sono poi soltanto indagini di carattere obiettivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La regola che noi abbiamo stabilito al n. 34 è strettamente collegata con la regola del n. 33: cioè vogliamo che tutte le parti possano prendere visione dei verbali degli atti ai quali avevano diritto di intervenire o di assistere; quindi non riteniamo di dover estendere questa norma. Sarà al termine dell'istruttoria, come abbiamo stabilito al n. 35 che discuteremo subito dopo, che le parti potranno prendere visione di tutti quanti gli atti processuali.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per le stesse ragioni il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il n. 34 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 35.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: Previsione della durata massima dell'istruttoria che non dovrà essere fissata per un periodo superiore a tre mesi.

In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore a due mesi.

2. 87. **Cataldo, Guidi, Benedetti, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

CATALDO. Signor Presidente, preliminarmente faccio presente, nell'interesse del buon andamento dei lavori della Camera, che l'emendamento Cacciatore 2. 167, aggiuntivo di un n. 38-bis, tratta la stessa materia ed è quasi identico al mio: mi sembra perciò che sarebbe opportuno abbinarli.

PRESIDENTE. Onorevole Cataldo, svolga prima il suo emendamento, poi giudicheremo su questa « quasi identità » della quale ella ha parlato.

CATALDO. Sta bene, signor Presidente. Noi prevediamo con questo emendamento di introdurre il principio della previsione di una durata massima dell'istruttoria fissandola altresì in un termine congruamente breve. Tale principio della durata massima era affermato nel testo ministeriale al n. 37; se noi fummo contrari alla disposizione, non fu certo per avversione al principio, ma solo per il fatto che il termine previsto era, a nostro parere, eccessivamente lungo: un anno che poteva essere prorogato, a richiesta, di altri 6 mesi. Dunque, in linea di principio, si accettava per l'istruttoria una durata di 18 mesi. La nostra posizione fu condivisa in Commissione, in un certo senso, anche dal relatore Valiante, che presentò un emendamento con il quale riduceva praticamente il termine a 6 mesi. Intervennero però le diverse, contrapposte considerazioni dell'altro relatore Fortuna, il quale fece presente che, dovendo il giudice istruttore, praticamente, tendere ad accertare solo la sussistenza o no di elementi per rinviare a giudizio, egli dovrebbe aver bisogno di pochissimo tempo, sicché sarebbe addirittura inopportuno fissare un termine qualsiasi. D'altra parte questo corrisponderebbe ad un criterio di carattere generale, ad uno dei presupposti, addirittura, più importanti di questa riforma: quello cioè della celerità (principio generale, fondamentale, basilare, come direbbe l'onorevole Valiante).

D'altra parte, noi abbiamo sentito anche altre argomentazioni, come quella dei processi cumulativi, dei processi per cui sono necessarie perizie complicate, eccetera. Di fronte a queste considerazioni, che si elidono a vicenda, noi teniamo ad affermare l'esigenza di un termine per due motivi fondamentali: primo, perché esso costituisce sempre una remora per gli operatori del diritto, che si sentono effettivamente obbligati al rispetto di esso; secondo, perché è una garanzia dell'imputato, che così può esercitare il suo diritto

— perché è un suo diritto — di essere effettivamente rinviato a giudizio.

Il non fissare un termine, d'altra parte, ritengo che possa essere pericoloso. Sopprimere, così come ha fatto la Commissione, il punto del testo governativo può essere pericoloso, perché significherebbe dare ampia possibilità al legislatore delegato di fissare il termine che crederà opportuno. E così potremmo andare a quei 18 mesi previsti dal Governo, o addirittura oltre. Ecco perché insistiamo per l'approvazione di questo emendamento: crediamo che con il suo accoglimento non solo si sarà rispettato il criterio della celerità, ma si saranno dettate le norme idonee a che questo criterio possa essere effettivamente rispettato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Mi si consenta di precisare anzitutto che l'emendamento svolto dal collega Cataldo — al quale la Commissione è contraria — non ha nulla a che fare con il n. 35 del testo della Commissione. Eventualmente dovrebbe proporre l'introduzione di un n. 35-bis. Il n. 35, infatti, riguarda il deposito degli atti istruttori al termine dell'istruttoria, e su questo punto non sono stati presentati emendamenti. Effettivamente, il problema sollevato dall'onorevole Cataldo è analogo a quello contenuto nell'emendamento Cacciatore 2. 167: l'uno e l'altro chiedono che sia fissato un termine per la durata dell'istruttoria.

PRESIDENTE. Ritengo allora opportuno che sia svolto ora l'emendamento Cacciatore 2. 167 (da riferire, per ragioni di materia, al n. 35). Esso è del seguente tenore:

Dopo il n. 38) aggiungere il seguente:

38-bis) previsione della durata massima dell'istruttoria che non dovrà superare i sei mesi; possibilità, quando vi ricorrano comprovate ragioni obiettive, di un suo prolungamento fino al massimo di nove mesi; impugnabilità del provvedimento di proroga emesso dal giudice istruttore davanti ad un giudice collegiale nel contraddittorio delle parti.

2. 167. Cacciatore, Granzotto, Luzzatto, Lattanzi, Carrara Sutour, Minasi.

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

GRANZOTTO. È giusto che il punto aggiuntivo sia collocato dopo il n. 35. La sua collocazione dopo il n. 38, infatti, era dettata soltanto dal desiderio di avvicinarlo ai problemi della custodia in carcere. Le considerazioni svolte dall'onorevole Cataldo sono da me condivise. Mi pare necessario porre una limitazione. In mancanza, la legge di delega può aprire sul piano legislativo qualsiasi possibilità di fissare anche un termine inopportuno. Sul piano della prassi, inoltre, mi pare che non indicare alcun termine per un tipo di istruttoria che rimane di una certa consistenza sarebbe molto pericoloso.

Detto questo, debbo solo aggiungere qualche osservazione circa l'ultima parte di questo emendamento, dove si dice: « impugnabilità del provvedimento di proroga emesso dal giudice istruttore davanti ad un giudice collegiale nel contraddittorio delle parti ». Anche se non definitivamente, qui noi diamo un'indicazione che potrebbe risolvere il problema che si porrà al n. 37: quello dell'impugnabilità della sentenza di proscioglimento, per la quale non è stabilito quale sia il giudice *ad quem* competente. Noi diciamo « giudice collegiale », e questa è già un'indicazione. Che cosa vorrebbe dire questo « giudice collegiale »? Vorrebbe dire una sezione particolare del tribunale, che sia tenuta distinta dal giudice del dibattimento per far sì che nessun pregiudizio al contenuto del dibattimento possa provenire dall'esser state esaminate preventivamente dallo stesso giudice del dibattimento questioni come quella della prova e dell'istruttoria, che richiede che si entri nel merito dell'istruttoria, o quella della sentenza di proscioglimento, che investe evidentemente il merito delle prove acquisite. Quindi, una sezione particolare distinta dal giudice del dibattimento per non preconstituire elementi di giudizio presso questo giudice del dibattimento. Questa è la soluzione che si va cercando e che noi proponiamo in questi termini.

PRESIDENTE. Onorevole Valiante, quale è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, pur in presenza di un testo del Governo che prevedeva un termine massimo per la durata dell'istruttoria, è stata dell'avviso di non fissare alcun termine: innanzitutto per la considerazione che il termine solitamente viene inteso di tal fatta che anche quegli atti che possono essere compiuti prima

di esso abitualmente vengono rimandati fino all'ultimo periodo utile. Ma c'è un'altra considerazione: lo scopo dell'istruttoria è innanzitutto quello di convalidare la presunzione d'innocenza dell'imputato. Un'istruttoria che rinvia a giudizio presumibilmente sarà rapidissima; un'istruttoria che invece debba concludersi con una sentenza di proscioglimento presumibilmente durerà di più, nel senso che dovrà, proprio come contenuto e come motivazione della sentenza, accertare un maggior numero di elementi a favore dell'imputato. Ci è sembrato inopportuno, nell'imminenza della scadenza del sesto mese, che si mandasse a giudizio l'imputato soltanto per non aver il giudice istruttore potuto compiere quell'altro atto o quegli altri pochi atti che avrebbero potuto legittimare la sentenza di proscioglimento. Per questo motivo siamo stati contrari alla fissazione di un termine massimo per l'istruttoria e vi siamo contrari ancora adesso.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per le stesse ragioni enunciate dal relatore, il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 87, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione il n. 35 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento 2. 167 (che, se accolto, sarà introduttivo di un n. 35-*bis*), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Passiamo al n. 36.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Proscioglimento dell'imputato, con sentenza, nel caso di evidenza della sua innocenza;

rinvio a giudizio nel caso di non evidenza dell'innocenza, con ordinanza motivata con semplice indicazione nominativa degli elementi che determinano la non evidenza dell'innocenza.

2. 164. Granzotto, Cacciatore, Luzzatto, Lattanzi, Carrara Sutour, Minasi.

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svolgerlo.

GRANZOTTO. Questo emendamento, in sostanza, pone il problema di una qualificazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio. L'articolo 111 della Costituzione dispone: « Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ». Ritengo che si possa definire l'ordinanza di rinvio a giudizio un provvedimento di impulso processuale. Non dirò che non è necessaria la motivazione, tuttavia ritengo che si possa affermare che tale motivazione debba essere schematica, succinta, molto breve. Si tratta quindi di rispettare l'articolo 111 della Costituzione prevedendo la motivazione, ma evitando che l'ordinanza sia accompagnata da una motivazione tale da rientrare in quegli elementi che precostituiscono una situazione nei confronti del giudice del dibattimento. Quindi, secondo noi, questa ordinanza dovrebbe essere motivata sì, ma semplicemente indicando nominativamente quali sono gli elementi che determinano la non evidenza della innocenza, e perciò sulla base di quali prove si è ritenuto che, non essendo stata confortata la presunzione di innocenza, l'imputato debba essere rinviato a giudizio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria. Riteniamo assai più semplice e lineare la tesi della Commissione, che prevede o il rinvio a giudizio mediante ordinanza o la sentenza di proscioglimento.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Già per sua natura intrinseca, l'ordinanza deve essere succintamente motivata. Pertanto il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2. 164, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione il n. 36 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 37. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento davanti ad un giudice collegiale, nel contraddittorio delle parti.

2. 165. Carrara Sutour, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Minasi.

L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà di svolgerlo.

CARRARA SUTOUR. Questo emendamento praticamente è già stato in parte illustrato, precedentemente, dal collega Granzotto. Si tratta di stabilire che sull'impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento la cognizione deve essere attribuita ad un giudice collegiale. Noi siamo d'accordo con il successivo emendamento Brizioli — che propone: « dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio » — sempre per la preoccupazione di non predeterminare il giudizio, cioè di non interessare quello che potrebbe essere il giudice di merito prima del dibattimento vero e proprio.

Noi riteniamo che sia quanto mai evidente in questo caso come manchi, a monte di questa riforma, quella fondamentale dell'ordinamento giudiziario: perché anche nella stesura del punto 37, così come è presentato dalla Commissione, si dice impugnabilità ma non si dice davanti a chi. Questo punto è stato anche rilevato nella relazione dell'onorevole Fortuna. Non sappiamo ancora bene davanti a chi si dovranno impugnare questi provvedimenti. Questa è una lacuna molto grave.

Anche noi, a questo punto, non possiamo precisare perfettamente chi sia il giudice dell'impugnazione; anticipiamo però che si dovrà trattare di un giudice collegiale. Potrebbero essere i tre componenti il collegio della sezione istruttoria; ma non la sezione istruttoria della corte di appello, bensì la sezione istruttoria del tribunale stesso, l'ufficio del giudice istruttore stesso. Questo è conforme ad un principio che giudici e magistrati propugnano nei vari dibattiti sulla riforma del-

l'ordinamento giudiziario. Insistiamo perciò perché questo principio che, se pure ancora vago, va però oltre quanto indicato al punto 37, sia accolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento, *inserire le seguenti:* dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio.

2. 109.

Brizioli.

L'onorevole Brizioli ha facoltà di svolgerlo.

BRIZIOLI. Abbiamo stabilito il principio che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel processo civile. Occorre ora stabilire con esattezza quale sia il giudice competente a decidere sull'impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento. In Commissione vi è stata incertezza tra la competenza della sezione istruttoria della corte d'appello e quella del tribunale. A me sembra che occorra sviscerare definitivamente la questione. Come è noto, nell'attuale ordinamento la competenza sull'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento spetta alla sezione istruttoria della corte d'appello; ma nel nuovo ordinamento si prevede la soppressione della sezione istruttoria medesima, di talché penso che l'unica soluzione logica possibile sia — tanto più che il tribunale dovrebbe decidere anche il ricorso in materia di misure di coercizione — quella di stabilire la competenza del tribunale in camera di consiglio anche sull'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento. Naturalmente, deve trattarsi di una sezione diversa da quella di merito.

Tale soluzione dovrebbe eliminare ogni preoccupazione, anche perché rimane compresa nell'articolo la frase « con garanzia del contraddittorio ». Su di essa, in sede di Commissione, si erano dichiarati d'accordo anche gli onorevoli relatori Valiante e Fortuna, i quali credo siano d'accordo tuttora.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 37 dell'articolo 2 ?

FORTUNA, Relatore per la maggioranza. Tutti i componenti la Commissione sono d'accordo sull'emendamento 2. 109, con la precisazione che la garanzia del contraddittorio rimane perché già prevista nell'ultima parte del punto 37 (le preoccupazioni dell'onore-

vole Carrara Sutour non hanno motivo di essere), e con la dichiarazione (certamente superflua) che la sezione del tribunale che dovrà decidere in camera di consiglio non potrà ovviamente essere quella investita del dibattimento nell'ipotesi della reiezione dell'impugnazione.

Siamo quindi favorevoli all'emendamento 2. 109, e contemporaneamente riteniamo opportuno il ritiro dell'emendamento 2. 165, cui ci dichiariamo contrari.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Poiché logicamente è impossibile che possa decidere la stessa sezione che poi deciderà nel dibattimento, è chiaro che il Governo è contrario all'emendamento Carrara Sutour 2. 165, mentre è favorevole all'emendamento Brizioli 2. 109.

CARRARA SUTOUR. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dalla Commissione e dal Governo e non insisto, anche se non posso fare a meno di sottolineare il fatto che rimane questa grave carenza della mancata riforma dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Brizioli, 2. 109, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 37 nel testo così modificato.

(È approvato).

Passiamo al n. 38. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere, escludendo ogni obbligatorietà.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che è imputato di un grave delitto per comprovate e motivate ragioni di pericolosità del prevenuto, desumibile dalla sua capacità alla reiterazione del delitto e dalla particolare rilevanza della lesione dei principi sanciti dalla Costituzione, sempre che sussistano elementi di prova.

Esclusione delle misure di coercizione personale a carico di colui che è imputato di un grave delitto punibile con pena edittale inferiore nel massimo a dieci anni.

Esclusione di ogni provvedimento coercitivo della libertà personale per reati connes-

si a fatti sindacali o per reati con il movente, parziale o totale, di concorrere a determinare soluzioni relative alla politica nazionale.

2. 88. Cataldo, Guidi, Benedetti, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

CATALDO. Il mio intervento sarà breve, anche se numerosi sono i principi affermati in questo emendamento. Per quanto riguarda il primo comma, mi limiterò a chiedere ai relatori un'assicurazione in ordine al principio dell'esclusione di ogni obbligatorietà per queste misure di coercizione personale: ciò ribadirebbe il principio che è stato già espresso durante i lavori della Commissione e nel corso di molti interventi nella discussione generale.

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, esso è chiaro di per sé, e perciò non lo svilupperò ulteriormente, anche perché è stato ampiamente affrontato e discusso durante la discussione generale, sicché la questione in fondo si riduce ad una valutazione di opportunità da parte dei relatori e del Governo.

Desidero però attirare l'attenzione della Camera sul terzo punto. Esso dice: « Esclusione della custodia in carcere a carico di colui che è imputato di un delitto punibile con pena edittale inferiore nel massimo a 10 anni ». Diciamo « inferiore nel massimo a 10 anni » appunto perché ci siamo anche fatti carico delle preoccupazioni espresse da alcuni colleghi e anche dal Governo. Il ministro ha detto che, se fosse stato fissato un limite superiore ai 10 anni, sarebbero rimasti esclusi reati gravi come la rapina, l'estorsione e così via. Così modificato, invece, non dovrebbero esserci preoccupazioni di questo tipo. Credo che dovremmo dare questa garanzia, dopo aver fatto tante dichiarazioni solenni sull'inviolabilità personale.

Per l'ultimo comma, desidero attirare l'attenzione del ministro sul fatto che si tratta di affermare il principio che per i reati politici non dovrebbero esservi misure di coercizione personale. Il ministro ha obiettato per prima cosa che è difficile definire il reato politico. A parte altre considerazioni, noi diciamo che è sempre possibile fare un riferimento di carattere generico alla nuova elaborazione del codice penale che si trova attualmente in discussione nella competente Commissione del Senato della Repubblica.

D'altra parte, nel nostro emendamento abbiamo tentato, in una maniera molto chiara, di determinare il reato politico soggettivo: quel reato politico, cioè, che ha alla sua base soltanto motivi politici. Abbiamo detto che lo stesso si ha allorché il cittadino, con la sua azione, tende a concorrere a determinare soluzioni relative alla politica nazionale. Il senso della nostra formulazione è chiaro: anche in ordine a determinati movimenti, separatisti od altri, che verrebbero ad essere esclusi da tale previsione.

Se l'onorevole ministro consente, vorrei richiamarmi a quanto scritto nella sua relazione al progetto di riforma del codice penale: in essa egli ha criticato i regimi totalitari fascisti, che facevano un trattamento di sfavore al reato politico, ed ha attribuito a sé, alla sua idea, alla sua corrente, al Governo, la constatazione dell'opportunità di fare, invece, un trattamento di favore al reato politico stesso (pag. 6 della relazione citata). Noi riteniamo che non vi possa essere, a questo punto, contraddizione tra quanto si scrive in un disegno di legge presentato in un ramo del Parlamento e quanto si sostiene in un altro. Affermiamo, perciò, la necessità di un regime giuridico di privilegio — non abbiamo difficoltà ad affermarlo — per il diritto politico, quanto meno nell'accezione che ci siamo permessi di presentare a questa Assemblea, o con un richiamo generico che può essere fatto al delitto politico quale sarà determinato dalla riforma del codice penale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Previsione di diverse misure di coercizione processuale personale: accompagnamento, divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, arresto in casa, custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificare inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre solo a carico di colui che sia imputato di delitto per il quale sia prevista una pena edittale massima non inferiore a 10 anni di reclusione per quanto attiene alla custodia in carcere.

Impugnabilità del provvedimento che dispone la misura, dinanzi ad un giudice collegiale, nel contraddittorio delle parti.

2. 166. Luzzatto, Cacciatore, Lattanzi, Granzotto, Carrara Sutour, Minasi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Il nostro emendamento contiene tre punti distinti. Con il primo elenchiamo le misure di coercizione processuale personale, poiché riteniamo che in esse non possano comprendersi misure quali la cauzione e la libertà vigilata. Per quanto concerne la cauzione, riteniamo che la stessa sia un elemento discriminatorio, basato sul censo. L'imputato che non abbia la possibilità di versare la cauzione, potrebbe trovarsi, a dover subire il divieto di allontanamento senza preavviso, o, addirittura, l'arresto in casa.

Un'altra misura che non possiamo accettare è quella della libertà vigilata. In sede di Commissione, l'onorevole Valiante aveva affermato che la libertà vigilata è misura che appartiene alla sfera della prevenzione e non a quella della coercizione processuale personale. Da tali dichiarazioni sembrava doversi intendere che tra queste ultime misure non potesse trovare posto la libertà vigilata. Viceversa, nella relazione che l'onorevole Valiante ha presentato in aula, ritroviamo elencata, tra le misure di coercizione personale, anche quella della libertà vigilata. Questo, quindi, è il motivo per cui abbiamo voluto fare una elencazione, pur tenendo presente l'obiezione secondo la quale altre misure potrebbero essere previste, ragione per la quale non si dovrebbe creare un vincolo con questa elencazione.

Il secondo elemento cui desidero fare riferimento è quello relativo alle condizioni che vengono stabilite nella legge di delega per la custodia in carcere. Noi proponiamo di togliere queste condizioni, che sono costituite dall'allarme sociale, dalla gravità del reato, e dalla pericolosità dell'imputato quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza. Nel corso della mia replica ho già specificato i motivi per cui noi respingiamo questa definizione generica, e non desidero quindi soffermarmi sugli stessi; desidero solo dire che con queste condizioni (allarme sociale, gravità del reato, pericolosità dell'imputato) noi diamo ai poteri del giudice istruttore una latitudine tale che potrebbe essere reintrodotta un uso soverchiamente restrittivo della libertà. Abbiamo tutti presenti i fatti che sono avvenuti recentemente, e l'ultimo, di poco tempo fa, relativo all'arresto in scena di alcuni attori. Noi non vogliamo che cose di questo genere, con la scusa dell'allarme so-

ciale, possano ripetersi. Proponiamo quindi che ci sia una definizione ben precisa; e riteniamo possa essere quella che assume la pena edittale massima non inferiore a 10 anni di reclusione. Con questo noi veniamo ad accogliere quello che è l'unico elemento che può rimanere come valido per giustificare la custodia in carcere, la carcerazione preventiva. Il principio della presunzione di innocenza esclude la misura della custodia in carcere, *alias* carcerazione preventiva, anche se è vero che la Costituzione, all'articolo 13, la prevede. Essa costituisce però una deroga del tutto eccezionale al principio di libertà.

Il terzo elemento si riferisce al concetto del giudice collegiale, con indicazione di una sezione del tribunale composta da giudici che non dovrebbero essere quelli del dibattimento. Prendendo atto della dichiarazione che è stata fatta in relazione all'altro emendamento, noi riteniamo di poter rinunciare a questo ultimo comma del nostro emendamento, che pertanto ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: possibilità, *inserire le seguenti:* da parte del giudice istruttore per i reati tassativamente previsti.

2. 112.

Papa, Biondi, Camba.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: i provvedimenti coercitivi dovranno comunque adeguarsi al criterio dei limiti delle pene, sia per la facoltà sia per l'obbligo di adottarli.

2. 28.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Con questo emendamento si affronta un punto cruciale della nuova legge. Mi rendo conto che, presentandolo, forse facciamo un passo indietro, incidendo un po' su uno dei punti fermi del Governo: quello in base al quale si ritiene di dover abolire i limiti di pena per il mandato di cattura facoltativo o obbligatorio. Ma, del resto, il concetto del limite di pena, sia pure in applicazione della possibilità di emettere mandato di cattura obbligatorio, è previsto anche dall'emendamento Luzzatto 2. 166.

Ritengo invece per questa parte che riguarda la coercizione dell'imputato, di tornare al vecchio codice. Non desidero assolutamente appellarmi a motivi di allarme sociale; mi pare comunque che vi siano elementi di notevole portata per indurre responsabilmente ognuno di noi a prendere atto dei motivi di allarme sociale che in Italia, in questo momento, esistono in riferimento ad un certo sviluppo, purtroppo, della criminalità.

Non è questo il motivo, evidentemente, in base al quale ritengo che ci debba essere un limite di pena che stabilisca un criterio oggettivo che il magistrato deve seguire per arrestare o non arrestare. Noi affidiamo al magistrato la libera discrezione di arrestare o no l'imputato sulla base di due elementi generici: esigenze dell'istruttoria e pericolosità sociale dell'imputato. A parte il fatto che nel codice attuale questi due elementi sussistono nei limiti della pena, a me pare che noi affidiamo al magistrato una tale larghezza discrezionale da non offrire all'imputato la garanzia che venga arrestato soltanto quando commette certi delitti. Anche un imputato di furto semplice, ad esempio, o un imputato di un delitto di competenza pretorile, potrebbero esser arrestati sotto il motivo delle esigenze istruttorie o anche della pericolosità sociale, se si tratta di recidivi. In teoria, invece, potremmo anche avere il caso di un imputato di omicidio che non sia arrestato. Si tenga presente che le possibilità della emissione del mandato di cattura sussistono in tutte e due le fasi del processo: cioè la fase dell'istruttoria e la fase del dibattimento. Supponiamo che un imputato di omicidio, dopo l'istruttoria del giudice istruttore, giunga al dibattimento. Durante quest'ultimo possono non ricorrere (in teoria, è così) le esigenze istruttorie di custodia: in quanto, ad esempio, si sia raggiunta la prova che l'imputato ha commesso il reato; ammettiamo anche che non ricorrano gli estremi della pericolosità sociale (ad esempio, perché l'imputato ha commesso un reato per la prima volta, e non è un criminale); ma si sia completamente raggiunta la prova che l'imputato abbia commesso il delitto di omicidio. Anche in questo caso il magistrato non deve arrestare? Cioè l'imputato potrebbe esser condannato a 20 o anche a 30 anni di reclusione, e trovarsi a piede libero, non in arresto? Non credo che ciò rientri nella logica del sistema. Ecco dunque perché io ritenevo più valida e logica la garanzia dei limiti di pena.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 38), aggiungere il seguente:

38-bis) divieto di imporre all'imputato una dimora diversa da quella della sua abituale residenza.

2 62.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Il mio emendamento tende ad evitare che si possa imporre all'imputato il dovere di dimorare in un luogo diverso da quello in cui ha la sua abituale residenza. Attualmente, l'articolo 282 del codice di procedura penale prevede che il giudice istruttore, nel momento in cui concede la libertà provvisoria, possa imporre all'imputato l'obbligo di risiedere in un luogo diverso da quello dell'abituale residenza e, ciò che è peggio, l'articolo 269 estende la facoltà di stabilire questo vincolo addirittura ai casi di scarcerazione per mancanza di sufficienti indizi.

Tali norme non ci sembrano conformi alla nuova visione del diritto processuale penale e rappresentano indubbiamente un residuo arcaico. Sono pienamente d'accordo sul fatto che si possa disporre l'obbligo per l'imputato di dimorare nel suo domicilio abituale o adottare varie cautele di natura conservativa, come la cauzione e la malleveria, ma ritengo ingiustificato conservare, o permettere al legislatore delegato di conservare, questo potere di far spostare una persona da una città all'altra, soprattutto tenendo conto dell'abuso che si è fatto di tale istituto, che non dovrà in alcun caso sopravvivere nel nuovo sistema.

Ritengo che le norme da me richiamate siano anche inumane, che non si debba lasciare al legislatore delegato la possibilità di mantenerle e si debba invece evitare che una persona, solo perché sospetta, possa venire allontanata dalla famiglia e dal suo ambiente, perpetuando certi abusi che si sono verificati nella pratica applicazione delle vigenti disposizioni.

Va ribadito che queste norme sono antiquate e incostituzionali, sia per quanto attiene agli indiziati di un reato posti in stato di libertà vigilata, sia, e a maggior ragione, per coloro che vengono scarcerati per mancanza di indizi.

Credo che coloro che sono più anziani di me in quest'aula conoscano troppo bene quali abusi si sono fatti nell'applicare l'articolo 282 e l'articolo 269 del codice di procedura penale. Sento dunque il dovere di raccoman-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

dare alla Camera di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 38 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Innanzi tutto ribadiamo che consideriamo la custodia in carcere come una misura estrema da applicarsi soltanto quando, motivatamente, tutte le altre misure meno gravi (che noi abbiamo indicato soltanto genericamente nella nostra relazione, oltre che in Commissione, ma che auspichiamo siano precisate nel nuovo codice) si siano dimostrate inadeguate o per la personalità dell'imputato o per il tipo di esigenza processuale che richiede la disponibilità dell'imputato. Questo dico perché dobbiamo ritenere sdrammatizzato il problema della libertà personale con il nuovo codice. Ho già sottolineato alla Camera che questo — l'esigenza, cioè, di tutelare la libertà dell'imputato — per noi è uno degli aspetti di progresso civile e democratico più importanti.

Premesso questo, noi ribadiamo che escludiamo ogni carattere di obbligatorietà per le misure di coercizione personale e leghiamo le misure di coercizione personale esclusivamente ad esigenze istruttorie, e ne prevediamo l'applicazione soltanto per casi eccezionali, cioè in relazione a ragioni di particolare allarme sociale determinato o dalla gravità del reato o dalla pericolosità dell'imputato, e quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Desidero qui precisare al collega Granzotto, che ringrazio, e al collega Riz, che noi non riteniamo misure di coercizione personale applicabili in queste ipotesi né la libertà vigilata né la dimora coatta. L'una e l'altra misura possono derivare dal provvedimento di concessione della libertà provvisoria, così come è oggi regolata dal codice di procedura penale. Voglio dire, cioè, che il giudice che concede la libertà provvisoria ad un imputato può imporgli oggi di risiedere in un determinato luogo o può sottoporlo a libertà vigilata. Ma questi non sono atti di coercizione personale, non sono misure utilizzabili per ragioni istruttorie o per prevenire allarme sociale.

Posto questo, noi siamo contrari a tutti gli emendamenti al n. 38.

Voglio però precisare — e qui ribadisco l'opinione già espressa in sede di discussione generale — che riteniamo innanzi tutto che

i casi in cui la libertà personale verrà sottoposta a limitazione dovranno essere specificamente indicati dal legislatore delegato. Noi riteniamo indispensabile che il legislatore delegato stabilisca anche tutta una fascia di reati meno gravi in ordine ai quali non potrà essere mai disposta la misura di coercizione personale della custodia in carcere, sibbene soltanto una delle misure di coercizione meno gravi.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione e con le motivazioni date. È contrario, quindi, a tutti gli emendamenti al n. 38.

PRESIDENTE. Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 88, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Granzotto, mantiene l'emendamento Luzzatto 2. 166, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente, con esclusione, però, dell'ultimo comma, che ho già dichiarato di ritirare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto 2. 166, così modificato.

(È respinto).

Poiché i firmatari non sono presenti, l'emendamento Papa 2. 112 s'intende ritirato.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 28, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 62, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il n. 38 dell'articolo 2, nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Passiamo al n. 39.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i nn. 39) e 40) con il seguente:

Limitazione a sei mesi della durata massima della custodia in carcere dell'imputato, durante l'istruttoria, a un anno dall'inizio di essa custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, e a due anni fino alla sentenza definitiva.

2. 168. Cacciatore, Granzotto, Luzzatto, Lattanzi, Carrara Soutour, Minasi.

CARRARA SOUTOUR. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA SOUTOUR. Signor Presidente, con questo emendamento noi pensiamo di porre dei precisi limiti alla custodia in carcere dell'imputato. Non possiamo assolutamente ammettere che continui il malvezzo oggi esistente per cui l'imputato, che poi magari verrà riconosciuto innocente, viene spesso mantenuto in carcere assai a lungo. Per cui vogliamo stabilire questi limiti: sei mesi come durata massima della custodia in carcere dell'imputato durante l'istruttoria, un anno per il periodo che va dall'inizio di tale custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza; e poiché tutti gli altri emendamenti si fermano a questo punto, noi andiamo avanti e diciamo che comunque non è ammissibile, non è umano, non è assolutamente accettabile da parte nostra che la custodia in carcere in attesa della sentenza definitiva possa superare i due anni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Previsione che in caso di custodia in carcere dell'imputato il rinvio a giudizio debba avvenire entro trenta giorni dall'inizio della custodia medesima.

Determinazione della durata massima della custodia in carcere che fino alla conclu-

sione di giudizio di prima istanza in nessun caso potrà superare i sei mesi.

Previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini di cui al primo e secondo comma.

2. 89. Cataldo, Guidi, Benedetti, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

CATALDO. Per quanto riguarda il primo comma di questo emendamento, noi riteniamo che sia sufficientemente chiaro e si illustri da sé. Praticamente esso vuole rendere operanti il principio del rispetto della libertà personale dell'imputato e il proposito di imprimere celerità al processo.

Ecco perché riteniamo che entro trenta giorni chi sia in stato di custodia debba essere rinviato a giudizio, appunto perché, o è stato arrestato in flagranza, e quindi esistono già gli elementi di colpevolezza, oppure è stato arrestato a seguito ad uno dei provvedimenti di coercizione che devono essere emessi quando esistano fondati elementi di colpevolezza, e poiché questi fondati elementi offrono già praticamente tutti gli elementi necessari per chiedere il rinvio a giudizio, questo potrà avvenire anche in tal caso entro trenta giorni.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento, valgono le considerazioni fatte dal collega che mi ha preceduto, anche perché al n. 40 (mi riferisco al n. 40 dell'articolo 2 nel testo della Commissione) mi pare si affermi che la durata massima della custodia in carcere nel corso della fase istruttoria non potrà essere superiore a 9 mesi. Ed allora, se la carcerazione preventiva in attesa della conclusione del giudizio di primo grado è previsto — sempre nel testo della Commissione — che non possa superare i due anni, il giudizio di primo grado, dopo nove mesi di istruttoria, potrebbe potersi per altri quindici mesi, il che non troverebbe in modo assoluto alcuna spiegazione. Queste sono le ragioni che ci fanno ritenere migliore e più opportuno il termine da noi proposto di sei mesi.

D'altra parte, anche se queste norme possono e debbono avere un valore, bisogna prevedere la scarcerazione automatica nel caso in cui vengano ad essere superati i termini. Ed è questa appunto la previsione che noi facciamo nel terzo comma dell'emendamento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: due anni, *con le seguenti:* diciotto mesi.

2. 32.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Signor Presidente, non è necessario che io illustri l'emendamento in quanto esso vuole sostituire al termine di due anni, quello di 18 mesi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: due anni, *con le seguenti:* diciotto mesi;

2. 63.

Riz.

RIZ. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: due anni, *con le seguenti:* diciotto mesi.

2. 126.

Revelli.

REVELLI. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 39) aggiungere il seguente:

39-bis) Divieto di nuova privazione di libertà personale per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione.

2. 134.

Vassalli.

BRIZIOLI. Faccio mio questo emendamento e chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIOLI. Signor Presidente, come è noto il beneficio della libertà provvisoria può essere revocato, anche fuori del caso previsto dall'articolo 292 del codice di procedura penale, quando nuove esigenze processuali convincono il giudice che l'imputato debba partecipare al procedimento nello stato di custodia preventiva. Con l'emendamento proposto, anche in relazione ad alcune sentenze della Corte suprema in materia, si prevede un'eccezione, che ci sembra più che giustificata, e cioè il divieto, sempre che si tratti dello stesso

reato, di una nuova privazione della libertà personale fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti della persona già scarcerata in seguito a una precedente sentenza di assoluzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 39 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.* Siamo contrari agli emendamenti Cacciatore 2. 168 e Cataldo 2. 89, e siamo favorevoli agli emendamenti Manco 2. 32, Riz 2. 63, Revelli 2. 126, con i quali il termine massimo di 2 anni è ridotto a 18 mesi. In effetti avevamo già concluso che quella dei due anni era una previsione esagerata.

La Commissione è favorevole all'emendamento Vassalli 2. 134, perché effettivamente riguarda un caso importante. La Commissione stessa, però, a maggioranza, propone di modificare tale emendamento nel senso di sostituire alle parole: « divieto di nuova privazione di libertà personale », le altre: « divieto di nuova custodia in carcere ».

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario agli emendamenti Cacciatore 2. 168 e Cataldo 2. 89; favorevole, secondo le dichiarazioni rese ieri in Assemblea, alla riduzione del massimo della custodia preventiva a 18 mesi proposta negli emendamenti Manco 2. 32, Riz 2. 63 e Revelli 2. 126; favorevole anche all'emendamento Vassalli 2. 134, nella nuova formulazione proposta dal relatore, che ritengo migliore, perché, se è bene escludere la possibilità che l'imputato venga una seconda volta sottoposto alla custodia in carcere, non si deve impedire al giudice di applicare altre misure coercitive, per ragioni di prudenza.

BRIZIOLI. Signor Presidente, accetto la modifica proposta dal relatore all'emendamento Vassalli 2. 134, che ho fatto mio.

(La Camera approva gli identici emendamenti Manco 2. 32 - Riz 2. 63 - Revelli 2. 126, nonché l'emendamento Vassalli 2. 134 nella nuova formulazione; respinge gli altri emendamenti ed approva quindi il n. 39 dell'articolo 2 nel testo così modificato).

PRESIDENTE. Passiamo al n. 40 dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Previsione che il periodo di custodia in carcere dell'imputato durante la fase istruttoria non superi il termine di sei mesi, decorso il quale ne consegue l'automatica scarcerazione.

2. 90. Cataldo, Guidi, Benedetti, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

CATALDO. Praticamente questo emendamento è subordinato a quello che ho avuto l'onore di illustrare pochi minuti fa. Esso tende a modificare solo parzialmente il n. 40 del testo della Commissione, il quale prevede un periodo di proroga di 3 mesi, nel caso in cui, decorsi 6 mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore non abbia ancora conclusa la medesima. Ritengo che l'emendamento possa essere accettato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato al numero 40 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 90, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il n. 40 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 41 dell'articolo 2.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 29.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Spero che la Camera si renda conto della gravità di questa disposizione contenuta nel n. 41, con la quale si dà al giudice del dibattimento il potere di disporre praticamente la cattura dell'imputato o una misura di coercizione anche più grave quando ricorrano quelle famose ragioni generiche delle quali si parla nei precedenti numeri dello stesso articolo.

Cioè avviene non che nel giudizio in dibattimento si possa arrestare l'imputato per le ragioni che sono oggi previste dall'attuale codice di procedura (quando l'imputato compie un reato o quando ci sono altre ragioni). Può accadere che l'imputato, già passato al vaglio del giudice istruttore, e senza che nessuno abbia intravisto le ragioni che discriminano la cattura dell'imputato stesso, giunto al dibattimento, lo arrestano.

Questo sarebbe il codice della libertà, della tranquillità e della difesa dell'imputato? Lo imputato, dunque, non ha più nemmeno la garanzia di presentarsi al dibattimento senza il pericolo e la preoccupazione di essere arrestato e, ripeto, di essere arrestato per le stesse ragioni e per lo stesso reato per le quali non è stato mai sottoposto ad alcuna misura di coercizione nelle fasi precedenti al dibattimento.

Chiedo pertanto la soppressione di questo gravissimo orientamento che dovrebbe guidare il legislatore delegato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: precedente, *con la seguente:* 38.

2. 177. Padula, De Poli, Vassalli, Bosco, Marocco, Galli, Granelli, Musotto, Di Lisa, Penacchini, Revelli.

PADULA. Si tratta di una correzione di coordinamento. Rinuncio ad illustrarla.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti al n. 41 dell'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.* Il problema sollevato dall'onorevole Manco, posto così come lo ha posto, è indubbiamente molto grave. Però noi ribadiamo la necessità di non togliere al giudice del dibattimento, sia pure in casi eccezionalissimi (e sottolineo « eccezionalissimi » affinché resti nel resoconto stenografico), la possibilità di ordinare la presenza dell'imputato al dibattimento per esigenze istruttorie. Si pensi alla

necessità di sottoporlo a confronto con altri testimoni, si pensi alla necessità di sottoporlo a perizia ove una perizia non sia stata già compiuta.

MANCO. È già nella legge attuale la possibilità del confronto.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. E siccome abbiamo stabilito la regola della limitazione della libertà personale per esigenze istruttorie, vogliamo prevederle anche per il periodo del dibattimento. Questo non toglie però non solo che la custodia in carcere debba essere considerata, come ho detto prima, una misura eccezionale, ma che il giudice del dibattimento, il quale non avrà neanche la potestà di interrogare direttamente (almeno secondo l'impostazione della Commissione), non debba abusare di questo provvedimento, che è eccezionalissimo, specialmente nella forma della custodia in carcere e quindi da usarsi soltanto in casi eccezionali.

Siamo pertanto contrari all'emendamento Manco 2. 29.

Siamo invece favorevoli all'emendamento degli onorevoli Padula ed altri 2. 177, che corregge un errore di coordinamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo sull'accoglimento dello emendamento Padula, contrario all'emendamento Manco. È chiaro che i casi devono essere eccezionalissimi, perché il giudice del dibattimento possa usare i poteri di coercizione che, per altro, sono rari e graduati secondo le esigenze del momento. Né si può escludere che il sopravvenire di determinate circostanze possa indurre i giudici a ricorrere anche alla misura estrema della custodia in carcere.

Bisogna avere fiducia nei giudici; essi non eserciteranno questo potere se non in casi eccezionalissimi. Mi sembra sia prudente lasciare questa facoltà per tali casi eccezionalissimi.

MANCO. Se il ministro o il relatore accettassero di introdurre l'inciso « in casi eccezionalissimi », potrei essere d'accordo. Ma tale inciso non c'è, vi è solo la facoltà data al giudice del dibattimento di arrestare quando vuole.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Manco, è chiaro che quando le misure

di coercizione non sono state disposte dal pubblico ministero né dal giudice istruttore, possano essere disposte soltanto in casi eccezionalissimi dal giudice del dibattimento.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Tutto il sistema prevede l'eccezionalità della custodia in carcere. Inoltre poco fa abbiamo approvato l'emendamento Vassalli, fatto proprio dall'onorevole Brizioli, che vieta una nuova custodia in carcere per lo stesso reato, qualora una persona vi sia già stata sottoposta. Ritengo che l'emendamento Vassalli possa ritenersi estensibile per analogia.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Padula ed altri 2. 177, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 41, così modificato.

(È approvato).

Passiamo al n. 42.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 47.

Riccio.

RICCIO. Ritiro l'emendamento che non ha più ragione di essere con il rigetto del mio precedente emendamento 2. 1.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 42 inserire il seguente:

42-bis) Divieto di trasmissione al dibattimento delle dichiarazioni rese al pubblico ministero ed al giudice istruttore, salvo i casi di irripetibilità.

2. 105.

Lenoci.

LENOCI. Ritiro questo emendamento a seguito dei chiarimenti ricevuti dal relatore nel suo intervento a conclusione della discussione generale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 42 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 43.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: divieto, inserire le seguenti: per i delitti.

2. 64.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Sarebbe un problema di grande importanza, ma data l'ora tarda e dato il suo sollecito, mi richiamo a quanto ebbi a dire in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: compreso il pretore.

2. 33.

Manco.

MANCO. Lo ritiro, sicuro che il relatore farà inserire a verbale la precisazione che il pretore è compreso in questa norma.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il n. 43), inserire il seguente:

43-bis) previsioni di divieto al pubblico ministero che ha adempiuto le indagini preliminari di rappresentare l'accusa nel dibattimento.

2. 113.

Papa, Biondi, Camba.

« Dopo il n. 43-bis), aggiungere il seguente:

43-ter) previsione di officialità dell'azione penale sia da parte del pubblico ministero come a querela di parte ».

2. 114.

Papa, Biondi, Camba.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti al n. 43 dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Saremmo stati favorevoli all'emendamento Riz se non avessimo oggi la preoccupazione di stabilire una regola che contrasti col sistema. Noi ci auguriamo che questo non sia di impedimento all'eventuale introduzione del procedimento monitorio, cioè del giudizio per decreto. D'altra parte se il giudizio per decreto

dovesse cadere, non sarò proprio io a dispiacermene.

La regola, onorevole Manco, vale ovviamente anche per il pretore. Perciò riteniamo che lei possa essere soddisfatto.

Siamo pertanto contrari a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo in verità può aderire al parere della Commissione, purché sia chiaro che per il rigetto dell'emendamento Riz non è per niente compromessa la possibilità del procedimento monitorio, il quale ha dato ottime prove nella nostra prassi giudiziaria, e non è di per se stesso contrario ai principi generali del procedimento accusatorio.

Per quanto riguarda l'emendamento Manco, è chiaro che il pretore è compreso nel sistema generale del procedimento; anzi a questo proposito bisognerà riordinare nel procedimento giudiziario tutta la posizione dei pretori, ed anche questo dimostra come le regole processuali debbano precedere l'ordinamento giudiziario, e non seguirlo.

Il Governo è contrario all'emendamento Papa.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 64, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Papa, Biondi e Camba sono assenti: si intende che essi rinunciano alla votazione degli emendamenti 2. 113 e 2. 114.

Pongo in votazione il punto 43 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 44. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 48.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Signor Presidente, a me non sembra che il problema del pubblico ministero che è uno dei più gravi e delicati, non solo del diritto processuale penale ma anche del diritto

to processuale civile e dell'ordinamento giudiziario, possa essere risolto con un principio così sommario quale è quello formulato nel testo della Commissione. Sono note le profonde divergenze della dottrina in questa materia e tesi assai autorevoli sono in senso nettamente contrario al principio medesimo.

La verità è che non sono ancora emerse soluzioni nette e precise che consentano una scelta legislativa di così grande importanza. Perciò crediamo che sia il caso di rimettere al legislatore delegato la scelta legislativa nell'ambito dei principi generali della delega.

Se invece la Commissione ha formulato o ha inteso formulare questo criterio con esclusivo riferimento allo svolgimento del dibattimento nel senso che vuole sottrarre il pubblico ministero, durante il dibattimento, alle sollecitazioni che possono venire dai suoi superiori allora occorre porre una specificazione ed in questo caso sarei favorevole.

Cioè occorrerebbe dire: « eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa durante il dibattimento ». In tal caso non ci si riferirebbe più all'organizzazione del pubblico ministero, poiché apparirebbe chiaro che il pubblico ministero, durante il dibattimento, deve rispondere soltanto alla legge e alla sua coscienza.

Se la Commissione accetta questa aggiunta, da parte mia non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il n. 44) aggiungere il seguente:

44-bis) Disciplina della materia della prova in modo idoneo a dare pieno riconoscimento ai diritti del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti.

2. 135.

Vassalli.

Dopo il n. 44-bis), aggiungere il seguente:

44-ter) Divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate.

2. 136.

Vassalli.

L'onorevole Vassalli ha facoltà di svolgerli.

VASSALLI. I due emendamenti che propongo sono effettivamente congiunti. Il secondo, in un certo senso, è una specificazione del primo su un tema particolare, che merita tuttavia, secondo me, di avere autonoma posizione nel disegno di legge delega. Si tratta in

breve di una rinnovata disciplina di tutta la materia della prova e in modo particolare del diritto delle parti, inclusa ovviamente la parte pubblica (pubblico ministero), all'ammissione prima e all'acquisizione poi effettiva delle prove.

È una materia trascuratissima nel codice vigente che ha dato luogo, molte volte, ad abusi e a conseguenti doglianze, di carattere generale e profondo, trattandosi, in definitiva, proprio del punto essenziale della giustizia penale, la quale tende al conseguimento della verità, arrivandovi soltanto attraverso il mezzo delle prove. Sicché stupisce che nel codice vigente, dove pure si dedicano tanti capitoli a temi certamente importanti, così scarso peso sia dato ai diritti cui mi riferisco. La prova è garantita, in un certo senso, nel suo momento iniziale — nel momento, cioè, in cui viene indicata dalle parti —, è garantita nel momento finale, ove sia stata acquisita, attraverso l'obbligo di motivazione sulla reiezione o meno e sulla valutazione della prova stessa, ma non è garantita in alcun modo nel momento cruciale, essenziale e centrale, della effettiva acquisizione del materiale probatorio, attraverso la sua ammissione.

Sembra a me che questa materia debba essere disciplinata. Dovrebbe esserlo in ogni caso, ma tanto più in un codice il quale si vuole ispirato all'attuazione, per quanto possibile, del principio accusatorio. La sostanza profonda del sistema accusatorio, che abbiamo visto potersi tradurre in atto soltanto parzialmente (essendo alcuni dei suoi caratteri — azione popolare, libertà personale garantita fino alla sentenza definitiva — inattuabili), sta proprio in questa virtù di dare ingresso alla prova richiesta dalle varie parti. Il giudice resterà poi libero di valutarla e dovrà dare motivazioni del suo convincimento; ma l'arbitrio cui oggi assistiamo nel denegare la introduzione della prova deve, in un codice futuro, cessare. È anche troppo il tempo che si perde, nella giustizia penale, in Italia, in incidenti di durata qualche volta veramente sconfinata e comunque esagerata, per stabilire se la prova debba essere ammessa o meno. La si ammetta, e poi il giudice la valuterà.

È questa una norma di carattere generale che viene raccomandata al legislatore delegato.

Il secondo punto potrebbe, in un certo senso, essere assorbito dal primo. Riguarda un indirizzo giurisprudenziale, oggi assolutamente consolidato, per cui il giudice, pur avendo ammesso la prova a richiesta delle

parti, successivamente, nonostante il dissenso delle stesse, si ritiene abilitato a revocarla. È una norma che nel codice non esiste ma che la giurisprudenza della Cassazione ha costantemente riconosciuto; essa, per altro, ci sembra in contrasto con il diritto delle parti alla prova e soprattutto con quei caratteri del rito accusatorio che vogliamo, per quanto possibile, ripetere, imprimere al nuovo processo. Insisto, pertanto, per l'accoglimento di entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 44 dell'articolo 2?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario all'emendamento Riccio soppressivo del numero 44; per venire incontro alle preoccupazioni del collega Riccio, tuttavia, noi non abbiamo alcuna difficoltà a proporre di integrare il testo del numero 44 con l'aggiunta, dopo la parola « accusa » delle parole « nella fase dibattimentale ».

In effetti, in sede di Commissione, noi avevamo previsto che il pubblico ministero, una volta investito della funzione dell'accusa, tanto nel procedimento di primo grado quanto nel procedimento di secondo grado, non dovesse essere soggetto a richieste autoritarie da parte del suo capo gerarchico.

La Commissione ritiene poi che i problemi sollevati dagli emendamenti 2. 135 e 2. 136 del collega Vassalli siano di grande rilievo; non è possibile che per una qualsiasi ragione le parti possano essere private del diritto di chiedere ed ottenere l'acquisizione dei mezzi di prova, né è possibile che un mezzo di prova, una volta concesso, possa essere revocato senza il consenso della parte interessata. Pertanto accetta entrambi gli emendamenti, proponendo, però, che all'emendamento 2.135 le parole « a dare pieno riconoscimento ai diritti », siano sostituite dalle altre « a garantire il diritto ». Si tratta di modifica puramente formale.

Suggerisco altresì che, in sede di coordinamento i due emendamenti Vassalli trovino una più opportuna collocazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole relatore, il Governo è contrario alla soppressione del numero 44, essendo evidente che il pubblico ministero, nella fase dibattimentale, non deve

subire influenze di sorta. Nel corso del mio intervento di ieri mattina avevo espresso parere contrario nei confronti del numero 44, perché mi sembrava che si volesse qui dettare una disciplina circa l'organizzazione gerarchica del pubblico ministero, mentre tale disciplina deve essere riservata, in base alla Costituzione, all'ordinamento giudiziario.

Il Governo esprime parere favorevole all'aggiunta proposta dal relatore in accoglimento del suggerimento del collega Riccio, ed esprime parere favorevole anche sull'emendamento Vassalli 2. 135, con le modifiche suggerite dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Vassalli 2. 136 devo dire che a mio avviso è superfluo. È un emendamento che potrebbe essere utile nella situazione attuale, ma è evidente che domani, avendo noi garantito alle parti di far sentire i propri testimoni, non vi sarà più il potere di revoca da parte dell'autorità giudiziaria.

RICCIO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Vassalli, accetta la modifica proposta dalla Commissione, e accettata dal Governo, al suo emendamento 2. 135?

VASSALLI. Sì, signor Presidente. Pur riconoscendo giustissimo quello che ha detto l'onorevole Gava, poiché il sistema di specificare è stato seguito in alcuni punti del disegno di legge di delega, mi permetto di insistere sul mio emendamento 2. 136.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vassalli 2. 135 con la modifica proposta dalla Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Voteremo ora l'emendamento Vassalli 2. 136.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. È opportuno votare anche in favore di questo emendamento, perché mi pare che, nonostante una legge-delega non debba prevedere delle ipotesi molto particolareggiate, nel caso in questione chi ha pratica forense sa che mancando questo divieto

di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso delle parti, molti interessi di parte vengono gravemente pregiudicati. Per queste ragioni, credo sia da approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vassalli 2. 136.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 44 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo al n. 45.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del giudice del dibattimento; questi decide immediatamente sulle eccezioni e può indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità.

2. 178. **Padula, De Poli, Vassalli, Granelli, Marocco, Bosco, Galli, Musotto, Di Lisa, Penacchini.**

L'onorevole Padula ha facoltà di svolgerlo.

PADULA. Il nostro emendamento è stato criticato perché, secondo alcuni, farebbe sorgere ulteriori equivoci; cioè, si può pensare che sia il giudice come organo collegiale ad avere il potere di dirigere e vigilare il dibattimento. Ad evitare questo equivoco e se la Commissione proporrà una soluzione adeguata al fine di superarlo, ritirerò l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: del presidente del collegio e del pretore che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore possono, *con le seguenti:* del giudice del dibattimento che decide immediatamente sulle eccezioni; il giudice del dibattimento può...

2. 65. **Riz.**

RIZ. Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente, dato che l'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: presidente del collegio o del pretore, *con le seguenti:* giudice del dibattimento.

2. 169. **Granzotto, Cacciatore, Luzzatto, Lattanzi, Carrara Sutour, Minasi.**

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svolgerlo.

GRANZOTTO. Il nostro emendamento è stato proposto per lasciare aperta ogni possibilità per una modificazione dell'ordinamento giudiziario. Questa è la motivazione del nostro emendamento che in questo senso trovava corrispondenza in quello formulato successivamente dall'onorevole Padula. Noi invitiamo la Commissione ad accoglierlo proprio perché ormai vi è questo orientamento, condiviso dalla Commissione stessa, di tenere aperte le porte ad una modifica dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo periodo.

2. 170. **Carrara Sutour, Cacciatore, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto, Minasi.**

L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà di svolgerlo.

CARRARA SUTOUR. Con il nostro emendamento abbiamo cercato di ricondurre il punto 45 nella tecnica del sistema accusatorio. In effetti, vedo che esistono altri due emendamenti (Riccio 2. 49 e Revelli 2. 127) con i quali — speriamo di no — forse saranno portati altri violenti colpi di piccone anche a quel poco di buono che la riforma aveva nel testo originariamente predisposto dalla Commissione e che a poco a poco viene demolito con l'approvazione di certi emendamenti. La questione della posizione gerarchica del pubblico ministero, di cui recentemente si è dibattuto, lo dimostra. Comunque, la dizione « il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità » del testo della Commissione è frutto di un compromesso con il quale è stata modificata l'impostazione del progetto governativo, che però viene ora riproposta con alcuni emendamenti, sulla diretta integrazione dell'esame dei testimoni da parte del presidente o del pretore.

È inutile parlare di *cross examination*, di processo accusatorio e della tecnica che ne segue se poi, ad un certo momento, attraverso questi sistemi, il principio viene demolito.

Comunque, la formula, anche se è una formula compromissoria, non la possiamo accettare. In effetti, non si riesce a comprendere come sia ammissibile che il presidente o il pretore possano indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità — perché evidentemente non li possono indicare in astratto, ma all'una o all'altra parte — senza con questo venir meno all'equidistanza che il giudice dovrebbe mantenere durante il dibattimento: se il presidente o il pretore indicheranno un tema all'accusa, propenderanno per l'accusa; se lo indicheranno alla difesa, per la difesa. Non solo, ma è evidente che, se lo indicheranno all'accusa, sarà certamente una mano che il presidente o il pretore daranno all'accusa stessa; mentre se lo indicheranno alla difesa potrà anche non essere un aiuto, perché il presidente o il pretore non possono conoscere perfettamente la visione che il difensore ha delle cose, anche per i fatti che conosce direttamente o per le riserve che può avanzare, per cui questo principio può essere pericoloso per la difesa.

Evidentemente, attraverso il testo proposto dalla Commissione, si cerca di sancire nel dibattimento il potere del presidente o del pretore di interrogare direttamente, per cui questo punto, di cui chiediamo la soppressione, contrasta con i principi del processo accusatorio. Il contrasto viene poi acuito in modo palese da quanto vorrebbero introdurre gli emendamenti che fra poco esamineremo e che sono stati presentati da colleghi della maggioranza, il che mi dispiace alquanto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità, *con le seguenti:* il presidente o il pretore possono rivolgere all'imputato, ai testimoni ed ai consulenti le domande ritenute necessarie.

2. 49.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. È stato accettato il principio del libero convincimento del giudice, sicché il giudice deve, nella sua coscienza e intelligenza, trovare i motivi per giungere ad una assoluzione o ad una condanna. È chiaro che egli non può porsi soltanto su una posizione

di critica in rapporto alle prove che sono presentate, ma deve essere in un certo senso anche il contraddittore, nel caso in cui vi possa essere un accordo tra l'una e l'altra parte processuale. E non è un caso da escludersi, questo, perché sul piano storico molte volte abbiamo registrato questa posizione.

E allora a me sembra che la soluzione adottata dalla Commissione, in quanto costringe il giudice ad un comportamento di inerzia, sia contraddittoria, pericolosa e antisociale. È contraddittoria perché inibisce al giudice del dibattimento, che ha e deve avere la pienezza dei poteri decisori, di approfondire le indagini, contrariamente a quanto avviene per il giudice istruttore, che può respingere le richieste di archiviazione o di proscioglimento avanzate dal pubblico ministero e proseguire nell'istruzione; è pericolosa, perché non offre un rimedio ai casi difficili, ma non impossibili, come ho detto, di accordo tra accusa e difesa, rimettendo alla contrattazione quasi privatistica tra le parti la decisione del processo; è antisociale, perché non garantisce i diritti dell'imputato sprovvisto economicamente e quindi non validamente difeso. E chi ha pratica di vita forense sa quante volte la difesa dell'imputato è nei fatti sostenuta proprio dal giudice, in assenza di un avvocato valido. Per queste ragioni, e anche per quelle che un momento fa sono state indicate, questo giudice che indica i temi nuovi non riesco a capire che cosa voglia essere. Il giudice indaga, aiuta ad indagare, ricerca la verità, ma non indica temi. Per questa ragione insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: Il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità, *con le seguenti:* I giudici del dibattimento possono integrare successivamente l'esame con le domande che ritengono necessarie.

2. 127.

Revelli.

Dopo il n. 45), aggiungere il seguente:

45-bis) I giudici del dibattimento possono disporre — anche senza richiesta delle parti — l'audizione di nuovi testi o l'espletamento di altri atti istruttori, di cui sia emersa la necessità durante il dibattimento, ai fini della ricerca della verità.

2. 128.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerli.

REVELLI. Questi due emendamenti sono da me ritenuti di importanza fondamentale per le conseguenze che la loro accettazione o meno avrà sullo svolgimento di quasi tutti i processi. Ho già chiarito durante la discussione generale le ragioni del mio dissenso rispetto alla formulazione dell'ultima parte del n. 45 nel testo della Commissione, ove si preclude ai giudici del dibattimento di fare, sia pure dopo le interrogazioni da parte del pubblico ministero, della difesa e della parte civile, domande proprie all'imputato, ai testimoni ed ai consulenti. Mi limiterò a ricordare che vi sono motivi soggettivi ed oggettivi che esigono, ai fini di una ricerca della verità sostanziale, che pure deve essere uno degli scopi principali da perseguirsi nel processo penale, la possibilità che i giudici del dibattimento formulino domande integrative, sia per ovviare a carenze, non certo rare, dell'accusa e della difesa — aveva ben ragione il collega Riccio quando le segnalava poc'anzi — sia perché possono sorgere nei giudici dubbi personali obiettivi da superare; ed è veramente assurdo che per tenere fede ad uno schema scientifico, che pure in qualche parte si è ritenuto opportuno non condividere fino in fondo, si voglia ridurre i giudici, che dovranno decidere della colpevolezza e quindi della libertà dell'imputato, a semplici registratori o al massimo sollecitatori dell'attività altrui.

Non vi è alcun motivo, onorevoli colleghi, che giustifichi validamente il divieto per i giudici di fare domande, neppure quello della disponibilità delle prove, perché il giudizio penale, per gli scopi che persegue, per i valori che tutela, per i beni che deve difendere, esige la ricerca appassionata, nel libero dibattimento e con la massima pubblicità, della verità sostanziale, e non possono in esso valere principi propri del processo civile.

Sappiamo tutti quanto numerosi siano i casi, soprattutto nei processi minori, in cui solo le domande del giudice valgono a chiarire le situazioni e quindi ad evitare errori gravidi di conseguenze negative.

Vi prego tutti, quindi, di riflettere profondamente, di considerare come non vi siano minimamente lesioni dei diritti della difesa, perché le domande dei giudici potranno essere fatte solo dopo l'interrogatorio del pubblico ministero e della difesa, e come tutto avvenga nel dibattimento. Ho precisato « giudici del dibattimento » appunto perché, fermo il potere del presidente del collegio di regolare, moderare e dirigere l'andamento del processo, deve essere consentito a tutti i giudici del col-

legio di fare domande. In ciò il mio emendamento si differenzia da quello del collega Riccio. Così pure ritengo sia indispensabile lasciare al giudice del dibattimento il potere di disporre altri atti istruttori, anche se non richiesti dalle parti, di cui sia emersa in sede dibattimentale la necessità. Le ragioni di questa richiesta sono le stesse che esigono di dare ai giudici la facoltà di fare domande. Lo scopo è sempre quello di pervenire, nel modo più pieno possibile, all'acquisizione della verità sostanziale, nell'interesse della giustizia, del prestigio dello Stato e prima di tutto nell'interesse dell'imputato innocente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 45 ?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Padula 2. 178, penso che sia sufficiente variare un poco il testo della Commissione al n. 45, laddove si parla di vigilanza del presidente del collegio o del pretore, sostituendo alla parola « pretore » le parole: « giudice singolo ». In questo modo si lascia impregiudicato il problema del pretore, del giudice monocratico, della giuria. Infatti la formulazione « giudice del dibattimento », che è contenuta nell'emendamento 2. 178, nell'emendamento 2. 65 e in quello 2. 169, può creare grosse complicazioni. Nella agilità della direzione, ad esempio, dell'interrogatorio incrociato con continue obiezioni e controobiezioni, si avrebbe ogni volta una ginnastica difficilissima (nella corte d'assise diventerebbe poi una complicazione ed un elemento assolutamente inutili). La preoccupazione che poteva sorgere con la dizione « presidente del collegio e pretore », quasi che questa fosse una indicazione alla permanenza del pretore, può essere risolta con l'indicazione « giudice singolo ». Lasciamo così impregiudicata ogni altra questione.

Esprimo, quindi, parere contrario agli emendamenti 2. 178, 2. 65 e 2. 168, proponendo la modificazione testé indicata al punto 45.

Per quanto riguarda gli emendamenti Carrara Sutour 2. 170, Riccio 2. 40 e Revelli 2. 127 e 2. 128, siamo contrari. Per la verità — ed è bene che gli onorevoli Riccio e Revelli lo sappiano — la Commissione ha discusso a lungo su questo elemento. Il dibattimento, con tutte le sue implicazioni, con la cosiddetta *cross examination*, con la formazione della prova critica nel dibattimento stesso, con la funzione tipica del giudice in questa nuova impostazione che abbiamo approvato, è stato oggetto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

di una lunghissima meditazione e anche di un compromesso (prego di tenerne conto per tutte le conseguenze che ne possono derivare). Questo compromesso tende a salvare tutte le esigenze che sono state avanzate dalle diverse parti; esso pertanto ci impone di dare parere contrario all'emendamento Carrara Sutoir 2. 170.

Gli onorevoli Riccio e Revelli ritengono di poter tornare al presidente paternalista, che interviene direttamente nella formazione della prova e che, anche in presenza di un interrogatorio incrociato, con tutte le sue implicanze, rappresenta un terzo partecipe della creazione della prova: ma ritengo che la loro proposta snaturi completamente l'istituto che noi abbiamo voluto prefigurare. Dobbiamo valutare a fondo le conseguenze di una eventuale approvazione di questi emendamenti.

Pertanto — ripeto — la Commissione è contraria agli emendamenti Riccio 2. 49, Revelli 2. 127 e 2. 128.

PRESIDENTE. Onorevole Fortuna, si deve intendere che le parole: « giudice singolo », sostituiranno anche le parole: « il presidente o il pretore » dell'ultima parte del n. 45 ?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati al n. 45 ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alle modifiche proposte dall'onorevole Fortuna, tendenti a sostituire la parola: « pretore » con l'espressione: « giudice singolo ». Il Governo ritiene pertanto che gli emendamenti Padula 2. 178, Riz 2. 65 e Granzotto 2. 169 possano essere considerati superati. È contrario altresì all'emendamento Riccio 2. 49 perché non ritiene opportuno che il presidente, o il giudice singolo monocratico che sia, possa quando creda rivolgere domande all'imputato, ai testimoni, ecc., perché in tal modo parteciperebbe direttamente alla formazione della prova. Così pure il Governo è contrario all'emendamento Revelli 2. 128 perché sembra eccessivo che i giudici del dibattimento possano poi disporre l'audizione di nuovi testi o l'espletamento di altri atti istruttori, ecc. In tal caso si eccederebbe.

Il Governo è invece favorevole all'emendamento Revelli 2. 127 per il quale i giudici del dibattimento possono integrare successiva-

mente (esaurito cioè l'interrogatorio incrociato) l'esame con le domande che saranno ritenute necessarie. Questo, sia per sopperire alle eventuali carenze della difesa o dell'accusa, sia per superare dubbi che possano rimanere nella coscienza del giudice dopo l'interrogatorio incrociato. Sono ragioni importantissime per le quali il Governo ritiene di essere favorevole a questo emendamento 2. 127 e contrario a tutti gli altri.

PADULA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 2. 178.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 65 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

CARRARA SUTOIR. Signor Presidente, ritiro l'emendamento Granzotto 2. 169, di cui sono cofirmatario e il mio emendamento 2. 170, avendo accolto le obiezioni e le proposte su questo punto dei relatori. Per quanto riguarda in particolare il mio emendamento, lo ritiro per agevolare il compito della Commissione, pur rammaricandomi che si stia tornando al testo presentato dal Governo che annulla la *cross examination* in fase di dibattimento, contravvenendo ad un principio del processo accusatorio.

RICCIO. Signor Presidente, non insisto sul mio emendamento 2. 49 perché lo spirito di esso è sostanzialmente quello dell'emendamento Revelli 2. 127, al quale ultimo aderisco.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Revelli 2. 127.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Penso che la Camera dovrebbe approvare l'emendamento Revelli 2. 127, perché altrimenti ci ridurremmo a trasformare la funzione del giudice in quella, non dico di un notaio, ma soltanto di un magistrato agnostico che non dovrebbe poter dare la partecipazione della sua cultura, della sua conoscenza degli atti processuali alla formazione della sentenza che è frutto

dello sforzo di acclaramento della verità. Aggiungo che sarebbe ancora più grave lasciare il giudice in questa posizione agnostica di fronte a parti agguerrite; bravissimi avvocati potrebbero esibire con eccezionale capacità professionale fonti di prova che sarebbero magari del tutto diverse da quelle che la realtà processuale dovrebbe offrire. Quindi, anche per evitare di incorrere in questi pericoli, consiglio all'Assemblea di approvare quanto meno l'emendamento Revelli.

VASSALLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, la mia dichiarazione è in senso contrario all'accoglimento dell'emendamento Revelli 2. 127, su cui è rifluita la proposta Riccio.

Non sono mai stato personalmente un entusiasta della *cross examination* o dell'interrogatorio incrociato, perché ne ho visto — come tutti — gli inconvenienti ed i pericoli. Ma una volta che abbiamo deciso di scegliere questo determinato tipo di dibattimento penale, dobbiamo adottarlo in modo che abbia veramente una sua ragion d'essere ed una sua funzionalità, e che rappresenti nel dibattimento, destinato ad assumere tanta importanza nel quadro del procedimento futuro, quel carattere che ancora una volta gli viene impresso da questo richiamo — che abbiamo fatto all'inizio del disegno di legge di delega — ai principi del sistema accusatorio.

Ora, che cosa avviene di quella che era la modifica del Governo (parlo di modifica rispetto al precedente disegno di legge-delega della passata legislatura) che la Commissione non ha ritenuto di poter accogliere e ha a suo tempo modificato? Che, dandosi questo potere al giudice del dibattimento di rivolgere a sua volta domande autonome e sue, dopo quelle svolte dalle parti e con pienezza di contrasto e di dibattimento tra le parti stesse, si viene non solo ad introdurre qualche cosa che è del tutto lontana ed estranea a quei sistemi giudiziari da cui abbiamo voluto almeno in parte mutuare quell'esempio, ma si viene completamente a snaturare questo istituto che abbiamo ritenuto di dover accogliere.

Noi non vogliamo in alcun modo privare il giudice del dibattimento della sua capacità e potestà di giudicare liberamente sulla prova. Ma questa indicazione che egli stesso fa, queste nuove domande che egli stesso pone

significano, almeno per quella che è la modesta esperienza che abbiamo di taluni dibattimenti, annullare questo sforzo delle parti, annullare la realtà e la funzione di questo contraddittorio e di questo esame diretto che abbiamo voluto introdurre senza la intermediazione del giudice.

Mi sia consentito di aggiungere ancora queste due considerazioni. Mi pare che la proposta del collega Revelli, a cui si associa l'onorevole Santagati, dimentichi l'importanza che le parti debbano avere nel dibattimento e dimentichi forse che tra queste parti esiste anche il pubblico ministero, questo pubblico ministero del quale sentiamo lamentare qualche volta gli eccessivi poteri e che viceversa tanto potrebbe potenziare la propria funzione svolgendola nella pienezza che gli spetta di parte pubblica nel dibattimento.

Non dimentichiamo neanche che in questo nuovo dibattimento noi potenziamo grandemente i diritti della parte civile, della persona offesa attraverso la costituzione di parte civile, la quale ha già una serie di diritti nel dibattimento attuale, ma li vedrà certamente potenziati ed arricchiti attraverso quegli obiettivi ulteriori di cooperazione nell'accusa che le si prefiggono attraverso il dibattimento che segnaliamo come nuovo in questo disegno di legge-delega.

In altri termini, non dobbiamo sottovalutare l'importanza delle parti pubblica e privata contrapposte all'imputato e credere di potervi sopperire con l'intervento del giudice.

Ultima considerazione. Ha detto poc'anzi l'onorevole Carrara Sutour che in Commissione si è arrivati ad un compromesso. Io mi permetterei di osservare che non è stato un compromesso. È stato il riconoscimento di talune ragioni obiettive esistenti a favore dell'iniziativa giudiziale e della partecipazione che il giudice deve pure poter portare a questa prova a cui si dà ingresso.

Il giudice acquisisce questa possibilità attraverso le modifiche che la Commissione ha apportato. Quando il giudice indica alle parti criteri nuovi per l'esame che si vuole fare in dibattimento, egli onestamente mette in evidenza i punti rimasti inesplorati e che viceversa potrebbero pesare sulla decisione giudiziale, cooperando all'arricchimento del dibattimento, del contraddittorio. Con questa proposta si intacca già certamente il sistema dal quale eravamo partiti, ma non si rischia di distruggerlo come accadrebbe invece, a nostro modesto avviso, accogliendo l'emendamento Revelli 2. 127.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

Ecco le ragioni per le quali ho creduto di dover dichiarare la nostra ferma opposizione a questo emendamento.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Poche parole, signor Presidente, perché non sono un penalista e quindi non posso e non voglio fare un discorso di carattere tecnico, che oltre tutto mi rincrescerebbe dover fare perché in dissenso con l'opinione autorevolmente espressa da quel valente giurista che è il mio amico Vassalli.

Desidero, però, esprimere la mia ferma convinzione dell'opportunità di accogliere l'emendamento Revelli 2. 127 al quale dichiaro di dare il mio voto, per una considerazione che non ha nulla a che vedere con il diritto penale, ma che è strettamente collegata con un elemento di grande importanza che non possiamo dimenticare: il momento della coscienza del giudice.

Onorevoli colleghi, ricordiamoci che qualunque decisione possiamo noi prendere sul piano tecnico, la terribile responsabilità di emettere una sentenza peserà sempre sulle spalle del giudice che la deve sottoscrivere. Io mi rifiuto di credere che un magistrato che sia arrivato al momento della decisione ed abbia dei dubbi profondi, non sapendo come orientarsi sia costretto a decidere alla cieca (magari per rimproverarselo poi tutta la vita) soltanto perché una norma di procedura non gli dà il diritto di fare alcune domande e di chiarire i dubbi affacciatigli alla mente.

Per queste ragioni di ordine morale, molto superiori a quelle tecniche della *cross examination* o di qualsiasi altro sistema esaminatorio, io darò il mio voto favorevole allo emendamento Revelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Revelli 2. 127 non accettato dalla Commissione ma accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli 2. 128 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il n. 45 nel testo della Commissione, con la modificazione proposta

dal relatore per la maggioranza onorevole Fortuna.

(È approvato).

Passiamo al n. 46.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, *e le parole:* sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico.

2. 34.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Anche per questo numero 46, dobbiamo constatare che l'attività del giudice viene limitata all'accoglimento di prove a discarico e a carico, in rapporto alle prove a carico e a discarico fornite dall'imputato o dal pubblico ministero. Ho ascoltato i relatori per la maggioranza, Valiante e Fortuna, sostenere che nel nuovo codice di procedura penale finalmente verrebbe a cessare la funzione paternalistica del giudice. Tuttavia debbo osservare che questa funzione viene riprodotta, appunto, in questo n. 46 dell'articolo 2.

Supponiamo, per ipotesi, che l'imputato non offra prove a discarico: al pubblico ministero sarà preclusa la possibilità di presentare al giudice le prove da lui raccolte a carico dell'imputato, poiché — stando al disposto del testo formulato dalla Commissione — deve esserci un assoluto rapporto tra prove a carico e prove a discarico, limitandosi gravemente la ricerca della verità. Da una parte vi sarà un'assoluta limitazione per il giudice nella ricerca della verità, e dall'altra un'altrettanto assoluta limitazione per l'imputato nell'articolare, nei limiti più ampi possibili, la propria difesa.

Ho ritenuto perciò con questo emendamento di sopprimere il rapporto intercorrente tra i punti costituenti oggetto di prova a carico o a discarico, sia per quanto concerne l'attività dell'imputato, sia per quanto riguarda l'attività del pubblico ministero.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 46), aggiungere il seguente:

46-bis) Previsione che il vincolo del segreto di Stato cede in ogni caso di fronte alle necessità della difesa e dell'accusa e nell'ipotesi in cui i fatti per i quali si invoca possano rivestire carattere delittuoso. Determina-

zione rigorosa, in ogni caso, dell'oggetto del segreto di Stato e controllo dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria.

2. 91. Tuccari, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina.

L'onorevole Tuccari ha facoltà di svolgerlo.

TUCCARI. L'emendamento sul quale mi soffermerò brevemente ha la non rara ventura di giungere all'esame della nostra Assemblea quando già molti degli altri punti qualificanti del disegno di legge l'hanno tenuta occupata. Tuttavia, dovrò chiederle la comprensione necessaria a che io sviluppi rapidamente i motivi per i quali insistiamo affinché una nuova disciplina processuale del segreto di Stato trovi luogo, attraverso una votazione del Parlamento, nel progetto che stiamo esaminando. Tali motivi sono fin troppo chiari. Le mosse dalle quali prende il via l'esigenza cui ci riferiamo stanno proprio nel rilievo politico che determinate questioni hanno assunto per le note vicende nazionali. Parlo delle vicende dell'estate '64, della questione relativa al SIFAR, dei processi che vi sono stati successivamente. Si tratta di episodi che hanno sottolineato, in modo drammatico e preoccupante, il contrasto esistente tra i principi accolti nella nostra Costituzione, nel nostro ordinamento, e la vigente disciplina del segreto di Stato: un contrasto grave, insanabile, dal quale hanno poi preso le mosse quelle iniziative che, attraverso un lungo travaglio politico, hanno infine trovato una concretizzazione nella legge per la Commissione d'inchiesta sui fatti del 1964 e sui compiti affidati a determinati settori, che sono poi anche quelli di disciplinare, in maniera nuova e adeguata ai principi della nostra Costituzione e del nuovo ordinamento repubblicano, i servizi di informazione militari.

Io vorrei subito dire che, proprio partendo da questa tematica così attuale e dal fatto che essa si incontra con la materia della quale ci stiamo occupando, noi dobbiamo respingere le due fondamentali asserzioni fatte dal ministro, in base alle quali, in questa sede, il problema non dovrebbe trovare trattazione e risoluzione. Il ministro ha sostenuto che è opportuno rinviare in sede di Commissione di inchiesta sull'attività del SIFAR ogni proposta di legge tendente ad introdurre una disciplina anche del profilo processuale della questione.

Noi dobbiamo respingere questa prima posizione del ministro, ricordando allo stesso

ministro ed al Governo che non è possibile scartare una sede propria come questa — la sede, cioè, della riforma del codice di procedura penale — tanto più se questo nostro dovere lo poniamo in relazione con la contemporanea scadenza che viene a profilarsi nell'altro ramo del Parlamento. Il Senato, infatti, si accinge ad esaminare le proposte di riforma del codice penale, e nell'ambito di questa riforma entrerà anche, e non potrà non entrare, la riforma del profilo sostanziale del segreto di Stato. Questa prima obiezione del ministro, certo dilatoria, è quindi assolutamente da respingere, come è altrettanto da respingere, a nostro avviso, l'osservazione per cui in fondo il Parlamento avrebbe preso atto, nel nominare la Commissione di inchiesta, del fatto che il segreto di Stato è da rispettare, come ha detto il ministro, in qualsiasi caso, come avviene in ogni paese. In tal modo si fa passare sotto silenzio proprio tutta la problematica democratica e politica che esiste in relazione a questo argomento, e che fondamentalmente si rifà alle necessità di armonizzare con il sistema dei diritti della libertà del cittadino e, prima ancora, con la tutela dell'ordinamento democratico dello Stato, la disciplina del segreto di Stato. Noi riteniamo che non sia opportuno rinviare questa trattazione, ed insistiamo perché essa avvenga. E ciò ci sembra sia suggerito da alcune ragioni molto pertinenti. La prima consiste nel fatto che noi abbiamo il dovere, signor Presidente, onorevoli colleghi, di non tardare a superare quella disciplina attualmente dettata dall'articolo 352 del codice di procedura penale, che credo detenga oggi la palma della maggiore arretratezza per quanto riguarda la disciplina che in ogni Stato moderno, in ogni Stato attuale, si ha su questa materia. Noi non dobbiamo dimenticare che questa disciplina deriva dai principi dello Stato autoritario, e quindi dalla preminenza tirannica dell'esecutivo sugli altri poteri; tale disciplina equipara addirittura il segreto politico al segreto militare, e rimette la valutazione del segreto (ciò che non avviene negli altri ordinamenti) addirittura soltanto al giudizio discrezionale del pubblico ufficiale che è chiamato a testimoniare, stabilendo che il solo controllo dell'autorità governativa lo si ha nel caso in cui venga avviato un procedimento penale contro chi abusivamente abbia opposto il vincolo. La necessità di superare tale disciplina arretrata costituisce certamente la prima ragione. Ma vi è anche la necessità di superare una disciplina che è in stridente contrasto con i principi della Costituzione. I principi della

Costituzione, che l'attuale disciplina del segreto di Stato calpesta, sono fondamentali: si tratta dei principi del diritto alla difesa, dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, della libertà di stampa. Infatti viene così impedita, in fondo, la prova sulle circostanze asserite e oggetto di eventuali querele, sulla stessa responsabilità dei funzionari per atti compiuti in violazione dei diritti.

In altri termini, il contrasto fra la disciplina arretrata e ormai inaccettabile del segreto di Stato e questi principi, che io mi sono limitato a ricordare, pone in evidenza l'essenza del problema, l'esistenza cioè di un conflitto fra un interesse pubblico alla segretezza e altri interessi pubblici prevalenti che si riassumono nella tutela dell'ordinamento democratico o comunque nell'esigenza di una non iniqua decisione del caso che sia dedotto in giudizio.

È chiaro che questo conflitto deve essere risolto da qualcuno: ecco il tema che proponiamo col nostro emendamento. Chi può risolverlo? Soltanto chi è in posizione di indipendenza e quindi — anche qui con un richiamo alla nostra Costituzione — dal giudice; mentre gli organi governativi, ai quali rimane affidata in esclusiva l'attribuzione in base alla vigente disciplina, o possono farsene scudo per coprire particolari responsabilità, inadempienze, inefficienze del loro operato, o comunque sono portati a gonfiare il primo di questi profili pubblici, quello del segreto, rispetto agli altri profili, per noi prevalenti, della tutela dei principi dell'ordinamento democratico e, più in generale, del diritto ad una non iniqua decisione dei casi che vengono dedotti in giudizio.

Che questo sia un indirizzo attuale, ci è confermato dal fatto che, senza distinguere, gli ordinamenti attuali hanno ormai prescelto questa via. Dalla fine dell'ultima guerra ad oggi vi è stata una notevole evoluzione nel senso che la pronuncia, la verifica circa la presenza dell'opportunità che il segreto venga tutelato, e quindi la soluzione di quel conflitto di interessi a cui facevo riferimento, è andata sempre più spostandosi, a mano a mano che si sono ristabilite condizioni di regime democratico, dal Governo ai giudici.

Vorrei ricordare che in Inghilterra per esempio — mentre il giudice italiano, accogliendo i famosi *omissis*, si accingeva anche a subire l'attuale disciplina sul segreto di Stato — il 28 febbraio 1968 una sentenza della camera dei *lords* in sede giurisdizionale definitiva e sanciva il diritto degli organi giudiziari di opporsi al cosiddetto *Crown privilege*,

che appunto corrisponde all'impostazione del nostro segreto di Stato. Parimenti in Francia — dove notoriamente, soprattutto negli ultimi anni, non è stato vigente un regime di incoraggiamento per la tutela delle libertà del cittadino e della collettività — dal 1956 in poi si tende a uno spostamento verso il giudizio e la responsabilità del tribunale. Anche nei paesi a regime socialista, con buona pace del ministro di grazia e giustizia, questo principio è sancito. In Ungheria è previsto che sia l'autorità a decidere di portare avanti il procedimento; in Cecoslovacchia l'autorizzazione deve essere sempre concessa — afferma l'articolo 99 di quel codice di procedura penale — quando la deposizione attiene ad un fatto morale in relazione al quale il testimone ha un particolare dovere. Non faremmo altro, quindi, che allinearci a un indirizzo moderno, contemporaneamente in vigore in tutti gli altri paesi. Ecco perché le modificazioni proposte dal nostro emendamento si impongono all'attenzione della Camera e del Governo. È necessario prevedere che il vincolo del segreto di Stato ceda in ogni caso di fronte alla necessità della difesa e dell'accusa e nell'ipotesi in cui i fatti per i quali si invoca possano rivestire carattere delittuoso, cioè di un attentato alla libertà del cittadino e all'ordinamento democratico. Determinatosi l'oggetto del segreto di Stato, è necessario che il controllo dello stesso venga assunto dall'autorità giudiziaria.

Concludo quindi, signor Presidente, ribadendo la necessità che venga eliminato senza indugio questo vergognoso residuo del passato, il quale per altro ha mostrato, con legittima preoccupazione di tutti i democratici, di poter coprire e incoraggiare tentazioni e pericoli di un attentato alle nostre istituzioni democratiche nel presente, sul quale siamo tenuti a vigilare con la nostra opera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 46-bis), aggiungere il seguente:

46-ter) Previsione di esclusione della prova indiziaria.

2. 93. **Morvidi, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Morvidi ha facoltà di svolgerlo.

MORVIDI. A questo proposito, in Commissione io ho ascoltato dall'onorevole Valiante e soprattutto dal sottosegretario Dell'Andro...

la scoperta dell'America: e cioè che le prove non sono indizi e che gli indizi non sono prove; il che significa che nemmeno gli elementi di prova possono costituire prova, o quanto meno che dagli elementi di prova si può giungere alla prova e dagli elementi di indizio non si può giungere agli indizi che non sono prove! Sennonché, venuto qui in aula, dal discorso dell'onorevole ministro ho sentito che... più quelli la scoprivano, e più quest'altro gliela ricopriva. Perché? Perché è valido tutto ciò che vale a formare la convinzione del giudice, quindi anche gli indizi se valgono a formare la convinzione del giudice.

Ora, io sono infinitamente rispettoso dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici, però devo dire che molto spesso il convincimento del giudice si traduce nell'omaggio che è vero e proprio ossequio consuetudinario (e direi istituzionale) a un principio di autorità malinteso, nonché a una certa pigrizia che impedisce di gittarlo vivo a fondo per indagare e cogliere la verità — oserei dire — vera. È dunque necessaria e legittima l'esistenza della garanzia circa l'esplicazione del libero convincimento del giudice tanto più in quanto egli purtroppo — e non può essere diversamente — è costretto a guardare la realtà con l'occhio del pollo, che guarda appunto con un occhio solo.

Un egregio magistrato scrittore ha designato questa caratteristica della magistratura e del giudizio con una pubblicazione, mi pare, del 1921-1922, intitolata appunto *Occhio di pollo*. Il pollo guarda soltanto con un occhio, però è capace di girare la testa e guardare anche con quell'altro; invece il magistrato, il giudice, guarda con un occhio e non è capace neppure di girare la testa. Questo è il guaio e la differenza! Vede, cioè, quello che gli viene presentato, e non la vera e complessa realtà.

Ma vi è un altro istituto che può traviare il libero convincimento del giudice: e questo istituto è determinato dalla verosimiglianza, in quanto egli tende a dare per vero quello che è soltanto verosimile. La questione dell'indizio si accompagna a quella della probabilità e della presunzione. Lasciando da parte la presunzione, esclusa anche dal Manzini come elemento di prova, c'è da dire che l'indizio si basa sulla probabilità. Non voglio citare nessuno scrittore o commediografo, ma desidero soltanto ricordare che un professore di statistica, appassionato della sua materia, basandosi sul calcolo delle probabilità perse tutto il patrimonio giocando a *poker*. Qui non si tratta di giocare a *poker*, ma di giocare con

la libertà degli imputati, con gli anni di galera. Ecco perché diciamo: stiamo attenti con questa questione degli indizi, in quanto essi possono convincere il giudice per una determinata soluzione o per un'altra.

Per questi motivi, richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 46-ter, aggiungere il seguente:

46-quater) Istituzione della corte di assise con giurie popolari per i due gradi di merito ispirate ai seguenti criteri:

di composizione: determinata da nove giurati, da un magistrato togato e dal presidente;

di estrazione: fra cittadini che abbiano superato i 21 anni, che sappiano leggere e scrivere, che godano dei diritti civili e politici, su liste formate dalle vigenti commissioni;

previsione del diritto delle parti di ricusazione dei giurati fino a cinque;

dovere dei magistrati togati di collaborare dopo la deliberazione del verdetto da parte dei giurati alla stesura della motivazione.

2. 94. **Pellegrino, Guidi, Benedetti, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgerlo.

PELLEGRINO. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare riguarda ancora una volta il tema suggestivo della partecipazione popolare al processo penale, questa volta attraverso l'istituto della giuria popolare. Mi pare anche qui di poter dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che vi è un orientamento positivo nella Camera attorno a questo istituto, tanto che esso si è riflesso in una delle relazioni per la maggioranza, quella dell'onorevole Fortuna, il quale a conclusione della discussione generale ha dichiarato di essere favorevole alla giuria popolare; mentre l'altro relatore per la maggioranza, l'onorevole Valiante, si è pronunciato su questo tema in modo non del tutto negativo: ha soltanto chiesto alla fine, pur avendo sollevato una lieve obiezione di carattere costituzionale, che tutto venisse rinviato ad altra sede e ad altro tempo, quando cioè si penserà ad una riforma dell'ordinamento giudiziario

o ad una legge *ad hoc* che regoli le corti di assise.

L'onorevole ministro Gava, poi, a conclusione sempre del dibattito generale, non si è pronunciato sulla sostanza della questione: ha chiesto *sic et simpliciter* che la cosa venisse rinviata, così come del resto aveva concluso l'onorevole Valiante. Per altro noi sappiamo quali sono i pensieri del ministro Gava a questo proposito, perché stamane abbiamo udito che l'onorevole ministro, nel motivare la sua contrarietà per il nostro emendamento che riguardava questo stesso principio, ha usato termini fermi, esclusivisti, veementi, animosi. Ecco, egli ha detto: « fermamente respingiamo ». E questo non ci meraviglia, perché la Camera conosce il suo particolare... moderatismo politico e quindi le esposizioni sue di stamane gli si attagliano bene.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho usato gli avverbi « fermamente » ed « esasperatamente » per qualificare l'impostazione dell'emendamento, non perché io respingessi fermamente ed esasperatamente questo istituto.

PELLEGRINO. Cioè ella non respinge il principio della partecipazione popolare al processo penale ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo respingo.

PELLEGRINO. Ad ogni modo, onorevole ministro, noi riteniamo e riconfermiamo che questa è la sede e il momento opportuni perché la Camera prenda in considerazione la proposta della reintroduzione della giuria popolare nel processo penale. È infatti in questo momento che noi dobbiamo fare la scelta per un certo tipo di processo penale. Noi dobbiamo cioè sapere se domani il processo penale italiano sarà un processo penale democratico, libero: ed allora non potrà fare a meno della componente popolare, che è qualificante del processo. Ecco la scelta che noi siamo chiamati a fare.

Invero a noi sembra che l'onorevole ministro e il relatore per la maggioranza onorevole Valiante abbiano fatto un'altra scelta, cioè quella di un processo penale che ancora domani avrà marcata natura di autoritarismo.

Quando noi diciamo queste cose, provochiamo l'agitazione dell'onorevole Valiante. Difatti il relatore per la maggioranza, a conclusione del dibattito generale, ha polemiz-

zato con noi in un modo che non è nel suo stile. L'onorevole Valiante è sempre corretto e misurato, però in quell'occasione ha abbandonato financo una linea di discussione serena e dignitosa, quale richiede questa altissima materia. Perciò noi pensiamo che stiamo scegliendo il momento opportuno, il momento giusto, nel presentare il nostro emendamento.

Per quanto riguarda l'obiezione, diciamo, di natura costituzionale, avanzata dall'onorevole Valiante, che si rifà al principio sancito dall'articolo 111 della Costituzione, secondo cui, giustamente, ogni provvedimento giurisdizionale che riguarda la libertà personale deve essere motivato, per cui il verdetto che non è motivato (perché sappiamo che i giurati rispondono « sì » o « no », « è colpevole » o « non è colpevole ») potrebbe indurre a delle perplessità, debbo richiamare alla mia memoria l'ultima parte del nostro emendamento, laddove noi, prevedendo questa obiezione, la superiamo affermando essere « dovere dei magistrati togati di collaborare, dopo la deliberazione del verdetto da parte dei giurati, alla stesura della motivazione ».

Cioè noi prevediamo onorevole Valiante, signor ministro, un verdetto motivato. Cadono quindi anche le vostre perplessità di ordine costituzionale. Noi siamo sensibili alle esigenze costituzionali, e con questo emendamento riaffermiamo la necessità che siano introdotti nel futuro processo penale italiano i due principi della partecipazione popolare e della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 46 ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*: La Commissione, nella sua maggioranza, è contraria a tutti gli emendamenti proposti.

Circa l'emendamento Manco 2. 34, desidero ricordare che abbiamo recepito per la sua particolare rilevanza, una disposizione della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella lettera d) dell'articolo 6. In quella disposizione è previsto che non si possono precludere le prove a discarico quando esistono prove a carico, e viceversa. Ma questo non significa che, al di fuori di questi casi, non si possano ammettere prove a carico e a discarico. Spero di essere riuscito a dissipare la preoccupazione dell'onorevole Manco.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

MANCO. Allora, anche se non c'è la prova a carico, è ammessa la prova a discarico ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. In ogni caso non si può negare la prova a carico quando c'è la prova a discarico. Questo è quello che noi vogliamo affermare.

Sugli altri emendamenti — Tuccari 2. 91, relativo all'abolizione del vincolo del segreto di Stato, o comunque all'eliminazione dell'efficacia del segreto di Stato in particolari casi; Morvidi 2. 93, relativo all'esclusione della prova indiziaria; e Pellegrino 2. 94, relativo all'istituzione della corte d'assise con giuria popolare — ritengo che ci siamo largamente pronunciati sia il collega Fortuna ed io, nelle nostre relazioni, sia il Governo. È inutile tediare la Camera ripetendo quelle argomentazioni. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Circa l'emendamento Manco 2. 34, mi rifaccio ai chiarimenti dati testé dall'onorevole relatore. Circa l'emendamento Tuccari 2. 91, desidero ricordare che la legge approvata dalla Camera ha attribuito alla Commissione di inchiesta sul SIFAR il compito di « formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento della disciplina vigente in materia di tutela del segreto di Stato, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna e interna, conforme all'ordinamento democratico dello Stato », e quindi era esatto quanto io ieri mattina ho dichiarato all'Assemblea. Desidero ancora a tal proposito affermare che, se sono esatte le enunciazioni dell'onorevole Tuccari in difesa dell'abolizione del segreto di Stato, è incontrovertibile che l'articolo 52 della nostra Costituzione dice che la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini: ed è un dovere che prevale su tutti gli altri. E se è vero, come è vero, che in tutti i paesi il segreto di Stato, considerato nella sua essenza e non nei suoi abusi, è inerente alla vita stessa dello Stato, noi abbiamo il dovere di preservarlo come difesa stessa della patria. Per quanto riguarda l'emendamento Pellegrino, ritengo che sia precluso, essendosi già votato sul principio delle giurie popolari.

PRESIDENTE. No, onorevole ministro. L'emendamento già votato riguardava soltanto i reati politici.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ne prendo atto, signor Presidente.

Desidero a questo proposito riportarmi alle dichiarazioni che ho fatto ieri: ossia che questa è materia dell'ordinamento giudiziario e di legge speciale come sempre è avvenuto per la disciplina in parola in Italia.

Faccio poi osservare all'onorevole Pellegrino che non è possibile obbligare i magistrati, i quali non hanno partecipato alla decisione dei giurati, a far propria la loro motivazione.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Esatto !

GUIDI, *Relatore di minoranza*. Alla Costituente la cosa fu perfettamente chiarita.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. No, fu chiarita nel senso che partecipassero alla decisione ! Ma quando sono tenuti estranei alla decisione, è assolutamente illogico pretendere che essi stendano la motivazione, come amanuensi qualsiasi, ad un verdetto (perché tale sarebbe sostanzialmente) al quale non hanno partecipato. Per queste ragioni il Governo è contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 34, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Non insisterei, se è esatta la mia interpretazione di quello che è stato detto. Se il pubblico ministero può prendere le prove a discarico al di fuori di quelle a carico, non insisto.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Ciò non si può negare, quando esistono le prove a carico.

MANCO. Sta bene. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, mantiene il suo emendamento 2. 91, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TUCCARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Morvidi, mantiene il suo emendamento 2. 93, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MORVIDI. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Porrò ora in votazione l'emendamento Pellegrino 2. 94.

DI PRIMIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRIMIO. Signor Presidente, desidero riaffermare, a nome del gruppo socialista, che siamo favorevoli alla istituzione delle giurie popolari; tuttavia voteremo contro l'emendamento, perché il problema non si pone nel quadro della riforma del codice di procedura penale, ma nel quadro di una legge speciale concernente l'ordinamento giudiziario e, specificamente, l'ordinamento delle giurie di assise.

PELLEGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Dopo le dichiarazioni di non accettazione da parte del relatore per la maggioranza, onorevole Valiante, e del ministro Gava, ritiriamo l'emendamento, non già perché le argomentazioni addotte ci abbiano convinto della bontà della loro posizione, ma perché vogliamo riconfermare ancora una volta che la democratizzazione del processo penale passa attraverso questo preciso punto qualificante della partecipazione popolare. Calare oggi la saracinesca di fronte all'intervento popolare nel processo penale, significa riconfermare da parte vostra la scelta secondo cui domani il processo penale dovrebbe contenere gravi elementi di autoritarismo.

Siamo dinanzi ad uno dei più grossi nodi, che avrebbe dovuto essere sciolto positivamente per conservare alla legge-delega un carattere di sostanziale riforma. Davvero è il caso di dire che voi fate un passo avanti e due indietro. Ad ogni modo, poiché la votazione a questo punto avrebbe potuto dare un esito negativo e precludere domani la ripresa della lotta per questo istituto, ritiriamo lo emendamento, riconfermando il nostro impegno e la nostra volontà di riprendere il problema in sede di Commissione parlamentare consultiva, nel momento in cui si elaborerà la legge delegata, e di riprendere questa nostra lotta in ogni sede nel paese, consapevoli come siamo che il processo penale nella Repubblica

italiana, per essere democratico, civile e libero, non può prescindere dalla partecipazione popolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 46 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 47.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori — salvo quelli compiuti in base al n. 13) — nonché degli atti contenenti dichiarazioni, salvo nei casi di irripetibilità, o su accordo delle parti, o limitatamente a punti di contestazione.

2. 129.

Revelli.

REVELLI Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il n. 47 aggiungere il seguente:

47-bis) Divieto di previsione di ogni tipo di giudizio per decreto penale.

2. 95. **Benedetti, Guidi, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Benedetti ha facoltà di illustrarlo.

BENEDETTI. A nostro giudizio, la previsione del nuovo codice processuale deve escludere qualsiasi tipo di giudizio per decreto penale. Ci rendiamo conto che si potrà obiettare che si tratta di un istituto storicamente collaudato, anche se anomalo. D'altra parte, però, il richiamo all'origine e all'evoluzione storica dell'istituto ne qualifica le caratteristiche fondamentali che sono, almeno fino ad un certo momento processuale, di tipo essenzialmente inquisitorio.

È anche vero che la Corte costituzionale, esaminando la fattispecie con riferimento alla configurazione del codice vigente, ha stabilito la compatibilità con il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Ma la nostra considerazione fondamentale è di ordine pratico. Questo tipo di procedimento per decreto non offre sufficienti garanzie difensive dal punto di vista pratico, proprio per il suo particolare tecnicismo, alla gente umile e non abbiente. Coloro che fanno le spese in

un certo senso, se così posso esprimermi, del processo per decreto, sono proprio quasi sempre quei lavoratori costretti a rimanere lontani dalla loro residenza e che per condizioni obiettive, per circostanze che non dipendono dalla loro volontà, vedono preclusa ogni possibilità di difesa in pratica anche se essa in teoria sussiste. Ecco perché insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 47?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è contrario all'emendamento Revelli. È contrario anche all'emendamento Benedetti perché pensa di utilizzare il giudizio per decreto adeguandolo ai principi e criteri stabiliti in questa legge. D'altra parte, mi rimetto alle dichiarazioni già rese in precedenza al riguardo dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Revelli, mantiene il suo emendamento 2. 129?

REVELLI. Non insisto per la votazione del mio emendamento, pur confermando il mio dissenso dall'opinione del relatore e del sottosegretario.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 95, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Sono contrario all'emendamento Benedetti, in quanto se è vero che il procedimento monitorio può soffrire di alcune lacune (che nulla vieta siano corrette nel corso della riforma processuale), è altrettanto vero che una norma così categorica finirebbe col pregiudicare tutta la materia, perché già in partenza si stabilirebbe il divieto di qualsiasi giudizio monitorio.

Oltre tutto mi sembra di dubbia efficacia sistematica la collocazione di questo emendamento subito dopo il n. 47, non avendo esso alcun addentellato logico con il n. 47 né tanto meno con il n. 48.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Benedetti 2. 95, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il n. 47 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 48.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: Abolizione dell'obbligo della specificazione dei motivi di appello.

2. 171.

Taormina.

L'onorevole Taormina ha facoltà di illustrarlo.

TAORMINA. L'emendamento riguarda la abolizione di un criterio che noi riteniamo angarico. Esso fu introdotto dal legislatore fascista nel 1930 ed impone all'imputato un onere di particolare gravità, quello della specificazione dei motivi senza la quale è sancita l'inammissibilità dell'appello. A me sembra che la maggioranza dimostrerebbe sensibilità, al tramonto dell'infausto codice vigente, se riuscisse a vedere nella innovazione, dovuta al ministro della giustizia del tempo, una posizione sostanzialmente ostativa della difesa della libertà. Ritengo che per convincersi di ciò basta dare uno sguardo all'assunto del ministro Rocco, quando insolentemente, con un Parlamento privo di libertà, e quindi in declino, in seguito alle violenze elettorali del 1924...

MANCO, Relatore di minoranza. Altro che declino, non c'era proprio!

TAORMINA. ... disse: « Ritengo opportuno esigere che i motivi di tutte le impugnazioni e non soltanto come oggi si richiede quelle del ricorso per Cassazione, debbano essere formulate a pena di inammissibilità, in modo preciso e specifico ». E soggiungeva che quello è un rimedio — ah, rimedio radioso e ricco di senso di giustizia! — per non affaticare i magistrati ed appesantire i ruoli at-

traverso la facilità delle doglianze si realizzava un onere non sostenibile dai magistrati.

A me sembra che questo accenno « per sfoltire i gravami e per rendere meno oneroso il compito dei magistrati », denunci la gravità della innovazione. E saremmo noi — vogliamo scherzare, onorevole sottosegretario? — a dare prova di incapacità (questi concetti li ripeterò tra poco in sede di dichiarazione di voto), nell'abrogare questo codice a sottrarci alla vischiosità di questi vecchi concetti? Saremmo noi a mantenere il principio della specificazione dei motivi di gravame che pesa soprattutto sugli imputati non bene assistiti. Pensate, signori del Governo, che l'obbligo della specificazione dei motivi è un onere che pesa soprattutto su coloro che hanno la sventura, dato l'istituto così come è regolato, di aspettare il sostegno delle proprie ragioni dal difensore di ufficio il quale dirà — se è uomo di coscienza — in udienza quello che sentirà di dire, ma difficilmente esaminerà la sentenza per presentare poi motivi specifici di appello.

Confido in un esame di coscienza profondo da parte della maggioranza e mi auguro che questo emendamento che ha l'appoggio delle opposizioni di sinistra sia accolto come contributo ad un convinto e non superficiale ed ipocrito contributo al tramonto del vigente codice di procedura penale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: uguale scadenza del termine per tutte le parti; soppressione dell'appello incidentale e dell'appello del procuratore generale.

2. 172. Carrara Sutour, Cacciatore, Luzzatto, Lattanzi, Granzotto.

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. L'emendamento si collega al contenuto del n. 51 e concerne l'appello incidentale. Lo avevamo già presentato in Commissione ed abbiamo ritenuto opportuno riproporlo in aula.

Crediamo che due possano essere le strade per eliminare la ripugnante disparità che esiste oggi tra accusa e difesa, relativamente all'appello: una è quella suggerita dal nostro emendamento (uguale scadenza dei termini per l'impugnazione), l'altra è quella appunto suggerita al n. 51, che conferisce la possibi-

lità dell'appello incidentale anche all'imputato. Ora noi, paghi del fatto che già la presentazione di tale nostro emendamento in Commissione ha provocato la formulazione di cui al n. 51, di fronte ad un tentativo che si rinnova, da parte dell'onorevole Riccio, *longa manus*, in questo dibattito, di quella parte retriva che rimane abbarbicata al codice Rocco... (*Proteste del deputato Riccio*).

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, la prego di non polemizzare.

GRANZOTTO. Era un giudizio politico il mio. Comunque, di fronte alla situazione che si va determinando e affinché non esista equivoco alcuno sulla dizione del nostro emendamento — che postula la soppressione dell'appello incidentale, proponendo una diversa soluzione — ritiriamo l'emendamento e insistiamo per l'approvazione del n. 51.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 48?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Taormina 2. 171, perché è assolutamente enorme la previsione dell'impugnazione senza la specificazione dei motivi dell'impugnazione.

TAORMINA. Dica che dissente da questa impostazione, ma non dica che è enorme.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. È un'enormità che il nostro sistema non consente. (*Proteste del deputato Taormina*). È un'enormità, perché si tratta di un principio contrario al nostro sistema; nessun atto processuale può essere presentato così genericamente. È veramente una cosa inaudita pensare che si possa presentare appello dicendo soltanto di dolersi della pena, senza specificare il motivo del gravame.

La Commissione prende altresì atto del ritiro dell'emendamento Carrara Sutour 2. 172.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Taormina 2. 171.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. A parte il fatto che gli argomenti addotti dal collega Taormina sono stati folcloristici piuttosto che politici, mi limito ad esporre le ragioni giuridiche che militano contro il suo emendamento. (*Commenti all'estrema sinistra — Vivaci proteste del deputato Taormina*).

PRESIDENTE. Onorevole Taormina, lasci proseguire l'oratore.

SANTAGATI. Dal punto di vista giuridico quanto è stato detto dal proponente è enorme ed assurdo, per non usare una espressione ancor più icastica. Che cosa significa infatti abolire l'obbligo della specificazione dei motivi di appello, a parte le ragioni consacrate a suo tempo dal ministro Rocco nel dibattito che si fece sul suo codice? Vuol dire che praticamente qualsiasi « avvocaticchio », qualsiasi uomo che mastica appena i rudimenti del diritto potrebbe stendere dei motivi immotivati (che poi sarebbe una contraddizione in termini, poiché la stessa parola « motivo » implica la motivazione; si dice infatti motivi di appello, motivi di ricorso). Occorre una motivazione nella doglianza che si muove al magistrato dell'ordine inferiore che ha emesso quella determinata pronuncia.

Che cosa significa allora esprimere motivi che siano privi di specificazione? Significa ad esempio, se volessimo seguire l'arduo consiglio del proponente l'emendamento, che ad un certo momento si potrebbe fare una disquisizione sull'allunaggio degli attuali cosmonauti, e il giudice dovrebbe prenderla in esame, poiché, anche se non vi è alcuna motivazione, sarebbe sempre un pezzetto di carta scritta che dovrebbe surrogare il concetto di motivo di appello o di ricorso. Per questi motivi ritengo che la serietà dell'Assemblea respingerà a larga maggioranza l'emendamento Taormina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Taormina 2. 171.

(È respinto).

Pongo in votazione il n. 48 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 49.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: che ne abbia interesse.

2. 35.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. L'emendamento mira solo alla soppressione non della possibilità che l'imputato presenti appello nei confronti di una sentenza di assoluzione, ma della frase « che ne abbia interesse », perché non riesco a capire chi dovrebbe poi giudicare su questo « interesse » dell'imputato.

Senza ora entrare in disquisizioni di diritto amministrativo, o l'imputato ha l'interesse, e questo interesse è un fatto soggettivo, e allora qualunque imputato che sia stato assolto e sia andato a leggere la motivazione, prende atto di una motivazione sconveniente e propone appello, oppure su questo interesse deve decidere il giudice che dovrà poi ricevere l'appello, e allora l'atto dell'impugnazione non coincide più con l'interesse: sarebbe un atto precedente al giudizio sull'interesse, espresso in un momento successivo. Di conseguenza, vi sarebbe anche un contrasto di ordine temporale su chi debba esprimere un giudizio definitivo sull'interesse. In conclusione, sono d'accordo sul diritto di impugnazione da parte dell'imputato, ma propongo la soppressione dell'inciso « che ne abbia interesse », concetto generico ed oscuro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Alla base di tutti gli atti processuali di una parte vi è l'interesse ad ottenere quell'atto. Potremmo anche considerare superflua questa espressione, ma riteniamo di doverla conservare proprio sulla base dell'obiezione avanzata dall'onorevole Manco. Non si tratta soltanto di un interesse individuale, ma di un interesse che deve essere apprezzato dal giudice di appello. Anche in sede amministrativa avviene così: il giudice, prima di pronunciarsi e di emettere il provvedimento invocato, deve esaminare se chi l'ha chiesto vi abbia interesse. Così avverrà anche nel procedimento di appello. Perciò, per evitare equivoci, insistiamo sul testo della Commissione e siamo contrari all'emendamento Manco.

PRESIDENTE. Il Governo?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è pure contrario all'emendamento Manco. L'espressione: « che ne abbia interesse » è criterio direttivo assegnato al legislatore ordinario, il quale stabilirà le condizioni per la proponibilità dell'appello e determinerà quindi in concreto le condizioni alle quali si abbia interesse, che saranno valutate dal giudice *ad quem*.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 2. 35, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione il n. 49.
(È approvato).

Passiamo al n. 50.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 36.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Qui si è inserita in maniera proprio abbondante l'azione civile nel procedimento penale e si giunge a tanta esasperazione che per lo meno in alcuni processi, quali quelli per diffamazione e quelli per ingiuria, si consente alla parte civile addirittura di impugnare la motivazione della sentenza nel caso in cui questa dovesse essere sconveniente per la stessa parte civile, evidentemente nel caso in cui si giunga, dopo la concessione della facoltà di prova, a una sentenza di assoluzione dell'imputato.

Io sono contrario a questo diritto di impugnazione della sentenza ad opera della parte civile. Per quale motivo? Chi ha sporto querela per diffamazione ha avuto tutto il tempo per stabilire se presentare o no la querela e poi ha avuto tutto il tempo per decidere se concedere o no la facoltà di prova (tranne che nelle ipotesi in cui questa sia concessa dalla legge). Se ha concesso la facoltà di prova, evidentemente corre un rischio: se il magistrato nella sentenza riconosce che gli addebiti mossi dall'imputato nei confronti della parte lesa sono corrispondenti al vero, e quindi assolve, non vedo perché e come la

parte lesa debba impugnare il provvedimento di assoluzione, allungando ancora di più il processo, e dando luogo ad una situazione che non verrebbe mai a finire. Perciò sono decisamente contrario alla norma di cui al n. 50 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Riconoscimento del diritto di impugnazione della sentenza di proscioglimento al pubblico ministero e alla parte civile, nonché al responsabile civile nei casi in cui è consentita all'imputato.

2. 66.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Questo emendamento è stato da me ampiamente motivato in Commissione. Meriterebbe una lunga trattazione, ma, data l'ora tarda e dato il giusto invito del Presidente a limitare gli interventi, mi richiamo a quanto risulta dai verbali della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Ammissione della impugnativa della parte civile, non solo per gli interessi civili, ma anche sull'accertamento del reato, mediante proposizione di essa al pubblico ministero con conseguente pronuncia dello stesso, a mezzo di ordinanza motivata non impugnabile, sulla proponibilità o meno della impugnativa.

2. 96.

Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. Mi rifaccio alle considerazioni esposte su questo argomento nel corso della discussione generale. Aggiungerò soltanto che l'onorevole ministro, nel suo intervento, ha mostrato di ritenere degna di considerazione la nostra proposta. Pertanto, riteniamo lecito attenderci che questa posizione espressa dall'onorevole ministro sia condivisa dal relatore e dalla maggioranza della Commissione.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Con alcune modifiche.

COCCIA. Bisogna guardare attentamente, perché le modifiche nascondono insidie anche

sottili. Comunque, al di là di ogni prevenzione, attendiamo queste modifiche con fiducia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Ammissibilità dell'impugnativa della parte civile anche sulla responsabilità dell'imputato.

2. 106.

Lenoci.

L'onorevole Lenoci ha facoltà di svolgerlo.

LENOCI. La mia non è una posizione isolata o personale, anche perché dell'argomento, prima di me, nel suo pregevole intervento, si è occupato l'onorevole Valiante, giungendo ad alcune conclusioni, là dove poneva la Camera di fronte a questa scelta: o sopprimere, come qualcuno avrebbe voluto, questo processo adesivo della parte civile nel processo penale, ristabilendo l'assoluta indipendenza dell'azione civile dall'azione penale, oppure, in piena aderenza con le conclusioni del recente convegno di studi tenuto a Lecce, mantenere i poteri della parte civile nel processo penale, allargandoli anzi fino a permettere a questa di impugnare la sentenza, anche per quanto attiene alla responsabilità dell'imputato.

Questa seconda via era sostenuta dall'onorevole Valiante, non senza una ragione. Gli argomenti addotti in contrario anche dal Governo non convincono: né quello dell'appesantimento del processo penale, sul quale pare abbia insistito ancora l'onorevole ministro, perché la durata dello stesso deve essere riguardata in relazione a tutti e tre i gradi di giurisdizione, e poco importa se agli ultimi gradi si arriva perché a produrre il gravame sia stata l'accusa privata piuttosto che quella pubblica (nella maggior parte dei casi, d'altronde, agli ultimi gradi del giudizio si arriva comunque); né quello dell'estensione dell'esercizio dell'azione penale ad organo diverso dal pubblico ministero, in quanto, a parte la rilevante deroga fatta a proposito dei reati di ingiuria e diffamazione, se si ammette che la parte civile diventi una parte del rapporto processuale, bisognerà anche riconoscerle tra gli altri poteri quello dell'impugnativa di una decisione sfavorevole.

Ma quello che a me appare di preminente interesse ricordare in questa sede è che non si può in alcun modo sacrificare sull'altare di un certo dogmatismo il notevole interesse della parte civile alla condanna dell'imputato,

dove l'importanza e la funzione sociale dell'emendamento che ho presentato. Si guardi, per esempio, agli incidenti stradali, soprattutto agli infortuni sul lavoro, agli omicidi bianchi, dove gli interessi dei familiari delle vittime sono spesso vitali, mancando il più delle volte gli stessi di fonti di reddito diverse da quella derivante dal reddito di lavoro del proprio congiunto sinistrato. Per questa ragione anche l'emendamento presentato dal gruppo comunista mi pare che in un certo senso lasci le cose come stanno, e legittima appare la riserva che ha avanzato in questa sede il collega Coccia, il quale attende evidentemente che il Governo assuma concreti impegni prima di modificare il suo emendamento ed accogliere le proposte governative.

Per quel che mi riguarda, escogitino pure la dottrina e la Camera stessa la teoria ed il modo più confacenti a questo nuovo tipo di parte civile che questa mattina ha avuto, e giustamente, un ingresso più largo nel processo penale: una parte civile un po' diversa da quella tradizionale, con caratterizzazione in senso pubblicistico del rapporto processuale; ma non manchi il Parlamento di riconoscere il potere di impugnativa alla parte civile il cui essenziale interesse non può essere ulteriormente sacrificato.

Questa è la ragione del mio emendamento, interamente sostitutivo del n. 50, che nel testo proposto dalla maggioranza come è stato spiegato già in Commissione e riconfermato in questa sede, è inutile oltre tutto perché non si tratta, nel nostro caso, di una « novella » ma di un vero e proprio codice di procedura penale. E l'esigenza di un coordinamento è stata già prospettata per altri punti dallo stesso codice che ci apprestiamo ad approvare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Ammissibilità della impugnazione anche dalla parte civile, per gli interessi civili e limitatamente alle statuizioni del dispositivo che abbiano influenza sugli interessi civili, nonché per le motivazioni delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per le quali sia stata esercitata la facoltà di prova.

2. 130.

Revelli.

L'onorevole Revelli ha facoltà di svolgerlo.

REVELLI. Questo emendamento rientra nella logica del sistema che si è venuto delineando relativo alla presenza della parte ci-

vile nel processo: è l'aspetto finale, e concede alla parte civile di poter impugnare le sentenze in particolare sul fatto, qualora pregiudichino gli interessi civili, la cui tutela abbiamo ammesso nel procedimento penale.

L'obiezione principale, forse l'unica, è quella relativa alla titolarità dell'azione penale che spetterebbe al pubblico ministero. Ritengo che l'obiezione non sia valida perché l'azione penale è già stata iniziata dal pubblico ministero, si è già svolta in un grado di giudizio e la parte civile, proprio per questo, non ha potuto svolgere l'azione secondo le norme del processo civile. Quello che si richiede è soltanto un riesame, un nuovo giudizio, posto che abbiamo inserito preclusioni all'azione civile e vincoli al giudice civile in rapporto al giudicato penale, affinché il secondo grado di giurisdizione sia garantito per la tutela degli interessi civili.

Mi associo poi, per quanto riguarda i riflessi sociali, a quanto ha già detto il collega Lenoci.

Vi è un emendamento dell'onorevole Coccia, il 2. 96, che, entro limiti più ristretti ed attraverso istanze della parte civile al pubblico ministero, vuole soddisfare in parte le stesse esigenze. Se la mia proposta non fosse condivisa dalla Camera mi auguro che lo sia almeno quella subordinata presentata dagli altri colleghi, considerandola un primo passo avanti in questo campo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al n. 50?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento Manco 2. 36, però riteniamo che sia opportuno chiarire che la nostra previsione vale per il caso di assoluzione dell'imputato. La Commissione, pertanto, a maggioranza, presenta il seguente emendamento:

Aggiungere al n. 50 le seguenti parole:
nel caso di assoluzione dell'imputato.

Per quanto riguarda l'emendamento Coccia 2. 96, la Commissione a maggioranza suggerisce al presentatore una diversa formulazione che suona in questi termini:

« Possibilità che la parte civile chieda al pubblico ministero di proporre impugnazione, ai fini della tutela dei suoi interessi civili; obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi, con provvedimento motivato non impugnabile, sulla eventuale non proponibilità dell'impugnazione ».

La Commissione a maggioranza ritiene che questa soluzione sia più conveniente delle altre, sia perché non priva la parte civile in modo assoluto della possibilità di vedere ripetuto il giudizio in sede di impugnazione, sia anche perché non comporta neanche quella conseguenza, che sembrerebbe assurda, di rifare il giudizio penale esclusivamente su richiesta della parte civile e limitatamente alla tutela dei suoi interessi civili.

Siamo contrari agli emendamenti Lenoci 2. 160 e Revelli 2. 130.

Il problema sollevato dall'emendamento Riz 2. 66, che tende a riconoscere il diritto di impugnazione al responsabile civile nei casi in cui è consentito all'imputato, è problema molto serio. Le chiedo, signor Presidente, di consentirmi di consultare gli altri componenti il « Comitato dei nove » per suggerire eventualmente una nuova formulazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. D'accordo. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati al n. 50?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Manco 2. 36, ma accetta lo emendamento della Commissione al n. 50, ossia la limitazione al caso di assoluzione dell'imputato della ammissibilità di cui al punto 50 stesso.

Il Governo concorda altresì con la modifica proposta dalla maggioranza della Commissione all'emendamento Coccia 2. 96. Secondo quanto già l'onorevole ministro aveva in precedenza dichiarato, sembra opportuno affidare alla parte civile il compito di richiedere al pubblico ministero l'impugnativa per interessi civili. E altresì opportuno imporre l'obbligo della motivazione nel caso che il pubblico ministero non accolga la richiesta della parte civile. Il Governo è cioè favorevole all'emendamento Coccia nel nuovo testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Avendo aderito a questa proposta, il Governo è contrario all'emendamento Lenoci 2. 106 e all'emendamento Revelli 2. 130.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, a nome della Commissione-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

ne sono in grado di sciogliere la riserva sull'emendamento Riz 2. 66, e la sciolgo negativamente, perché abbiamo considerato che il responsabile civile viene automaticamente chiamato in causa quando l'imputato fa appello, ma se l'imputato non fa appello non possiamo consentire, come non lo consentiamo alla parte civile, che sia il solo responsabile civile a impugnare la sentenza unicamente per la questione civile.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Riz ?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per le ragioni indicate dal relatore, il Governo è contrario allo emendamento Riz 2. 66.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Poiché l'onorevole Manco non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 2. 36.

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 2. 66, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Coccia, accetta la nuova formulazione suggerita dal relatore per il suo emendamento 2. 96 ?

COCCIA. Sì, signor Presidente, perché la nuova formulazione accoglie l'istanza da noi sollevata, anche se riteniamo migliore il testo del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia 2. 96 nel nuovo testo.
(*È approvato*).

LENOCI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 2. 106, pur ribadendo le argomentazioni già svolte, con una perplessità maggiore di quella manifestata dall'onorevole Coccia. Tuttavia, la formulazione testé approvata rappresenta un timido passo avanti rispetto alla precedente impostazione.

REVELLI. Anch'io, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 2. 130, facendo mie le osservazioni dell'onorevole Lenoci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 50, con l'aggiunta suggerita dalla Commissione.
(*È approvato*).

Passiamo al n. 51.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 50.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo,

RICCIO. Gli emendamenti che mi sono permesso di proporre hanno sempre avuto il fine di garantire la dignità e la libertà della persona. Per noi l'uomo ha una sua dignità fuori e dentro il diritto, e il rispetto di questa dignità noi abbiamo tenuto presente nella formulazione dei nostri emendamenti. Credo che questa sia la differenza tra la nostra posizione e quella dell'onorevole Granzotto, che con i suoi emendamenti non poche volte ha considerato l'imputato come un oggetto, e tante volte ha tentato di costruire un processo non teso alla ricerca della verità per la difesa della libertà dell'imputato. (*Proteste del deputato Granzotto*).

La nostra concezione è quella di salvaguardare i valori umani ed anche i valori sociali. Nello spirito di questa concezione sono contrario all'istituto dell'appello incidentale, e per questo motivo ho presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di continuare a tenere la discussione sul terreno elevato su cui si è mantenuta fino ad ora, poiché penso che questo giovi a tutti.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Riccio ?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Abbiamo esteso l'appello incidentale anche all'imputato, e riteniamo di dover conservare questo punto come una conquista. Parere contrario, dunque.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario per la stessa ragione.

RICCIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il numero 51 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al numero 52. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al seguente emendamento aggiuntivo di un numero 52-bis:

52-bis) Divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato.

2. 137.

Vassalli.

L'onorevole Vassalli ha facoltà di svolgerlo.

VASSALLI. Non ho bisogno di illustrare questo emendamento, perché è pacifico. Si tratta di un principio che già esiste nel codice vigente, sicché non penso che si voglia tornare indietro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Noi siamo del tutto d'accordo che non debba essere consentita la *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato. Nessuno lo ha messo in discussione. Solamente l'onorevole Padula ha prospettato alla Camera l'opportunità che sia abolito il divieto di questa *reformatio in pejus*: i relatori e anche lo stesso Governo hanno allora detto che lo ritengono nella linea delle nostre tradizioni giuridiche.

La Commissione è dunque favorevole allo emendamento Vassalli, anche se forse superfluo, trattandosi di un principio che nessuno ha mai inteso revocare in dubbio.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è convinto che il divieto della *reformatio in pejus* sia un principio da nessuno posto in discussione. Comunque, se si ritiene di doverlo ribadire, il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vassalli 2. 137, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al numero 53. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

53) ammissibilità della assunzione di nuove prove in appello.

2. 51.

Riccio.

L'onorevole Riccio ha facoltà di illustrarlo.

RICCIO. Non ho bisogno di chiarire lo emendamento, che tende ad eliminare quella ferrea obbligatorietà della rinnovazione del dibattimento in appello. Se da parte della Commissione si accettasse una limitazione, nel senso che fosse obbligatoria la rinnovazione del dibattimento in appello su richiesta di parte quando la richiesta stessa non sia manifestamente infondata, potrei accedere ad un criterio di questo genere e non insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un numero 53-bis:

53-bis) Previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche.

2. 97.

Benedetti, Guidi, Cataldo, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Traina, Tuccari.

L'onorevole Benedetti ha facoltà di svolgerlo.

BENEDETTI. Quando la Commissione rielaborò il punto 46 del testo ministeriale portando alla formulazione di cui all'attuale punto 53, tenne evidentemente presente il fatto che nel processo accusatorio il giudizio d'appello deve abbandonare la sua natura di giudizio meramente logico privo dei requisiti dell'oralità e dell'immediatezza.

Ora noi pensiamo che la latitudine espressa nella rielaborazione del testo governativo non possa non investire anche le conclusioni alle quali perviene il giudice d'appello, almeno rispetto a questi punti fondamentali: concessione delle circostanze attenuanti generiche, concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Noi pensiamo che tutto ciò debba aver riferimento agli interessi essenziali dell'imputato per quanto riguarda la misura della pena, l'esecuzione della pena, e le conseguenze che la

menzione di essa nel certificato del casellario giudiziale può avere sulla vita dell'imputato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Riccio 2. 51 e Benedetti 2. 97?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. La Commissione ritiene di dover rimanere fedele al suo testo, perciò non accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole Riccio, svolgendo l'emendamento 2. 51, aveva detto che, ove la Commissione avesse ritenuto che l'obbligatorietà non deve essere estesa alle richieste manifestamente infondate, avrebbe ritirato l'emendamento o per lo meno lo avrebbe adeguato. La Commissione non ha proposto questo emendamento, mi pare, ed il Governo è quindi dell'avviso che possa essere aggiunta la seguente precisazione, dopo la parola « indicati »:

« ove la richiesta non sia manifestamente infondata ».

Essendo favorevole a questa modifica del n. 53, per conseguenza, il Governo ritiene di non essere favorevole all'emendamento Riccio che, io penso, vorrà essere ritirato dal presentatore.

Il Governo è contrario anche all'emendamento Benedetti 2. 97.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'aggiunta proposta dal rappresentante del Governo?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione non ritiene di dovere accettare il testo governativo. Tuttavia, rendendosi conto della necessità che la richiesta di nuove prove in appello non sia manifestamente infondata, così come sottolinea il Governo, propone che al terzo rigo del n. 53, dopo le parole « ne faccia », venga aggiunta la parola « motivata ».

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è favorevole all'aggiunta testé indicata dal sottosegretario onorevole Dell'Andro.

Noi cioè siamo favorevoli all'obbligatorietà della rinnovazione dell'intero dibattimento in sede di appello. È chiaro però che bisogna per lo meno accennare al limite della richiesta nel senso che non sia manifestamente infondata; altrimenti, noi potremmo, effettivamente, non solo gravare la corte di appello di un lavoro che non le è proprio e che la trasformerebbe quasi in un giudice di prima istanza, ma potremmo dar luogo, altresì, a quei casi che ieri mi sono permesso di indicare: quelli in cui si cercherebbe di soddisfare non già un senso di giustizia, ma un senso di vendetta. Vendetta di un imputato contro l'altro, vendetta della parte civile la quale avendo il diritto di chiedere la rinnovazione del dibattimento dopo l'appello del pubblico ministero, potrebbe chiederla totale per condannare l'imputato ad un prolungamento di carcerazione.

Io ritengo, quindi, che il concetto del « manifestamente infondata », che è entrato ormai trionfalmente nella nostra tradizione giuridica, debba essere anche in questo caso opportunamente utilizzato, onde dare una certa disciplina, un certo senso, al diritto che le parti possono esplicitare nei confronti del giudice di appello.

Insisto quindi nella mia precedente proposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riccio, mantiene il suo emendamento 2. 51?

RICCIO. Io non insisto nel mio emendamento. Richiamo, però, l'attenzione dei colleghi sulla necessità di un limite. Noi potremmo trovarci di fronte a manovre dilatorie: penso all'attesa della amnistia o della prescrizione. È chiaro che, anche nel caso di manifesta infondatezza, si ricorrerà, se il sistema sarà automatico, alla richiesta di un nuovo dibattimento. Faciliteremo, cioè, una opera contraria al raggiungimento di quella giustizia e di quella verità che si vogliono conquistare. Vi è ancora un'altra ragione, e cioè la richiesta della parte civile per prolungare lo stato di detenzione, o comunque per differire la definizione di un processo male avviato dall'accusa.

Per tutti questi motivi, e per tantissimi altri, noi insistiamo affinché l'emendamento proposto dal Governo sia accolto.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 97, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

BIONDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, credo sia estremamente importante votare questo emendamento; la previsione che il giudice di appello possa di ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche mi sembra un inserimento opportuno. Molte volte il processo di appello, ancorato agli effetti devolutivi, dell'impugnazione, è in realtà limitato ed anchilosato dall'inerzia, talvolta, del difensore d'ufficio, ed anche del difensore di fiducia, allorché la fiducia sia venuta meno strada facendo.

Per questo non si indicano nella motivazione tutte quelle ragioni che alla luce del dibattimento, specie se arricchito da strumenti nuovi, come quelli che si vogliono giustamente inserire per la migliore conoscenza dei fatti, possono portare il giudice, nel suo libero apprezzamento, a ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche, la cui valutazione più ampia è dal codice penale, all'articolo 133, consentita al giudice.

Questo consentirebbe di dare al giudizio una reale nuova impostazione, quale, in ipotesi, il giudice di primo grado potrebbe non aver dato, e che il difensore potrebbe non aver coltivato nei propri motivi di impugnazione.

Concedere i benefici di legge, significa surrogarsi in una valutazione che è del giudice, e che non può essere sottratta al giudice per il fatto che vi sia stata inerzia della parte o di chi la rappresenta.

Mi sembra quindi un elemento che ristabilisce, nel rapporto processuale, quel concetto superiore di valorizzazione della personalità dell'imputato cui si ispira questo codice, che non deve essere un codice fermo su posizioni arretrate, ma che deve ispirarsi alla realtà dei tempi nostri, e vivere la realtà di una evoluzione giuridica che tutti riteniamo necessaria.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Pensando che la cosa fosse pacifica, non ho prima motivato la posizione negativa della

maggioranza della Commissione; desidero parlare brevemente. Noi siamo convinti che già oggi il giudice, di ufficio, possa concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti.

È vero che nel passato c'è stato un certo contrasto nella giurisprudenza, ma noi non possiamo fare una legge di delega per il nuovo codice di procedura penale, soltanto per risolvere i contrasti della giurisprudenza. In secondo luogo non possiamo precisare tanti particolari.

Questo è il motivo per il quale siamo contrari, ribadendo per altro che, a nostro avviso, il giudice già oggi può concedere questi benefici.

BIONDI. Proprio perché ci sono i contrasti bisogna risolverli e non acuirli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Benedetti 2. 97.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Pongo in votazione l'aggiunta proposta dalla Commissione della parola « motivata ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo tendente ad aggiungere le parole: « ove la richiesta non sia manifestamente infondata ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Pongo in votazione il punto 53 con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Passiamo al punto 54.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole:

Eliminazione del procedimento a sezioni unite, revisione del procedimento a sezioni penali riunite al fine di stabilire la tassatività dei casi e il rispetto del principio della precostituzione del giudice per legge attraverso la elettività da parte dell'intero corpo dei magistrati, dei giudici delle sezioni unite e la periodica rinnovazione degli stessi.

Previsione tassativa dei casi nei quali è ammesso l'annullamento senza rinvio da parte del giudice di cassazione, con eliminazione di valutazioni discrezionali da parte dello stesso.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

Obbligatorietà del dibattimento nei procedimenti per rimessione ad altro giudice.

2. 98. **Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. La nostra proposta è quella di porre fine allo stato di discrezione che fa sì che le sezioni unite, ad esclusivo arbitrio del primo presidente e in difformità anche dalle sentenze delle sessioni semplici, possano modificare o dare orientamenti di un certo tipo alle decisioni di questo supremo consesso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a questo emendamento, per le ragioni ampiamente illustrate nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è pure contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 2. 98, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione il n. 54 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 55.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: esecuzione delle notificazioni in busta chiusa.

2. 173. **Carrara Sutour, Granzotto, Luzzatto, Lattanzi, Cacciatore, Minasi.**

CARRARA SUTOUR. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Carrara Sutour, mantiene il suo emendamento 2. 173, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARRARA SUTOUR. Sì, signor Presidente.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. A me sembra che non rientri nella serietà di una legge che deve provvedere alla riforma di tutta la procedura penale andare a disquisire se l'esecuzione debba essere fatta con una busta chiusa o con una busta aperta, a parte che ormai esistono ampie, tranquillanti esperienze in materia di notifica e mezzi idonei a raggiungere lo scopo che la notifica si prefigge di conseguire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Carrara Sutour 2. 173.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il n. 55 dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 56. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un numero 56-bis:

56-bis) Obbligatorietà della notifica al difensore a pena di nullità dei provvedimenti del giudice di esecuzione e ammissibilità del ricorso per cassazione indipendentemente dal tipo di esecuzione adottato.

2. 99. **Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

COCCIA. Lo considero già svolto in sede di discussione generale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*.
Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 2. 99, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Passiamo al n. 57.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice della esecuzione nelle misure di sicurezza.

2. 52.

Riccio.

RICCIO. Ritengo, signor Presidente, di averlo illustrato sufficientemente nel mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato poi presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un numero 57-*bis*:

57-*bis*) Accertamento della pericolosità attraverso l'esame scientifico del soggetto.

2. 100. **Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Riccio 2. 52 e Coccia 2. 100 ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Siamo contrari all'emendamento Riccio 2. 52, che riteniamo superfluo. Siccome il provvedimento è impugnabile, necessariamente deve essere notificato al difensore. Siamo contrari altresì all'emendamento Coccia 2. 100.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riccio, mantiene il suo emendamento 2. 52, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RICCIO. No, signor Presidente. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole relatore, cioè che è già implicito nel sistema che i provvedimenti devono essere notificati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 57 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 2. 100, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Passiamo al n. 58.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le seguenti parole: o punibili con sanzioni di minore entità.

2. 37.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Sarei disposto a ritirare l'emendamento, se l'onorevole Valiante mi assicurasse che si intende che la sanzione penale di minor gravità consegue all'accertamento di fatti diversi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Manco e la Camera sanno che la revisione è fondata su questa condizione, che dopo la condanna si scoprono fatti nuovi non considerati dal giudice del dibattimento. La Commissione è pertanto contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

MANCO. Non insisto, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il n. 58 dell'articolo 2, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 59.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta custodia e detenzione e risarcimento del danno.

2. 101. **Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. L'emendamento si commenta da sé. Esso tende ad affermare il principio che, oltre la riparazione dell'errore giudiziario, si debba introdurre anche il totale risarcimento del danno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 2. 101, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il n. 59 dell'articolo 2, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo al n. 60.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 102. **Coccia, Guidi, Benedetti, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Sabadini, Sacchi, Traina, Tuccari.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerlo.

COCCIA. Noi desideriamo sopprimere il principio stabilito al n. 60 dalla maggioranza: la formulazione si rifà infatti all'« adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti nel vigente codice », mentre noi dobbiamo elaborare un nuovo codice.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un numero 60-bis:

60-bis) Abolizione del divieto dell'uso di una lingua diversa dell'italiana ed introduzione del diritto dell'uso della lingua materna alle minoranze etniche durante tutte le fasi dello svolgimento del processo.

2. 103.

Skerk.

L'onorevole Skerk ha facoltà di svolgerlo.

SKERK. L'argomento di cui mi accingo a parlare non è stato finora trattato da nessuno, né dalla Commissione giustizia, né durante il lungo dibattito in quest'aula, ad eccezione del brevissimo accenno fatto dall'onorevole Riz. Il disegno di legge qui in discussione contiene una grave lacuna, la quale può e deve essere colmata. Con la modifica apportata dalla Commissione giustizia all'alea dell'articolo 2 del disegno di legge, giustamente si afferma quanto segue: « Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono » (e segue l'elencazione dei 60 punti).

Sono perfettamente d'accordo con questa affermazione di principio e, in via di massima, con l'indirizzo che si vuole dare al Governo ed all'apposita Commissione consultiva prevista dall'articolo 1. La mia critica invece è rivolta all'incompleta elencazione dei principi e criteri direttivi nello spirito dei quali verrà elaborata ed applicata la riforma stessa. È stato in questo modo completamente ignorato l'articolo 37 del codice di procedura penale (che assomiglia all'articolo 122 del codice di procedura civile), di pretta marca fascista, che vieta ai cittadini delle minoranze etniche di usare la lingua materna durante il processo e prevede persino la condanna ad un'amenda per i trasgredienti !

Premesso quanto sopra, desidero richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra la grave ingiustizia che commetterem-

mo se nella stesura del nuovo codice non tenessimo conto della presenza, entro i confini d'Italia, di tre consistenti minoranze etniche — la slovena del Friuli-Venezia Giulia, la tedesca dell'Alto Adige e la francese della Valle d'Aosta — nonché di alcune minoranze linguistiche. Ebbene, onorevoli colleghi, se date uno sguardo al testo del disegno di legge, ed alla relazione allegata, non trovate un accenno al diritto di queste minoranze etniche all'uso della lingua materna nelle varie fasi processuali e nei rapporti con le autorità giudiziarie. Questa carenza è molto grave, perché denota la volontà del Governo di continuare una politica antidemocratica ed anticostituzionale nei confronti delle minoranze etniche, ed in particolar modo verso gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia.

In base alla legge austriaca del 25 maggio 1883, gli sloveni e gli italiani delle mie terre, che vivevano sotto l'impero d'Austria, godevano del diritto di esprimersi nella lingua materna nei rapporti con le autorità giudiziarie. La varie fasi dei processi si svolgevano nella lingua parlata da quelle popolazioni. Oggi, nonostante sia stato abbattuto il fascismo e dopo più di vent'anni dalla promulgazione della Costituzione repubblicana, si continua a negare alla popolazione slovena il diritto all'uso della propria lingua nei processi e nei contatti con gli uffici giudiziari. Per gettare un po' di polvere negli occhi sono stati nominati alcuni funzionari, presso il tribunale di Trieste, che conoscono la lingua slovena e fungono, per la bisogna, da interpreti. Questa soluzione, oltre che trovare gravi limiti nel famigerato articolo 137 dell'attuale codice di procedura penale, non risolve il problema e costituisce un'offesa alla minoranza etnica slovena, che viene così trattata alla stregua degli stranieri, in stridente contrasto con il dettato costituzionale (articoli 3 e 6 della Costituzione). Perciò questa situazione deve cambiare! Per capire meglio la assurdità e il paradosso di essa, ecco l'esempio di un processo in cui gli imputati sono sloveni, davanti a magistrati che non comprendono la lingua slovena, in presenza di un interprete. « Dinanzi al tribunale compaiono le parti, gli avvocati, i testi, il protocollista, il magistrato e l'interprete. Il magistrato fa delle domande alle parti, ma le parti non lo comprendono; quindi interviene l'interprete, che traduce le domande del magistrato alle parti. Le parti rispondono, ma allora è il magistrato che non comprende nulla, e chiama l'interprete a tradurre le frasi slave in italiano. Interloquisce l'avvocato in lingua ita-

liana, che non è compreso dalle parti, le quali assistono di regola sbalordite e meravigliate al colloquio incomprensibile tra il magistrato e l'avvocato, senza poter seguire e controllare la trattazione dei loro interessi più vitali, senza poter interloquire né dare delle spiegazioni, né precisare lo stato di fatto, ecc. Come si può, onorevoli colleghi, amministrare la giustizia in questo modo, in terra di confine? Quale autorità, quale prestigio può avere un magistrato che si trova nell'impossibilità assoluta di dominare e di dirigere i dibattimenti giudiziari, e che è alla popolazione completamente estraneo, non potendo neanche parlare con essa? ».

Questo esempio, se volete ridicolo, ma vero, di un processo-tipo, e le considerazioni citate, furono portati in quest'aula il 21 marzo 1925 dal deputato sloveno Besednjak, recentemente scomparso. Le ho volute citare perché a distanza di 44 anni la realtà è sempre la stessa! Da noi al tribunale di Trieste si ripete ancora la stessa farsesca procedura di allora.

Io credo, onorevoli colleghi e signor ministro, che sia giunto veramente il momento per l'Italia democratica sorta dalla Resistenza di riconoscere finalmente alle minoranze etniche tutti i diritti che loro spettano. Bisogna riconoscere che per le minoranze etniche tedesca e francese qualcosa in merito è stato fatto. Ma per la minoranza etnica slovena è stato fatto assai meno, sebbene questa abbia dato un altissimo contributo di sangue e di sofferenze nella lotta contro il fascismo e il nazismo.

Nell'elaborazione e nella definizione del nuovo codice di procedura penale si tenga dunque conto dei diritti delle minoranze etniche, abrogando e modificando tutti gli articoli del vecchio codice che sono discriminatori e persecutori nei riguardi delle stesse. Si tenga conto degli articoli 3 e 6 della nostra Costituzione, che solennemente proclamano la parità dei cittadini e la tutela, con apposite norme, delle minoranze etniche. Inoltre non si può non tener conto degli statuti speciali delle tre regioni nelle quali vivono le minoranze etniche interessate. Per gli sloveni del territorio di Trieste va ricordato altresì l'articolo 5 dell'allegato II del *Memorandum* d'intesa, firmato dall'Italia e dalla Jugoslavia nel 1954 e non ancora ratificato (sarebbe interessante saperne i motivi). Tale disposizione stabilisce il diritto del gruppo etnico sloveno di usare la propria lingua nei rapporti personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie. Si potrebbero fare altri riferimenti, come ad esempio la Carta dei diritti dell'uomo

e l'enciclica papale *Pacem in terris*, dove pure vengono solennemente proclamati i diritti delle minoranze etniche. Richiamandosi a tutti questi diritti, sempre affermati a parole ma finora solamente in minima parte riconosciuti di fatto, la minoranza etnica slovena, senza distinzione di partito, ha espresso alle più alte autorità dello Stato innumerevoli istanze, mozioni, proteste ed appelli. I parlamentari comunisti — e non solo quelli — delle province di Trieste, Gorizia e Udine (da Srebernic alla Bernetic, a Vidali ed altri), hanno sempre sostenuto le rivendicazioni dei diritti delle minoranze etniche ed in particolare di quella slovena. Così oggi, in quest'aula, per mio tramite, invitano il Governo e la Commissione che sarà preposta alla compilazione del nuovo codice di procedura penale a riconoscere alle minoranze etniche il diritto all'uso della lingua materna durante lo svolgimento dei processi ed in tutti i rapporti con le autorità giudiziarie.

Questo sarebbe un primo passo, per compiere poi il secondo, quello decisivo: cioè una riforma dell'ordinamento giudiziario la quale preveda che, nelle regioni in cui esistono minoranze etniche, operi un giudice bilingue, che consenta agli imputati ed alle parti di esprimersi nella propria lingua. È questo indubbiamente un diritto costituzionale che garantisce alle minoranze etniche la libertà culturale e d'uso della propria lingua. Ma è anche una garanzia di verità processuale, perché solo un giudice che conosca la lingua della minoranza etnica può intendere le parti, il che è la condizione prima per amministrare bene la giustizia.

Augurandomi che questi argomenti vengano presi in considerazione, invito gli onorevoli colleghi a votare a favore dell'emendamento. Il loro voto favorevole sarà vivamente apprezzato da tutte le minoranze etniche e rappresenterà un passo innanzi verso una sempre maggiore comprensione, collaborazione ed amicizia tra i popoli.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un numero finale:

...) Disciplina di tutte le restanti materie della procedura penale nello spirito della Costituzione e delle convenzioni internazionali e tenendo conto dei risultati della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che nelle materie stesse si è formata nell'interpretazione ed applicazione del codice vigente nonché degli apporti della scienza e della

pratica, e sempre in armonia con le regole fissate nei numeri precedenti.

2. 138.

Vassalli.

Poiché l'onorevole Vassalli non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un numero 60-bis:

60-bis) Obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati.

2. 179. **Riz, Marocco, Skerk, Musotto, Papa, Montanti, Belci, Padula, Mitterdorfer, Dietl, Luzzatto.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. L'emendamento riguarda un particolare aspetto dei diritti delle minoranze e si inquadra in una visione nuova e più democratica del processo. È ovvio che non si possono esaurire ed inserire nel codice di procedura penale tutte le questioni inerenti all'uso della lingua nell'amministrazione della giustizia, ma proprio per questo ci preme dire che restano ovviamente fermi gli altri diritti particolari all'uso della lingua da parte delle minoranze derivanti da accordi o da leggi speciali.

PRESIDENTE. È stato presentato a nome della maggioranza della Commissione il seguente numero aggiuntivo finale:

...) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati.

Onorevole Valiante, intende svolgerlo?

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. Il numero finale che la Commissione ha l'onore di presentare fa riferimento a tutta quella serie di istituti che non abbiamo specificamente indicati durante i nostri lavori tra i principi e criteri direttivi. Come avevamo annunciato, la nostra proposta tende a supplire a questa inevitabile deficienza. Riteniamo in tal modo di avere completato le indicazioni indispensabili per il legislatore delegato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Coccia 2. 102 e sugli articoli aggiuntivi al n. 60?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Siamo favorevoli all'emendamento Coccia 2. 102 che chiede la soppressione del n. 60. Siamo contrari all'emendamento Skerk 2. 103, favorevoli invece all'emendamento Riz 2. 179 che sancisce l'obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti ad una minoranza linguistica nella loro madrelingua. Chiediamo all'onorevole Skerk di ritirare il suo emendamento, dato che è cofirmatario dell'emendamento Riz 2. 179 accettato dalla Commissione. Quanto all'emendamento Vassalli 2. 138, ritengo possa considerarsi assorbito dal numero aggiuntivo finale proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Skerk 2. 103, mentre accetta gli emendamenti Coccia 2. 102 e Riz 2. 179; accetta, infine, il numero finale della Commissione, ritenendo che sia da esso assorbito l'emendamento Vassalli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Coccia 2. 102, accettato dalla Commissione e dal Governo, interamente soppressivo del numero 60.

(*È approvato*).

Onorevole Skerk, mantiene il suo emendamento 2. 103, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SKERK. Lo mantengo.

PADULA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADULA. A nome del gruppo della democrazia cristiana mi permetto di insistere perché l'onorevole Skerk riveda la sua posizione, avendo sottoscritto — come ha rilevato il relatore — l'emendamento Riz. Nel momento in cui variamo una legge che tende ad attuare i principi della Costituzione, il gruppo della democrazia cristiana sente di dover precisare che non è insensibile alle indicazioni dell'onorevole Skerk e non vuol dare ad un voto su questo emendamento un significato di mortificazione di una minoranza. Esistono giustificazioni tecniche che impediscono di accogliere l'emendamento Skerk nella for-

mulazione in cui è stato presentato. Così come è scritto, darebbe ad intendere che si debba celebrare il processo in ogni fase totalmente in lingua diversa da quella di origine e, per di più, senza una delimitazione territoriale, che è implicita nei regolamenti speciali che riguardano gli italiani di lingua tedesca; quindi, in qualsiasi zona del territorio nazionale, qualora fosse imputato uno sloveno, dovremmo celebrare il processo integralmente in sloveno. Questo evidentemente non è possibile ed è sicuramente materia di una legislazione speciale che eventualmente potrà riprodurre per la minoranza di lingua slovena le prescrizioni già introdotte per le altre minoranze etniche.

Sulla base di queste considerazioni, riterei opportuno che l'onorevole Skerk, aderendo completamente all'emendamento Riz, non insista nella votazione del suo emendamento che, oltretutto, tecnicamente non è accettabile.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Dichiaro di votare contro l'emendamento Skerk in quanto mi sembra incompatibile con tutta la sistematica di una riforma dover scendere non solo a particolari che hanno il sapore di problemi settoriali e quanto mai localizzati, ma soprattutto in quanto noi sappiamo che la giustizia non la si deve misurare col metro di una o di altra lingua scritta. La lingua italiana credo che sia più che sufficiente per potere amministrare la giustizia in territorio italiano. Quanto, poi, alle garanzie per le minoranze con interpreti e con strumenti di traduzione vari, questi ci sono sempre stati e non occorre che ci sia l'emendamento Skerk perché vengano convalidati ulteriormente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Skerk 2. 103, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Poiché l'onorevole Vassalli non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 2. 138.

Pongo in votazione l'emendamento Riz 2. 179, aggiuntivo di un numero 60-*bis*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il numero aggiuntivo finale proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo risultante dalle votazioni intervenute.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: lire 15 milioni, con le seguenti: lire 100 milioni.

4. 1.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Per tutto quello che deve fare la Commissione, per la esecuzione di indagini, studi e ricerche, preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati, è stanziata una spesa di 15 milioni. Ora, se è una cosa seria il lavoro che deve svolgere questa Commissione, certamente si tratta di una cifra note-

volmente modesta; ecco perché prospetto la necessità di aumentare i fondi in rapporto all'importanza dell'attività della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero precisare all'onorevole Manco che i milioni non sono 15, ma 45, perché si tratta di 15 milioni in ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

MANCO. Ma io proponevo 100 milioni per ogni esercizio.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora si tratta di una cifra esagerata. Come ritengo questa cifra insufficiente per la spesa cui si andrà incontro, così ritengo che 100 milioni per ognuno dei 3 esercizi sia una cifra esagerata. Non vorrei che si creasse in questo momento un problema di copertura finanziaria che io non sarei in grado di risolvere, perché non ho presente il bilancio e perché il bilancio del 1969 è stato già approvato.

Assumo l'impegno che le spese saranno adeguate alle esigenze, e certamente il Ministero del tesoro con note di variazione e altri strumenti verrà incontro alle nostre esigenze.

MANCO. Dopo questi chiarimenti, signor Presidente, non insisto sul mio emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5; ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per gli anni 1968 e 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione nel testo della Commissione.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per fare una proposta che, se fosse accolta da tutti i gruppi, consentirebbe di giungere alla votazione del provvedimento con maggiore celerità. La proposta è la seguente: si rinunci alle dichiarazioni di voto, tanto più che oratori di tutti i gruppi hanno preso largamente parte alla discussione generale e sono intervenuti sugli emendamenti. Io per primo dichiaro di rinunciare alla dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, alla Presidenza erano state annunciate parecchie dichiarazioni di voto. Sarò ben lieto di prendere atto delle eventuali rinunce.

REVELLI. Io rinuncio alla mia dichiarazione di voto.

MAMMÌ. Anch'io, signor Presidente.

MANCO. Vi rinunzio anch'io.

TAORMINA. Io invece desidero parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pronuncerò a nome dei deputati socialisti autonomi e indipendenti di sinistra una succinta — come è previsto dal regolamento — dichiarazione di voto sul disegno di legge riguardante la delega al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale; anzi, ed è giusto precisarlo: « per un nuovo testo del codice di procedura penale ».

« Delega », appunto, delega al potere esecutivo; ed ecco una delle ragioni del nostro dissenso: dissenso di carattere — e lo diciamo fermamente — preliminare ed immodificabile, poiché è difesa del Parlamento, cioè della sovranità popolare nei termini in cui essa è espressa nel sistema della democrazia rappresentativa.

La nostra dichiarazione di voto si manterrà nei limiti della confutazione della richiesta di delega, tralasciando quasi completamente ogni esame, ogni accenno ai vari problemi dibattuti in sede di Commissione giustizia, ripresi nell'aula durante la discussione generale e durante la serrata polemica sugli emendamenti. Il « no » alla delega costituisce la pregiudizialità, riaffermiamo, della nostra opposizione.

E non è senza significato che, a proposito di delega legislativa, la relazione dell'opposizione di destra — mi riferisco alla relazione dell'onorevole Manco del MSI — non contenga alcuna riserva: quasi a sottolineare come sia del tutto coerente con una concezione autoritaria del pubblico potere la svalutazione della vita del Parlamento, svalutazione indubbiamente sottolineata da un'applicazione non severa, non restrittiva, della norma di cui alla seconda parte dell'articolo 76 della Costituzione, quella cioè che segue all'affermazione: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo ».

I relatori per la maggioranza, gli onorevoli Valiante e Fortuna, non hanno potuto sottrarsi al dovere di porre il problema ed hanno dovuto riconoscere l'esistenza — vigorosamente prospettata nelle relazioni delle opposizioni di sinistra dovute agli onorevoli Granzotto e Guidi — di una questione sulla applicabilità o no della seconda parte dello articolo 76 della Carta costituzionale a proposito dei codici, non potendosi parlare di oggetto determinato, bensì di materia — e quale! — da regolare legislativamente come compito diretto e non delegante del Parlamento.

Ammesso — ma siamo tutt'altro che convinti — che la seconda parte dell'articolo 76 della Costituzione possa trovare applicazione per una legge di tanta vastità ed interesse; ammesso, cioè, che non vi sia ostacolo giuridico alcuno, è stato ed è, per noi, motivo di profonda amarezza constatare come sia mancata in tutte le componenti della maggioranza la comprensione della svolta che il nuovo codice di procedura penale dovrebbe realizzare nella vita del paese con il venir meno del codice fascista, espressione di un clima di autoritarismo.

Non ci si distacca, signor Presidente ed onorevoli colleghi, da un clima — quando lo si è veramente superato e quando lo si è profondamente confutato e combattuto — senza la solennità di un atto legislativo che eviti — senza la solennità di un atto legislativo che eviti — anche per responsabilità storica —

il disimpegno, la mediocrità morale, politica e giuridica della delega.

E non condividiamo — tutt'altro, e lo diciamo schiettamente — l'apprezzamento contenuto in una delle relazioni per la maggioranza circa il « monumento » che avrebbe rappresentato la riforma Rocco. Essa, anche se dovesse avere fondamento il benevolo rilievo contenuto in quella relazione — che cioè la detta riforma non si è identificata con le conclusioni estreme dei giuristi del nazismo hitleriano — è, e rimane, espressione di un regime che sulla negazione delle libertà costruisce l'ordinamento giuridico della patria.

Con il nostro dissenso, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi sottolineiamo la necessità, anche per coerenza democratica e socialista, di un impegno diretto e totale del Parlamento, ed insistiamo nel rilevare, facendone denuncia, che nella volontà di delega, specie in siffatta materia, può esservi un residuo, più o meno consapevole, di quella « comprensione » — che chiameremo nostalgia attenuata — che fu di larghi settori liberali e del cattolicesimo politico per il fascismo « restauratore dell'ordine », comprensione che divenne — come recentemente abbiamo avuto occasione di affermare in quest'aula — benevola neutralità ed anche « fiancheggiamento ».

Una delle ragioni della stabilizzazione dei codici del « regime » nonostante il suo crollo va vista nel fatto che le cattedre universitarie di materie giuridiche sono state mantenute da coloro che non hanno creduto nella libertà e, peggio, da coloro che senza un convincimento (che è — pure nell'errore — una purificazione) hanno servito il regime portando, per trasformismo o convenienza, a sudditanza la scienza del diritto facendola diventare strumento di tirannia.

Nella via della delega, che è — in un certo senso — via extra parlamentare, i principi rischiano di venir soverchiati da una concezione tecnicistica della riforma, concezione che spiega — e non intendiamo riferirci a quanto di obiettività può esserci in tale atteggiamento — una certa resistenza (e di ciò vi è larga traccia nelle relazioni di maggioranza) a valutare gli aspetti politici del superamento della riforma realizzata in regime di dittatura con la legge di delega del dicembre 1925.

E non è certo da trascurare, per noi socialisti e per tutti coloro che non credono nell'attuale ordinamento sociale, di tenere presente, discorrendo di codice penali (oggi, di codice di procedura penale) quanta larga parte abbia nella genesi del delitto il fattore

sociale e quanto essenziale sia, quindi, come imperativo della nostra coscienza, nella consapevolezza dell'iniquità di certi aspetti della repressione, la mediazione di un processo penale che assicuri la maggiore garanzia possibile per l'imputato nella sua innocenza o nei limiti della sua responsabilità.

Vorremmo domandare all'onorevole Fortuna come gli sia stato possibile — pure ammettendo nella sua relazione che il potere delegato possa travisare, non rispettare la volontà del potere delegante — ravvisare un rimedio nei lavori preparatori della Commissione giustizia raccolti in volume e, quindi, sprigionanti ammonimento e vincolo, nonché nella vigilanza e nell'intervento del legislatore delegante.

Nessuna delega, dunque, noi consentiamo; non diamo alcuna commissione, artigianale o di piccola o grande industria, per il « confezionamento » di un codice, pur con misure e limiti di tempo. Nessuna diserzione al dovere del Parlamento di regolare la lotta che la società conduce contro il delitto — lo strumento è il codice di procedura penale — nella salvaguardia (lo ripetiamo senza stancarci) rigorosa della libertà, nella difesa sempre, in ogni caso, dell'imputato la cui innocenza è presunta: difesa senza incertezze, senza compromessi, anche se presentati abilmente ed insidiosamente sotto l'aspetto della sicurezza della società.

Se può essere ritenuto valido il rilievo della necessità di consentire un lavoro parlamentare più rapido, il rimedio non sta — e cioè l'opposizione di sinistra ha validamente sostenuto — nel sottrarre al Parlamento, attraverso la delega, il compito di legiferare, ma sta nell'utilizzazione dell'articolo 85 del regolamento della Camera, che ha riscontro nel regolamento del Senato.

Avere respinto tale suggerimento non è un servizio reso al paese e sottolinea la volontà politica di subordinare il Parlamento all'esecutivo. È veramente discreditante opporre a tale rilievo che è il Parlamento stesso a volerlo, e per l'appunto legiferando !

Ciò caso mai, signori della maggioranza, sottolinea una maggiore gravità, indicandosi un inammissibile autolesionismo.

Se non possiamo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, riprendere, concludendo questa dichiarazione di voto, la frase che Enrico Gonzales, deputato socialista di Milano ed avvocato, pronunciò in quest'aula il 31 maggio 1923 a chiusura della motivazione del voto contrario dei socialisti alla proposta del governo fascista per la riforma dei co-

dici: « più degna riforma, più degni riformatori »; se non possiamo — dicevo — riprendere quella frase e quel concetto (poiché vi sono nei gruppi che si accingono a votare favorevolmente tante integre coscienze democratiche e tanti buoni propositi), possiamo, però, dire che trattasi, oggi, dell'alba di una riforma; poi verrà — presto, riteniamo — il meriggio di una riforma con la quale dovrà rifulgere, non già il compromesso, non già la transazione, ma l'esigenza della libertà e della dignità sociale del cittadino, esigenza che la necessaria e ferma lotta contro il delitto non può mai far venir meno od attenuare.

Del tutto naturale, signor Presidente ed onorevoli colleghi, il nostro dissenso dalla legge caratterizzata dalla delega che oggi la Camera è chiamata a votare; del tutto naturale, poiché proprio sul terreno del codice di procedura penale, cioè sul terreno concreto e non astratto ed equivoco della difesa della libertà si è chiamati alla coerenza: e noi che, d'altra parte, non abbiamo fiducia in questo Governo, gli neghiamo la chiesta delega di sostituire il Parlamento per la nuova codificazione della procedura penale.

LATTANZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Desidero soltanto dire che il gruppo del PSIUP voterà contro il disegno di legge di delega.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Sarò breve, ma non posso sottrarmi al dovere che mi incombe nel momento in cui si trae la conclusione in ordine ad un disegno di legge che indubbiamente è uno dei più importanti che questo Parlamento è stato chiamato ad approvare.

Il gruppo del MSI voterà contro il provvedimento in quanto non soddisfa ad alcuna delle condizioni minime e indispensabili perché possa essere decentemente accettato da parte di un gruppo politico. Innanzitutto l'incompletezza di talune enunciazioni che sono rimaste lettera morta lasciano poco bene sperare circa la prospettiva di questa legge di delega.

In ordine alla delega, il mio gruppo, pur non essendo stato pregiudizialmente contrario perché obiettivamente ha riconosciuto la

necessità, per provvedimenti di così vasta mole, di far ricorso allo strumento della delega, registra, nel momento in cui ormai il testo è stato licenziato da questa Assemblea, che la delega risulta quanto meno imperfetta, gravida di sperequazioni e di contraddizioni.

Notiamo ancora che uno dei punti fondamentali assunti dagli estensori del testo per giustificare la nuova riforma del codice di procedura penale non è stato per niente conservato nelle sue intenzioni originarie, in quanto assistiamo piuttosto ad un ibrido connubio fra sistema accusatorio e inquisitorio che ha peggiorato l'attuale sistema misto che sembrava un punto di equilibrio collaudato ormai da una esperienza quasi quarantennale.

Per quanto riguarda le posizioni emerse in ordine ai vari istituti, notiamo, in primo luogo, che la polizia giudiziaria viene esautorata senza che si abbia avuto il coraggio di porla alle dirette dipendenze della magistratura e senza che si sia saputo sostituire al vecchio un nuovo sistema di regolamentazione di questa materia. Il fatto stesso che sia stato approvato il n. 21 dell'articolo 2, con cui si toglie alla polizia giudiziaria persino la possibilità di verbalizzare taluni interrogatori di testimoni o di parti sospette, sta a dimostrare in quale contraddizione sia incorso l'attuale provvedimento.

Il pubblico ministero non viene collocato nella posizione di parte né tanto meno viene assunto in una sua posizione particolare. Direi che, se un orientamento emerge dall'attuale disegno di legge, è quello di una certa diffidenza verso il pubblico ministero, al quale addirittura si sono tolti taluni poteri di delega in materia di interrogatori alla polizia.

Terzo punto: il giudice viene trasformato, soprattutto per quanto riguarda la sua funzione istruttoria e dibattimentale, in una specie di mediatore; viene quasi considerato un freddo ed impassibile registratore della volontà delle parti, per cui in molti casi potrebbe essere addirittura sostituito da un calcolatore elettronico che si limiti a fare il calcolo ponderale delle prove a favore e delle prove contrarie.

In ordine poi alla posizione dell'imputato, è vero che qui si è molto parlato di difesa della libertà e molto si è detto in merito a quelle che devono essere le legittime garanzie che debbono appartenere alla difesa e quindi in modo particolare all'imputato; però ci si è accorti che queste garanzie, nella pratica attuazione, vengono poi meno. Basti sottolineare quanto è stato qui discusso qual-

che ora fa circa il pericolo di un possibile arresto dell'imputato medesimo; nel corso del dibattimento l'emendamento specifico che aveva presentato il collega Manco su questo argomento è stato respinto, il che significa che l'imputato può correre sempre il rischio, dopo essere riuscito a superare il pericolo di essere raggiunto da provvedimenti restrittivi della propria libertà personale promossi dal pubblico ministero o dal giudice istruttore, di essere privato della libertà durante il dibattimento.

Circa i diritti dell'uomo, è vero che se ne fa un cenno episodico per quanto riguarda taluni principi consacrati nella carta dell'ONU; ma l'episodio rimane isolato, non collegato ad un sistema organico quale quello che la carta dell'ONU prevede in questa materia.

Per quanto attiene alla cosiddetta *cross examination*, essa non aderisce al sistema anglosassone, che può avere una sua certa logica e coerenza, né al costume, alla sensibilità e alla tradizione giuridica italiana, per cui ne viene fuori una specie di cambiamento, per non dire di sovvertimento, di questa tradizionale acquisizione di prove che si era fatta nel passato attraverso la procedura normale che avevamo avuto occasione di sperimentare per tanto tempo.

Per quanto riguarda la parte civile, anche qui abbiamo squilibri e scompensi. Basti considerare uno dei tanti punti, il punto 18, dove si parla della concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di parziale liquidazione, che urta contro il solenne principio della non colpevolezza dell'imputato fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

In sostanza, noi assistiamo in questo disegno di legge a molto nominalismo, a molta enfasi per quanto riguarda la libertà e la dignità dell'imputato; ma poi nella concreta attuazione ci siamo accorti che quasi tutti gli emendamenti migliorativi proposti non solo dalla mia parte politica, ma anche da colleghi di altra ispirazione politica, sono stati respinti.

Pertanto, io dico che non è possibile accettare questo provvedimento di delega sia che lo si voglia indicare come « riforma del codice di procedura penale », sia che lo si voglia più pomposamente definire « emanazione del nuovo codice di procedura penale ».

Questo disegno di legge di delega non risponde alla essenziale funzione che avrebbe dovuto avere, di fornire alla nostra attività giudiziaria un nuovo codice di rito adeguato alle esigenze moderne e al progresso che in

questi anni si è maturato. Poiché questa aspettativa dell'autentico popolo italiano è andata delusa, noi riteniamo che non si possa che votare contro il disegno di legge.

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. A nome del gruppo comunista, dichiaro il nostro voto contrario al disegno di legge. Per giustificarlo mi richiamo alle ragioni indicate nella relazione di minoranza di nostra parte e agli interventi dei rappresentanti del mio gruppo nella discussione generale.

BIONDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. A nome del gruppo liberale, dichiaro che noi voteremo a favore, così come era stato preannunciato negli interventi svolti da miei colleghi e da me nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, ultimo del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

Sostituirlo con il seguente:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

0. 1. **Padula, De Poli, Vassalli, Bosco, Granelli, Marocco, Galli, Musotto, Di Lisa, Pennacchini, Revelli.**

PADULA. Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Pure favorevole.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al titolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ringrazio la Commissione, il Governo e tutti gli onorevoli colleghi per la preziosa collaborazione che hanno prestato alla Presidenza, consentendo di concludere sollecitamente l'esame di un provvedimento assai importante e atteso dal paese.

Votazione segreta di un disegno di legge e votazione per schede per la elezione di un segretario di Presidenza.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, indirò contemporaneamente la votazione segreta sul complesso del disegno di legge n. 380 e la votazione per schede per la elezione di un segretario di Presidenza, di cui al terzo punto dell'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la Commissione di scrutinio per la votazione per schede.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la Commissione di scrutinio risulta composta dei deputati Coccia, Mammi, Taormina, Revelli, Brizioli, D'Alessio, Carrara Sutour, Di Primio, Evangelisti, Iotti Leonilde, Biondi e Re Giuseppina.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Dichiaro chiusa altresì la votazione per schede e invito la Commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

Sospendo la seduta fino al termine delle operazioni suddette.

(La seduta, sospesa alle 22,45, è ripresa alle 22,55).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (380):

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	208
Voti contrari	121

(La Camera approva).

Comunico il risultato della votazione per schede per l'elezione di un segretario di Presidenza:

Presenti e votanti	329
----------------------------	-----

Ha ottenuto voti il deputato: Montanti 185.

Voti dispersi: 7 — Schede bianche: 137.

Proclamo eletto segretario di Presidenza della Camera l'onorevole Montanti. (Applausi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Alboni	Biaggi
Alessandrini	Biagini
Allegri	Biamonte
Allera	Bianchi Fortunato
Allocca	Bianchi Gerardo
Amadei Giuseppe	Bignardi
Amadeo	Bima
Amodio	Biondi
Andreoni	Bisaglia
Andreotti	Bo
Antoniozzi	Boiardi
Armani	Boldrin
Arnaud	Boldrini
Assante	Bonifazi
Azimonti	Borghesi
Badaloni Maria	Borraccino
Balasso	Bosco
Baldani Guerra	Botta
Barberi	Bottari
Barbi	Bova
Bardelli	Brandi
Bardotti	Brizioli
Baroni	Bronzuto
Bartole	Bruni
Battistella	Bucalossi
Beccaria	Busetto
Belci	Buzzi
Benedetti	Caiazza
Benocci	Calvetti
Beragnoli	Calvi
Bernardi	Canestrari

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

Capra	Fiumanò	Luberti	Pintor
Carra	Forlani	Lucchesi	Pirastu
Carrara Sutour	Fornale	Lucifredi	Pisicchio
Caruso	Fortuna	Luzzatto	Pisoni
Castelli	Foschi	Macchiavelli	Pochetti
Cataldo	Fracanzani	Maggioni	Prearo
Cattaneo Petrini Giannina	Fracassi	Magri	Principe
Cavaliere	Fusaro	Malagugini	Pucci Ernesto
Cebrelli	Galli	Malfatti Franco	Racchetti
Ceruti	Galloni	Mammì	Radi
Cesaroni	Gaspari	Mancini Antonio	Raffaelli
Ciaffi	Gastone	Mancini Vincenzo	Raicich
Cianca	Gerbino	Manco	Rausa
Ciccardini	Gessi Nives	Marchetti	Re Giuseppina
Coccia	Giachini	Marmugi	Restivo
Cocco Maria	Gioia	Marocco	Revelli
Colleselli	Giomo	Marotta	Riccio
Colombo Vittorino	Giovannini	Marras	Riz
Conte	Girardin	Martelli	Rognoni
Corghi	Gitti	Martini Maria Eletta	Romanato
Cortese	Giudiceandrea	Martoni	Rosati
Corti	Gonella	Mascolo	Rossinovich
Cristofori	Gorreri	Massari	Ruffini
Curti	Gramegna	Maltarelli	Russo Carlo
Dagnino	Granata	Maulini	Russo Ferdinando
D'Alema	Granelli	Mazza	Russo Vincenzo
D'Alessio	Granzotto	Mengozzi	Sabadini
D'Angelo	Grassi Bertazzi	Merenda	Sacchi
D'Auria	Graziosi	Merli	Salizzoni
de' Cocci	Grimaldi	Micheli Pietro	Salvatore
Degan	Guerrini Giorgio	Milani	Salvi
Del Duca	Guerrini Rodolfo	Miotti Carli Amalia	Sangalli
Della Briotta	Guidi	Misasi	Sanna
Dell'Andro	Gullo	Monasterio	Santagati
Demarchi	Gullotti	Monti	Santi
De Maria	Helper	Moro Aldo	Santoni
de Meo	Ianniello	Morvidi	Sargentini
De Mita	Imperiale	Nahoum	Scaglia
De Poli	Iotti Leonilde	Nannini	Scalia
De Ponti	Isgro	Napolitano Francesco	Schiavon
de Stasio	La Bella	Napolitano Luigi	Scianatico
Dietl	Lajolo	Nucci	Scionti
Di Giannantonio	Lamanna	Ognibene	Scotoni
Di Lisa	Lattanzi	Olmini	Scutari
di Marino	Lattanzio	Orlandi	Sedati
Di Nardo Raffaele	Lavagnoli	Padula	Senese
D'Ippolito	Lenoci	Pagliarani	Servadei
Di Primio	Lenti	Palmiotti	Sgarbi Bompani
Di Puccio	Lettieri	Passoni	Luciana
Di Vagno	Lettieri	Pastore	Sgarlata
Donat-Cattin	Levi Arian Giorgina	Patrini	Silvestri
Elkan	Lizzero	Pavone	Simonacci
Esposito	Lobianco	Pellegrino	Sinesio
Evangelisti	Lombardi Mauro	Pellizzari	Sisto
Felici	Silvano	Pennacchini	Skerk
Ferretti	Longoni	Perdonà	Spagnolli
Fiorot	Loperfido	Pietrobono	Specchio
	Lospinoso-Severini	Pigni	Speranza

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

Spitella	Usvardi
Squicciarini	Vaghi
Stella	Valeggiani
Storchi	Valiante
Sulotto	Vecchi
Tagliaferri	Vecchiarelli
Tantalo	Venturoli
Taormina	Vespignani
Tedeschi	Vetrano
Terranova	Vicentini
Terraroli	Vincelli
Tognoni	Volpe
Toros	Zaccagnini
Tozzi Condivi	Zamberletti
Traina	Zanibelli
Tripodi Girolamo	Zanti Tondi Carmen
Tuccari	Zappa
Turchi	Zucchini
Turnaturi	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bersani	Fanelli
Biagioni	Foschini
Boffardi Ines	Laforgia
Bologna	Marzotto
Cantalupo	Meucci
Carenini	Pica
Compagna	Pucci di Barsento
Corà	Rampa
Cottone	Scarascia Mugnozza
Dall'Armellina	Semeraro
D'Arezzo	Taviani
De Leonardis	Vetrone
Erminerò	

(concesso nella seduta odierna):

Bartesaghi	Mattarella
Bucciarelli Ducci	Molè
Cascio	

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, ad essa già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

Senatori ZANNIER e BURTULO: « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativo alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del ter-

ritorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine » (*approvata dal Senato*) (1167).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PIGNI, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 23 maggio 1969, alle 9,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

GIOMO: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317);

GIORDANO ed altri: Contributi per ricostruzione di fabbricati demoliti a causa dei danni apportati dalle alluvioni dell'autunno 1968 (1326);

GIOMO: Esonero dall'insegnamento di tutti i presidi di scuola media (1377);

e della proposta di legge costituzionale:

TOZZI CONDIVI: Modifica del secondo comma dell'articolo 55 e dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione (763).

2. — Interrogazioni.

La seduta termina alle 23.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MATTALIA, SACCHI E SANTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi provvedimenti disciplinari presi di recente a carico di alcuni alunni del VII Istituto tecnico di Milano e del clima di repressione e turbamento notoriamente esistente nel liceo scientifico « Einstein » di Milano. Gli interroganti richiamano l'attenzione del Ministro sulle seguenti considerazioni di merito:

1) in rapporto alla politica scolastica ufficialmente affermata dal Ministero della pubblica istruzione, appare mal compatibile una applicazione interpretativa di norme disciplinari risalenti al periodo fascista come quella avvenuta presso il VII Istituto tecnico di Milano, e che ha portato alla presa di provvedimenti disciplinari di un'estrema gravità;

2) il verificarsi di fatti del genere legittima il sospetto che al livello ministeriale si affermi ufficialmente ma poco impegnativamente una politica scolastica di apertura mentre al livello delle autorità subordinate si può praticare ed è tollerata o effettivamente favorita una linea affatto diversa od opposta;

3) nel caso specifico del VII Istituto tecnico, trattandosi di provvedimenti disciplinari di tale gravità da poter incidere, per gli alunni colpiti, sulla loro possibilità di continuare gli studi, l'organo collegiale titolato a prendere i provvedimenti avrebbe dovuto sentirsi tenuto a operare in modo conforme alla linea segnata dal Ministero della pubblica istruzione con l'istituzionalizzazione del diritto di assemblea e con quanto ne consegue in ordine alla funzione dell'assemblea stessa nell'ambito della vita scolastica: e cioè a sentire, nei modi più conformi, il parere dell'assemblea degli studenti;

4) nella scuola, molti gesti e iniziative dei giovani colpiti da provvedimenti disciplinari hanno la loro causante nella prassi e nel clima autoritaristici, compressivi e repressivi, esistenti nella scuola stessa, ed effettivamente validi ed efficaci, purtroppo, solo ai fini di una pedagogia negativa, di un'educazione al sospetto, alla sfiducia, al comportamento ipocritamente conformista, alla nevrosi della paura e, infine, alla rivolta;

5) presso il VII Istituto tecnico di Milano uno dei punti che han dato origine agli incidenti motivanti i già citati provvedimenti disciplinari è stata la richiesta da parte degli studenti, e il rifiuto da parte del Consiglio professori, del prescrutinio in classe.

Gli interroganti — fatto richiamo a quanto sopra detto, fermo restando che nulla nelle norme vigenti vieta o limita la libertà didattica e culturale dell'insegnante, in essa compresa la facoltà di discutere e chiarire criticamente coi propri alunni il voto e i propri criteri di valutazione anche ai fini, in buona linea pedagogica, di un allenamento dei giovani alla consapevole e responsabile valutazione di sé e degli altri, — chiedono conclusivamente al Ministro della pubblica istruzione di sapere se:

a) non ritenga opportuno, in relazione al punto n. 4, disporre una concludente indagine sulla prassi di governo e sul clima esistenti presso il liceo scientifico « Einstein » di Milano;

b) non ritenga necessario appurare rigorosamente se l'organo collegiale del VII Istituto tecnico di Milano abbia o non abbia commesso un gravissimo illecito col rifiuto collegiale del prescrutinio in classe, non essendo di competenza di un Consiglio professori incidere sul principio della libertà didattica, nell'ambito della quale rientra la facoltà di fare il prescrutinio in classe.

(4-06016)

BELCI. — *Al Ministro dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non intenda intervenire nei confronti della Compagnia aereotrasporti italiani al fine di assicurare il puntuale adempimento dell'impegno del CIPE dell'11 ottobre 1968, per l'adozione di *jet DC 9* sulla linea Trieste-Roma.

Secondo notizie in possesso dell'interrogante, la società ATI avrà in consegna il primo dei *DC 9* ordinati, fin dal prossimo mese di agosto 1969.

L'interrogante chiede pertanto che in attuazione della delibera del CIPE, i competenti organi di governo decidano che l'assegnazione di questo primo *DC 9* a disposizione dell'ATI venga fatta per la linea Trieste-Roma, che altrimenti dovrà attendere ancora per parecchi mesi l'entrata in funzione del tipo di aereo indicato.

La richiesta del resto è confortata dall'andamento della linea Trieste-Roma oggi coperta con un aereo del tipo *Fokker F 27*.

Infatti l'incremento del traffico passeggeri da e per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia è stato del 61 per cento nel 1968 rispetto al 1967. Anche nel primo quadrimestre di quest'anno, sulla linea Trieste-Roma, malgrado il tipo di velivolo non adatto a lunghe distanze, lo scomodo orario di partenza e l'elevato prezzo (la Trieste-Roma è una delle linee più costose per il passeggero), si è verificato un ulteriore aumento rispetto all'anno precedente (da 4.377 passeggeri a 5.936). È necessario che il collegamento aereo del Friuli-Venezia Giulia con la capitale preveda il tempestivo cambio del velivolo e la istituzione di una seconda corsa nel tardo pomeriggio. Proprio con riferimento agli impegni del CIPE si chiede che il Ministero competente solleciti le società interessate a considerare con maggiore apertura le esigenze della regione Friuli-Venezia Giulia che, posta all'estremità del territorio nazionale, si trova più di ogni altra nella necessità di disporre di maggiori e rapidi mezzi di comunicazione. (4-06017)

BELCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intenda intervenire nei confronti della Riunione adriatica di sicurtà al fine di evitare il progettato trasferimento del Centro elettrocontabile da Trieste a Milano.

Il settore delle assicurazioni costituisce per la città di Trieste un aspetto molto importante della sua attività terziaria.

Da più di un secolo, ormai, Trieste ha la sede centrale di due compagnie di assicurazione di livello europeo: la Riunione adriatica di sicurtà — che vi ha un centro direzionale — e le Assicurazioni generali — che a Trieste hanno la loro direzione centrale.

L'esistenza di questi centri è parte importante del tessuto connettivo delle attività economiche della città, in particolare per l'alta qualificazione professionale dei dipendenti delle imprese citate.

Al centro elettrocontabile che si intende trasferire competono i seguenti lavori:

- 1) contabilità generale;
- 2) contabilità riassicurazioni di tutti i rami;
- 3) riassicurazione dei rami elementari e del ramo vita.

Con l'accentramento di queste funzioni presso il centro elettrocontabile di Milano, si verificherebbe, in un tempo più o meno lontano, per ovvie ragioni di carattere tecnico, anche il trasferimento presso quella sede del-

le funzioni direttive, organizzative e di controllo, collegate con l'attività del centro elettrocontabile. Tale trasferimento interesserebbe i servizi:

- 1) contabilità generale;
- 2) riassicurazioni rami elementari;
- 3) organizzazione agenzie e sedi estere;
- 4) assicurazione incendi estero;
- 5) assicurazione vita estero e riassicurazione.

Si tratterebbe cioè di tutte le attività direttive ed esecutive proprie di un centro direzionale nel quale sono impiegati circa trecento dipendenti e il cui spostamento sottrarrebbe all'economia triestina, già provata da tante difficoltà oggettive, un numero non trascurabile di unità lavorative ad alta qualificazione professionale.

Si noti infine che la concentrazione di cui si parla provocherebbe un ulteriore accentramento di uffici a Milano, area metropolitana, in contrasto con la tendenza inversa che si va manifestando un po' dovunque nelle aree ad alta concentrazione.

Si chiede perciò un intervento presso la società al fine di scongiurare il provvedimento in parola. (4-06018)

NAPOLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere in merito al progetto relativo alla costruzione di una strada litoranea fra Reggio Calabria e Villa San Giovanni, la cui realizzazione, che è vivamente invocata dai due comuni, nonché da tutti gli enti turistici, risolverebbe i molti problemi connessi ai collegamenti tra l'importante capoluogo ed il notevole centro di smistamento stradale, marittimo e ferroviario di Villa San Giovanni.

È necessario rilevare che per l'esame del problema sono state tenute delle riunioni a livello altamente qualificato, nel corso delle quali, a quanto pare, l'onorevole Caiati, allora titolare del dicastero, ha assunto precisi impegni circa la esecuzione almeno di un primo stralcio del progetto.

L'interrogante ritiene che tale pratica meriti di essere riguardata con particolare cura, anche perché è giusto ed opportuno che la città di Reggio Calabria cominci ad avere qualche segno, sia pure modesto, della volontà politica degli organi responsabili di andare incontro alle sue esigenze di sviluppo, che valga ad attenuare lo scetticismo che, allo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

stato, pervade larghi strati della popolazione, nei quali il temuto evolversi di talune situazioni ha già determinato fermenti che debbono preoccupare. (4-06019)

CATALDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui il servizio di automotrici è stato soppresso sulle ferrovie calabro-lucane e propriamente sulla tratta Montalbano Jonico-Pisticci.

Tale provvedimento è stato posto in esecuzione circa una settimana fa, creando disagio tra i viaggiatori anche se a disposizione dei medesimi è stato posto un servizio di autobus.

Pare che il provvedimento sia stato determinato dalla necessità di riparare un ponticello, per i cui lavori però non è stato nemmeno ammazzato il materiale necessario. Si chiede di essere assicurati in ordine alla sollecita esecuzione dei lavori. (4-06020)

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che, essendo stata riaperta al pubblico, circa 4 mesi fa, la stazione marittima di Messina, la parte centrale del pregiato ed enorme mosaico, collocato nel grande salone che precede le pensiline di ingresso alle navi-traghetto, risulti coperta da un paravento di vimini e se non ritenga del tutto risibile e pretestuosa la dicitura: « restauri in corso », contenuta in un cartello appeso sul citato paravento, in quanto il restauro (ammesso che ve ne fosse bisogno) occorrerebbe se mai all'intero mosaico, pregevole opera d'arte dell'architetto Sartori, che volle raffigurare in quella sua composizione aspetti eroici di un periodo collegato al governo legale dell'epoca il cui capo Benito Mussolini l'artista intese immortalare proprio al centro di quel mosaico, che oggi risulta celato alla vista di tutti i viaggiatori in transito.

L'interrogante chiede altresì di interrogare il Ministro in oggetto per sapere se — a meno che non risulti la citata motivazione di « restauri in corso » una doverosa priorità data al restauro della parte centrale dell'opera — non ritenga di intervenire presso le competenti autorità locali, perché venga rimosso il ridicolo cartello, non risultando all'interrogante che la storia possa essere cancellata o occultata da ipocriti e falsi paraventi. (4-06021)

CINGARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che l'ufficio del registro di Fondi (Latina) ha richiesto al signor Luigi Contestabile di versare L. 5 (lire cinque) per canone 1969; e per conoscere se non intende dare disposizioni agli uffici competenti per evitare alla Amministrazione statale di spendere migliaia di lire nella istruzione ed evasione di pratiche necessarie per la riscossione di 5 lire (cinque lire) annue.

(4-06022)

GUARRA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare, nel quadro di una politica di rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno, per la risoluzione o per dare avvio alla risoluzione dello scottante problema riguardante la condizione dell'economia agricola della Piana del Sele, tenuto conto soprattutto dello stato di legittimo e vivo malcontento delle popolazioni interessate;

se non ritengano di intervenire, con l'urgenza che la situazione richiede: 1) in particolare, affinché l'Ente di sviluppo per la Campania indichi subito la gara di appalto relativa ai lavori di costruzione del Centro lattiero-caseario nel borgo « Cioffi » del comune di Eboli (Salerno), atteso che il ritardo nella realizzazione della citata opera è fonte di viva agitazione tra la popolazione ebolitana ed i lavoratori del settore lattiero-caseario e produttori di latte di tutta la Piana del Sele e contribuisce notevolmente ad aggravare la già precaria economia agricola di quelle zone; 2) in generale, affinché lo stesso Ente passi finalmente alla pratica attuazione dei molteplici compiti ad esso affidati in vista di uno sviluppo dell'agricoltura meridionale che comporti, tra l'altro, la piena occupazione di quei tecnici, periti agrari, che allo stato attuale versano in condizioni di estremo bisogno per la incapacità dell'attuale processo economico e produttivo della nostra agricoltura di utilizzare e valorizzare il loro lavoro. (4-06023)

PISICCHIO, SCALIA, IANNIELLO, GITTI E RAUSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali iniziative e provvedimenti hanno preso o intendono prendere per assicurare la continuità di funzionamento e di attività degli enti di sviluppo che, con il mese di giugno 1969,

esauriranno le dotazioni finanziarie assegnate dalla legge 14 luglio 1965, n. 901.

Essi sottolineano che la paralisi degli enti di sviluppo aggraverebbe il diffuso stato di disagio di numerose aziende agricole che verrebbero private della necessaria assistenza e determinerebbe un ulteriore dannoso ritardo nell'azione di rinnovamento agricolo, di promozione delle economie esterne e delle forme associative e cooperative indispensabili a creare le condizioni pregiudiziali per il miglioramento dei redditi agricoli e per il superamento dei persistenti squilibri territoriali, settoriali e sociali.

Ovviamente, tale arresto dell'attività degli enti contraddirebbe alla volontà del Parlamento, recentemente riaffermata con l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 23 aprile 1969, a conclusione del dibattito sul Mezzogiorno, e agli orientamenti della politica agricola comunitaria.

Pertanto gli interroganti chiedono anche di conoscere quali misure sono state adottate o s'intende adottare per tradurre in atto gli impegni assunti dal Governo in materia di enti di sviluppo ed in agricoltura con l'approvazione di tale ordine del giorno della Camera. Essi chiedono inoltre di conoscere quale effettiva pratica attuazione è stata data all'articolo 54 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e quali direttive sono state impartite dal Ministero dell'agricoltura e quale azione è stata svolta dagli enti di sviluppo per dare pratica applicazione ai piani zonalì, ai sensi dell'articolo 39 della medesima legge n. 910. (4-06024)

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

1) l'Ente Tre Venezie ha ottenuto, per la provincia di Verona, particolari contributi FEOGA da destinarsi alla incentivazione dell'economia agricola veronese;

2) che, in particolare, per la zona del basso veronese (Legnago) l'ente ha assicurato da tempo una quota del contributo da destinare alla creazione di una industria per la lavorazione della frutta da scarto (sidreria);

3) che, a seguito di tale assicurazione, il comune di Legnago è venuto nella determinazione di cedere all'Ente Tre Venezie il latifondo di proprietà comunale (1.880 campi veronesi);

4) considerato che l'investimento di cui sopra promuoverà ulteriori iniziative nel settore agricolo e in quello industriale legato alla trasformazione dei prodotti agricoli;

5) ritenuto che il basso veronese ha una ricca produzione di mele e pere ed è contiguo alla zona di Montagnana (Padova) in cui sorgerà un grosso centro di raccolta della frutta; — se è a conoscenza del piano di investimento FEOGA in provincia di Verona e se può dare all'interrogante precise assicurazioni sulla destinazione di parte di detto investimento nella zona di Legnago. (4-06025)

FERIOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non intenda farsi promotore di idonei provvedimenti (o quanto meno tenere il problema nella dovuta attenzione in vista del processo di riforma dei codici penali) per far sì che i magistrati delle preture penali siano sollevati da tutta un'attività di inutile scritturazione che grava attualmente sugli stessi, distogliendoli da più opportuni impegni. Ci si riferisce, in particolare, agli innumerevoli provvedimenti che tali magistrati sono attualmente costretti ad emettere — a seguito delle relative segnalazioni da parte dei competenti organi di polizia — in merito a lesioni colpose perseguibili a querela di parte e per le quali tale atto manchi, alle indagini relative ad ignoti per lievi delitti di competenza pretorile, a lesioni accidentali, ecc. In particolare si chiede poi se il Ministro non intenda porre allo studio un idoneo provvedimento che ponga in essere una vasta depenalizzazione di contravvenzioni in molteplici rami, se del caso attribuendo ai vari uffici competenti o accertatori il potere di emettere le relative ingiunzioni in via civile. (4-06026)

GIOVANNINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se in relazione ai lavori di restauro attualmente in corso al palazzo delle poste di Prato, in Piazza San Marco, è a conoscenza del telegramma che i segretari responsabili dei sindacati postelegrafonici CISL, CGIL e UIL di questa stessa città hanno inviato alla direzione provinciale poste e telegrafi di Firenze, telegramma di questo tenore:

« A seguito nostre reiterate proteste per lentezza lavori locale sede e quotidiane giustificate lamentele utenza cittadina conseguentemente riversata su dipendenti applicati sportellerie e continuo aggravamento lavoratori costretti operare in stato indecenza stante nessun concreto provvedimento rilevato tutt'oggi denunciato ennesima giustificata protesta tutto personale mancanza funzionalità servizi igienici. Gli scriventi proclamano stato

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

agitazione riservandosi notificare delibere assemblea lavoratori passando presente denuncia alla stampa e autorità ».

E per sapere se, pertanto, rispondendo alla pura verità, non ritenga di prendere, urgentemente, misure idonee a porre immediato rimedio alle deprecate e deprecabili lentezze suddette, ad evitare il verificarsi di più gravi conseguenze di vario ordine che ne deriverrebbero, perdurando la situazione attuale, mentre la città di Prato, con le sue numerose industrie tessili e con i suoi rapporti di lavoro con tutto il mondo, ha inderogabilmente bisogno che i servizi postali siano perfettamente assicurati ed altrettanto perfettamente siano funzionanti. (4-06027)

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è informato della vertenza tra la Azienda di Stato per i servizi telefonici e 41 dipendenti per quanto concerne il passaggio a riscatto degli alloggi economici siti in Napoli alla via Domenico Fontana, 45, alloggi ceduti dalla Amministrazione al valore venale di lire 1.400.000 a vano.

Risulta all'interrogante che al tempo della cessione il costo di un vano al mercato libero era di lire 700.000, come può, d'altra parte, desumersi dai mercuriali dell'epoca. (4-06028)

BRUNI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno provvedere ad installare, nella zona prospiciente la base della marina militare dislocata in località Sterpettine di Mondolfo (Pesaro) una adeguata segnaletica indicante il divieto di fotografare.

Allo stato attuale delle cose, trattandosi di una zona turistica può accadere che cittadini ignari facciano fotografie agli impianti (antenne) che nessuna scritta indica come installazioni militari, con il rischio di essere fermati da militari in civile o in divisa;

e se, nel caso si ritengano superflue le misure sopra indicate, non ritenga opportuno dare indicazioni alle autorità competenti perché non vengano importunati o fermati i cittadini che, in mancanza di indicazioni contrarie, esercitano un loro diritto. (4-06029)

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di viva preoccupazione e di tensione esistente fra la popolazione di Varallo Sesia a causa della decisione del comune di

vendere il complesso immobiliare civico collegio D'Adda ai padri Dottrinari.

Tale decisione è stata adottata dalla maggioranza democristiana e indipendenti eletti nella lista del PSI con la netta opposizione delle minoranze.

La Giunta ha deciso di cedere il complesso a mezzo di trattativa privata e al prezzo di 25 milioni, mentre il valore effettivo dei beni ceduti è considerato di gran lunga superiore, senza contare che lo scorporo della parte ceduta ai padri Dottrinari provocherà un grave danno alla rimanente proprietà comunale.

Per sapere se non ritenga la procedura seguita — oltre ad essere scorretta sul piano amministrativo e morale — non rappresenti una violazione della legge comunale e provinciale, la quale all'articolo 87 stabilisce che per alienazioni di questa importanza si deve effettuare il pubblico incanto; per conoscere i motivi per i quali la Giunta, a meno di sei mesi dalla scadenza del mandato, ha fatto approvare una tale deliberazione, suscitando la disapprovazione generale della popolazione per cui la sezione locale del PSI ha sconfessato pubblicamente gli assessori della sua parte; per conoscere quali iniziative intenda prendere per tutelare gli interessi della collettività e del comune. (4-06030)

QUARANTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende urgentemente disporre il riaccredito della somma di lire 39.535.857 sul capitolo 1797 dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 sì da permettere da parte di diversi comuni l'esazione delle quote addizionali all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovute dall'ENEL dal 1° gennaio 1966.

In particolare il comune di Pertosa (Salerno) non può far fronte agli impegni di cassa essendo venuta a mancare la principale e più rilevante entrata ordinaria del bilancio comunale costituita appunto dalla ripartizione del gettito suddetto.

Il credito del comune ammonta allo stato a lire 2.254.425 e l'intendenza di finanza ha già autorizzata la emissione degli ordinativi di pagamento senza però che l'esazione sia possibile per mancanza di fondi. (4-06031)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda esaminare la possibilità di pro-

porre agli istituti previdenziali una sospensione dei recuperi coattivi di contributi assicurativi e mutualistici non versati tempestivamente da ditte meridionali che per le ben note ragioni si trovano in gravi difficoltà finanziarie.

Una drastica azione giudiziaria porterà molte aziende al fallimento con conseguente disoccupazione delle forze di lavoro ivi occupate.

In particolare la ditta FRASCA società per azioni di Silla di Sassano industria lattiera casearia, dopo aver superato un lungo periodo congiunturale negativo, è di nuovo in grave crisi avendo la sede dell'INAM di Salerno chiesto al tribunale un decreto ingiuntivo per circa dieci milioni.

Ciò può significare la cessazione dell'attività della società con danno diretto di oltre cento famiglie che vivono con il salario della ditta, nonché altro più esteso danno per tutto il Vallo del Diano ove la società acquista il latte prodotto con un movimento di circa 100 milioni al mese.

Val la pena di sottolineare che la disoccupazione nel meridione si estende a macchia d'olio per cause diverse e se l'incremento del fenomeno è anche legato alla drasticità della azione degli enti previdenziali non si vede di quale politica meridionalistica si possa parlare serenamente.

L'interrogante precisa che la ditta FRASCA è pronta ad assolvere i suoi impegni se le viene accordato un ampio periodo di respiro e così contemperare l'esigenza degli enti mutualistici con le difficoltà della società.

(4-06032)

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene disporre per la sollecita definizione del ricorso presentato dal signor Giovanni Romano, classe 1891, residente in Sala Consilina (Salerno), via Nazionale n. 146, avverso il mancato accoglimento di una sua denuncia per danni di guerra.

(4-06033)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intende ordinare al sindaco di Ogliastro Cilento (Salerno) di sottoporre a revisione i conti consuntivi che non vengono controllati dal 1941 e cioè da oltre 25 anni.

Se ritiene giustificato il comportamento del sindaco predetto e quali i motivi che possono giustificare tale irregolarità. (4-06034)

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritiene opportuno intervenire presso l'Amministrazione dell'ospedale civile Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno) per chiedere notizie sul perché — allo stato — sono stati bloccati i concorsi di primario ostetrico (bandito nel luglio 1968), di primario chirurgo (bandito agli inizi del 1966), di aiuto medico (bandito nel 1966), ed infine quello di aiuto effettivo bandito nel 1965.

Desidera l'interrogante conoscere le ragioni su tale mancato espletamento e se non vi siano delle interferenze di carattere politico che ne ritardano l'iter. (4-06035)

GIACHINI E ARZILLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il prefetto di Livorno ha annullato una delibera del Consiglio comunale di Collesalveti che esso aveva adottato per l'effettuazione di accertamenti sanitari sulle condizioni igieniche dei lavoratori dello CMF di Guasticce, incaricando di ciò l'ufficiale sanitario del comune.

Per sapere poi — premesso che il Consiglio comunale di Collesalveti ha adottato la delibera — avvalendosi dell'articolo 40 del regio decreto n. 1265 del 1934 — su precisa richiesta dei lavoratori i quali, tramite la CIF, denunciavano il fatto che la saldatura in quella fabbrica si effettua con una macchina semiautomatica a bobina di filo che come disossidante impiega delle bobine di CO₂ (gas venefico che fuoriesce da un condotto che termina sulla estremità della pistola che l'operatore impugna lavorando), causando gravi disturbi allo stomaco e alle vie respiratorie; che i fumi della saldatura ristagnano nei capannoni e che l'approvvigionamento idrico è scarso;

che il prefetto ha annullato la delibera per « illegittimità » affermando che la legge richiamata dal Consiglio comunale « riguarda la vigilanza, demandata agli ufficiali sanitari per la tutela della salute e dell'igiene pubblica » dimostrando così di intendere che salute e igiene — come le libertà democratiche — debbono fermarsi fuori dei cancelli delle fabbriche (cercando poi di coprirsi richiamando il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956) —

se il Ministro intenda intervenire per far recedere il prefetto di Livorno da una posizione che cerca di negare la sostanza dei problemi ledendo nel contempo l'autonomia dei comuni. (4-06036)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

BOLDRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per una definitiva sistemazione degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dalle formazioni partigiane e arruolati a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946, n. 106, e del 10 luglio 1947, n. 687.

Purtroppo da tempo essi attendono provvedimenti per la ricostruzione della loro carriera in base alle nuove leggi vigenti che purtroppo non si sono potute applicare per i partigiani attualmente inquadrati nei reparti di pubblica sicurezza. (4-06037)

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza di alcune particolari situazioni che si sono determinate alla scuola di guerra dell'Esercito.

Risulterebbe che presso la suddetta scuola agli esami di concorso per quanto riguarda la prova orale non possono assistere i concorrenti, che le votazioni durante l'anno rimangono segrete come segrete resterebbero le votazioni per l'ammissione alla scuola. (4-06038)

BRIZIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ferma restando l'ordinanza ministeriale 31 luglio 1968, n. 6814 relativa al concorso magistrale a posti del ruolo normale od in soprannumero, tenuto conto del Concorso magistrale speciale riservato per titoli ed esami, bandito nel 1966, non ritenga di bandire entro il 1970 un nuovo concorso magistrale speciale riservato per titoli ed esami, unitamente al concorso magistrale normale per titoli ed esami, al fine di rendere possibile la sistemazione di moltissimi insegnanti fuori ruolo, meritevoli che per varie ragioni, spesso indipendenti dalla loro volontà e dal loro grado di preparazione, non hanno potuto sostenere o non hanno superato, i concorsi magistrali normali.

In caso positivo, se non ritenga di abbassare il termine di servizio prestato, per l'ammissione al concorso, da 10 anni (come avvenne per il concorso del 1966) ad anni 5. (4-06039)

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della grave preoccupazione che regna ad Este (Padova) per le notevoli remore che incontra la costruzione del nuovo edificio delle scuole elementari Giovanni Pascoli.

Con delibera 30 dicembre 1968 il consiglio comunale di Este ha autorizzato il sindaco a proporre ricorso avverso la decisione della sovrintendenza ai monumenti di Venezia con la quale veniva espresso parere contrario alla approvazione dell'area scelta dall'Amministrazione comunale e approvata dall'apposita commissione scolastico-tecnico-sanitaria.

Il ricorso presentato il 3 gennaio 1969 non è stato ancora deciso.

L'interrogante, pertanto, rilevato che:

1) il terreno è stato scelto su mappali non vincolati dalla sovrintendenza;

2) qualora il progetto non sia presentato entro il 15 luglio 1969 il comune perderà il finanziamento sulla spesa di lire 160.000.000;

3) che i circa 450 alunni delle scuole elementari rischiano di rimanere senza edificio scolastico perché l'attuale edificio sarà adibito all'ampliamento dell'adiacente Museo, chiede cosa intenda fare il Ministro per risolvere il problema nel termine più breve possibile onde consentire ad Este di avere un nuovo edificio scolastico in zona tranquilla ma vicino al centro della cittadina. (4-06040)

DEL DUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga, dopo venti anni di attesa, che sia venuto il momento di finanziare la variante tra Agnone (Campobasso) e Castiglione (Chieti) atto ad assicurare il transito sulla strada statale 86.

Attualmente, anche per portare in ospedale un malato, le popolazioni dell'alto Vastere sono costrette a percorsi non inferiori agli 80 chilometri su strade impossibili. (4-06041)

DEL DUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga rispondente ai fini che ispirano la politica sociale del Governo quello di spendere miliardi per migliorare strade statali di zone che, fra qualche mese, saranno servite da magnifiche autostrade, ignorando sistematicamente ogni miglioramento di tracciato e persino la manutenzione ordinaria di strade di eccezionale importanza per la vita civile delle popolazioni come la strada statale n. 86 nel tratto abruzzese, la strada statale Sangritana II, la strada statale n. 84 Frentana. (4-06042)

DEL DUCA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia che

la Cassa per il Mezzogiorno si sia rifiutata di finanziare i lavori di sistemazione idraulica della località Lago Negro del comune di Montazzoli (Chieti) avente ad oggetto opere di captazione di acque disperse e di sistemazione idraulica, non tenendo alcun conto che la zona è considerata di massima depressione economica e che la mancata esecuzione di detti lavori ha occasionato una frana che, fortunatamente, ha risparmiato vite umane, ma che ha distrutto ogni avere di numerose unità contadine del versante interessato alla frana o posto a valle della stessa. (4-06043)

FORNALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che in questi giorni molti giovani della classe 1949 frequentanti l'ultimo od il penultimo anno delle scuole medie superiori e quindi aventi diritto al rinvio della chiamata alle armi per il servizio di leva, hanno ricevuto l'avviso di presentazione ai CAR, perché non avevano inoltrato richiesta di rinvio entro il 31 dicembre 1968.

L'interrogante fa presente che molti tra gli interessati alla chiamata si sono trovati per vari giustificati motivi nella impossibilità materiale di presentare o di far presentare la domanda nei termini prescritti.

Pertanto si chiede se il Ministro non ritenga di prendere in considerazione la possibilità di concedere agli interessati almeno un rinvio di un quadrimestre che consenta di ultimare l'anno scolastico in corso e quindi di non compromettere il conseguimento del diploma, il che recherebbe grave danno sia al giovane sia alla famiglia, la quale spesso ha sostenuto gravi sacrifici per portare il giovane al raggiungimento di un titolo valido per una sistemazione nella vita civile. (4-06044)

BORTOT, GRANZOTTO, SCAINI, Busetto e Lizzero. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quando saranno approvati e adottati i piani comprensoriali del Vajont predisposti dal professor Samonà e approvati, ormai da anni, dai comuni interessati della zona di Belluno e di Pordenone; e per sapere quando saranno realizzati gli insediamenti industriali nell'ambito dei nuclei previsti, con particolari e consistenti insediamenti nei nuclei di Longarone e Pinedo; e, infine, quando saranno finanziate le infrastrutture previste da detti piani con particolare riferimento alla viabilità.

(4-06045)

SPERANZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è a conoscenza di un licenziamento, che le organizzazioni sindacali interessate affermano ingiustificato, del vicesegretario del Sindacato nazionale lavoratori automobil club aderente alla CISL, signor Ceci Giancarlo, licenziamento effettuato dall'Automobil club di Modena in dispregio — secondo quanto risulta — delle norme sulla giusta causa e della prassi, apparendo come un atto lesivo delle libertà sindacali.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali iniziative il Ministro ritiene di dover prendere al riguardo, per difendere la funzione del sindacato e la sicurezza di ordinati rapporti di lavoro. (4-06046)

DI PUCCIO, MARMUGI, RAFFAELLI e Benocci. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza che nella azienda ENEL di Larderello esiste un corpo di guardie aziendali al quale si consente di essere armato di rivoltella durante le ore di servizio;

se non credono che ciò contrasti con il principio costituzionale che vieta la presenza sui luoghi di lavoro di polizia armata;

se non ritengono che questo stato di cose vada contro le richieste avanzate, soprattutto in questi ultimi tempi, da tanti settori dell'opinione pubblica nazionale, e in primo luogo dai lavoratori, circa il disarmo della polizia per la quale ha recentemente avuto luogo una appassionata discussione in questa Aula;

se non riscontrano nella presenza di guardie armate all'interno di una azienda di Stato, un possibile invito a che altre aziende private, oltre a quelle che già da tempo hanno adottato questo sistema, a porsi sulla strada nella quale, in questo caso, lo Stato sta dando l'esempio;

e se, in base alle suddette considerazioni, non ritengano, invece, di dover adottare la decisione di procedere al disarmo delle guardie aziendali e, in primo luogo, da quelle in servizio presso le aziende di Stato.

(4-06047)

BIMA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per cui il comune di Vezza d'Alba (Cuneo) non risulti incluso tra quelli danneggiati dalle ultime alluvioni.

Si fa presente che nel solo settore dell'agricoltura risultano danneggiate le aziende agricole dei seguenti coltivatori diretti: Peteani Anselmo, Ferrio Giuseppe fu Massimo, Chiavero Tommaso, Adriolo Carlo, Fassino Giovanni, Viano Mario fu Giuseppe, Ferrio Maurizio, Serra Carlo, Fassino Anselmo, Novello Silvio, Battaglio Pietro, Rista Sebastiano, Fratelli Pasquero fu Carlo, Occhetti Giovanni, Battaglio Andrea, Pezzuto Eugenio.

I danni si riferiscono a vigneti già in produzione, asportati e distrutti dalle frane, per riparare le quali sono indispensabili interventi del tipo previsto dalla legge speciale votata dal Parlamento nei mesi scorsi, così come sono necessari interventi per ripristino di opere pubbliche ed in particolare per lavori di consolidamento dell'abitato collinare.

L'interrogante chiede quindi quali provvedimenti intendano i Ministri prendere onde rimettere i danneggiati in condizione di proseguire la loro attività. (4-06048)

RAUSA E PISICCHIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sono stati adottati efficaci provvedimenti per superare la crisi finanziaria in cui versa l'ENPAS, nonché il ritardo con cui vengono liquidate le pensioni dei dipendenti statali a riposo, e particolarmente quelle riguardanti i dipendenti dalla pubblica istruzione, che spesso sono costretti per questo a sacrifici familiari veramente insostenibili. (4-06049)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intende assumere per accelerare l'esecuzione dei lavori dell'autostrada Bologna-Ferrara-Padova, i quali risultano in notevole ritardo rispetto alle previsioni di partenza, con riflessi negativi sul traffico e sulla economia delle importanti zone interessate. (4-06050)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa il finanziamento del piano generale degli acquedotti secondo gli impegni di legge a suo tempo assunti ed in relazione alle gravissime condizioni idriche di vaste zone del paese. (4-06051)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'applicazione ai gestori-affittuari di alberghi e pensioni a

carattere turistico-stagionale della ricchezza mobile in categoria C-1 anziché in categoria B, come avviene attualmente.

Quanto sopra in relazione alle difficoltà nelle quali opera la numerosa categoria, costretta da ragioni di competitività internazionale a prestazioni a prezzi bassissimi, ed in considerazione del disposto dell'articolo 85 del testo unico delle imposte dirette e, subordinatamente, della circolare del 18 dicembre 1959, n. 304250, del Ministero delle finanze. (4-06052)

DEL DUCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in relazione alla risposta scritta all'interrogazione n. 4-05582, se sia vero che il trasferimento della tabaccheria n. 1 di Tollo (Chieti) sia stato ottenuto dal titolare Vincenzo Di Campli malgrado le condizioni siano, in punto di fatto, esattamente le stesse per le quali l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Pescara con suo provvedimento in data 10 aprile 1968, n. 4470 aveva respinto l'istanza di trasferimento;

se sia vero che il contraddittorio comportamento dell'Ispettorato compartimentale di Pescara sia dipeso dal fatto che il Di Campli avrebbe eseguito documenti falsi atti a dimostrare che la zona nella quale è indicata la sua tabaccheria è soggetta a spopolamento;

se sia vero invece che detta zona ha conservato lo stesso livello di popolazione dal 1951, per cui solo l'interesse personale del Di Campli di inserirsi per la vendita di altri generi, non di monopolio, in una zona più ricca del comune, giustificherebbe la sua pretesa di privare il rione più povero del comune della rivendita;

se sia vero che il sopralluogo effettuato non può incidere su precisi ed obiettivi elementi di fatto, che essendo rimasti sempre gli stessi dall'atto della istituzione delle rivendite, non giustifica nessun trasferimento che è comunque chiaramente mosso da esclusivi motivi personali. (4-06053)

DEL DUCA E BOTTARI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti si ritiene di dover adottare per togliere dall'isolamento le zone più povere del Molise e dell'Abruzzo (alto Molise e alto Vastese) che sono da oltre un mese praticamente isolate per l'interruzione della strada statale n. 86 Istonia all'altezza della località Ponte Selte, della provin-

ziale Castiglione-Perano all'altezza del bivio di Montazzoli e della provinciale Castiglione-Trivento subito dopo l'abitato di Castelguidone, mentre la strada statale n. 86, al bivio di Guardiabruna, è già franata per il 60 per cento del piano stradale, per cui alla prossima pioggia l'alto Vastese diventerà raggiungibile solo attraverso mulattiere o per via aerea.

Se sia ammissibile che mentre si spendono miliardi per costruire autostrade e strade veloci, non si riesce a trovare i mezzi indispensabili per mantenere in vita le comunità delle zone riconosciute di particolare depressione economica, dando esecuzione alle varianti stradali ed al consolidamento dei tracciati di cui si parla da almeno 20 anni.

(4-06054)

RAUSA E PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave crisi edilizia in atto nei piccoli e medi centri abitati, e in particolare a quelli meridionali, da quando i vincoli non tutti utili dell'articolo 17 della legge-ponte per l'edilizia n. 765 costringono i piccoli proprietari costruttori al rispetto di indici di fabbricabilità assolutamente inaccettabili da risparmiatori che non possono sopportare il costo di aree destinate a verde eccessive e inutili nelle misure previste per quei centri;

se non ritengano di dover sollecitare e aiutare i comuni ancora inadempienti, per varie difficoltà, a formulare ed adottare i piani di ampliamento e fabbricazione, in modo da poter rapidamente concedere licenze edilizie da lungo tempo richieste;

se non credano opportuno accelerare la esecuzione di lavori pubblici finanziati e autorizzati in quelle zone dove la stasi edilizia risulti gravemente limitante dei normali livelli di occupazione nel settore, che spesso nel meridione è l'unico a rappresentare una attività industriale.

(4-06055)

RAUSA E PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono al corrente delle annose proteste, divenute drammatiche in questi giorni, della popolazione di Gallipoli (Lecce), che sopporta una delle più costanti e pesanti condizioni di arretratezza

economica e di disoccupazione, dilagante ormai anche nella nuova generazione oltre che tra i lavoratori adulti;

se conoscono il programma, ancora inattuato, che la Breda-EFIM vorrebbe da anni realizzare per l'inizio di una consistente industrializzazione di quella zona e di quel porto così strettamente legati all'economia di tutto il Salento e alle comunicazioni con i paesi mediterranei;

se non ritengano doveroso e urgente far predisporre, in un incontro fra autorità locali, operatori economici e rappresentanti dei gruppi a partecipazione statale presso la Presidenza del Consiglio, un piano di interventi pubblici che solleciti anche l'iniziativa privata a farsi presente in un'area che, date la naturale dotazione del porto e le prospettive concrete per un turismo altamente redditizio, può essere obiettivamente considerata tra le più suscettibili di sviluppo, una volta portata fuori dalle difficoltà iniziali attraverso appunto l'iniziativa statale;

se non ritengano che l'iniziativa e i provvedimenti invocati potrebbero rappresentare l'inizio di un'azione non solo riparatrice, ma conveniente per tutti, nei confronti di una zona e di una regione come quella salentina e pugliese, dove in tal modo potrebbe essere una vicina realtà la nascita dell'equilibrata crescita economica e sociale del sud Italia.

(4-06056)

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del vivissimo stato di agitazione di migliaia di produttori di olio della provincia di Lecce che da tempo reclamano il pagamento della integrazione del prezzo per la campagna olearia 1968-69;

per conoscere i motivi del ritardo del pagamento e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per soddisfare la legittima attesa degli interessati.

(4-06057)

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni per le quali, da oltre tre mesi, è stata soppressa l'agenzia consolare di Mannheim, sicché gli emigrati italiani che lavorano in quel territorio sono ora costretti a rivolgersi, con estremo disagio, al consolato di Stoccarda, distante circa 300 chilometri;

per sapere se il Ministro, prendendo atto delle giuste proteste degli emigrati, non intenda provvedere al più presto al ripristino della agenzia di Mannheim.

(4-06058)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali ragioni hanno indotto la Commissione interministeriale ad elevare, nella riunione del 20 marzo 1969, le sovvenzioni a favore della ferrovia del sud-est da 4 miliardi e 392 milioni e 271 mila lire annue a 5 miliardi, 375 milioni e 871 mila lire annue a partire dal 1° gennaio 1969 e sino al 22 marzo 1988, contro il parere unanime delle tre organizzazioni sindacali che avevano richiesto e tuttora richiedono il passaggio della intera rete alla gestione delle ferrovie dello Stato; per sapere se, in attesa che sia riesaminato il problema della richiesta statizzazione, il Ministro non ritenga di dovere impegnare la società concessionaria ad eseguire tutte quelle opere che da tempo vengono sollecitate dalle organizzazioni sindacali e tra le quali si indicano le più urgenti: la costruzione dei dormitori per il personale viaggiante, la riparazione delle case dei cantonieri e degli assuntori dei passaggi a livello, l'impianto di meccanismi a distanza per i passaggi a livello incustoditi, la riparazione delle stazioni, dei fabbricati per viaggiatori, delle ritirate pubbliche;

per sapere se non ritenga di dover sollecitare le ferrovie del sud-est a provvedere a che il treno AT-309 raggiunga la stazione di Gagliano del Capo (Lecce), sulla base delle richieste degli utenti e dello stesso personale viaggiante;

e se non ritenga infine di dover imporre alla società concessionaria il più scrupoloso rispetto degli organici ai sensi della circolare ministeriale n. 833/1666 del 5 ottobre 1968. (4-06059)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che il provveditore agli studi di Lecce, aderendo ad una sollecitazione dell'Ordine dei medici della provincia, ha invitato tutte le autorità scolastiche a far adempiere agli alunni l'obbligo di apporre, sui certificati medici, la marca previdenziale ENPAM;

se non ritenga che per analogia con quanto disposto nell'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244 (che nella lettera *g* esclude le scuole elementari) debbano ritenersi esenti dalla prescrizione di legge tutti gli alunni della fascia dell'obbligo scolastico, e che pertanto sia da ritenere inefficace la circolare del provveditore limitatamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado. (4-06060)

SCUTARI E LAMANNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

a) se corrisponde al vero che la società ex Rivetti pretende dall'ENI, per la cessazione degli stabilimenti tessili di Praia e Maratea, un prezzo superiore al valore reale degli impianti;

b) a quanto ammonta il deficit della suddetta azienda;

c) quali azioni intende svolgere per accertare le responsabilità dell'IMI nella gestione dell'azienda che ha accumulato molti miliardi di perdite e di debiti. (4-06061)

PASSONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intende accogliere la richiesta avanzata dal Ministero dell'interno a quello del tesoro, per l'aumento del contributo statale a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio, da 100 a 200 milioni annui, onde permettere all'ente di svolgere la più completa assistenza a favore dei mutilati, delle vedove e degli orfani dei caduti per servizio, soprattutto nel campo del collocamento obbligatorio, nell'adempimento delle funzioni ad essa unione affidate dalla recente legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla « disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ». (4-06062)

BOLOGNA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della sanità.* — Per conoscere se, in relazione alla legge 12 dicembre 1962, n. 1702, hanno già predisposto o stanno predisponendo il provvedimento, previsto da detta legge, con cui devono essere stabilite le modalità di attuazione della citata legge. Ora, senza tale provvedimento, la legge, per ciò che concerne l'obbligo per i cittadini muniti di patenti di guida automobilistica, di portare sulla stessa indicato il gruppo sanguigno di appartenenza, resta del tutto inoperante. Le prefetture, infatti, non hanno sin qui, almeno a notizia dell'interrogante, ricevuto le necessarie disposizioni ministeriali. (4-06063)

IMPERIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza

dello stato di grave agitazione che regna nella città di Gallipoli, ove la popolazione estremamente bisognosa sale da lunghi anni il calvario di una sempre più grave disoccupazione e conseguente miseria.

Nella città da anni è venuta meno l'attività del porto, un tempo importante centro di traffico fra il retroterra e i porti del nord-Italia.

La popolazione gallipolina ridotta ormai a cercare nella pesca una saltuaria e più modesta occupazione, è minata dalla disoccupazione che ha ormai raggiunto livelli preoccupanti tali da spingere i lavoratori ad una indiscriminata emigrazione.

Per queste gravi esigenze era stato previsto un primo intervento di 2 miliardi e 166 milioni (relazione depositata dal Presidente del Consiglio dei ministri per il Mezzogiorno alla Presidenza della Camera dei Deputati il 20 aprile 1963) per la realizzazione di un impianto industriale della società Breda, che aveva all'uopo acquistati i suoli necessari e reperita mediante lo scavo di nove pozzi artesiani l'acqua indispensabile.

Non realizzata l'industria e dirottati gli stanziamenti disposti per la città di Gallipoli, rese sempre più gravi le condizioni della popolazione, si è pervenuti conseguentemente all'attuale stato di agitazione della città, che è sfociato nella dimostrazione popolare del 19 maggio 1969, che ha costretto il consiglio comunale a sospendere i suoi lavori.

Considerato lo stato di miseria e di aberrazione raggiunti dalla popolazione.

Tenuto presente che ogni parziale intervento pur indispensabile e accetto, non servirebbe che a rimandare il problema che spinge alla ribellione la città, l'interrogante chiede di conoscere se conseguentemente all'impegno a suo tempo assunto, si procederà al più presto alla installazione di altra diversa industria di Stato in Gallipoli. (4-06064)

GUERRINI RODOLFO E BONIFAZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che i competenti uffici dell'INPS predispongono ed effettuano trasferimenti di personale dipendente da una sede all'altra dell'istituto adottando di fatto criteri che si dimostrano antidemocratici e perfino discriminatori e comunque non conformi né alle effettive esigenze generali del servizio né alle necessità particolari che i singoli dipendenti espongono nelle loro domande di trasferimento.

La Direzione centrale del servizio personale dell'INPS afferma che i criteri che presiedono a tali trasferimenti sono quelli di accogliere innanzitutto le richieste avanzate da quei dipendenti costretti a vivere separati dal proprio coniuge così da favorire la riunione delle famiglie interessate, e di tenere conto delle esigenze di organico del personale delle varie sedi che vengono indicate dai singoli quali nuovi luoghi di destinazione.

Invero, però, ai predetti criteri l'istituto non si attiene, come stanno a dimostrarlo numerosi trasferimenti di dipendenti non coniugati e senza alcun familiare a carico, nonché l'assegnazione di trasferiti a sedi nelle quali vi è notoriamente eccedenza di personale. E ciò mentre si negano trasferimenti di dipendenti che hanno gravi situazioni familiari in sedi, quali ad esempio quella di Pistoia, dove per carenza di organico il personale è costretto ad intensi ritmi di attività ed a pesanti turni di lavoro straordinario senza per altro riuscire a fronteggiare le crescenti esigenze del servizio. È il caso del rifiuto del trasferimento al dipendente Cocchi Mario, il quale dal luglio 1968 ha chiesto di essere trasferito da Siena a Pistoia, città dalla quale proviene e dove risiedono i di lui anziani genitori a carico ed in gravi condizioni economiche.

Il motivo dell'eccedenza del personale alla sede di Pistoia, addotto dall'istituto per rifiutare il trasferimento del Cocchi Mario, appare pretestuoso ed improntato a criteri discriminatori se non addirittura dovuto a rappresaglia sindacale stante il fatto che lo stesso Cocchi è membro della segreteria provinciale del sindacato CGIL-INPS.

Pertanto gli interroganti chiedono: a) l'immediato intervento del Ministro presso i competenti organi dell'INPS volto a sanare la situazione del Cocchi che, da notizie assunte sembra essere escluso anche dal prossimo turno di trasferimenti previsti per il mese prossimo e già in fase di perfezionamento; b) l'adozione di criteri veramente democratici nella predisposizione dei trasferimenti mediante una diretta partecipazione delle rappresentanze sindacali alla valutazione delle esigenze prospettate nelle singole domande. (4-06065)

DEL DUCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se abbia notizie della grave situazione nella quale si trovano cinquanta dipendenti del consorzio cooperative della Marsica, i quali da oltre dieci anni lavorano nel campo della coopera-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

zione alle dipendenze dell'Ente Fucino percependo uno stipendio di circa il 40 per cento inferiore a quello dei dipendenti dell'Ente stesso malgrado la notevole onerosità del loro lavoro.

Oltre a ciò il loro rapporto d'impiego è del tutto precario, perché condizionato alle disponibilità di fondi che l'Ente Fucino riesce ad erogare in favore della cooperazione.

Se, in conseguenza di quanto sopra, non ritenga di dover disporre che, in sede di formazione dell'organico dell'Ente, ora trasformato in Ente di sviluppo per l'Abruzzo, si preveda, con una norma transitoria, l'inserimento dei predetti; che, intanto, essendo lo Ente assolutamente carente di personale per l'assolvimento dei più elementari compiti istituzionali, non ritenga di dover disporre l'assunzione dei suddetti 50 dipendenti dell'Ente in un ruolo provvisorio in attesa della completa ristrutturazione organica del nuovo Ente.

(4-06066)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se risulta loro che recentemente si è verificato un ennesimo incidente mortale sulla « circonvallazione esterna di Napoli » la quale è stata definita, giustamente, la strada della morte;

per sapere, inoltre, se e cosa intendono fare affinché vi sia la necessaria manutenzione sull'anzidetta grossa arteria sulla quale ogni tanto e solo a seguito di incidenti mortali si procede al taglio delle erbe sulle aiuole spartitraffico che arrivano ad altezze tali, a volte, da non consentire la visibilità;

per sapere, infine, entro quanto tempo si procederà, finalmente, al completamento del quinto lotto dei lavori che risultano essere stati sospesi ed alla posa del tappetino bituminoso che non è mai stato messo sui due terzi del tracciato della strada.

(4-06067)

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che con apposito decreto, ai sensi della legge n. 799 sulla caccia, in accoglimento del parere espresso dall'Istituto di zoologia dell'università di Bologna, sollecitato dal signor Luigi Morelli, dirigente dell'Associazione Nazionale liberi cacciatori, la tenuta degli Astroni di Napoli è stata dichiarata « Oasi di protezione » della fauna;

per sapere, inoltre, se non ritengano di dover vigilare perché non siano operate serie e più gravi aggressioni al parco degli Astroni rappresentate da chi vorrebbe istituirvi « attrezzature di ristoro » che, inevitabilmente, potrebbero manomettere ed offendere lo stato dei luoghi, compromettendo l'inestimabile valore della tenuta che da secoli si è riusciti a conservare allo stato naturale;

per sapere, infine, se non ritengano di dover intervenire, intanto, perché l'amministrazione provinciale di Napoli, fittuaria della tenuta per il corrente anno 1969, magari con apposito intervento finanziario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altri, provveda alla sistemazione del muro di cinta della tenuta a protezione del parco e della fauna che, si spera, sia ancora esistente in esso.

(4-06068)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se risulta loro lo Stato di viva esasperazione diffusosi fra il personale degli ospedali napoletani, compreso quello sanitario, a seguito del fatto che nessuno dei decreti istitutivi degli enti ospedalieri, in attuazione della nota legge 132, è stato emanato e ciò nonostante siano state inviate al Ministero le relative documentazioni dal medico provinciale fin dal mese di ottobre 1968 e che la commissione preposta a definire lo scorporo delle attrezzature ospedaliere dagli enti di assistenza e beneficenza porta avanti i suoi lavori con procedura estremamente lenta;

per sapere se non ritengano legittime le apprensioni se si considera che da tempo si è diffusa la voce che l'amministrazione dei Pellegrini ha addirittura costituito un comitato di illustri giuristi onde studiare le necessarie procedure, sul piano giuridico, per sfuggire allo scorporo, cosa che si è già verificato in altre precedenti occasioni;

per sapere, infine, se non ritengano di dover procedere agli adempimenti di legge con l'urgenza che il ritardo già verificatosi impone e di dover intervenire con altrettanta sollecitudine ed urgenza nei confronti degli altri organi perché provvedano ai loro.

(4-06069)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se risulta loro che i dipendenti della Circumvesuviana a Napoli sono stati costretti a scendere in sciopero

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

a seguito del fatto che da 11 giorni le vetture ferroviarie non venivano pulite a causa dello sciopero dei dipendenti della ditta Sbrocchi che ha in appalto la manutenzione delle vetture e degli stabili dell'azienda onde ottenere condizioni di vita e di lavoro e relativo trattamento economico più civile;

per sapere se risulta loro che il detto personale della Circumvesuviana, da anni, lotta contro la cessione in appalto della manutenzione delle vetture e degli stabili dell'azienda che costa quanto e, forse, più di quanto potrebbero costare i dipendenti della ditta appaltatrice se fossero assunti direttamente;

per sapere, infine, se non ritengano di dover intervenire affinché l'appalto in questione sia annullato e perché il personale della ditta Sbrocchi, attualmente pagato con salari di fame, sia assunto direttamente dalla Circumvesuviana. (4-06070)

D'AURIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga di intervenire affinché sia reso più agevole ai produttori agricoli il disbrigo delle pratiche presso gli uffici dell'UMA, avvicinando questi alle varie zone agricole, in particolare nelle grandi città come Napoli, dove i produttori devono sottoporsi a grossi sacrifici per raggiungere i detti uffici al centro di Napoli ed evitando l'imporre inutili e continui esibizioni di documenti che addirittura devono rinnovarsi ad ogni pratica di immatricolazione di motori agricoli. (4-06071)

D'AURIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se gli risulta che il Consiglio comunale della città di Grumo Nevano in Napoli si riunisce solo qualche volta in un anno e che, molto spesso, sedute convocate a seguito della richiesta di 1/3 dei consiglieri in carica o dal prefetto di Napoli, ai sensi dell'articolo 124 del TULCP, vengono disertate dalla maggioranza monocoloro democristiana, sostenuta dal MSI e ciò con grave danno per l'intera cittadina;

per sapere, inoltre, se gli risulta che i consiglieri socialisti e comunisti sono stati costretti ad occupare l'aula consiliare, giorni addietro, in segno di protesta contro una ennesima prova di insensibilità civica dei democristiani che, ancora una volta, anche a causa di una crisi che da tempo li dilania, hanno fatto andare deserta la seduta consiliare e per sapere, infine, se e cosa intende fare perché

siano salvaguardati i diritti e le prerogative del Consiglio comunale, lese e calpestate continuamente dal sindaco e dalla giunta comunale. (4-06072)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, facendo seguito alla precedente interrogazione, se è a conoscenza che il collegio peritale nominato dal giudice istruttore del tribunale di Perugia in riferimento al crollo del muro di via Lorenzo Maitani di Perugia, avvenuto nella notte del 4 febbraio 1969, in cui sono morte tre persone, ha stabilito che il crollo è stato causato anche da eventi naturali, quali la pressione idrostatica creatasi a monte del muro in seguito alle eccezionali precipitazioni atmosferiche dei giorni precedenti al disastro.

Per sapere se non ritenga, giusto quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1948, n. 1010, così come richiesto dal comune di Perugia che già ha affrontato ingenti spese, e dallo stato di grave disagio di ben 104 famiglie sfollate in seguito all'ordinanza del sindaco di Perugia, di intervenire per la sollecita ricostruzione del muro sia pure con animo di rivalsa verso eventuali responsabili. (4-06073)

MALAGUGINI E ORILIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che la grave carenza di alloggi per gli studenti fuori sede che frequentano le università di Milano ha indotto il consiglio comunale di quella città, nella seduta del 22 gennaio 1969, ad approvare apposito ordine del giorno che prevede, sull'area ora occupata dal demolendo edificio dell'ex albergo Commercio, in piazza Fontana, la realizzazione di uno stabile da destinarsi, appunto, ad alloggio ed a centro di dibattito politico-culturale per gli studenti lavoratori;

che nelle more della realizzazione di tale progetto, nel quadro di un più vasto programma gli insediamenti alloggiativi e di servizi per gli studenti fuori sede, sembra opportuno utilizzare il detto edificio dell'ex albergo Commercio nel quale sono sistemabili, con spesa limitata, circa 200 posti letto; —

se sia a conoscenza della situazione sopra delineata e se non ritenga opportuno intervenire, anche con apposito stanziamento sui fondi a disposizione del suo dicastero, per agevolare l'esecuzione delle essenziali opere

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

di ripristino dell'ex albergo Commercio in Milano, così da rendere possibile la sollecita, se pur temporanea, utilizzazione di esso per i fini deliberati da quella civica amministrazione. (4-06074)

DI MARINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica per la istituzione di un ufficio postale nella frazione Molina di Vietri sul mare (Salerno). (4-06075)

DI MARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica per la istituzione di un cantiere di lavoro per la sistemazione della strada in località San Vito, frazione di Raito (Vietri sul mare).

L'interrogante è informato che tale pratica è stata già approvata dal genio civile di Salerno e trasmessa al Ministero per il finanziamento. (4-06076)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno intervenire, anche mediante una inchiesta, a proposito del mancato funzionamento e della disamministrazione, che si verifica nell'azienda speciale consorziale Gelbison, che amministra il patrimonio boschivo di Vallo della Lucania e di altri sei comuni contermini.

All'interrogante risulta che è già in corso dal 1965 una inchiesta giudiziaria sull'azienda Gelbison. (4-06077)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale utilizzazione hanno avuto i finanziamenti di lire 5 milioni disposti in favore dei coltivatori danneggiati in agro di Pontecagnano, contrada Faiano (Salerno) in seguito alla alluvione del 1967-1968.

All'interrogante è stato riferito che tali fondi sono stati utilizzati dall'amministrazione comunale di Pontecagnano per altri scopi e che ben poco invece sia stato impiegato in favore dei danneggiati.

In tal caso si chiede quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere.

(4-06078)

DI MARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume La Frestola in territorio del comune di Pontecagnano-Faiano (Salerno), non viene effettuata da alcuni anni con la conseguenza del continuo elevamento del letto del fiume con pericolo di esondazioni.

L'interrogante chiede se il Ministro non ritenga di intervenire sollecitamente nei confronti del locale consorzio Picentino e Formola, del genio civile di Salerno e del Consorzio di bonifica in Destra Sele perché le opere di manutenzione, per le quali i consorziati pagano notevoli contributi, siano realizzate. (4-06079)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno, anche in relazione a motivata istanza del consiglio comunale di Cepaloni (Benevento), includere l'intero territorio del comune tra le zone colpite da avversità atmosferiche e che possono quindi usufruire dei benefici previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e della legge 21 ottobre 1968, n. 1088. (4-06080)

PAGLIARANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi per cui sia la sovrintendenza regionale all'edilizia scolastica di Bologna sia il Consiglio di Stato (seconda sezione) non abbiano ancora espresso il loro parere sul piano generale regolatore del comune di Rimini, da tempo trasmesso ai suddetti organismi della direzione generale urbanistica;

quali provvedimenti intenda prendere per sollecitare la emissione dei suddetti pareri, in considerazione del fatto che ogni ulteriore ritardo fa correre il rischio che entro il limite di applicazione delle misure di salvaguardia, il piano non ottenga la definitiva approvazione con tutte le gravissime conseguenze che ne possono derivare. (4-06081)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se è a conoscenza che il gruppo cartiere Burgo sta attuando la progressiva smobilitazione, per arrivare alla chiusura, dello stabilimento di Maslianico (Como) dove attualmente sono occupati 174 lavoratori (i lavoratori erano 270 nel 1966).

« La chiusura di tale stabilimento e il conseguente licenziamento di tutti i dipendenti, oltreché creare una situazione drammatica per le famiglie interessate, aggraverebbe molto seriamente la situazione economica del comune di Maslianico e della zona circostante contribuendo a rendere fortemente preoccupante il problema dell'occupazione nella provincia dove nell'ultimo periodo si sono avuti numerosi licenziamenti e chiusure di aziende. Risulta agli interroganti che il gruppo cartiere Burgo ha denunciato per il 1968 un aumento degli utili di oltre 1 miliardo e un aumento del fatturato del 3,80 per cento;

« Appare perciò chiaro che la chiusura dello stabilimento di Maslianico così come la riduzione del personale in altri stabilimenti Burgo risponde ad un preciso piano padronale rivolto soltanto all'aumento dei profitti.

« Gli interroganti chiedono pertanto che cosa si proponga di fare il Ministro allo scopo di assicurare l'esistenza e l'attività dello stabilimento di Maslianico e per garantire l'occupazione dei lavoratori.

(3-01489) « **CORGHI, ZAPPA, PIGNI, PELLIZZARI, CERAVOLO DOMENICO, GUERRINI GIORGIO** ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere le ragioni del ritardo della emanazione del Regolamento di applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, che detta nuove norme in materia di titoli e di marchi di identificazione dei metalli preziosi.

« L'interrogante fa presente che il predetto Regolamento, giusto quanto dispone l'articolo 31 della predetta legge 30 gennaio 1968, n. 46, doveva essere emanato entro il 16 agosto 1968 e che la mancanza del regolamento applicativo della legge citata determina gravi danni al settore produttivo orafa specie per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti lavorati.

(3-01490) « **BUCCIARELLI DUCCI** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritiene necessario procedere ad un ampio ed approfondito esame dei molti e gravi problemi interessanti l'esercizio venatorio dibattuti, in questo periodo, nel nostro paese.

« Per ovvie ragioni il richiesto dibattito dovrebbe avvenire, entro breve tempo, comunque prima dell'emanazione da parte del Ministero e dei Comitati provinciali delle disposizioni riguardanti l'esercizio della caccia per la prossima annata venatoria.

(3-01491) « **GITTI, CAIATI, FORNALE, ALLEGRI, PENNACCHINI, BIAGGI, IMPERIALE** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali passi siano stati svolti dal Governo e quali risultati siano stati conseguiti, a tutela della incolumità dei connazionali sequestrati dalle truppe del Biafra.

(3-01492) « **GUARRA, SANTAGATI, MANCO, FRANCHI** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia assunto o intenda assumere per garantire l'incolumità e il pronto rilascio dei cittadini italiani, dipendenti dell'ENI, che, con grave apprensione delle famiglie e dell'intera opinione pubblica, sono stati sequestrati dalle forze armate dello Stato secessionista del Biafra.

(3-01493) « **BOIARDI, PIGNI** ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e del turismo e spettacolo, per conoscere cosa si intende fare per la tutela delle acque marine, dei fiumi e dei laghi, sempre più inquinate dagli scarichi di consumi civili ed industriali e soprattutto in considerazione dei gravi danni igienico-sanitari, turistici ed economici che si arrecano al nostro paese.

(3-01494) « **CASSANDRO, BOZZI** ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per sapere a che punto si trovano le trattative per risolvere la vertenza con il per-

sonale dell'INPS, e quali sono gli intendimenti del Governo riguardo il riassetto dell'Istituto stesso e di tutti gli enti previdenziali, e le rivendicazioni dei lavoratori dipendenti.

(3-01495) « LATTANZI, ALINI, PIGNI, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per sapere:

a) quali iniziative abbia adottato dal 9 maggio ad oggi presso le autorità nigeriane e biafrane, al fine di giungere al più presto al ritrovamento ed alla liberazione dei tecnici italiani;

b) quali altre azioni intenda urgentemente intraprendere, in considerazione della assoluta mancanza di notizie precise, per indurre le autorità biafrane a rilasciare al più presto gli italiani catturati e per ottenere tutti gli aiuti possibili, anche per il tramite di altre nazioni od organizzazioni internazionali, nelle ricerche degli eventuali dispersi;

c) se non si ritenga necessario ed urgente, in particolare, ottenere con ogni mezzo il consenso della Nigeria e del Biafra ad una tregua dei combattimenti, senza la quale sembra impossibile ogni ricerca dei tecnici petroliferi.

(3-01496) « MERENDA, STORCHI, MICHELI PIETRO, SPITELLA, BOVA, LOBIANCO, LONGONI, DE STASIO, BARTOLE, BIMA, BELCI, GRASSI BERTAZZI, LOSPINOSO SEVERINI, BADALONI MARIA, PICCINELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno, sui recenti fatti di Castelvoltorno, caratterizzati dalla protesta popolare contro l'amministrazione comunale e per conoscere, in particolare, l'opinione del Governo sulla situazione attuale dell'annosa vertenza del demanio comunale e sulle illegittime occupazioni di importanti quote di tali terreni da parte di privati che vi hanno promosso iniziative a sfondo speculativo (vedi villaggio Coppola Pineta Mare) in danno degli interessi della comunità e del municipio di Castelvoltorno;

« Gli interroganti chiedono di conoscere, altresì, quali provvedimenti urgenti intendano adottare, per le parti di rispettiva competenza, i Ministri interessati:

1) per collegare, in modo diretto, mediante una strada l'abitato di Castelvoltorno con il mare;

2) per dotare dei servizi indispensabili le zone periferiche del comune che sono tuttora prive di fogne, strade pavimentate, acqua potabile, luce elettrica;

3) per orientare l'azione del consorzio di bonifica del basso Volturno verso l'adempimento corretto e scrupoloso dei propri fini istituzionali realizzando nel più breve tempo — anche al fine di assicurare subito lavoro ai braccianti e disoccupati della zona — la costruzione dei canali di irrigazione, delle strade interpoderali e di tutte quelle altre opere indispensabili per lo sviluppo agricolo;

4) per assicurare il sollecito indennizzo dei danni subiti nel dicembre scorso dalle aziende contadine, artigiane e commerciali a causa dello straripamento del Volturno nonchè il risarcimento adeguato dei danni — mediante l'assistenza di un comitato cittadino — subiti, nella stessa occasione, dalle famiglie delle zone colpite.

« Gli interroganti, infine, chiedono di conoscere se il Ministro dell'interno di fronte alla vigorosa protesta dei giorni scorsi non stimi doveroso provvedere allo scioglimento dell'attuale consiglio comunale al fine di accogliere concretamente la richiesta della popolazione di nuove elezioni per avere un'amministrazione municipale che ponga fine agli abusi, ai favoritismi e alle assurde discriminazioni che hanno caratterizzato la vita amministrativa in questi ultimi anni e sia capace di gestire il comune nel nome e nell'interesse esclusivo di tutta la cittadinanza.

(3-01497) « AVOLIO, CACCIATORE, LATTANZI, AMODEI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, sulla gravissima sciagura che ha colpito la città di Napoli in seguito al crollo di un palazzo in pieno giorno nel popoloso quartiere del Vomero, che ha causato la morte di quattro persone e il fermento di moltissime altre;

l'interrogante chiede di conoscere, in particolare, quali misure urgenti stimino necessario adottare di fronte al frequente ripetersi di tali sciagure nella città di Napoli che rappresentano la conseguenza inevitabile di una politica urbanistica di rapina, praticamente subordinata agli interessi della grande speculazione edilizia che ha recato danni ingentissimi alla città.

(3-01498)

« AVOLIO ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1969

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per sapere lo stato delle trattative per la vertenza in corso tra il personale dell'INPS e l'Istituto.

(3-01499) « COCCO MARIA, BIANCHI FORTUNATO, MANCINI VINCENZO, SENESE ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere, considerata:

l'insufficienza del rifornimento idrico nel Lazio rispetto alle crescenti esigenze delle popolazioni;

la necessità di un urgente intervento dello Stato per la estensione degli impianti sia di adduzione come pure di distribuzione;

la crisi delle attuali strutture consortili che in molti casi sono in via di disfacimento, quali provvedimenti si intendono adottare:

1) per porre termine alle gestioni commissariali dei consorzi idrici ed acquedottistici del Lazio, alcune delle quali, come al consorzio del Simbrivio, si protraggono da decenni ed altre, come al consorzio degli Aurunci, hanno visto avvicinarsi nel giro di quattro anni ben sette commissari straordinari; che comunque suscitano, anche per la incompetenza degli amministratori preposti, vivo malcontento tra le amministrazioni comunali e le popolazioni, mentre si rende indispensabile ripristinare gli organi della ordinaria amministrazione previsti dagli statuti approntando anche la riforma dei medesimi per garantire il funzionamento democratico degli enti consortili;

2) per predisporre un piano di finanziamenti destinati alle condotte di adduzione e alle reti idrico-fognanti interne, di dimensioni adeguate sia ai mutamenti intervenuti nello assetto sociale e civile della regione, sia allo stato di assoluta mancanza di acqua in decine e decine di centri urbani e di zone di campagna;

3) perché i consorzi accantonino le somme necessarie alla manutenzione delle condotte, soprattutto in relazione al permanente pericolo per la salute pubblica a causa delle materie organiche ed inorganiche che si accumulano negli impianti idrici;

4) per consentire ai comuni ed ai consorzi di procedere più rapidamente alla spesa delle somme stanziato dallo Stato, che invece

restano spesse volte lungamente inutilizzate a causa della complessa e contraddittoria documentazione richiesta dagli organi statali;

5) per il riesame della classificazione dei comuni compiuta dalla Cassa per il Mezzogiorno in base alla quale non pochi municipi sono stati esclusi dai benefici pubblici, non ostante presentino le caratteristiche di una evidente depressione economica;

6) per accogliere le pressanti e reiterate richieste avanzate dai comuni, parecchi dei quali da molti anni si vedono negare le promesse di finanziamento per le opere idriche;

7) per favorire il soddisfacimento delle inderogabili richieste avanzate dalle popolazioni contro imposizioni unilaterali dei consorzi riguardo alle tariffe, spesso eccessivamente esose, al computo delle eccedenze, agli obblighi di allaccio.

« Gli interpellanti chiedono infine che il Governo:

a) riferisca alla Camera sui programmi di finanziamento, sullo stato di esecuzione delle opere di adduzione e di distribuzione nei seguenti comprensori e consorzi:

Simbrivio-Castelli, Aurunci, Capofiume, Capodacqua e Capo Rio, Peschiera (per la sola provincia di Roma, esclusa la città), Pontino, Alto-Viterbese, Ex-Cittaducale, Alta-Media-Bassa Sabina;

b) convochi a breve scadenza una conferenza regionale dei sindaci dei comuni associati in consorzio per discutere la riorganizzazione delle forme associative sia in rapporto alla crisi delle attuali strutture consortili, sia in rapporto al costituendo ente regione.

(2-00279) « PIETROBONO, D'ALESSIO, CESARONI, LA BELLA, COCCIA, ASSANTE, LUBERTI, TROMBADORI, POCHEZZI, MORVIDI, CIANCA, NATOLI, GIANNANTONI ».

MOZIONE

« La Camera,

ricordata la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1960 (relatore Sandulli, presidente Perassi) nella quale viene confermato che " allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità ed obiettività, la possibilità potenziale di goderne - naturalmente nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra libertà e nei modi richiesti dalle

esigenze tecniche e di funzionalità — a chi sia interessato a valersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi »;

constatato che la politica condotta dalla società per azioni RAI-radio televisione italiana, nella sua qualità di concessionaria in esclusiva dei servizi di radioaudizioni e televisione circolari è tale da limitare, ed anzi impedire, l'esercizio della libertà di comunicazione cui si riferisce la sentenza della Corte;

ricordati i numerosi e continuati esempi di faziosa disinformazione, di interessate omissioni, di equivoche interpretazioni di ogni notizia nazionale ed internazionale riguardante episodi di lotte di classe, operaie e studentesche e i servizi e le rubriche giornalistiche, ricreative o artistiche diretti — fatte salve alcune lodevoli ma circoscritte eccezioni, per altro fortemente ostacolate dai vertici dell'ente — a mantenere a livelli assai bassi e conformistici l'informazione, il gusto e la cultura del pubblico per renderlo meglio disponibile alla penetrazione capillare della ideologia, del costume, dei "valori" delle classi e del sistema dominante;

considerato che la struttura organizzativa dell'ente è dominata da una oligarchia accentratrice e autoritaria che, con un insieme di elefantache strutture gerarchiche, di fatto limita la libertà professionale, dequalifica le funzioni e le competenze ai vari livelli imponendo ad autori, giornalisti, programmisti, maestranze artistiche e tecniche il ruolo di meccanici esecutori di un prodotto culturale manipolato dall'alto, come hanno di recente denunciato e dimostrato sindacati ed associazioni di categoria;

rilevato che l'attività dell'ente concessionario costituisce, per quanto riguarda gestione, produzione e condizione dei lavoratori, un chiaro esempio di uso distorto ed unilaterale della convenzione tra lo Stato e RAI-TV utilizzata in modo funzionale a fini classisti di conservazione e riproduzione dell'attuale società, che appunto affida alla RAI-TV il ruolo di roccaforte del sistema;

rilevato che, in questo quadro, e non certo per opporsi all'uso antidemocratico del-

la TV, si è sviluppato il recente furioso contrasto di potere tra correnti e partiti di centro-sinistra, provvisoriamente risolto nel "vertice" che ha provocato nuove nomine e dislocazioni e altre intende disporre nel nuovo ordine di servizio approvato il 21 maggio;

condannato come costituzionalmente inaccettabile un tal modo di affrontare i problemi della ristrutturazione e del risanamento indilazionabili nella RAI-TV, la cui pubblica funzione deve assolutamente sottrarla al gioco di interessi ed ipoteche di parte,

impegna il Governo:

a fornire complete ed esaurienti motivazioni sulle decisioni adottate ed a impedire che altre se ne adottino senza una approfondita discussione che consenta al Parlamento di svolgere la sua funzione di intervento e direttiva; ad operare una svolta di indirizzo che impedisca alla RAI-TV di continuare ad esercitare l'illegittima funzione di "corpo separato" dal pubblico controllo e dalla vigilanza del Parlamento e dei suoi organi (compresa la Corte dei conti le cui relazioni critiche permangono inascoltate);

a promuovere le opportune misure di riorganizzazione, di intesa con i sindacati e con le organizzazioni di categoria, in modo da assicurare alla RAI-TV le caratteristiche di servizio pubblico impegnato a garantire concretamente libertà di informazione e di comunicazione, garantendo nuove condizioni di autonomia e democrazia interna, favorendo un rapporto aperto e libero di conoscenza e scambio con tutta intiera la realtà del Paese, creando così le condizioni per una radicale riforma dell'ente radio televisivo e di tutte le sue attività.

(1-00053) « CAPRARA, PASSONI, PAJETTA GIAN CARLO, INGRAO, IOTTI LEONILDE, BOIARDI, LAJOLO, MALAGUGINI, ORILIA, LATTANZI ».